



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1361

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Indice

1. DDL S. 1361 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1361	5
1.2.2. Testo approvato 1361 (Bozza provvisoria)	155
1.3. Trattazione in Commissione	156
1.3.1. Sedute	157
1.3.2. Resoconti sommari	158
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	159
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 52 (pom.) del 30/07/2019	160
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 55 (ant.) dell'08/10/2019	171
1.4. Trattazione in consultiva	179
1.4.1. Sedute	180
1.4.2. Resoconti sommari	181
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	182
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/08/2019	183
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	185
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 01/10/2019	186
1.4.2.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	197
1.4.2.3.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 122 (pom.) dell'08/10/2019	198
1.5. Trattazione in Assemblea	208
1.5.1. Sedute	209
1.5.2. Resoconti stenografici	210
1.5.2.1. Seduta n. 160 del 30/10/2019	211

1. DDL S. 1361 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1361
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Titolo breve: *Ratifica Accordo UE-Kazakhstan partenariato e collaborazione*

Iter

30 ottobre 2019: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.1648](#)

approvato

S.1361

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [136/19](#) del 8 novembre 2019, GU n. 279 del 28 novembre 2019.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro dello sviluppo economico [Luigi Di Maio](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Luigi Di Maio](#) , Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#) , Ministro della salute [Giulia Grillo](#) , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [Gian Marco Centinaio](#) , Ministro per i beni e attività culturali [Alberto Bonisoli](#) , Ministro della difesa [Elisabetta Trenta](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Marco Bussetti](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Danilo Toninelli](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari europei [Paolo Savona](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **26 giugno 2019**; annunciato nella seduta n. 126 del 26 giugno 2019.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , UNIONE EUROPEA , KAZAKHSTAN

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 30 luglio 2019)

.

Relatore di maggioranza Sen. [Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#)) nominato nella seduta ant. n. 55 dell'8 ottobre

2019 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 15 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 133 del 16 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1361

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1361

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il **Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (DI MAIO)

con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)

con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

con il **Ministro della salute** (GRILLO)

con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)

con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

con il **Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo** (CENTINAIO)

con il **Ministro per i beni e le attività culturali** (BONISOLI)

con il **Ministro della difesa** (TRENTA)

con il **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (BUSSETTI)

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (TONINELLI)

e con il **Ministro per gli affari europei** (SAVONA)

(V. Stampato Camera n. 1648)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 giugno 2019*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 281 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del Protocollo allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 15.280 annui a decorrere

dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO RAFFORZATO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE
tra l'Unione europea, e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra

INDICE

TITOLO

PREAMBOLO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI DELL'ACCORDO

TITOLO II DIALOGO POLITICO; COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

TITOLO III COMMERCIO E IMPRESE

CAPO 1 SCAMBI DI MERCI

CAPO 2 DOGANE

CAPO 3 OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

CAPO 4 QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

CAPO 5 SCAMBIO DI SERVIZI E STABILIMENTO

SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 2 STABILIMENTO E PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI

SOTTO-SEZIONE 1 TUTTE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

SOTTO-SEZIONE 2 ATTIVITÀ ECONOMICHE DIVERSE DAI SERVIZI

SEZIONE 3 PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

SEZIONE 4 REGOLAMENTAZIONE INTERNA

SEZIONE 5 DISPOSIZIONI SETTORIALI SPECIFICHE

SEZIONE 6 ECCEZIONI

SEZIONE 7 INVESTIMENTI

CAPO 6 MOVIMENTI DI CAPITALI E PAGAMENTI

CAPO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE 1 PRINCIPI

SEZIONE 2 NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE 3 RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE 4 RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI

- CAPO 8 APPALTI PUBBLICI
 - CAPO 9 MATERIE PRIME E ENERGIA
 - CAPO 10 COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
 - CAPO 11 CONCORRENZA
 - CAPO 12 IMPRESE DI PROPRIETÀ DELLO STATO, IMPRESE CONTROLLATE DALLO STATO E IMPRESE CHE GODONO DI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI O ESCLUSIVI
 - CAPO 13 TRASPARENZA
 - CAPO 14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
 - SEZIONE 1 OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
 - SEZIONE 2 CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE
 - SEZIONE 3 PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
 - SOTTO-SEZIONE 1 PROCEDURA DI ARBITRATO
 - SOTTO-SEZIONE 2 ESECUZIONE
 - SOTTO-SEZIONE 3 DISPOSIZIONI COMUNI
 - SEZIONE 4 DISPOSIZIONI GENERALI
- TITOLO IV COOPERAZIONE NEI SETTORI DELL'ECONOMIA E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
- CAPO 1 DIALOGO ECONOMICO
 - CAPO 2 COOPERAZIONE NELLA GESTIONE DELLE FINANZE PUBBLICHE, COMPRESI L'AUDIT DEL SETTORE PUBBLICO E IL CONTROLLO INTERNO
 - CAPO 3 COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA FISCALITÀ
 - CAPO 4 COOPERAZIONE IN MATERIA DI STATISTICHE
 - CAPO 5 COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA
 - CAPO 6 COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI
 - CAPO 7 COOPERAZIONE NEL SETTORE AMBIENTALE
 - CAPO 8 COOPERAZIONE IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI
 - CAPO 9 COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
 - CAPO 10 COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
 - CAPO 11 COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO
 - CAPO 12 COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI BANCARI, ASSICURATIVI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI
 - CAPO 13 COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

CAPO 14	COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO
CAPO 15	COOPERAZIONE NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE
CAPO 16	COOPERAZIONE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE, RAPPORTI DI LAVORO, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ
CAPO 17	COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA SALUTE
TITOLO V	COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LIBERTÀ, DELLA SICUREZZA E DELLA GIUSTIZIA
TITOLO VI	ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE
CAPO 1	COOPERAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CAPO 2	COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CULTURA
CAPO 3	COOPERAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE
CAPO 4	COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI AUDIOVISIVI E DEI MEDIA
CAPO 5	COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE
CAPO 6	COOPERAZIONE IN MATERIA DI SPORT E ATTIVITÀ FISICA
CAPO 7	COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE
CAPO 8	COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI
CAPO 9	COOPERAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI
CAPO 10	COOPERAZIONE REGIONALE
CAPO 11	COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
TITOLO VII	COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA
TITOLO VIII	QUADRO ISTITUZIONALE
TITOLO IX	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ALLEGATO I	RISERVE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 46
ALLEGATO II	LIMITAZIONI APPLICATE DALLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 48, PARAGRAFO 2
ALLEGATO III	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CAPO 8 (APPALTI PUBBLICI) DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE)
ALLEGATO IV	MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEGLI AVVISI SUGLI APPALTI DI CUI AL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 8 (APPALTI PUBBLICI)
ALLEGATO V	REGOLE DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO AI SENSI DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 14 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)
ALLEGATO VI	CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI AI SENSI DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 14 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)
ALLEGATO VII	MECCANISMO DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 14 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)
PROTOCOLLO	SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati «gli Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN,

dall'altra parte,

in appresso denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i forti legami tra le parti, i loro valori comuni e il loro desiderio di rafforzare e di estendere ulteriormente i legami stretti in passato mediante l'attuazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica del Kazakistan, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995, la strategia per un nuovo partenariato tra l'Unione europea e l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007, nonché il programma di Stato «Cammino verso l'Europa», della Repubblica del Kazakistan, adottato nel 2008;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti alla piena attuazione dei principi e delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite («la Carta dell'ONU»), della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'atto finale di Helsinki, nonché di altre norme del diritto internazionale generalmente riconosciute;

CONSIDERANDO il forte impegno delle parti a rafforzare la promozione, la protezione e l'attuazione delle libertà fondamentali e dei diritti umani, e il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e del buon governo;

RICONOSCENDO la piena adesione delle parti ai seguenti principi nell'ambito della loro cooperazione in materia di diritti umani e democrazia: la promozione di obiettivi condivisi, un dialogo politico aperto e costruttivo, la trasparenza e il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rispettare i principi di un'economia di mercato;

RICONOSCENDO la crescente importanza delle relazioni commerciali e in materia di investimenti tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakistan;

CONSIDERANDO che l'accordo rafforzerà ulteriormente la stretta relazione economica tra le parti e creerà un nuovo clima e migliori condizioni per un ulteriore sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti tra di esse, anche nel settore dell'energia;

CONSIDERANDO l'obiettivo di migliorare gli scambi commerciali e gli investimenti, in tutti i settori, su una base giuridica rafforzata, costituita in particolare dal presente accordo e dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (l'«accordo OMC»);

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e la risoluzione pacifica delle controversie, in particolare mediante una collaborazione efficace per il raggiungimento di tale obiettivo nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'OSCE;

CONSIDERANDO la volontà delle parti di continuare a sviluppare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti ad adempiere gli obblighi internazionali relativi alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare nei settori della non proliferazione e della sicurezza nucleare;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti in materia di lotta al traffico illecito e all'accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro, e tenendo in considerazione l'adozione del trattato sul commercio delle armi («ATT») da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

CONSIDERANDO l'importanza della partecipazione attiva della Repubblica del Kazakistan all'attuazione della strategia per un nuovo partenariato tra l'Unione europea e l'Asia centrale;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani e ad intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rafforzare il dialogo e la cooperazione per quanto concerne le questioni connesse alla migrazione, con un approccio globale finalizzato alla cooperazione in materia di migrazione legale e alla lotta contro la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani, e riconoscendo l'importanza della clausola di riammissione del presente accordo;

DESIDEROSE di garantire condizioni equilibrate nelle relazioni commerciali bilaterali tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakistan;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a garantire il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (l'«OMC») e l'attuazione trasparente e non discriminatoria di tali diritti e obblighi;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rispettare il principio dello sviluppo sostenibile, anche mediante la promozione dell'attuazione degli accordi internazionali multilaterali e la cooperazione regionale;

DESIDEROSE di promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in tutti gli ambiti di mutuo interesse e, ove opportuno, di rafforzare il quadro di tale cooperazione;

RICONOSCENDO la necessità di una cooperazione rafforzata in materia di energia, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e di agevolare lo sviluppo di infrastrutture adeguate, sulla base del memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakistan, adottato a Bruxelles il 4 dicembre 2006, e nel contesto del trattato sulla Carta dell'energia;

RICONOSCENDO che qualsiasi forma di cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare è disciplinata dall'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakistan nel campo della sicurezza nucleare, firmato a Bruxelles il 19 luglio 1999, e non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a migliorare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di tutela della salute umana, quale prerequisito per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a intensificare i contatti interpersonali, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori scientifici e tecnologici, dell'innovazione dello sviluppo, dell'istruzione e della cultura;

CONSIDERANDO che le parti promuovono la comprensione reciproca e la convergenza dei rispettivi quadri legislativi e regolamentari al fine di rafforzare ulteriormente i legami reciprocamente vantaggiosi e lo sviluppo sostenibile;

CONSTATANDO che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia per il quale la parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce la competenza dell'Unione europea, le disposizioni di tali accordi futuri non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che l'Unione europea, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, notificchi alla Repubblica del Kazakistan che il Regno Unito e/o l'Irlanda è/sono vincolato/i da tali accordi in quanto membro/i dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, qualsiasi ulteriore misura interna dell'UE che dovesse essere adottata a norma del già citato titolo V ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbe vincolante per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di aderire a tali misure o di accettarle in conformità al protocollo n. 21. Constatando inoltre che tali accordi futuri o tali ulteriori misure interne dell'UE rientrerebbero nell'ambito del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai citati trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI DEL PRESENTE ACCORDO

Articolo 1

Principi generali

Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani quali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'Atto finale di Helsinki, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, come anche il rispetto del principio dello Stato di diritto sono alla base delle politiche interne e internazionali di entrambe le parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

Le parti ribadiscono il loro impegno a favore dei principi di un'economia di mercato come presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, della fiducia e del rispetto reciproci, del partenariato in condizioni di parità e del vantaggio reciproco, nonché sul pieno rispetto dei principi e dei valori sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 2

Obiettivi del presente accordo

1. Il presente accordo istituisce un partenariato e una cooperazione rafforzati tra la parti, entro i limiti delle loro rispettive competenze e sulla base dell'interesse comune e del rafforzamento delle relazioni in tutti gli ambiti di applicazione.
2. Tale cooperazione rappresenta un processo con cui le parti contribuiscono alla pace, alla stabilità e allo sviluppo economico a livello regionale e internazionale; tale cooperazione si fonda sui principi che le parti riaffermano anche mediante i loro impegni internazionali, segnatamente nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'OCSE.

Articolo 3

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

Le parti si impegnano a cooperare e a scambiarsi opinioni nell'ambito di organizzazioni e sedi regionali e internazionali.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO; COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

Articolo 4

Dialogo politico

Le parti sviluppano e rafforzano ulteriormente un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale, anche nel continente eurasiatico, sulla base del diritto internazionale, dei valori comuni e della cooperazione efficace all'interno delle istituzioni multilaterali.

Le parti cooperano per rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite e dell'OCSE e per migliorare l'efficienza delle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali.

Le parti intensificano la cooperazione e il dialogo sulle questioni di sicurezza internazionale e di gestione delle crisi con l'obiettivo di affrontare le sfide globali e regionali e le principali minacce attuali.

Le parti si impegnano a rafforzare la cooperazione su tutte le questioni di reciproco interesse, in particolare per quanto concerne l'osservanza del diritto internazionale, il rafforzamento del rispetto dei principi democratici, lo stato di diritto, i diritti umani e il buon governo. Le parti convengono di adoperarsi al fine di migliorare le condizioni per una maggiore cooperazione a livello regionale, in particolare nell'Asia centrale e in altre regioni.

Articolo 5

Democrazia e stato di diritto

Le parti convengono di collaborare per la promozione e per la tutela reale dei diritti umani e dello stato di diritto, anche mediante i pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani.

Tale cooperazione è raggiunta mediante attività concordate tra le parti, che permettano tra l'altro di rafforzare il rispetto dello stato di diritto e di promuovere un ulteriore miglioramento del dialogo esistente in materia di diritti umani, l'ulteriore sviluppo delle istituzioni democratiche, la sensibilizzazione in materia di diritti umani e il miglioramento della cooperazione all'interno degli organismi competenti in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e dell'OSCE.

Articolo 6

Politica estera e di sicurezza

Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza e affrontano in particolare le questioni relative alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, alla stabilità regionale, alla non proliferazione, al disarmo e al controllo degli armamenti, alla sicurezza nucleare, al controllo delle esportazioni di armi e ai prodotti a duplice uso.

La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare l'efficacia e il ravvicinamento delle politiche, nonché a fare uso dei fori bilaterali, regionali e internazionali.

Le parti riaffermano la loro adesione ai principi del rispetto dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere, della sovranità e dell'indipendenza, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e nell'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'OSCE; le parti riaffermano inoltre il loro impegno alla promozione di tali principi nelle loro relazioni bilaterali e multilaterali.

Articolo 7

Sicurezza dello spazio

Le parti promuovono il rafforzamento della sicurezza e della sostenibilità di tutte le attività connesse allo spazio e convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per salvaguardare gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico. Entrambe le parti constatano l'importanza di prevenire una corsa agli armamenti nello spazio extra-atmosferico.

Articolo 8

Gravi crimini di portata internazionale

Le parti ribadiscono la necessità di non lasciare impuniti i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, e di perseguirli adottando provvedimenti a livello interno o internazionale, anche tramite la Corte penale internazionale.

Tenendo debitamente conto dell'esigenza di preservare l'integrità dello Statuto di Roma, le parti convengono di avviare un dialogo e di adottare misure destinate a promuovere l'adesione universale allo Statuto di Roma, in conformità alle loro rispettive leggi, compresa la prestazione di assistenza per lo sviluppo delle capacità.

Articolo 9

Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi

Le parti intensificano la cooperazione in materia di prevenzione di conflitti, risoluzione di conflitti regionali e gestione delle crisi, con l'obiettivo di creare un clima di pace e stabilità.

Articolo 10

Stabilità regionale

Le parti intensificano i loro sforzi comuni per promuovere la stabilità e la sicurezza in Asia centrale, nonché per migliorare le condizioni per un'ulteriore cooperazione a livello regionale, sulla base dei principi sanciti dalla carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki dell'OSCE e dagli altri strumenti multilaterali pertinenti cui aderiscono entrambe le parti.

Articolo 11

Lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa

Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione dei rispettivi obblighi assunti in virtù di trattati internazionali e degli altri obblighi internazionali pertinenti in materia di disarmo e non proliferazione. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.

I mezzi per l'attuazione della cooperazione in questo settore comprendono:

- a) l'ulteriore sviluppo dei sistemi di controllo delle esportazioni per quanto concerne i prodotti e le tecnologie militari e di duplice uso;
- b) l'avvio di un dialogo politico regolare sulle questioni disciplinate dal presente articolo.

Articolo 12

Armi leggere e di piccolo calibro

Le parti cooperano e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la sinergia tra i loro sforzi per combattere il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le relative munizioni, a tutti i livelli pertinenti; le parti convengono inoltre di portare avanti un dialogo politico regolare, anche a livello multilaterale.

Tale cooperazione è realizzata dalle parti nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli impegni assunti dalle parti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore di cui le parti sono firmatarie. A tale riguardo entrambe le parti sono consapevoli dell'importanza dell'ATT.

Articolo 13

Antiterrorismo

Le parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo nel pieno rispetto dello stato di diritto, del diritto internazionale, delle norme internazionali in materia di diritti umani, del diritto umanitario e delle decisioni pertinenti delle Nazioni Unite, compresa la strategia globale antiterrorismo dell'ONU.

La cooperazione tra le parti mira a:

- a) dare attuazione, ove opportuno, alle risoluzioni dell'ONU, alla strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite e ai loro impegni a norma di altre convenzioni internazionali e di altri strumenti per la lotta al terrorismo;
- b) favorire lo scambio di informazioni sugli atti di terrorismo pianificati e commessi, sulle forme e sui metodi di esecuzione di tali atti e sui gruppi terroristici che pianificano, commettono o hanno commesso un crimine nel territorio di un'altra parte, in conformità al diritto internazionale e alla legislazione interna;
- c) favorire lo scambio di esperienze riguardanti la prevenzione del terrorismo in tutte le sue forme, compresa la pubblica istigazione (tramite Internet) a commettere reati di terrorismo, gli strumenti e i metodi per la lotta al terrorismo, l'esperienza nei settori tecnici e la formazione realizzata o finanziata dalle istituzioni, dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione europea;
- d) intensificare gli sforzi comuni per combattere il finanziamento del terrorismo e favorire uno scambio di opinioni sui processi di radicalizzazione e reclutamento; e
- e) favorire la condivisione delle migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo.

TITOLO III

COMMERCIO E IMPRESE

CAPO I

Scambi di merci

Articolo 14

Trattamento della «nazione più favorita»

1. Ciascuna parte accorda alle merci dell'altra parte il trattamento della «nazione più favorita» in conformità all'articolo I dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), comprese le sue note interpretative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. Il paragrafo 1 non si applica in relazione al trattamento preferenziale accordato dalle parti alle merci di un altro paese in conformità al GATT 1994.

Articolo 15

Trattamento nazionale

Ciascuna parte accorda alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità all'articolo III del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

Articolo 16

Dazi doganali all'importazione e all'esportazione

Ciascuna parte applica dazi doganali all'importazione e all'esportazione conformemente ai propri impegni tariffari nell'ambito dell'OMC.

Articolo 17

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Nessuna delle parti può istituire o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, imposte o altri oneri, siano essi attuati mediante contingenti tariffari, titoli d'importazione o di esportazione o altre misure, sulle importazioni di merci dell'altra parte o sulle vendite all'esportazione delle merci destinati al territorio dell'altra parte, in conformità all'articolo XI del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

Articolo 18

Ammissione temporanea di merci

Ciascuna parte accorda all'altra l'esenzione dagli oneri e dai dazi all'importazione sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previste dalle convenzioni internazionali vincolanti per tale parte in materia di ammissione temporanea di merci. Tale esenzione si applica conformemente alla legislazione della parte che accorda l'esenzione.

Articolo 19

Transito

Le parti convengono che il principio della libertà di transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna parte prevede la libertà di transito attraverso il proprio territorio per le merci provenienti dal territorio doganale dell'altra parte, o ad esso destinate, in conformità all'articolo V del GATT 1994, comprese le sue note interpretative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

Articolo 20

Misure di salvaguardia

Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica o compromette i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

Articolo 21

Misura di salvaguardia speciale per l'agricoltura

Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica o compromette i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma dell'articolo 5 (disposizioni di salvaguardia speciali) dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Articolo 22

Misure antidumping e compensative

1. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica o compromette i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994, e dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SMC»).

2. Prima di adottare una decisione definitiva le parti provvedono alla divulgazione di tutti i fatti essenziali esaminati su cui si fonda la decisione di istituire misure, fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 e l'articolo 12.4 dell'accordo SMC. Nell'ambito della divulgazione le parti interessate dispongono del tempo sufficiente a formulare le loro osservazioni.

3. Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, a ciascuna parte interessata è data la possibilità di essere sentita per esprimere il proprio punto di vista nel corso delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.

4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano alle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 23

Fissazione dei prezzi

Ciascuna parte provvede affinché le imprese o le entità da essa controllate o alle quali ha riconosciuto diritti speciali o esclusivi e che vendono i medesimi prodotti sia all'esportazione sia nel mercato interno mantengano contabilità separate così da facilitare l'accertamento dei seguenti elementi:

- a) i costi e i ricavi derivanti dalle attività domestiche e internazionali; e
- b) le particolarità dei metodi mediante i quali i costi e i ricavi vengono imputati o attribuiti alle attività domestiche e internazionali.

Tali contabilità separate si fondano sui principi contabili di causalità, obiettività, trasparenza e coerenza, in linea con le norme contabili riconosciute a livello internazionale, e su dati sottoposti a revisione contabile.

Articolo 24

Eccezioni

1. Le parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle sue note interpretative si applicano alle merci disciplinate dal presente accordo, *mutatis mutandis*. A tale scopo, l'articolo XX del GATT 1994 e le sue note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. Le parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte che intende adottare le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Se un accordo non è raggiunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la parte può applicare alle merci in questione le misure di cui al presente articolo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.
3. La Repubblica del Kazakhstan può mantenere determinate misure incompatibili con gli articoli 14, 15 e 17 del presente accordo, individuate nel Protocollo sull'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC, fino alla scadenza dei periodi di transizione previsti per tali misure nel citato Protocollo.

CAPO 2

Dogane

Articolo 25

Cooperazione doganale

1. Le parti intensificano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire un contesto commerciale trasparente, facilitare gli scambi, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, arginare i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi.
2. Per conseguire tali obiettivi, e nei limiti delle risorse disponibili, le parti cooperano, tra l'altro, al fine di:
 - a) migliorare il diritto doganale, armonizzare e semplificare le procedure doganali, conformemente alle convenzioni e alle norme internazionali applicabili nel settore doganale e in materia di agevolazione degli scambi, comprese quelle sviluppate dall'Unione europea (compresi i customs blueprints), dall'Organizzazione mondiale del commercio e dall'Organizzazione mondiale delle dogane (in particolare la convenzione riveduta di Kyoto);
 - b) istituire sistemi doganali moderni, con tecnologie di sdoganamento moderne, disposizioni per gli operatori economici autorizzati, analisi e controlli automatizzati e basati sui rischi, procedure semplificate per lo svincolo delle merci, controlli a posteriori, sistemi trasparenti di valutazione in dogana, e disposizioni relative ai partenariati tra dogane e imprese;
 - c) incoraggiare i più elevati standard di integrità nel settore doganale, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure basate sui principi enunciati nella dichiarazione di Arusha dell'Organizzazione mondiale delle dogane;
 - d) scambiarsi le migliori pratiche e fornire formazione e sostegno tecnico per la pianificazione e lo sviluppo delle capacità e per garantire i più elevati standard di integrità;
 - e) scambiarsi, se del caso, le informazioni e i dati pertinenti, nel rispetto delle norme delle parti sulla riservatezza dei dati sensibili e sulla protezione dei dati personali;

- f) realizzare azioni doganali coordinate tra le autorità doganali delle parti;
 - g) stabilire, se pertinente ed opportuno, il riconoscimento mutuo dei programmi e dei controlli doganali degli operatori economici autorizzati, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi;
 - h) perseguire, ove pertinente e opportuno, possibilità di interconnettività dei rispetti sistemi di transito doganale.
3. Il Consiglio di cooperazione istituisce un sottocomitato per la cooperazione doganale.
4. Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo regolare. Il comitato di cooperazione può stabilire norme per lo svolgimento di tale dialogo.

Articolo 26

Assistenza amministrativa reciproca

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all'articolo 25, le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale conformemente al protocollo del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Articolo 27

Valutazione in dogana

La valutazione in dogana delle merci negli scambi tra le parti è disciplinata dall'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, le cui disposizioni sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

CAPO 3

Ostacoli tecnici agli scambi

Articolo 28

Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio

Le parti dichiarano che nei loro rapporti rispetteranno i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi («accordo TBT»), che è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

Articolo 29

Regolamentazione tecnica, normazione, metrologia, accreditamento, vigilanza del mercato e valutazione della conformità

1. Le parti concordano di:
- a) ridurre le differenze esistenti tra loro in materia di regolamentazioni tecniche, normazione, metrologia legale, accreditamento, vigilanza del mercato, e valutazione della conformità, anche incoraggiando l'uso di strumenti concordati a livello internazionale in tali settori;
 - b) promuovere l'uso dell'accreditamento in conformità alle norme internazionali a sostegno degli organismi di valutazione della conformità e delle loro attività; e
 - c) promuovere la partecipazione e, ove possibile, l'adesione della Repubblica del Kazakhstan e dei suoi organismi pertinenti alle organizzazioni europee che si occupano di normazione, metrologia, valutazione della conformità e funzioni correlate.

2. Le parti mirano a istituire e mantenere un processo che permetta il graduale allineamento dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità.
3. Per i settori in cui l'allineamento è stato raggiunto, le parti possono prendere in considerazione il negoziato di accordi in materia di valutazione della conformità e di accettazione dei prodotti industriali.

Articolo 30

Trasparenza

1. Fatte salve le disposizioni del capo 13 (Trasparenza) del presente titolo, ciascuna parte provvede affinché le sue procedure di elaborazione dei regolamenti tecnici e di valutazione della conformità prevedano la pubblica consultazione delle parti interessate in una fase iniziale opportuna in cui le opinioni espresse dai partecipanti alla consultazione pubblica possano ancora essere introdotte e prese in considerazione, tranne qualora ciò non sia possibile a causa di un'emergenza o di una minaccia di emergenza di sicurezza, salute, protezione ambientale o sicurezza nazionale.
2. In conformità all'articolo 2.9 dell'accordo TBT, ciascuna parte concede un termine per la presentazione di osservazioni in una fase iniziale opportuna a seguito della notifica dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità proposti. Quando viene aperto al pubblico un processo di consultazione riguardante proposte di progetti di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità, ciascuna parte consente all'altra parte, o a persone fisiche o giuridiche ubicate nel territorio dell'altra parte, di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle persone fisiche o giuridiche ubicate nel territorio di tale parte.
3. Ciascuna parte provvede affinché le procedure di valutazione della conformità e i regolamenti tecnici da essa adottati siano resi disponibili al pubblico.

CAPO 4

Questioni sanitarie e fitosanitarie

Articolo 31

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è definire i principi applicabili alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e alle questioni legate al benessere degli animali negli scambi tra le parti. Tali principi devono essere applicati dalle parti in modo da agevolare ulteriormente gli scambi, salvaguardando nel contempo il livello di protezione della vita o della salute umana, degli animali o delle piante di ciascuna parte.

Articolo 32

Principi

1. Le parti provvedono affinché le misure SPS siano elaborate e applicate in base ai principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e giustificazione scientifica.
2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure SPS non introducano discriminazioni arbitrarie e ingiustificate tra il proprio territorio e quello dell'altra parte, nella misura in cui esistano condizioni identiche o analoghe. Le misure SPS non si applicano in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.
3. Le parti provvedono affinché le misure, le procedure o i controlli SPS siano attuati e le richieste di informazioni siano trattate dalle autorità competenti di ciascuna parte senza indebiti ritardi e secondo modalità non meno favorevoli per i prodotti importati che per i prodotti interni.

Articolo 33

Prescrizioni in materia di importazione

1. Le prescrizioni in materia di importazione stabilite dalla parte importatrice sono applicabili in tutto il territorio della parte esportatrice, fatto salvo l'articolo 35 del presente capo. Le prescrizioni in materia di importazione stabilite nei certificati si basano sui principi del *Codex Alimentarius* della Commissione («Codex») e sui principi dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), a meno che le prescrizioni in materia di importazione non siano giustificate da una valutazione del rischio basata su criteri scientifici ed effettuata in conformità alle norme internazionali applicabili, come previsto nell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie («l'accordo SPS»).
2. Le prescrizioni stabilite nelle licenze di importazione non prevedono condizioni sanitarie e veterinarie più rigorose di quelle stabilite nei certificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 34

Equivalenza

Su richiesta della parte esportatrice e previa valutazione positiva della parte importatrice, le parti riconoscono, in conformità alle pertinenti procedure internazionali, l'equivalenza di una singola misura e/o di un insieme di misure e/o di sistemi applicabili in generale o ad un settore o parte di esso.

Articolo 35

Misure zoosanitarie e fitosanitarie

1. Le parti riconoscono il concetto di zone indenni da organismi nocivi o indenni da malattie e di zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie, in conformità all'accordo SPS ed alle norme, agli orientamenti o alle raccomandazioni pertinenti del Codex, dell'OIE e dell'IPPC.
2. Nel determinare le zone indenni da organismi nocivi o indenni da malattie e le zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.

Articolo 36

Agevolazione degli scambi

1. Le parti sviluppano e applicano strumenti di agevolazione degli scambi sulla base del riconoscimento, ad opera della parte importatrice, dei sistemi di ispezione e di certificazione della parte esportatrice.
2. Tali strumenti di agevolazione degli scambi mirano a evitare l'ispezione ad opera della parte importatrice di ogni partita o di ogni stabilimento esportatore nel territorio della parte esportatrice in conformità alla legislazione in vigore. Essi possono includere il riconoscimento di uno stabilimento esportatore e l'istituzione di elenchi di stabilimenti esportatori nel territorio della parte esportatrice sulla base di garanzie fornite dalla parte esportatrice.

Articolo 37

Ispezioni e audit

Le ispezioni e gli audit effettuati dalla parte importatrice nel territorio della parte esportatrice per valutare i sistemi di ispezione e certificazione della parte esportatrice sono eseguiti in conformità alle norme, agli orientamenti e alle raccomandazioni internazionali pertinenti. I costi delle ispezioni e degli audit sono a carico della parte che li effettua.

Articolo 38

Scambio di informazioni e cooperazione

1. Le parti discutono e si scambiano informazioni sulle misure SPS e sui provvedimenti per il benessere degli animali in vigore, sul loro sviluppo e sulla loro attuazione. Tali discussioni e scambi di informazioni, ove opportuno, tengono conto dell'accordo SPS e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni del Codex, dell'OIE e dell'IPPC.
2. Le parti concordano di cooperare in materia di benessere degli animali e delle piante mediante lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze con l'obiettivo di sviluppare le capacità in questo settore. Tale cooperazione è adeguata alle esigenze delle parti e attuata con l'obiettivo di aiutare ciascuna parte a conformarsi al quadro giuridico dell'altra parte.
3. Su richiesta di una di esse, le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti al presente capo. Il comitato di cooperazione può adottare norme per lo svolgimento di tali dialoghi.
4. Le parti designano e aggiornano regolarmente i punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente capo.

CAPO 5

Scambio di servizi e stabilimento

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 39

Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati

1. Le parti, nel riaffermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per il miglioramento delle condizioni reciproche relative allo scambio di servizi e allo stabilimento.
2. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata in modo da imporre obblighi in materia di appalti pubblici, disciplinati dal capo 8 (appalti pubblici) del presente titolo.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti.
4. Conformemente alle disposizioni del presente accordo, le parti si riservano il diritto di legiferare e adottare nuove disposizioni regolamentari volte al conseguimento di legittimi obiettivi programmatici.
5. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan, né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel loro territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei loro confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle parti dalle disposizioni stabilite dal presente capo ⁽¹⁾.
7. Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento nel settore audiovisivo.

⁽¹⁾ Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente accordo.

Articolo 40

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «misura»: qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;
- b) «misure adottate o mantenute in vigore da una parte»: le misure prese da:
 - i) amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali di una parte; e
 - ii) organismi non governativi di una parte nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali di una parte;
- c) «persona fisica dell'Unione europea» o «persona fisica della Repubblica del Kazakhstan»: un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan secondo i rispettivi ordinamenti;
- d) «persona giuridica»: qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
- e) «persona giuridica di una parte»: una persona giuridica dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan, costituita rispettivamente a norma delle leggi di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica del Kazakhstan.

Nel caso di persone giuridiche costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan, che abbiano solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica del Kazakhstan, esse non possono essere considerate persone giuridiche rispettivamente dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan, a meno che non esercitino un'attività commerciale sostanziale rispettivamente nel territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica del Kazakhstan;

- f) ferma restando la lettera e), per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, incluse le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro dell'Unione europea o nella Repubblica del Kazakhstan conformemente alle rispettive legislazioni e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan;
- g) «accordo di integrazione economica»: un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi, incluso lo stabilimento, in conformità all'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), in particolare agli articoli V e V bis del GATS, e/o un accordo contenente disposizioni che liberalizzano in misura sostanziale lo stabilimento in altre attività economiche e che soddisfano, mutatis mutandis, i criteri di cui agli articoli V e V bis del GATS in relazione a tali attività;
- h) «attività economiche»: incluse le attività di natura economica, escluse le attività economiche svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
- i) «attività economiche svolte nell'esercizio dei pubblici poteri»: attività che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- j) «operazioni»: l'esercizio e il mantenimento di attività economiche;
- k) «controllata» di una persona giuridica: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

- l) «succursale» di una persona giuridica: una sede delle attività commerciali priva di personalità giuridica, che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, e che dispone di una gestione propria e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;
- m) «stabilimento»: qualsiasi tipo di presenza commerciale o professionale, compresi:
 - i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica ⁽¹⁾; o
 - ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza ⁽²⁾ nel territorio di una parte finalizzati allo svolgimento di un'attività economica;
- n) «investitore» di una parte: una persona fisica o giuridica che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento;
- o) «servizi»: qualunque servizio ⁽³⁾ prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;
- p) «servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri»: qualunque servizio che non venga prestato su base commerciale, né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi;
- q) «prestatore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che presti un servizio;
- r) «prestazione di servizi»: la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi.

Sezione 2

Stabilimento e prestazione transfrontaliera di servizi

Sotto-sezione 1

Tutte le attività economiche

Articolo 41

Ambito di applicazione e settori interessati

1. La presente sotto-sezione si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in tutti i settori di attività economica e sulla prestazione transfrontaliera di servizi.
2. Le parti confermano i rispettivi diritti ed obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS.

A fini di maggiore chiarezza, per quanto concerne i servizi si applicano i rispettivi elenchi di impegni specifici delle parti a norma del GATS ⁽⁴⁾, comprese le riserve e gli elenchi di esenzioni delle nazioni più favorite, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.

Articolo 42

Miglioramento progressivo delle condizioni per lo stabilimento

1. Il comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» formula raccomandazioni alle parti per l'ulteriore liberalizzazione dello stabilimento nel contesto del presente accordo.

⁽¹⁾ I termini «costituzione» e «acquisizione» di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli.

⁽²⁾ Gli uffici di rappresentanza di una persona giuridica dell'altra parte non sono autorizzati a svolgere un'attività economica su base commerciale nel territorio della Repubblica del Kazakhstan. L'Unione europea si riserva il diritto di reciprocità a tale riguardo.

⁽³⁾ Per maggiore chiarezza, ai fini del presente capo, per servizi si intendono quelli elencati nel documento MTN.GNS/W/120 dell'OMC nella sua versione aggiornata.

⁽⁴⁾ Per la Repubblica del Kazakhstan il riferimento comprende il capo sui servizi del protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC.

2. Le parti si adoperano per evitare l'adozione di qualsiasi misura che renda le condizioni per lo stabilimento più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente la firma del presente accordo.

Articolo 43

Miglioramento progressivo delle condizioni per la prestazione transfrontaliera di servizi

1. Le parti riconoscono pienamente l'importanza di liberalizzare la prestazione transfrontaliera di servizi tra le parti.
2. Il comitato di cooperazione, riunito nella formazione «Commercio», formula raccomandazioni alle parti per l'ulteriore liberalizzazione della prestazione transfrontaliera di servizi nel contesto dell'accordo.

Sotto-sezione 2

Attività economiche diverse dai servizi

Articolo 44

Ambito di applicazione e settori interessati

La presente sotto-sezione si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in tutti i settori di attività economica diversi dai servizi.

Articolo 45

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda alle persone giuridiche dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a persone giuridiche di qualsiasi paese terzo per quanto riguarda il loro stabilimento.
2. Ciascuna parte accorda alle persone giuridiche dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a persone giuridiche di qualsiasi paese terzo per quanto riguarda il funzionamento delle persone giuridiche dell'altra parte stabilite nel proprio territorio.
3. Qualsiasi vantaggio, favore, privilegio o immunità concesso in relazione a requisiti di contenuto locale dalla Repubblica del Kazakhstan a persone giuridiche di uno Stato membro dell'OMC stabilite nella Repubblica del Kazakhstan sotto forma di persone giuridiche è immediatamente e incondizionatamente esteso alle persone giuridiche dell'Unione europea stabilite nella Repubblica del Kazakhstan sotto forma di persone giuridiche.
4. Il trattamento accordato a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica al trattamento accordato da una parte in virtù di accordi di integrazione economica, accordi di libero scambio, accordi per evitare la doppia imposizione e accordi che disciplinano principalmente questioni fiscali, né va inteso come applicabile alla protezione degli investimenti, tranne il trattamento derivante dall'articolo 46, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, per quanto riguarda le risorse e gli elementi strategici, in nessun caso la Repubblica del Kazakhstan può accordare alle controllate di persone giuridiche dell'Unione europea stabilite nella Repubblica del Kazakhstan sotto forma di persone giuridiche un trattamento meno favorevole di quello accordato dopo la data in cui il presente titolo inizia ad applicarsi alle controllate delle persone giuridiche di qualsiasi paese terzo stabilite nella Repubblica del Kazakhstan sotto forma di persone giuridiche.

Articolo 46

Trattamento nazionale

Fatte salve le riserve delle parti di cui all'allegato I:

- a) Ciascuna parte accorda alle controllate di persone giuridiche dell'altra parte stabilite nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie persone giuridiche in relazione alle loro operazioni.

- b) La Repubblica del Kazakhstan accorda alle persone giuridiche e alle loro succursali dell'Unione europea un trattamento non meno favorevole di quello accordato rispettivamente alle persone giuridiche e alle loro succursali della Repubblica del Kazakhstan, per quanto concerne il loro stabilimento e le loro operazioni relative ad attività economiche diverse dai servizi. Il trattamento nazionale accordato dalla Repubblica del Kazakhstan lascia impregiudicate le condizioni del protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC.

Sezione 3

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali

Articolo 47

Settori interessati e definizioni

1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nei rispettivi territori di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e prestatori di servizi contrattuali, in conformità all'articolo 39, paragrafi 5 e 6.

2. Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) «visitatori per motivi professionali» a fini di stabilimento: le persone fisiche che ricoprono cariche elevate all'interno di una persona giuridica di una parte, che sono responsabili della creazione di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte. Essi non offrono né prestano servizi né intraprendono altre attività economiche rispetto a quelle richieste ai fini dello stabilimento. Essi non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante;
- b) «personale trasferito all'interno di una società»: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o ne sono socie ⁽¹⁾ da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (una società controllata, una succursale o la società madre) della persona giuridica di una parte nel territorio dell'altra parte.

La persona fisica interessata deve rientrare in una delle categorie definite nei rispettivi elenchi GATS delle parti, che ai fini della presente sezione si applicano a tutte le attività economiche;

- c) «prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale né operi tramite agenzie simili, che non disponga di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e che abbia concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede ⁽²⁾ per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale ultima parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;
- d) «qualifiche»: i diplomi, i certificati e altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un'autorità designata a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale.

Articolo 48

Personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

1. Per quanto concerne i servizi, le parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento. Si applicano le riserve ivi elencate ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Per maggiore chiarezza, i soci sono parte della stessa persona giuridica.

⁽²⁾ Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni giuridiche della parte in cui il contratto viene eseguito.

⁽³⁾ Per maggiore chiarezza, tra queste ultime sono comprese anche le riserve nelle definizioni delle categorie del personale trasferito all'interno di una società e dei visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento.

2. Per quanto concerne le attività economiche diverse dai servizi, e fatte salve le riserve di cui all'allegato II:
- a) ciascuna parte consente agli investitori che esercitano attività di produzione di beni nel territorio dell'altra parte di trasferire personale all'interno di una società, secondo la definizione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), e di visitatori per motivi professionali, secondo la definizione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera a). L'ingresso e il soggiorno temporaneo sono consentiti per un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società e di 90 giorni nell'arco di 12 mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento;
 - b) nessuna parte adotta né mantiene misure definite come limitazioni del numero totale di persone fisiche che un investitore può trasferire in qualità di personale trasferito all'interno di una società o di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica, e come limitazioni discriminatorie.

Articolo 49

Prestatori di servizi contrattuali

1. La Repubblica del Kazakhstan consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di persone giuridiche dell'Unione europea tramite la presenza di persone fisiche, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le persone fisiche che entrano nella Repubblica del Kazakhstan devono essere in possesso di:
 - i) un titolo di studio universitario o una qualifica tecnica avanzata che attesti conoscenze di livello equivalente e
 - ii) qualifiche professionali eventualmente previste per l'esercizio di un'attività nel settore interessato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari o alle prescrizioni della Repubblica del Kazakhstan;
- b) durante il loro soggiorno nella Repubblica del Kazakhstan le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi, compensi diversi da quelli loro erogati dalla persona giuridica dell'Unione europea;
- c) le persone fisiche che entrano nella Repubblica del Kazakhstan devono essere state alle dipendenze della persona giuridica dell'Unione europea per almeno un anno prima della presentazione della domanda di ingresso nella Repubblica del Kazakhstan. Inoltre, alla data di presentazione della domanda di ingresso nella Repubblica del Kazakhstan le persone fisiche devono possedere un'esperienza professionale almeno quinquennale nel settore di attività oggetto del contratto;
- d) la Repubblica del Kazakhstan può richiedere la verifica della necessità economica e applicare un contingente annuale di permessi di lavoro riservati ai prestatori di servizi contrattuali dell'Unione europea che accedono al mercato dei servizi della Repubblica del Kazakhstan. Il numero totale di prestatori di servizi contrattuali dell'Unione europea che accedono al mercato dei servizi della Repubblica del Kazakhstan non deve essere superiore a 800 persone all'anno;
- e) dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dall'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC non viene richiesta la verifica della necessità economica ⁽¹⁾. Durante il periodo in cui la Repubblica del Kazakhstan richiede la verifica della necessità economica ⁽²⁾, l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche nella Repubblica del Kazakhstan ai fini dell'esecuzione del contratto sono limitati ad un periodo complessivo non superiore a quattro mesi nell'arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. Dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dall'adesione all'OMC, l'ingresso e il soggiorno temporaneo sono consentiti per un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. Le persone giuridiche dell'Unione europea sono responsabili della tempestiva partenza dei loro dipendenti dal territorio della Repubblica del Kazakhstan.

⁽¹⁾ Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni e disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'ingresso, il soggiorno e la prestazione di attività lavorative.

⁽²⁾ Ai fini di una maggiore chiarezza, per la Repubblica del Kazakhstan, per «verifica della necessità economica» si intendono i procedimenti avviati da una persona giuridica della Repubblica del Kazakhstan per attrarre prestatori di servizi contrattuali, quando in base a tali procedimenti occorre tener conto delle condizioni del mercato del lavoro nazionale ai fini dell'ammissione della forza lavoro straniera. Tali condizioni si verificano quando, dopo la pubblicazione di un annuncio relativo a un posto vacante nei mass media e la ricerca di un candidato in possesso dei requisiti richiesti nella banca dati dell'autorità competente, nessuno dei candidati riunisce i requisiti descritti nell'annuncio. Tale procedimento non dovrebbe richiedere più di un mese. Solo al termine di tale procedimento la persona giuridica può concludere la procedura di assunzione di prestatori di servizi contrattuali.

2. La Repubblica del Kazakhstan consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di persone giuridiche dell'Unione europea tramite la presenza di persone fisiche nel caso in cui il contratto di prestazione di servizi rispetti le seguenti condizioni:

- a) il contratto di prestazione di servizi:
 - i) è stato concluso direttamente tra la persona giuridica dell'Unione europea e il consumatore finale, che è una persona giuridica della Repubblica del Kazakhstan;
 - ii) richiede la presenza temporanea nel territorio della Repubblica del Kazakhstan di personale di tale persona giuridica ai fini della prestazione del servizio; e
 - iii) rispetta le prescrizioni e le disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica del Kazakhstan;
- b) il contratto di prestazione di servizi deve essere stipulato in uno dei seguenti settori di attività inclusi e definiti nell'elenco di impegni GATS della Repubblica del Kazakhstan:
 - i) servizi legali;
 - ii) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;
 - iii) servizi fiscali;
 - iv) servizi di architettura;
 - v) servizi di ingegneria;
 - vi) servizi integrati di ingegneria;
 - vii) servizi urbanistici e paesaggistici;
 - viii) servizi informatici e affini;
 - ix) servizi pubblicitari;
 - x) servizi di ricerche di mercato;
 - xi) servizi di consulenza gestionale;
 - xii) servizi connessi alla consulenza gestionale;
 - xiii) servizi tecnici di prova e analisi;
 - xiv) servizi di consulenza connessi al settore minerario;
 - xv) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;
 - xvi) servizi di traduzione e interpretariato;
 - xvii) manutenzione e riparazione di attrezzature, comprese quelle da trasporto, nel quadro di contratti di servizi post-vendita;
 - xviii) servizi ambientali;
- c) l'accesso accordato a norma del presente paragrafo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale nel territorio della Repubblica del Kazakhstan.

3. L'Unione europea riafferma i propri obblighi derivanti dagli impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di prestatori di servizi contrattuali. Si applicano le riserve ivi elencate ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Per maggiore chiarezza, tra queste ultime sono comprese anche le riserve nelle definizioni delle categorie.

Articolo 50

Trattamento della «nazione più favorita»

1. Il trattamento accordato dall'Unione europea ai prestatori di servizi contrattuali della Repubblica del Kazakhstan non è meno favorevole di quello accordato ai prestatori di servizi contrattuali di qualunque paese terzo.
2. È escluso dall'ambito di applicazione del presente paragrafo il trattamento concesso nell'ambito di altri accordi conclusi dall'Unione europea con un paese terzo, notificati a norma dell'articolo V del GATS o che beneficiano della copertura dell'elenco GATS dell'Unione europea di esenzioni NPF (nazione più favorita). È ugualmente escluso dall'ambito di applicazione del presente paragrafo il trattamento derivante dall'armonizzazione dei regolamenti in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall'Unione europea in conformità all'articolo VII del GATS.
3. Qualora la Repubblica del Kazakhstan accordi un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente accordo a prestatori di servizi contrattuali di qualunque altro membro dell'OMC, fatta eccezione per i paesi della Comunità di Stati indipendenti (CSI) e i paesi firmatari di accordi di integrazione economica con la Repubblica del Kazakhstan, tale trattamento si applica ai prestatori di servizi contrattuali dell'Unione europea. È ugualmente escluso dalla presente disposizione il trattamento derivante dall'armonizzazione dei regolamenti in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dalla Repubblica del Kazakhstan in conformità all'articolo VII del GATS.

Articolo 51

Miglioramento progressivo delle condizioni per il soggiorno temporaneo delle persone fisiche per motivi professionali

Il comitato di cooperazione riunito nella formazione «Commercio» formula raccomandazioni alle parti per l'ulteriore liberalizzazione della presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali.

Sezione 4

Regolamentazione interna

Articolo 52

Ambito di applicazione e settori interessati

1. Le disposizioni di cui all'articolo 53 si applicano alle misure delle parti in materia di licenze e procedure di qualificazione che incidono:
 - a) sulla prestazione transfrontaliera di servizi;
 - b) sullo stabilimento;
 - c) sulla prestazione di un servizio tramite la presenza di una persona fisica nel territorio dell'altra parte conformemente alla sezione 3 del presente capo.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 53 si applicano a tutte le attività economiche che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Per quanto riguarda i servizi, tali disposizioni si applicano nella misura degli specifici impegni della parte interessata a norma del GATS ⁽¹⁾. Tali disposizioni non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto negli elenchi di cui agli articoli XVI o XVII del GATS.

Articolo 53

Licenze e qualifiche

1. Ciascuna parte provvede affinché le procedure in materia di licenze e qualifiche finalizzate ad ottenere un'autorizzazione alla prestazione di un servizio o allo stabilimento siano ragionevoli, chiare e pertinenti in relazione agli obiettivi che perseguono, tenendo in considerazione la natura delle prescrizioni da rispettare e i criteri da valutare; le parti provvedono affinché tali procedure non costituiscano un ostacolo alla prestazione di servizi o allo stabilimento.

⁽¹⁾ Per la Repubblica del Kazakhstan il riferimento comprende la sezione sui servizi del protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC.

2. Qualora sia previsto un termine specifico per la presentazione di domande, al richiedente deve essere concesso un periodo di tempo ragionevole a tale scopo. L'autorità competente avvia l'esame di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, è opportuno che le domande presentate in formato elettronico siano accettate alle stesse condizioni di autenticità delle domande presentate in formato cartaceo.
3. Ove possibile, in sostituzione dei documenti originali, dovrebbero essere accettate le copie autenticate.
4. Ciascuna parte provvede affinché il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole previsto dalla propria legislazione, e in ogni caso senza indebiti ritardi. Ciascuna parte si adopera per stabilire il termine normale per il trattamento delle domande. Ciascuna parte provvede affinché le licenze o autorizzazioni, una volta concesse, producano effetti senza indebiti ritardi in conformità ai termini e alle condizioni ivi specificate.
5. Ciascuna parte provvedere affinché i diritti di licenza ⁽¹⁾ siano ragionevoli in rapporto ai costi sostenuti dall'autorità competente e non costituiscano di per sé una restrizione alla prestazione di servizi o allo stabilimento.
6. Qualora ritenga che una domanda sia incompleta o decida che ha bisogno di ulteriori informazioni l'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole:
 - a) ne informa il richiedente;
 - b) precisa le informazioni richieste, per quanto possibile; e
 - c) offre la possibilità di rimediare alle carenze riscontrate, per quanto possibile.
7. L'autorità competente che respinga una domanda ne informa il richiedente senza indugio e, per quanto possibile, per iscritto. L'autorità competente dovrebbe informare il richiedente che ne faccia richiesta dei motivi del rigetto della domanda e, ove possibile, delle carenze che sono state riscontrate, nonché delle procedure previste dalla legislazione pertinente per impugnare la decisione di rigetto. L'autorità competente dovrebbe consentire al richiedente di presentare una nuova domanda in conformità alle procedure stabilite dall'autorità pertinente, salvo nei casi in cui quest'ultima limiti il numero di decisioni in materia di licenze o qualifiche.
8. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni dell'autorità competente, come anche le procedure da questa seguite nel procedimento di rilascio delle licenze o delle autorizzazioni, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente dovrebbe adottare la propria decisione in maniera indipendente senza essere chiamata a rispondere del suo operato ai prestatori di servizi o agli investitori soggetti a licenza o autorizzazione.

Sezione 5

Disposizioni settoriali specifiche

Articolo 54

Trasporto marittimo internazionale

1. Il presente articolo stabilisce i principi relativi alla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale. Il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti da impegni a norma del GATS.
2. Ai fini del presente articolo, il «trasporto marittimo internazionale» comprende i trasporti multimodali e porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti perciò il diritto per i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale di stipulare contratti direttamente con gli operatori di altri modi di trasporto.
3. Per quanto riguarda le attività intraprese dalle agenzie marittime per la prestazione di servizi in relazione al trasporto marittimo internazionale, di cui al paragrafo 4, ciascuna parte consente alle persone giuridiche dell'altra parte di istituire società controllate o succursali nel proprio territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie controllate o succursali o, se migliori, a quelle di qualsiasi altro paese terzo.

⁽¹⁾ I diritti di licenza non comprendono i diritti d'uso delle risorse naturali, i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

Il presente paragrafo non si applica allo stabilimento per la gestione di una flotta battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan.

4. Tali attività comprendono, fra l'altro:

- a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dal preventivo alla fatturazione, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano gestiti e realizzati dal medesimo prestatore di servizi o dai prestatori di servizi con cui il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
- b) l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di servizi di trasporto e servizi connessi, comprese le modalità di trasporto interne, necessari per la prestazione di un servizio intermodale;
- c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
- d) la fornitura di informazioni commerciali attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informativi computerizzati e l'interscambio elettronico di dati (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
- e) la conclusione di accordi commerciali con altre agenzie marittime, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale selezionato in loco (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco;
- f) le operazioni effettuate a nome delle persone giuridiche, comprese l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

5. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti in materia di prestazione transfrontaliera di servizi nel trasporto marittimo internazionale:

- a) le parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;
- b) ciascuna parte accorda alle navi gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

6. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 5, le parti:

- a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan;
- b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle società di navigazione di linea dell'una o dell'altra parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
- c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;
- d) dall'entrata in vigore del presente accordo, aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

7. Le persone fisiche e giuridiche dell'Unione europea che prestano servizi di trasporto marittimo internazionale sono libere di prestare servizi mare-fiume internazionali nelle vie navigabili interne della Repubblica del Kazakhstan e viceversa.

8. Le parti mettono a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio.

9. Qualora la Repubblica del Kazakhstan conceda un trattamento più favorevole per il trasporto marittimo a qualsiasi altro membro dell'OMC, fatta eccezione per gli Stati costieri del Mar Caspio e i paesi della CSI, tali condizioni si applicano alle persone fisiche e giuridiche dell'Unione europea.

Articolo 54 bis

Trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e aereo

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato dei servizi di trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e, se del caso, aereo, potranno essere definite mediante potenziali specifici accordi negoziati dalle parti successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.

Sezione 6

Eccezioni

Articolo 55

Eccezioni generali

1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento, compreso l'esercizio dell'attività, o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire alle parti di adottare o applicare misure:

- a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico ⁽¹⁾;
- b) necessarie a tutelare la vita o la salute di persone, animali o piante;
- c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
- d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con il presente titolo, comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, oppure a quelle necessarie per far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la diffusione di dati personali, e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
 - iii) alla sicurezza;

⁽¹⁾ L'eccezione per ragioni di ordine pubblico può essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

- f) incompatibili con l'articolo 46 purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra parte ⁽¹⁾.

2. Il presente capo non si applica ai regimi previdenziali delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Sezione 7

Investimenti

Articolo 56

Riesame e consultazioni

Al fine di individuare gli ostacoli agli investimenti le parti riesaminano congiuntamente il quadro giuridico relativo agli investimenti entro tre anni dalla data in cui inizia ad applicare il presente titolo. Sulla base di tale riesame le parti valutano la possibilità di avviare negoziati al fine di superare tali ostacoli, con l'obiettivo di completare il presente accordo, anche per quanto riguarda i principi generali di protezione degli investimenti.

CAPO 6

Movimenti di capitali e pagamenti

Articolo 57

Conto corrente

Ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e in conformità alle disposizioni applicabili dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale (FMI), tutti i pagamenti e i trasferimenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti.

Articolo 58

Movimenti di capitali

1. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, alle attività economiche disciplinate dal capo 5 (Scambi di servizi e stabilimento) del presente titolo e alla liquidazione e al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi.

⁽¹⁾ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;
- ii) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte;
- iii) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;
- iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;
- v) operano una distinzione tra gli investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
- vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti, o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.

2. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia di pagamenti non contemplate dal paragrafo 1, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte garantisce, conformemente alla propria legislazione, la libera circolazione dei capitali relativi, tra l'altro:

- a) a crediti collegati a operazioni commerciali, compresa la prestazione di servizi cui partecipa un residente di una parte;
- b) a prestiti e crediti finanziari; o
- c) alla partecipazione al capitale di una persona giuridica, senza l'intenzione di stabilire o mantenere legami economici duraturi.

3. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali tra residenti delle parti e si astengono dal rendere più restrittive le disposizioni esistenti.

4. Le parti possono tenere consultazioni al fine di agevolare ulteriormente la circolazione dei capitali tra loro.

Articolo 59

Eccezioni

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti adottino o applichino misure:

- a) necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico; o
- b) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente titolo, comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di illeciti penali e di pratiche ingannevoli e fraudolente, o a quelle necessarie per far fronte alle conseguenze di un inadempimento contrattuale (fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori);
 - ii) alle misure adottate o mantenute in vigore per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte;
 - iii) all'emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati;
 - iv) all'informativa finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessarie per contribuire all'applicazione della legge o per assistere le autorità di regolamentazione finanziaria; o
 - v) all'osservanza di ordinanze o sentenze emanate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Articolo 60

Misure temporanee di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti

In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o rischi di gravi difficoltà per il funzionamento della politica monetaria e dei tassi di cambio, nel caso della Repubblica del Kazakhstan, o per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, nel caso dell'Unione europea, la parte interessata può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i movimenti di capitali e i pagamenti o i trasferimenti per un periodo non superiore a un anno. La parte che adotta o mantiene in vigore tali misure ne informa immediatamente l'altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro abolizione.

CAPO 7

Proprietà intellettuale

Articolo 61

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti, e
- b) conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Sezione 1

Principi

Articolo 62

Natura e portata degli obblighi

1. Le parti ricordano il loro obbligo di garantire l'adeguata ed efficace attuazione degli accordi internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (l'accordo TRIPS). Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale.
2. Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» comprende, tra l'altro, tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui agli articoli da 65 a 96.
3. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, del 1883, quale rivista e modificata («la convenzione di Parigi»).
4. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino disposizioni di diritto interno che garantiscano livelli più elevati di protezione e applicazione della proprietà intellettuale, a condizione che tali disposizioni non siano in conflitto con quanto previsto nel presente capo.

Articolo 63

Trasferimento di tecnologie

1. Le parti convengono di scambiarsi opinioni e informazioni sulle rispettive normative e sulle pratiche internazionali relative alla protezione e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale che abbiano un'incidenza sul trasferimento di tecnologie. Ciò comprende in particolare scambi sulle misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese e la concessione di licenze e i contratti di subappalto su base volontaria. Particolare attenzione è riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda il relativo quadro giuridico interno e lo sviluppo del capitale umano.
2. Se vengono adottate misure relative ai trasferimenti di tecnologie, devono essere tutelati i legittimi interessi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 64

Esaurimento

Ciascuna delle parti applica un regime interno o regionale ⁽¹⁾ di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al relativo diritto interno per quanto riguarda i diritti d'autore e diritti connessi, disegni, modelli e marchi.

⁽¹⁾ Il termine «regionale» si riferisce alle organizzazioni regionali per l'integrazione economica che istituiscono un mercato interno garantendo la libera circolazione delle merci e dei servizi.

Sezione 2

Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

Articolo 65

Protezione accordata

Ciascuna parte rispetta i diritti e gli obblighi stabiliti nei seguenti accordi internazionali:

- a) la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»);
- b) la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione («convenzione di Roma»);
- c) il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sui diritti d'autore;
- d) il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi;
- e) l'accordo TRIPS.

Articolo 66

Autori

Ciascuna parte, per quanto riguarda gli autori, conferisce il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;
- c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta.

Articolo 67

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte, per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, conferisce il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione ⁽¹⁾ delle loro esecuzioni.
- b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
- c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
- d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro opere, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta.
- e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

⁽¹⁾ Ai fini del presente capo, per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

Articolo 68

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte, per quanto riguarda i produttori di fonogrammi, conferisce il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
- b) la distribuzione al pubblico dei loro fonogrammi e delle relative copie, attraverso la vendita o in altro modo;
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a essi dal luogo e nel momento di sua scelta.

Articolo 69

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte, per quanto riguarda gli organismi di radiodiffusione, conferisce il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro emissioni;
- b) la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro emissioni in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta; e
- d) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

Articolo 70

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo siano utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

Articolo 71

Durata della protezione

1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e almeno sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di 50 anni dopo la data dell'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.
4. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono state effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico.

5. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o senza fili, incluse le trasmissioni via cavo o via satellite.

6. I termini previsti nel presente articolo sono calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

7. La durata della protezione può superare i termini previsti nel presente articolo.

Articolo 72

Protezione delle misure tecnologiche

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi destinati principalmente ad eludere o a permettere l'elusione di misure tecnologiche efficaci.

3. Ai fini del presente accordo, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale sia controllato dai titolari del diritto mediante l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

Articolo 73

Tutela delle informazioni sul regime dei diritti

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia senza averne diritto i seguenti atti:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente accordo, dai quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,

se chi compie tali atti è consapevole, o si può ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione dei diritti d'autore o di diritti connessi previsti nella normativa interna.

2. Ai fini del presente capo, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti dal diritto d'autore o dai diritti connessi, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3. Il paragrafo 1 si applica quando uno degli elementi di cui al paragrafo 2 figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti dal diritto d'autore o dai diritti connessi.

Articolo 74

Eccezioni e limitazioni

1. Conformemente alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui sono firmatarie, le parti possono prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 66 a 70 esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o di altri materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto.

2. Ciascuna parte dispone che gli atti di riproduzione temporanea di cui agli articoli da 66 a 70, che siano transitori o accessori, che siano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all'unico scopo di consentire:

- a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
- b) un utilizzo legittimo

di un'opera o di altri materiali, e che siano privi di interesse economico proprio, siano esonerati dal diritto di riproduzione di cui agli articoli da 66 a 69.

Articolo 75

Diritto sulle successive vendite

Ciascuna parte prevede a favore dell'autore di un'opera d'arte originale che sia cittadino dell'altra parte e a favore del suo avente causa un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore. Le soglie e i tassi di riscossione delle royalty sono stabiliti in conformità al diritto nazionale della parte in cui la rivendita ha luogo ⁽¹⁾.

Articolo 76

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

Le parti adottano ogni ragionevole misura in loro potere per facilitare la conclusione di intese tra le rispettive società di gestione collettiva al fine di agevolare il reciproco accesso e la trasmissione di opere e altri materiali protetti tra i territori delle parti, nonché il reciproco trasferimento delle royalty corrisposte per l'uso di tali opere o altri materiali protetti. Le parti adottano inoltre ogni ragionevole misura in loro potere per raggiungere un elevato livello di razionalizzazione e trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione delle funzioni assegnate alle rispettive società di gestione collettiva.

MARCHI COMMERCIALI

Articolo 77

Accordi internazionali

Ciascuna parte:

- a) si conforma al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, e al trattato dell'OMPI sul diritto dei marchi, e
- b) compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi.

⁽¹⁾ Una parte può, in conformità al proprio diritto interno, limitare il diritto sulle successive vendite agli atti di rivendita che coinvolgono commercianti di opere d'arte.

Articolo 78

Procedura di registrazione

1. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi commerciali nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi è debitamente motivata e comunicata per iscritto al richiedente, che ha la possibilità di contestarla davanti all'autorità competente in materia di marchi e di impugnarla davanti a un tribunale.
2. Ciascuna parte prevede la possibilità per i titolari dei diritti di opporsi alle domande o alle registrazioni di marchi. Il procedimento in caso di opposizione prevede il contraddittorio.
3. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

Articolo 79

Marchi notori

Le parti collaborano con l'obiettivo di garantire una protezione efficace dei marchi notori, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS.

Articolo 80

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Ciascuna parte prevede limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, l'uso delle indicazioni geografiche o altre limitate eccezioni che tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e di terzi.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 81

Definizione

Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

Articolo 82

Principi relativi alla protezione delle indicazioni geografiche

1. Ciascuna parte garantisce una protezione adeguata e illimitata delle indicazioni geografiche, per mezzo di un sistema di protezione *sui generis* e in conformità alla legislazione interna, a condizione che l'indicazione geografica sia meritevole di tutela giuridica nel paese di origine.
2. A tal fine le parti cooperano nel settore delle indicazioni geografiche in base al presente articolo, che integrano le norme minime contenute nelle disposizioni pertinenti dell'accordo TRIPS.
3. Ciascuna parte provvede affinché i rispettivi sistemi di protezione delle indicazioni geografiche siano accessibili ai fini della registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra parte. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica accessibile al pubblico contenente le indicazioni geografiche registrate.

4. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori, le parti proibiscono e prevengono:
- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui
 - i) questi ultimi siano comparabili ai prodotti protetti con tale denominazione, o
 - ii) tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione protetta;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione registrata, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «specie», «imitazione» o altri termini simili;
 - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto in questione nonché l'impiego, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; o
 - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine della merce.
5. Le parti attuano la protezione prevista agli articoli 81, 82 e 83, anche su richiesta di una parte interessata, mediante un'adeguata applicazione a livello amministrativo in conformità al diritto interno.
6. Ciascuna parte provvede affinché le indicazioni geografiche protette possano essere utilizzate da qualunque operatore che commercializzi un prodotto conforme alle corrispondenti specifiche.
7. Ciascuna parte provvede affinché le denominazioni da essa protette in conformità al diritto nazionale non diventino generiche.
8. Le parti non sono tenute a registrare un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la registrazione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identità del prodotto.
9. Fatto salvo il presente articolo, ciascuna parte protegge le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per «marchio anteriore» si intende un marchio il cui uso corrisponda a una delle situazioni di cui al paragrafo 4, che sia stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dal diritto interno, anteriormente alla data in cui è stata presentata all'autorità competente di tale parte la domanda di registrazione dell'indicazione geografica. Tale marchio anteriore può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio a norma del diritto dei marchi della parte in cui è stato registrato o è utilizzato.

Articolo 83

Negoziati

Entro sette anni dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo le parti avviano negoziati in vista della conclusione di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche nei loro rispettivi territori.

DISEGNI E MODELLI

Articolo 84

Accordi internazionali

L'Unione europea riafferma il proprio impegno a favore dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, del 1999. La Repubblica del Kazakistan compie sforzi ragionevoli per aderirvi.

Articolo 85

Prescrizioni relative alla protezione dei disegni registrati

1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali. Tale protezione è assicurata dalla registrazione e conferisce ai titolari di un disegno o modello registrato un diritto esclusivo conformemente al diritto interno. Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.
2. Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale unicamente:
 - a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante il normale utilizzo di quest'ultimo, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione; e
 - b) nella misura in cui le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e individualità.

Articolo 86

Diritti conferiti dalla registrazione

Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto esclusivo di usarlo e di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, tra l'altro, la produzione, la messa in vendita, la vendita, l'importazione, l'esportazione, lo stoccaggio o l'uso di un prodotto recante o contenente il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.

Articolo 87

Protezione conferita a disegni e modelli non registrati

Entro sette anni dalla data in cui il presente titolo riceve effettiva applicazione la Repubblica del Kazakhstan dispone una tutela giuridica contro la riproduzione dei disegni o modelli non registrati, a condizione che, non più tardi di due anni prima della scadenza di tale periodo di sette anni, l'Unione europea abbia fornito un'adeguata formazione ai rappresentanti delle entità e delle organizzazioni autorizzate e ai giudici.

Articolo 88

Durata della protezione

La durata della protezione è di almeno dieci anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Ciascuna parte può disporre che il titolare del diritto possa ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni ciascuno, fino alla durata massima della protezione prevista dal diritto interno.

Articolo 89

Eccezioni

1. Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2. La protezione dei disegni e dei modelli non si estende alle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto dettate unicamente dalla sua funzione tecnica, né alle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che siano necessarie per assicurare l'interoperabilità con un altro prodotto ⁽¹⁾.

3. Un disegno o modello non conferisce diritti quando il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Articolo 90

Rapporto con il diritto d'autore

Un disegno o modello registrato nel territorio di una parte e protetto dal relativo diritto è ammesso a beneficiare anche della protezione offerta dalla normativa sul diritto d'autore vigente nel territorio di tale parte a decorrere dalla data in cui tale disegno o modello è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina l'estensione della protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

BREVETTI

Articolo 91

Accordi internazionali

Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi agli articoli da 1 a 16 del trattato sul diritto dei brevetti.

Articolo 92

Brevetti e salute pubblica

1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Ciascuna parte provvede affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la suddetta dichiarazione.

2. Ciascuna parte rispetta la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 30 agosto 2003, sul paragrafo 6 della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 93

Certificati protettivi complementari

1. Le parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione del prodotto sul mercato, secondo quanto previsto a tal fine dal diritto interno pertinente, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

2. Ciascuna parte prevede un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni.

3. A prescindere da quanto disposto al paragrafo 2, la durata dell'ulteriore periodo di protezione non può essere superiore a cinque anni.

⁽¹⁾ Nell'Unione europea la presente disposizione non si applica ai prodotti modulari.

Articolo 94

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto farmaceutico ⁽¹⁾

1. Ciascuna parte attua un sistema globale per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto farmaceutico.
2. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi informazione comunicata per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto farmaceutico, come previsto all'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS, non venga divulgata a terzi e goda della protezione contro usi commerciali sleali per un periodo di almeno sei anni a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio dell'una o dell'altra parte.

A tal fine:

- a) durante un periodo di almeno sei anni a decorrere dalla data di concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nessun soggetto o ente, sia esso pubblico o privato, diverso dalla persona o dall'ente che ha presentato tali informazioni non divulgabili, può avvalersi direttamente o indirettamente di tali informazioni a sostegno di una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto farmaceutico, senza il consenso esplicito del soggetto o dell'ente che ha presentato tali informazioni;
- b) durante un periodo di almeno sei anni a decorrere dalla data di concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio, non viene accolta alcuna domanda successiva di autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto farmaceutico, a meno che i richiedenti successivi non presentino le proprie informazioni, o informazioni utilizzate nell'autorizzazione concessa al titolare della prima autorizzazione, atte a soddisfare gli stessi requisiti della prima domanda. Durante tale periodo di sei anni i prodotti registrati senza che siano state presentate le citate informazioni sono ritirati dal mercato fino a quando i requisiti siano soddisfatti.

Articolo 95

Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari e regole per evitare la duplicazione di test

1. Le parti stabiliscono i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
2. Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo alla protezione dei dati al proprietario di un verbale di prova o di una relazione su uno studio presentati per la prima volta al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario.

Durante il periodo di validità del diritto alla protezione dei dati, il verbale di prova o la relazione su uno studio non sono utilizzati a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell'esplicito consenso del proprietario. Tale diritto è di seguito denominato «protezione dei dati».

3. Il verbale di prova o la relazione su uno studio:
 - a) sono richiesti per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione al fine di consentire l'uso del prodotto su un'altra coltura;
 - b) sono certificati conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.
4. Il periodo di protezione dei dati per i prodotti fitosanitari nel territorio di una parte è di dieci anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione nel territorio di tale parte. Ciascuna parte può concedere periodi più lunghi per incoraggiare, ad esempio, l'autorizzazione di prodotti fitosanitari a basso rischio o gli usi minori.
5. La protezione dei dati si applica anche alle prove o agli studi necessari per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione.
6. Le parti stabiliscono regole per evitare la duplicazione di test sui vertebrati. Il richiedente che intenda eseguire prove e studi su animali vertebrati adotta i provvedimenti necessari per verificare che tali prove e studi non siano già stati eseguiti o avviati.

⁽¹⁾ Nel presente capo per «prodotto farmaceutico» si intende, nel caso dell'Unione europea, i medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

7. Il richiedente potenziale e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti fanno tutto il necessario per assicurare la condivisione delle prove e degli studi su animali vertebrati. I costi relativi alla condivisione delle prove e degli studi sono determinati in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Il richiedente potenziale è tenuto soltanto a partecipare ai costi delle informazioni che deve presentare per soddisfare i requisiti in materia di autorizzazione.

8. Qualora il richiedente potenziale ed il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari non riescano a raggiungere un accordo sulla condivisione dei verbali di prova e delle relazioni sugli studi su vertebrati, il richiedente potenziale ne informa l'autorità competente della parte interessata.

9. Il mancato raggiungimento di un accordo sulla condivisione dei verbali di prova e delle relazioni sugli studi su vertebrati non impedisce all'autorità competente della parte interessata di utilizzare tali relazioni per esaminare la domanda del richiedente potenziale.

Il titolare o i titolari dell'autorizzazione pertinente possono chiedere al richiedente potenziale di partecipare in modo equo ai costi da esso o da essi sostenuti. La parte può ingiungere alle parti coinvolte di risolvere la questione mediante arbitrato formale e vincolante, secondo la disciplina prevista dal diritto interno.

Articolo 96

Varietà vegetali

L'Unione europea riafferma il proprio impegno a favore della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (la convenzione UPOV), cui la Repubblica del Kazakhstan compie sforzi ragionevoli per aderire.

Sezione 3

Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 97

Obblighi generali

1. Le parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e prevedono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari di cui alla presente sezione necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ⁽¹⁾.

2. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono inoltre effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 98

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione alla parte III dell'accordo TRIPS:

- a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni del diritto interno;
- b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto interno e nel rispetto delle medesime;

⁽¹⁾ Ai fini degli articoli da 98 a 110, l'espressione «diritti di proprietà intellettuale» comprende come minimo i seguenti diritti: il diritto d'autore, i diritti connessi al diritto d'autore, il diritto *sui generis* del costituente di una banca dati, i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori, i diritti conferiti dai marchi, i diritti su disegni e modelli, i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari, le indicazioni geografiche, i diritti sui modelli di utilità, la privativa per ritrovati vegetali e le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi dal diritto interno.

- c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto interno e nel rispetto delle medesime;
- d) agli organi di difesa professionali o ad altri soggetti cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto interno e nel rispetto delle medesime.

Articolo 99

Mezzi di prova

1. Qualora una parte abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti a sostenere le proprie affermazioni e abbia, nel convalidare le sue richieste, indicato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, le autorità giudiziarie di ciascuna parte possono ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la protezione delle informazioni riservate.
2. Alle condizioni di cui al paragrafo 1, in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, ciascuna parte adotta le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, la produzione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovino in possesso della controparte, fatta salva la protezione delle informazioni riservate.

Articolo 100

Misure di protezione delle prove

1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti, su richiesta di un titolare del diritto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la protezione delle informazioni riservate.
2. Tali misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tale misure sono adottate all'occorrenza *inaudita altera parte*, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

Articolo 101

Diritto d'informazione

1. Ciascuna parte provvede affinché, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata dell'attore, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
 - a) sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;
 - b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;
 - c) sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o
 - d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali merci o nella prestazione di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
 - b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni normative che:
 - a) accordano al titolare il diritto di ricevere informazioni più dettagliate;
 - b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
 - c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
 - d) prevedono la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o
 - e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Articolo 102

Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni e in conformità al diritto interno, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.
2. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di merci sospettate di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, ciascuna parte dispone che, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero compromettere il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie, in conformità al diritto interno, possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità giudiziarie possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

Articolo 103

Misure correttive

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.
2. Le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

Articolo 104

Ingiunzioni

Ciascuna parte dispone che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se così prevede la legislazione interna, il mancato rispetto di un'ingiunzione è, se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata al fine di assicurarne l'esecuzione. Ciascuna parte provvede inoltre affinché i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 105

Misure alternative

Nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 103 e/o all'articolo 104 ciascuna parte, in conformità al diritto interno, può stabilire che le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un risarcimento pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 103 e/o all'articolo 104 qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se il risarcimento pecuniario della parte lesa risulta ragionevolmente soddisfacente.

Articolo 106

Risarcimento dei danni

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie, nel fissare il risarcimento del danno:
 - a) tengano conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il lucro cessante, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o
 - b) possano fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base a elementi quali, come minimo, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato nell'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, ciascuna parte può prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano a favore della parte lesa il recupero degli utili o il risarcimento dei danni che possano essere predeterminati.

Articolo 107

Spese legali

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

Articolo 108

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

Articolo 109

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sezione, affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, è sufficiente che il loro nome sia indicato sull'opera nei modi d'uso. Ciò si applica altresì, *mutatis mutandis*, ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il loro materiale protetto.

Articolo 110

Procedure amministrative

Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli previsti nelle disposizioni pertinenti della presente sezione.

Articolo 111

Misure alla frontiera

1. Nell'attuare le misure alla frontiera per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, ciascuna parte ne garantisce il rispetto agli obblighi che le incombono in forza del GATT 1994 e dell'accordo TRIPS.

2. Per garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio doganale di ciascuna delle parti, le autorità doganali, nei limiti della loro autorità, adottano una serie di soluzioni volte a identificare le spedizioni contenenti merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali soluzioni includono tecniche di analisi del rischio basate, tra l'altro, sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e sulle ispezioni dei carichi di merci.

3. Le autorità doganali, su domanda del titolare del diritto, hanno il potere di adottare misure per bloccare o sospendere lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare marchi commerciali, diritti d'autore e diritti connessi o indicazioni geografiche.

4. Entro tre anni dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo le autorità doganali della Repubblica del Kazakhstan, su richiesta del titolare del diritto, hanno il potere di adottare misure per bloccare o sospendere lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare brevetti, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, topografie di circuiti integrati o privative per ritrovati vegetali, a condizione che, entro la fine del secondo anno di tale periodo di tre anni, l'Unione europea fornisca un'adeguata formazione ai rappresentanti degli organismi autorizzati, quali funzionari doganali, pubblici ministeri, giudici e altro personale a seconda dei casi.

5. Le autorità doganali hanno il potere di agire d'ufficio per bloccare o sospendere lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare marchi commerciali, diritti d'autore e diritti connessi o indicazioni geografiche.

6. Entro cinque anni dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo le autorità doganali della Repubblica del Kazakhstan hanno il potere di agire d'ufficio per bloccare o sospendere lo svincolo di merci sotto controllo doganale sospettate di violare brevetti, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, topografie di circuiti integrati o privative per ritrovati vegetali, a condizione che, entro due anni prima della scadenza di tale periodo di cinque anni, l'Unione europea fornisca un'adeguata formazione ai rappresentanti degli organismi autorizzati, quali funzionari doganali, pubblici ministeri, giudici e altro personale a seconda dei casi.

7. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 6, non esiste alcun obbligo di applicare misure di blocco o di sospensione alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso.

8. Le parti convengono di attuare efficacemente l'articolo 69 dell'accordo TRIPS in materia di scambi internazionali di merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, ciascuna parte è preparata a istituire e notificare all'altra parte un punto di contatto all'interno della propria amministrazione doganale con l'obiettivo di facilitare la cooperazione. Tale cooperazione può comprendere scambi di informazioni sui meccanismi per ricevere informazioni dai titolari di diritti, scambi di buone pratiche e di esperienze relative alle strategie di gestione del rischio e scambi di informazioni utili ad individuare le spedizioni sospettate di contenere merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

9. Su richiesta dell'altra parte o di propria iniziativa, le autorità doganali di ciascuna parte sono pronte a fornire le pertinenti informazioni disponibili alle autorità doganali dell'altra parte, in particolare per quanto riguarda le merci in transito attraverso il territorio di una parte destinate all'altra parte o provenienti da quest'ultima.

10. Fatte salve le altre forme di cooperazione, si applica il Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale per quanto riguarda i paragrafi 8 e 9 del presente articolo in relazione a violazioni della normativa doganale concernente i diritti di proprietà intellettuale.

11. Fatte salve le attribuzioni del Consiglio di cooperazione, il sottocomitato per la cooperazione doganale di cui all'articolo 25, paragrafo 3, è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del presente articolo. Il sottocomitato per la cooperazione doganale fissa le priorità e stabilisce le procedure opportune per garantire la cooperazione tra le autorità competenti delle parti.

Sezione 4

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi

Articolo 112

Ricorso ai servizi di intermediari

Le parti riconoscono che i servizi di intermediari potrebbero essere utilizzati da terzi per attività che violano i diritti di proprietà intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale, le parti adottano le misure descritte nella presente sezione per quanto concerne i prestatori di servizi intermediari quando questi ultimi non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.

Articolo 113

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto («*mere conduit*»)

1. Nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso ad una rete di comunicazione, ciascuna parte provvede affinché il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:

- a) non dia origine alla trasmissione;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, nella misura in cui questa serve solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e a condizione che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, in conformità al diritto interno, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore di porre fine a una violazione o di impedirla.

Articolo 114

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea detta «caching»

1. Nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, ciascuna parte provvede affinché il prestatore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro di tali informazioni ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che detto prestatore:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni relative all'accesso alle informazioni;
- c) si conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
- d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e
- e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso alle medesime, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni oppure ne ha disposto la rimozione.

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità al diritto interno, imponga al prestatore di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 115

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: «hosting»

1. Nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, ciascuna parte provvede affinché il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che:

- a) il prestatore non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illegale e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; o
- b) il prestatore, non appena al corrente di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, di imporre al prestatore del servizio di porre fine a una violazione o di impedirla conformemente al diritto interno, nonché la possibilità per le parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Articolo 116

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1. Nel caso dei servizi di cui agli articoli 113, 114 e 115, le parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

2. Una parte può stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di informare senza indugio le pubbliche autorità competenti in merito a presunte attività o informazioni illecite intraprese o fornite dai destinatari dei loro servizi. Una parte può inoltre stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di comunicare alle autorità competenti che ne facciano richiesta informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Articolo 117

Data di applicazione degli articoli da 112 a 116

La Repubblica del Kazakhstan si conforma pienamente agli obblighi di cui agli articoli da 112 a 116 entro cinque anni dalla data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo.

Articolo 118

Cooperazione

1. Le parti incoraggiano lo sviluppo della cooperazione fra organizzazioni o associazioni professionali o di categoria con l'obiettivo di proteggere e garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capo. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a) lo scambio di informazioni sui loro rispettivi quadri giuridici riguardanti i diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole poste a tutela e garanzia del rispetto di tali diritti; lo scambio di esperienze sull'evoluzione legislativa in tali settori;
 - b) lo scambio di esperienze sulle strategie per garantire la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
 - c) lo scambio di esperienze sulle attività intese ad assicurare la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale tra autorità doganali, forze di polizia, organi amministrativi e giudiziari e organizzazioni interessate; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte;
 - d) il rafforzamento delle capacità; e
 - e) la promozione e la diffusione di informazioni e conoscenze sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile, nonché la promozione delle conoscenze e una maggiore sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti.

CAPO 8

Appalti pubblici

Articolo 119

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «beni o servizi commerciali»: qualsiasi bene o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato ad un fine non pubblico;
- b) «servizi edili»: qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, con qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite («CPCprov»);
- c) «giorni»: i giorni del calendario civile;

- d) «asta elettronica»: un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendone la classificazione in base a metodi di valutazione automatica. Per tale motivo, determinati appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche;
- e) «scritto» o «per iscritto»: qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate elettronicamente;
- f) «gara a trattativa privata»: una procedura di gara in cui l'ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;
- g) «misura», qualsiasi legge, regolamento, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un ente appaltante relativi ad un appalto disciplinato;
- h) «elenco a uso ripetuto»: un elenco dei fornitori che l'ente appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'iscrizione nell'elenco stesso e di cui l'ente appaltante intende avvalersi più di una volta;
- i) «avviso di gara d'appalto»: l'avviso pubblicato da un ente appaltante, mediante il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;
- j) «gara aperta»: una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;
- k) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;
- l) «ente appaltante»: qualsiasi soggetto indicato nell'allegato III, parti da 1 a 3;
- m) «fornitore qualificato»: un fornitore che l'ente appaltante riconosce in possesso dei requisiti per partecipare;
- n) «gara selettiva»: una procedura di gara in virtù della quale l'ente appaltante invita unicamente fornitori qualificati a presentare offerte;
- o) «servizi»: anche i servizi edili, salvo diversa indicazione;
- p) «norma»: un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti o caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma inoltre può comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;
- q) «fornitore»: qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi;
- r) «specifiche tecniche»: qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
 - i) stabilisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, rendimento, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la loro produzione o prestazione; o
 - ii) stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.

Articolo 120

Ambito di applicazione e settori interessati

Applicazione del presente capo

1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o meno con mezzi elettronici, esclusivamente o parzialmente.

2. Ai fini del presente capo, per «appalto disciplinato» si intende un approvvigionamento a fini pubblici:
 - a) di beni, servizi o di entrambi:
 - i) quali specificati nell'allegato III; e
 - ii) non destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali né ad essere utilizzati per la produzione e la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
 - b) con qualsiasi strumento contrattuale, compresi l'acquisto, la locazione finanziaria e la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;
 - c) il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 124, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate nell'allegato III;
 - d) indetto da un ente appaltante; e
 - e) non altrimenti escluso dall'ambito di applicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all'allegato III.

Qualora il valore di un appalto sia incerto, esso deve essere stimato in conformità a quanto previsto ai paragrafi da 6 a 8.

3. Salvo disposizioni contrarie nell'allegato III, il presente capo non si applica:
 - a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;
 - b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
 - c) alla prestazione o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
 - d) ai contratti di pubblico impiego;
 - e) agli appalti indetti:
 - i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;
 - ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; o
 - iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionale, ove la procedura o le condizioni applicabili siano incompatibili con il presente capo.

4. L'allegato III stabilisce, per ciascuna parte, le seguenti informazioni:
 - a) nella parte 1, gli organi dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
 - b) nella parte 2, gli organi dell'amministrazione subcentrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
 - c) nella parte 3, tutti gli altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
 - d) nella parte 4, i beni disciplinati dal presente capo;
 - e) nella parte 5, i servizi, diversi da quelli edili, disciplinati dal presente capo;
 - f) nella parte 6, i servizi edili disciplinati dal presente capo; e
 - g) nella parte 7, eventuali note generali.

5. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, l'ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati nell'allegato III, tali condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall'articolo 122.

Valutazione

6. L'ente appaltante che, per stabilire se un appalto sia disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, deve:
- a) astenersi dal suddividere un appalto in appalti singoli e dall'individuare o avvalersi di un particolare metodo di stima del valore dell'appalto al fine di escluderlo in tutto o in parte dall'applicazione del presente capo; e
 - b) includere il valore totale massimo stimato dell'appalto per tutta la sua durata, sia esso aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di tutte le forme di remunerazione, compresi:
 - i) premi, onorari, commissioni e interessi; e
 - ii) nel caso in cui l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore totale di tali opzioni.
7. Qualora ai fini di un appalto sia necessario aggiudicare più di un contratto oppure contratti in lotti separati (in seguito denominati «appalti rinnovabili»), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:
- a) il valore degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente dell'ente appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi; o
 - b) il valore stimato degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'assegnazione del contratto iniziale o all'esercizio dell'ente appaltante.
8. In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti il cui prezzo complessivo non è fissato, la base di valutazione è la seguente:
- a) nel caso di appalti di durata determinata:
 - i) per appalti di durata pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata; o
 - ii) per appalti di durata superiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;
 - b) nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48; e
 - c) in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si utilizza la base per la valutazione ai sensi della lettera b).

Articolo 121

Eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti impongano o applichino provvedimenti:

- a) necessari a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
- b) necessari a tutelare la vita o la salute di persone, animali o piante;
- c) necessari a proteggere la proprietà intellettuale; o
- d) riguardanti beni o servizi forniti da disabili o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

Articolo 122

Principi generali

Non discriminazione

1. Relativamente a qualsiasi misura attinente agli appalti disciplinati, ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori di tali beni e servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai propri beni e servizi e ai fornitori stabiliti in loco.
2. Relativamente a qualsiasi misura attinente agli appalti disciplinati, le parti e i loro enti appaltanti si astengono:
 - a) dal riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; o
 - b) dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.

Impiego di mezzi elettronici

3. Nel caso di un appalto disciplinato condotto con mezzi elettronici, l'ente appaltante:
 - a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per la procedura di appalto, inclusi quelli che riguardano l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e
 - b) predispone meccanismi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati.

Svolgimento dell'appalto

4. L'ente appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità al fine di:
 - a) garantirne la compatibilità con quanto disposto dal presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara selettiva, la gara a trattativa privata e le aste elettroniche;
 - b) evitare conflitti di interesse; e
 - c) prevenire pratiche di corruzione.

Regole di origine

5. Ciascuna parte si astiene, ai fini degli appalti disciplinati, dall'applicare ai beni e ai servizi importati o forniti dall'altra parte regole di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali scambi commerciali, alle importazioni e alle forniture degli stessi beni e servizi provenienti dalla stessa parte.

Misure non riguardanti in modo specifico gli appalti

6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano: ai dazi e agli oneri doganali di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati, alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri, ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.

Articolo 123

Informazioni sul sistema di appalti

1. Ciascuna parte:
 - a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche; e
 - b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra parte.
2. L'allegato IV, parte 1, elenca:
 - a) i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali ciascuna parte pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
 - b) i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali ciascuna parte pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 124, dall'articolo 126, paragrafo 7 e dall'articolo 133, paragrafo 2; e
 - c) gli indirizzi dei siti web in cui ciascuna parte pubblica i propri avvisi relativi agli appalti aggiudicati di cui all'articolo 133, paragrafo 2.
3. Ciascuna parte notifica tempestivamente al comitato di cooperazione qualsiasi modifica delle informazioni fornite da tale parte nell'allegato IV, parte 1. Il comitato di cooperazione adotta regolarmente decisioni che riflettono le modifiche dell'allegato IV, parte 1.

Articolo 124

Avvisi

Avviso di gara d'appalto

1. Per ciascun appalto disciplinato, l'ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto nei mezzi di comunicazione appropriati, elettronici o cartacei, di cui all'allegato IV, parte 2, tranne nei casi descritti all'articolo 130. Tali mezzi d'informazione devono avere ampia diffusione e gli avvisi devono rimanere facilmente accessibili al pubblico almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso. Nel caso degli enti appaltanti di cui all'allegato III, parti 1, 2 o 3, gli avvisi devono essere consultabili gratuitamente con mezzi elettronici attraverso un unico punto di accesso almeno per il periodo minimo di tempo specificato nell'allegato IV, parte 2.
2. Salvo quanto diversamente disposto nel presente capo, tutti gli avvisi di gara d'appalto comprendono:
 - a) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull'appalto, con indicazione del costo e dei termini di pagamento, se applicabili;
 - b) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità di beni o servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;
 - c) per gli appalti rinnovabili, ove possibile, una stima del calendario di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto futuri;
 - d) una descrizione delle eventuali opzioni;
 - e) i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;
 - f) il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un'asta elettronica;

- g) se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;
- h) l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- i) la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della parte dell'ente appaltante;
- j) un elenco e una breve descrizione delle eventuali condizioni per la partecipazione dei fornitori, ivi comprese eventuali prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori siano tenuti a presentare per partecipare alla gara d'appalto, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara messa a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e
- k) se, conformemente all'articolo 126, l'ente appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, il criterio di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara.

Avviso per estratto

3. Per ciascun appalto che intende bandire, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso di pronta consultazione in inglese o in francese. L'avviso per estratto comprende come minimo le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto dell'appalto;
- b) il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e
- c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

Avviso di appalti programmati

4. Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima nel corso di ciascun esercizio finanziario un avviso sugli appalti programmati in futuro (di seguito «avviso di appalti programmati»), utilizzando i mezzi di comunicazione appropriati, elettronici o cartacei, di cui all'allegato IV, parte 2. L'avviso di appalti programmati dovrebbe comprendere l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

5. Gli enti appaltanti di cui all'allegato III, parte 3, possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate al paragrafo 2 del presente articolo e precisi che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto.

Articolo 125

Condizioni di partecipazione

1. L'ente appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.

2. Nello stabilire le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:

- a) non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione di aver già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un ente appaltante di una parte;
- b) può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto; e
- c) non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto o essere aggiudicatario di un appalto, il fornitore di una parte abbia in precedenza ottenuto uno o più contratti da un ente appaltante dell'altra parte o abbia una precedente esperienza di lavoro nel territorio dell'altra parte, tranne nel caso in cui tale precedente esperienza sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto.

3. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:
 - a) ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale svolta da tale fornitore sia all'interno che al di fuori del territorio della parte cui appartiene l'ente appaltante; e
 - b) effettua la valutazione in funzione delle condizioni previamente specificate dall'ente appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.
4. Ove in possesso di elementi probatori, le parti, ivi inclusi i loro enti appaltanti, possono escludere un fornitore per motivi quali:
 - a) fallimento;
 - b) false dichiarazioni;
 - c) grave o persistente inadempienza di qualsiasi prescrizione o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti;
 - d) sentenze definitive per crimini o altri reati gravi;
 - e) grave mancanza professionale, atti od omissioni con ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; o
 - f) evasione fiscale.

Articolo 126

Qualifiche dei fornitori

Sistemi di registrazione e procedure in materia di qualifiche

1. Le parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti, possono mantenere un sistema di registrazione dei fornitori in cui i fornitori interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.
2. Ciascuna delle parti provvede affinché:
 - a) i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze nelle rispettive procedure in materia di qualifiche; e
 - b) i suoi enti appaltanti, qualora predispongano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.
3. Ciascuna delle parti, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dall'adottare o dall'applicare qualsiasi sistema di registrazione o procedura in materia di qualifiche allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti.

Gare selettive

4. Nel bandire una gara d'appalto selettiva, l'ente appaltante:
 - a) include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j) e k), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e
 - b) dal decorrere dei termini per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i), e notifica loro quanto specificato all'articolo 128, paragrafo 3, lettera b).
5. L'ente appaltante consente a tutti i fornitori qualificati la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisandone i criteri di selezione.
6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, l'ente appaltante garantisce che tale documentazione sia resa disponibile contemporaneamente a tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.

Elenchi ad uso ripetuto

7. Gli enti appaltanti possono tenere un elenco ad uso ripetuto di fornitori, purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

- a) sia pubblicato una volta l'anno; e
- b) nel caso di pubblicazione elettronica, sia reso costantemente consultabile

avvalendosi dei mezzi di comunicazione appropriati di cui all'allegato IV, parte 2.

8. L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:

- a) una descrizione dei beni o servizi, o delle relative categorie, per cui l'elenco può essere utilizzato;
- b) le condizioni che i fornitori che intendono partecipare devono soddisfare per essere iscritti nell'elenco e i metodi che l'ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori ne siano in possesso;
- c) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la pertinente documentazione relativa all'elenco;
- d) il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco;
- e) l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti regolati dal presente accordo.

9. In deroga al paragrafo 7, nel caso di elenchi a uso ripetuto con validità massima triennale, un ente appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco, a condizione che l'avviso:

- a) specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e
- b) sia pubblicato con mezzi elettronici e costantemente consultabile durante il periodo di validità.

10. L'ente appaltante consente in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvede ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

11. Laddove un fornitore non iscritto in un elenco ad uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a un appalto basato su un elenco ad uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo 128, paragrafo 2, l'ente appaltante deve prendere in esame la domanda. L'ente appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda, a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

Enti di cui all'allegato III, parte 3

12. Un ente appaltante di cui all'allegato III, parte 3, può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:

- a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, comprenda le informazioni prescritte al paragrafo 8 del presente articolo e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'articolo 124, paragrafo 2, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori iscritti nell'elenco ad uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco ad uso ripetuto; e
- b) l'ente trasmetta ai fornitori che gli hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti e tempestive in modo da consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, sempre che siano disponibili.

13. Un ente appaltante di cui all'allegato III, parte 3, può consentire ad un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 del presente articolo di partecipare ad un determinato appalto, purché vi sia il tempo necessario all'ente appaltante per esaminare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.

Informazioni sulle decisioni dell'ente appaltante

14. Un ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.

15. L'ente appaltante che respinga la richiesta di un fornitore di partecipare ad un appalto o di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscere la qualifica di un fornitore o stralci un fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce tempestivamente una motivazione scritta della decisione adottata.

Articolo 127

Specifiche tecniche e documentazione di gara

Specifiche tecniche

1. L'ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporte inutili ostacoli agli scambi internazionali.

Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti i fornitori e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei mercati degli appalti pubblici alla concorrenza.

2. Nello stabilire specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante, ove opportuno:

- a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e
- b) determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.

3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive l'ente appaltante precisa, all'occorrenza, che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo «o equivalente».

4. L'ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richi amino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e a condizione che, in tali casi, l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».

5. L'ente appaltante non sollecita né accetta, da persone che possono avere un interesse commerciale nell'appalto, consulenze utilizzabili ai fini dell'elaborazione o dell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto, qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza.

6. Ai fini di maggiore certezza ciascuna parte, ivi compresi i suoi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

Documentazione di gara

7. L'ente appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte valide. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa degli elementi indicati di seguito, a meno che una simile descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto:

- a) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese eventuali specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni e il materiale informativo;

- b) qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni richieste per la partecipazione alla gara d'appalto;
- c) tutti i criteri di valutazione che l'ente applicherà per l'assegnazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;
- d) se l'ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti relativi alla presentazione delle informazioni con mezzi elettronici;
- e) se l'ente appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;
- f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi;
- g) altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su formato cartaceo o con mezzi elettronici; e
- h) eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

8. Nello stabilire eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

9. I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono includere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna.

10. Gli enti appaltanti:

- a) rendono tempestivamente disponibile la documentazione di gara in modo da assicurare che i fornitori interessati abbiano il tempo sufficiente per presentare offerte valide;
- b) forniscono senza indugio la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati che ne facciano richiesta; e
- c) rispondono tempestivamente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti, purché tali informazioni non avvantaggino tale fornitore rispetto ai concorrenti.

Modifiche

11. L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti o modifichi o ripubblichi l'avviso o la documentazione di gara, è tenuto a comunicare per iscritto tutte le citate modifiche o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:

- a) a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti all'ente appaltante e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali; e
- b) a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.

Articolo 128

Termini

Osservazioni di carattere generale

1. Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l'ente appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente ad elaborare e trasmettere le domande di partecipazione e a presentare offerte valide, prendendo in considerazione fattori quali:

- a) la natura e la complessità dell'appalto;

- b) l'entità dei subappalti previsti; e
- c) i tempi richiesti per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e interne nei casi in cui non si ricorre a mezzi elettronici.

Tali termini e le loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.

Scadenze

2. In caso di gara selettiva, il termine ultimo stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non deve essere inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, detto termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di dieci giorni.

3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:

- a) è stato pubblicato l'avviso di gara, nel caso di gare aperte; o
- b) l'ente appaltante comunica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare selettive, indipendentemente dal fatto che si avvalga o no di un elenco a uso ripetuto.

4. L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 a non meno di dieci giorni nei casi in cui:

- a) l'ente appaltante abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo 124, paragrafo 4, che contiene:
 - i) una descrizione dell'appalto;
 - ii) le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;
 - iii) una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto;
 - iv) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e
 - v) tutte informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo 124, paragrafo 2;
- b) l'ente appaltante, nel caso di gare di natura ricorrente, indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini dell'appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi; o
- c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, i suddetti termini di cui al paragrafo 3 risultino impraticabili.

5. L'ente appaltante può ridurre il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 di sette giorni in ognuna delle seguenti circostanze:

- a) l'avviso di gara d'appalto è pubblicato con mezzi elettronici;
- b) tutta la documentazione di gara è resa disponibile con mezzi elettronici dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara; e
- c) l'ente riceve le offerte per via elettronica.

6. L'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 a un periodo inferiore a sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

7. Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'ente appaltante che commissioni beni o servizi commerciali, o una combinazione di essi, può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 ad un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica l'avviso di gara e l'intera documentazione di gara. In aggiunta, se l'ente riceve le offerte di beni e servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere inoltre ridotto ad un periodo non inferiore a sette giorni.

8. Se un ente appaltante di cui all'allegato III, parte 3, ha selezionato tutti i fornitori qualificati oppure un numero ristretto di essi, il termine ultimo per la presentazione delle offerte può essere stabilito per mutuo consenso tra l'ente appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a sette giorni.

Articolo 129

Trattative

1. Una parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:
 - a) qualora l'ente appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo 124, paragrafo 2; o
 - b) quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara.
2. Gli enti appaltanti:
 - a) provvedono affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri indicati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara; e
 - b) una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori partecipanti possono presentare offerte nuove o modificate.

Articolo 130

Procedure di gara a trattativa privata

1. Purché non si avvalgano della presente disposizione per evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra parte o da proteggere i fornitori interni, gli enti appaltanti possono ricorrere a procedure di gara a trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli 124, 125 e 126, l'articolo 127, paragrafi da 7 a 11, gli articoli 128, 129, 131 e 132 solo nelle seguenti circostanze:
 - a) sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali, nel caso in cui:
 - i) non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;
 - ii) nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
 - iii) nessun fornitore riunisca le condizioni per la partecipazione; o
 - iv) le offerte pervenute presentino un carattere collusivo;
 - b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostituibili per i seguenti motivi:
 - i) la prestazione richiesta è un'opera d'arte;
 - ii) è necessario garantire la protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; o
 - iii) a causa della mancanza di concorrenza per motivi tecnici;

- c) nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni o servizi qualora la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:
 - i) sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e
 - ii) arrechi all'ente appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
 - d) entro i limiti di quanto strettamente necessario nei casi in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o selettive;
 - e) per i beni acquistati sul mercato delle materie prime;
 - f) se l'ente appaltante appalta la fornitura di un prototipo o di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o fornitura in quantità a standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
 - g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; o
 - h) se l'appalto è assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:
 - i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; e
 - ii) i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente per l'assegnazione del contratto di progettazione al vincitore.
2. L'ente appaltante prepara una relazione scritta su ciascun appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione dovrà contenere il nome dell'ente appaltante, il valore e la tipologia dei beni o servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che giustificano il ricorso alla procedura di gara a trattativa limitata.

Articolo 131

Aste elettroniche

1. Gli enti appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche.
2. Nelle procedure a gara aperta, a trattativa privata o negoziata, l'ente appaltante può decidere che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica se le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa.

L'asta elettronica si basa:

- a) unicamente sui prezzi, quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso; o
- b) oppure sui prezzi e/o sui nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'ente appaltante che decide di ricorrere a un'asta elettronica lo indica nell'avviso di gara d'appalto.

Il capitolato d'oneri comprende, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili e possano essere espressi in cifre o in percentuali;
- b) i limiti eventuali dei valori che possono essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto;

- c) le informazioni che saranno rese disponibili agli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
- f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Prima di procedere all'asta elettronica, l'ente appaltante effettua una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene tutte le informazioni pertinenti per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive. Essa non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'interessato. L'invito precisa altresì la formula matematica usata durante l'asta elettronica per determinare le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Tale formula incorpora la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tale scopo, gli eventuali intervalli devono essere precedentemente espressi con un valore determinato.

6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti come minimo le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché ciò sia previsto nel capitolato d'oneri. Esse possono inoltre annunciare in qualsiasi momento il numero di partecipanti a una fase determinata dell'asta. In nessun caso, tuttavia, esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7. L'ente appaltante dichiara conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) indicando nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;
- b) quando non riceve più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondano alle esigenze degli scarti minimi, precisando nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell'ultima proposta prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando è stato completato il numero di fasi dell'asta stabilito nell'invito a partecipare alla medesima.

8. Se l'ente appaltante decide di dichiarare conclusa l'asta elettronica in conformità al paragrafo 7, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) di tale paragrafo, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

9. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, gli enti appaltanti aggiudicano l'appalto in conformità all'articolo 132 in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

10. Gli enti appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o falsare la concorrenza o da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto e quale definito nel capitolato d'oneri.

Articolo 132

Treatmento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

Treatmento delle offerte

1. L'ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di treatmento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la confidenzialità delle offerte.

2. L'ente appaltante non può penalizzare i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dall'ente medesimo.

3. L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali provvede ad offrire la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

Aggiudicazione dei contratti

4. Per essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto e soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi o nella documentazione di gara nonché provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.

5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, l'ente appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

a) l'offerta più vantaggiosa, o

b) se il prezzo è l'unico criterio, quella al prezzo più basso.

6. L'ente appaltante che riceva un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte pervenute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.

7. L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non annulla l'appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

Articolo 133

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

Informazioni trasmesse ai fornitori

1. L'ente appaltante comunica tempestivamente le decisioni relative all'aggiudicazione dell'appalto ai fornitori partecipanti, all'occorrenza per iscritto, qualora un fornitore ne faccia richiesta. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 134, paragrafi 2 e 3, l'ente appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi offerti dal fornitore aggiudicatario.

Pubblicazione delle informazioni sull'aggiudicazione

2. Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso avvalendosi di un mezzo di comunicazione appropriato, cartaceo o elettronico, di cui all'allegato IV, parte 2. Se l'ente pubblica l'avviso esclusivamente su un mezzo di comunicazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:

a) una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto;

b) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante;

c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;

d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;

e) la data di aggiudicazione; e

f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata in conformità all'articolo 130, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

Conservazione della documentazione e delle relazioni e tracciabilità elettronica

3. Ciascun ente appaltante, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto, conserva:
 - a) la documentazione e le relazioni sulle procedure di aggiudicazione e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo 130; e
 - b) i dati che garantiscono l'opportuna tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.

Articolo 134

Diffusione delle informazioni

Invio di informazioni alle parti

1. Ciascuna parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la comunicazione di tali informazioni pregiudichi la concorrenza negli appalti futuri, la parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle a qualunque fornitore, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.

Non divulgazione delle informazioni

2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo ciascuna parte, compresi i relativi enti appaltanti, si astiene dal divulgare a un determinato fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.
3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti e per i loro enti appaltanti, le loro autorità e i loro organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:
 - a) ostacoli l'applicazione della legge;
 - b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;
 - c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di specifiche persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; o
 - d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Articolo 135

Procedure nazionali di ricorso

1. Ciascuna parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, mediante le quali, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale un fornitore abbia o abbia avuto un interesse, tale fornitore possa contestare:
 - a) una violazione delle disposizioni di cui al presente capo; o
 - b) la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte, nei casi in cui l'ordinamento nazionale della parte non riconosca al fornitore il diritto di eccepire direttamente una violazione delle disposizioni di cui al presente capo.
2. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi a norma del paragrafo 1 sono formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.
3. Se un fornitore contesta, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, la parte cui appartiene l'ente appaltante che conduce l'appalto invita il fornitore e l'ente appaltante a consultarsi per giungere a una soluzione. L'ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i ricorsi in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

4. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso, termine che in nessun caso può essere inferiore a dieci giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.
5. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, cui compete ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.
6. Quando un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 5 esamina inizialmente il ricorso, la parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.
7. Ciascuna parte provvede affinché la decisione di un organo di ricorso diverso da un tribunale sia soggetta a controllo giurisdizionale o offra garanzie procedurali atte ad assicurare:
 - a) che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante;
 - b) che alle parti in causa (di seguito «i partecipanti») venga riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al medesimo;
 - c) ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati;
 - d) ai partecipanti l'accesso a tutte le fasi del procedimento;
 - e) che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e
 - f) che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione di ciascuna decisione o raccomandazione.
8. Ciascuna parte predispone o mantiene procedure che prevedono:
 - a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto; e
 - b) nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.
9. Le tempestive misure provvisorie di cui al paragrafo 8, lettera a), possono dar luogo ad una sospensione della procedura di appalto. Le procedure di cui al paragrafo 8 possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione delle misure, si tenga conto delle conseguenze negative prevalenti per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto.

Articolo 136

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1. Una parte può proporre una modifica o rettifica degli elementi di cui all'allegato III che si riferiscono a tale parte.

Modifiche

2. La parte che propone una modifica:
 - a) ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e
 - b) propone all'altra parte gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.

3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se:

- a) gli effetti della modifica in questione sono trascurabili; o
- b) la modifica si riferisce ad un ente sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza.

4. Si ritiene che l'altra parte abbia accettato la modifica, anche ai fini del capo 14 (Risoluzione delle controversie) del presente titolo, a meno che, entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), non eccepisca per iscritto che:

- a) l'adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato;
- b) gli effetti della modifica sono trascurabili ai sensi del paragrafo 3, lettera a); o
- c) la modifica proposta si riferisce ad un ente sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza a norma del paragrafo 3, lettera b).

Rettifiche

5. Le seguenti modifiche dell'allegato III, parti 1, 2 e 3, si considerano una rettifica a condizione che non pregiudichino la copertura concordata prevista dal presente capo:

- a) la modifica del nome di un ente;
- b) la fusione tra due o più enti elencati nella stessa parte dell'allegato III; e
- c) la separazione di un ente in due o più enti, a condizione che tutti i nuovi enti siano inseriti nella stessa parte dell'allegato III in cui figurava l'ente originario.

6. La parte che propone una rettifica ne dà notifica all'altra parte ogni due anni dopo la data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo ⁽¹⁾.

7. Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 6. La parte che presenti un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una modifica ai sensi del paragrafo 5 e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura concordata prevista dal presente accordo. Si ritiene che la parte abbia accettato la rettifica proposta se non presenta alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica.

Comitato di cooperazione

8. Se non viene presentata alcuna obiezione in merito a una proposta di modifica o rettifica entro il termine previsto ai paragrafi 4 e 7, il comitato di cooperazione modifica l'allegato III al fine di integrarvi tale modifica o rettifica. La modifica o rettifica ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui ai paragrafi 4 e 7.

9. Qualora sia stata presentata un'obiezione riguardante una proposta di modifica o rettifica, il comitato di cooperazione esamina tale questione. Il comitato di cooperazione può decidere di approvare una modifica o una rettifica e corregge l'allegato III di conseguenza.

Articolo 137

Periodo transitorio

Il presente capo inizia ad applicarsi cinque anni dopo la data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo. Per le merci elencate nell'allegato III, parte 4, e per i servizi di cui all'allegato III, parte 6, il presente capo inizia ad applicarsi otto anni dopo la data in cui inizia ad applicarsi il presente titolo.

⁽¹⁾ Si considera che l'Unione europea abbia adempiuto tale obbligo se notifica alla Repubblica del Kazakhstan eventuali rettifiche parallelamente al ciclo di notifiche nel quadro dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

CAPO 9

Materie prime e energia

Articolo 138

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «materie prime»: le sostanze impiegate nella fabbricazione di prodotti industriali, esclusi i prodotti energetici, i prodotti della pesca trasformati o i prodotti agricoli, ma compresi la gomma naturale, le pelli gregge, il legno e la pasta di legno, la seta, la lana, il cotone e altre materie prime tessili vegetali;
- b) «prodotti energetici»: in base al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'organizzazione mondiale delle dogane (SA) e alla nomenclatura combinata dell'Unione europea, il gas naturale, il gas naturale liquefatto, il gas di petrolio liquefatto (GPL) (SA 27.11), l'elettricità (SA 27.16), il petrolio greggio e i prodotti petroliferi (SA 27.09-27.10 e 27.13-27.15), il carbone e altri combustibili solidi (SA 27.01-27.04);
- c) «partnership»: qualsiasi entità giuridica formata da un'organizzazione commerciale sotto la giurisdizione o il controllo di una delle parti, quale, a titolo di esempio non esaustivo, le società commerciali, i trust, i partenariati, le imprese comuni o le associazioni;
- d) «prestatore di servizi»: un prestatore di servizi ai sensi dell'articolo 40, lettera q);
- e) «misura»: una misura ai sensi dell'articolo 40, lettera a);
- f) «trasporto»: la trasmissione e la distribuzione di prodotti energetici attraverso le condotte di trasmissione per il petrolio e i prodotti petroliferi, le reti di gasdotti ad alta pressione per il trasporto del gas naturale, le linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione, ferrovie, strade e altri impianti per il trasporto di prodotti energetici;
- g) «prelievo non autorizzato»: qualunque attività consistente nel prelievo illegale di prodotti energetici dalle condotte di trasmissione per il petrolio e i prodotti petroliferi, dalle reti di gasdotti ad alta pressione per il trasporto del gas naturale, dalle linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione, da ferrovie, strade e altri impianti per il trasporto di prodotti energetici;
- h) «situazione di emergenza»: una situazione che provoca notevoli problemi o l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakistan, compreso l'approvvigionamento in transito attraverso paesi terzi, oppure una situazione di domanda eccezionalmente elevata di prodotti energetici all'interno dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakistan in cui gli interventi sul mercato non sono sufficienti ed è necessario ricorrere a misure supplementari non di mercato;
- i) «requisito di contenuto locale»:
 - i) per quanto riguarda le merci, l'obbligo per un'impresa di acquistare o impiegare merci di origine interna o provenienti da fonti interne, specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o di valore dei prodotti, o in termini di una percentuale del volume o del valore della sua produzione locale;
 - ii) per quanto riguarda i servizi, una prescrizione che limita la scelta del prestatore di servizi o del servizio prestato a scapito dei servizi o dei prestatori di servizi dell'altra parte;
- j) «impresa di proprietà dello Stato»: qualunque impresa impegnata in un'attività commerciale, nella quale una parte a livello centrale o subcentrale possiede direttamente o indirettamente più del 50 % del capitale sottoscritto dell'impresa o dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa;
- k) «persona giuridica»: una persona giuridica ai sensi dell'articolo 40, lettera d);
- l) «persona giuridica di una parte»: una persona giuridica di una parte ai sensi dell'articolo 40, lettera e).

Articolo 139

Regolamentazione dei prezzi

1. Le parti mirano a far sì che il prezzo delle materie prime o dei prodotti energetici forniti agli utilizzatori industriali, se regolamentato dalle amministrazioni pubbliche di una parte, permetta di recuperare i costi e di ottenere un ragionevole profitto.

2. Se il prezzo delle materie prime o dei prodotti energetici venduti sul mercato interno è diverso dal prezzo all'esportazione degli stessi prodotti, la parte esportatrice, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito a tale differenza, escluse le spese di trasporto e le tasse all'esportazione.

Articolo 140

Monopoli commerciali e di esportazione

Le parti si astengono dall'istituire o dal mantenere monopoli commerciali o di esportazione di materie prime o di prodotti energetici, tranne nei casi in cui una parte eserciti il proprio diritto di prelazione nell'acquisto di gas greggio, gas secco e oro.

Articolo 141

Accesso e diritti di prospezione, esplorazione e coltivazione di idrocarburi (petrolio greggio e gas naturale)

1. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica la piena sovranità delle parti in conformità al diritto internazionale sulle risorse di idrocarburi situate nel loro territorio e nelle loro acque interne, arcipelagiche e territoriali, nonché i diritti sovrani relativi all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse di idrocarburi ubicate nella loro zona economica esclusiva e nella loro piattaforma continentale.

2. Le parti mantengono il diritto di determinare, all'interno del loro territorio e delle loro acque interne, arcipelagiche e territoriali, della loro zona economica esclusiva e della loro piattaforma continentale, le zone da rendere disponibili per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

3. Qualora una parte prenda una decisione sovrana quale descritta al paragrafo 2, ciascuna parte provvede affinché le imprese dell'altra parte non siano oggetto di discriminazioni per quanto concerne l'accesso e l'esercizio dei diritti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, a condizione che le imprese in questione siano stabilite sotto forma di persone giuridiche nel territorio della parte ospitante che concede l'accesso.

4. Ciascuna parte può imporre a un'impresa alla quale sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi.

5. Le parti adottano le misure necessarie per garantire che le licenze o altre autorizzazioni, mediante le quali un'impresa è legittimata a esercitare il diritto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, siano rilasciate in esito a un procedimento pubblico o dopo aver invitato i potenziali interessati a presentare domanda mediante un avviso. L'avviso specifica il tipo di licenza o di altra autorizzazione, l'area geografica interessata e la data o il termine proposti per il rilascio della licenza o di altre forme di autorizzazione.

6. I paragrafi 3, 4 e 5 non pregiudicano il diritto di una impresa di proprietà dello Stato di ottenere l'accesso e di esercitare i diritti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi mediante negoziati diretti con la sua parte. Quando tale impresa di proprietà dello Stato decide di trasferire, in tutto o in parte, il suo diritto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, si applicano gli obblighi previsti ai paragrafi 3 e 5.

7. Si applica l'articolo 53 alle condizioni e la procedura per il rilascio di licenze,

Articolo 142

Condizioni per gli investimenti in materie prime e prodotti energetici

Al fine di promuovere gli investimenti nelle attività di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di materie prime e di prodotti energetici, nessuna delle parti:

- a) mantiene o adotta misure che prevedano requisiti di contenuto locale atti a influire sui prodotti, sui prestatori di servizi, sugli investitori o sugli investimenti dell'altra parte, salvo quanto altrimenti disposto nel protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC e negli elenchi GATS di impegni specifici dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

- b) mantiene o adotta misure in base alle quali un'impresa dell'altra parte sia tenuta a trasferire o a condividere diritti di proprietà intellettuale al fine di vendere prodotti o servizi o di realizzare investimenti nel territorio di tale parte. Le parti sono libere di negoziare contratti con investitori interessati ad acquisire diritti di prospezione, ricerca, scavo ed estrazione di materie prime e di prodotti energetici per tali trasferimenti su base volontaria, purché siano effettuati alle condizioni e ad un prezzo di mercato.

Articolo 143

Transito

1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per agevolare il transito di prodotti energetici, in conformità al principio della libertà di transito e agli articoli 7.1 e 7.3 del trattato sulla carta dell'energia.
2. Ciascuna parte vieta il prelievo non autorizzato di materie prime e di prodotti energetici in transito o trasportati attraverso il suo territorio ad opera di enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione, e adotta tutte le misure idonee a far fronte a un simile prelievo non autorizzato.

Articolo 144

Interruzione

1. Ciascuna parte adotta tutte le misure possibili per garantire che gli operatori dei principali gasdotti e delle principali reti di transito o di trasporto dei prodotti energetici:
 - a) riducano al minimo il rischio di interruzione, riduzione o blocco accidentale del transito e/o del trasporto;
 - b) ripristinino rapidamente il normale funzionamento del transito o del trasporto che abbia subito un'interruzione, una riduzione o un blocco accidentale.
2. In caso di controversie su materie che coinvolgono le parti o uno o più enti soggetti al loro controllo o alla loro giurisdizione, la parte nel cui territorio — quale parte di una rotta di trasporto o di transito — si verifica il transito o il trasporto, ovvero nel cui territorio si verifica il ricevimento o lo stoccaggio di prodotti energetici non può interrompere o ridurre — né consentire a enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione di interrompere o ridurre — il trasporto, il transito, il ricevimento e lo stoccaggio in atto quali parte di una rotta di trasporto/di transito di prodotti energetici, tranne nei casi in cui ciò sia specificamente previsto in un contratto o altro accordo che disciplini tale transito, trasporto, ricevimento e stoccaggio quali parte di una rotta di trasporto/di transito, prima della conclusione del procedimento di risoluzione delle controversie previsto dal contratto pertinente o del procedimento di risoluzione delle controversie di cui al capo 14 (risoluzione delle controversie) del presente titolo riguardante le situazioni di emergenza, come definite all'articolo 138, lettera h).
3. Una parte non è ritenuta responsabile di un'interruzione o di una riduzione a norma del presente articolo in situazioni di forza maggiore oppure qualora tale parte non sia in grado di fornire i prodotti energetici o di garantirne il transito a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un ente soggetto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.

Articolo 145

Accesso alle reti e alle linee di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione

1. Ciascuna parte fornisce alle imprese dell'altra parte stabilite come persone giuridiche nel proprio territorio un accesso non discriminatorio alle reti e alle linee di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione che siano in tutto o in parte di proprietà e regolamentate dalla parte che concede l'accesso, nei limiti delle capacità disponibili di tali reti e linee. L'accesso deve essere assegnato in modo giusto ed equo.
2. Nell'applicare misure relative a tali reti e linee di trasmissione, le parti garantiscono il rispetto dei seguenti principi:
 - a) la piena trasparenza di tutte le misure legislative e regolamentari in materia di accesso e delle tariffe di trasporto;

- b) le misure non discriminano in ragione dell'origine della produzione dell'energia elettrica all'interno del suo territorio né della destinazione dell'energia elettrica; e
- c) l'applicazione di tariffe di trasporto non discriminatorie nei confronti di imprese dell'Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 146

Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas

1. Ciascuna parte designa le autorità di regolamentazione e conferisce loro il potere di regolamentare i mercati dell'energia elettrica e del gas sul proprio territorio. Tali autorità di regolamentazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi altra autorità pubblica e da qualsiasi altro operatore di mercato.
2. Le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
3. Un partecipante al mercato ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguarda dinanzi a un organo di ricorso. Se l'organo di ricorso non è indipendente dalle parti interessate o non ha carattere giurisdizionale, le sue decisioni sono soggette al riesame di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente. Le decisioni dell'organo di ricorso e dell'autorità giudiziaria sono motivate e sono fornite per iscritto. Le parti garantiscono che la decisione finale dell'organo di ricorso o, se decide in via definitiva, dell'autorità giudiziaria, sia applicata efficacemente.

Articolo 147

Settore delle energie rinnovabili

1. Il presente articolo si applica alle misure che possono incidere sugli scambi commerciali e sugli investimenti tra le parti connessi alla produzione di energia da fonti non fossili rinnovabili, tra le quali, ad esempio, l'energia eolica, solare e idraulica, ma non ai prodotti a partire dai quali l'energia viene generata.
2. Ciascuna parte:
 - a) si astiene dall'adottare o dal mantenere misure che richiedano l'istituzione di partenariati con imprese locali, a meno che tali partenariati non siano ritenuti necessari per motivi tecnici e purché la parte che mantiene o adotta le suddette misure possa provare tali motivi tecnici su richiesta dell'altra parte;
 - b) garantisce che le norme concernenti le procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio di licenze, se del caso, per quanto concerne in particolare le attrezzature, gli impianti e le relative infrastrutture della rete di trasmissione, siano oggettive, trasparenti, e non arbitrarie non discriminatorie nei confronti dei richiedenti dell'altra parte;
 - c) garantisce che le spese amministrative nel settore delle energie rinnovabili, come quelle pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili, installatori e fornitori di attrezzature, siano trasparenti e limitate al costo approssimativo dei servizi prestati;
 - d) garantisce che l'importazione e l'utilizzo di merci originarie dell'altra parte o la fornitura di merci da parte di fornitori dell'altra parte siano soggetti alle disposizioni del capo 1 (Scambi di merci) del presente titolo;
 - e) garantisce che la prestazione di servizi da parte di fornitori dell'altra parte sia soggetta all'articolo 53;
 - f) garantisce che i termini, le condizioni e le procedure per l'allacciamento e l'accesso alle reti di trasmissione dell'energia elettrica siano trasparenti e non discriminatori nei confronti di fornitori dell'altra parte o dell'energia elettrica da fonti rinnovabili; le parti provvedono affinché siano adottate misure adeguate riguardanti le reti e il mercato al fine di ridurre al minimo le limitazioni dell'energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili;

- g) si astiene dall'imporre o mantenere prescrizioni che:
- i) impongano ad un'impresa dell'altra parte l'acquisto o l'utilizzo di prodotti di origine nazionale o provenienti da qualsiasi fonte nazionale della parte che impone la prescrizione, a prescindere dal fatto che siano specificati determinati prodotti o volumi o valori di prodotti oppure che sia indicata una quota di volume o di valore della sua produzione locale; oppure
 - ii) limitino gli acquisti o l'utilizzo di prodotti importati all'importo connesso al volume o al valore dei prodotti locali esportati.
3. Laddove esistano norme internazionali o regionali riguardanti le attrezzature e i sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e non fossili, le parti utilizzano tali norme, o loro singole parti pertinenti, come base dei propri regolamenti tecnici, tranne qualora tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti risultino inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, sono da considerarsi organismi internazionali di normazione competenti l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (di seguito «ISO») e la Commissione elettrotecnica internazionale (di seguito «IEC»).
4. All'occorrenza le parti definiscono regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, comprese le prestazioni ambientali, anziché sulla concezione o sulle caratteristiche descrittive del prodotto.
5. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione, ad opera di una delle parti, delle misure necessarie per il funzionamento sicuro delle reti energetiche in questione o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, a condizione che queste misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i prodotti, i prestatori di servizi o gli investitori delle parti quando esistano condizioni identiche, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti tra le parti.

Articolo 148

Cooperazione relativa alle materie prime e ai prodotti energetici

1. Fatti salvi gli articoli da 204 a 208, le parti convengono di intensificare la cooperazione e di promuovere ulteriormente la comprensione reciproca tra di esse nel settore degli scambi di materie prime e di prodotti energetici.
2. Le parti riconoscono che il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione e la garanzia che le norme non producano effetti distorsivi sugli scambi sono il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti esteri diretti nella produzione e nel commercio di materie prime e di prodotti energetici. Più in generale, un tale ambiente favorisce la ripartizione e l'uso efficienti di materie prime e di prodotti energetici.
3. La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca riguardano questioni commerciali bilaterali e questioni di interesse comune derivanti dal commercio internazionale. Fra tali questioni figurano le distorsioni degli scambi commerciali che hanno un impatto sui mercati globali, l'ambiente e le questioni relative allo sviluppo specificamente legate al commercio di materie prime e di prodotti energetici nonché la responsabilità sociale delle imprese conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca comprendono lo scambio di dati e di informazioni sul quadro normativo per le materie prime e l'energia. Questo non significa che le parti siano tenute a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai loro interessi di sicurezza.
4. Ciascuna parte può chiedere l'organizzazione di una riunione *ad hoc* relativa alle materie prime e ai prodotti energetici o una sessione *ad hoc* sulle materie prime e i prodotti energetici durante le riunioni del comitato di cooperazione. Ove opportuno, la cooperazione bilaterale potrebbe inoltre essere estesa ai pertinenti consessi plurilaterali o multilaterali cui entrambe le parti partecipano.

Articolo 149

Meccanismo di allarme rapido

1. Le parti istituiscono un meccanismo di allarme rapido inteso ad adottare misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di situazioni di emergenza o di relativo rischio.

2. Le parti agiscono di concerto per:
 - a) valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e
 - b) prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e reagire tempestivamente.
3. La parte che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa il più rapidamente possibile l'altra parte.
4. Ai fini del presente articolo le parti convengono che gli organismi responsabili sono il commissario europeo responsabile per l'energia e il ministero della Repubblica del Kazakhstan incaricato delle questioni energetiche.
5. Dopo la notifica, le parti si scambiano una valutazione della situazione.
6. Entro tre giorni di calendario dalla notifica, ciascuna parte può chiedere consultazioni al fine di:
 - a) elaborare una valutazione comune della situazione;
 - b) elaborare raccomandazioni per mettere fine alla situazione di emergenza e per ridurre al minimo l'impatto della situazione di emergenza;
 - c) istituire un gruppo speciale di monitoraggio per monitorare, tra l'altro, i flussi di energia presso i punti pertinenti delle infrastrutture in questione.
7. Le parti, se del caso, cooperano con i paesi terzi per eliminare il rischio di una situazione di emergenza o per superare una situazione di emergenza.
8. Nel caso in cui la situazione di emergenza persista, ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione delle controversie in caso di emergenza, in conformità del meccanismo speciale di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie) del presente titolo.
9. Dal momento della notifica le parti si astengono da qualsiasi azione che possa aggravare o rafforzare la situazione di emergenza, come opportuno in una determinata situazione.
10. In una procedura di risoluzione delle controversie nell'ambito del presente accordo le parti non si basano sui seguenti elementi né li presentano come prove:
 - a) le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra parte nel corso della procedura di cui al presente articolo; oppure
 - b) l'indicazione che una parte si sia detta disposta ad accettare una soluzione a una situazione di emergenza di cui al presente articolo.
11. Se necessario, il comitato di cooperazione può elaborare disposizioni di attuazione dettagliate per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 150

Eccezioni

1. Il presente capo non pregiudica eventuali deroghe, riserve o limitazioni di cui al presente accordo.
2. Il presente capo non si applica ai progetti di ricerca e sviluppo né ai progetti dimostrativi realizzati su scala non commerciale.
3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione, ad opera di una delle parti, delle misure necessarie per il funzionamento sicuro dell'infrastruttura energetica, compreso il trasporto dell'energia e gli impianti di produzione in questione nell'interesse della sicurezza nazionale o della pubblica sicurezza, compresa la prevenzione di situazioni di emergenza e la reazione a tali situazioni, a condizione che queste misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i prodotti, i prestatori di servizi o gli investitori delle parti quando esistano condizioni identiche, o una restrizione dissimulata agli scambi ed agli investimenti tra le parti.

CAPO 10

Commercio e sviluppo sostenibile

Articolo 151

Contesto e obiettivi

1. Le parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008 e il documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012, incorporato nella risoluzione 66/288 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 27 luglio 2012 con il titolo «Il futuro che vogliamo».

2. Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future. Le parti fanno il possibile per garantire che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.

Articolo 152

Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente e di lavoro

1. Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali.

2. Le parti riconoscono l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale.

3. In tale contesto le parti ribadiscono il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie e alle convenzioni dell'OIL ratificate rispettivamente dagli Stati membri dell'Unione europea e dalla Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 153

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

1. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare i loro livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro a livello interno e di adottare o modificare di conseguenza le proprie politiche e disposizioni legislative pertinenti, coerentemente con le norme e gli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui all'articolo 152. Le parti mirano a livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro.

2. Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro.

3. Le parti non possono, mediante la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, omettere di dare efficace applicazione alle loro leggi in materia di ambiente e di lavoro, o derogare all'obbligo di provvedervi, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

Articolo 154

Commercio e investimenti per promuovere lo sviluppo sostenibile

1. Le parti riconfermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. In tal senso, esse convengono di promuovere:

a) il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali e in prodotti e tecnologie rispettosi del clima;

- b) il ricorso a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico o i marchi di qualità ecologica; e
 - c) le prassi di responsabilità sociale delle imprese.
2. Le parti procedono allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle loro iniziative volte a promuovere la coerenza e le sinergie tra il commercio e gli obiettivi sociali e ambientali. Le parti rafforzano inoltre la cooperazione e il dialogo su questioni relative allo sviluppo sostenibile che possono sorgere nel contesto delle loro relazioni commerciali, anche su aspetti pertinenti di cui al titolo IV (Cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile).
3. La cooperazione e il dialogo di cui al paragrafo 2 del presente articolo coinvolgono le pertinenti parti interessate, in particolare le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile, attraverso la cooperazione con la società civile di cui all'articolo 251.
4. Il comitato di cooperazione può adottare norme per la cooperazione e il dialogo di cui sopra.

Articolo 155

Risoluzione delle controversie

Il capo 14, sezione 3, sottosezione 2 (Risoluzione delle controversie), del presente titolo non si applica alle controversie nell'ambito del presente capo. Per eventuali controversie di questo tipo, dopo che il collegio arbitrale ha consegnato la sua relazione finale a norma degli articoli 180 e 182, le parti, tenendo conto della relazione, discutono le misure appropriate da attuare. Il comitato di cooperazione sorveglia l'attuazione di tali misure e tiene sotto controllo la questione, anche attraverso il meccanismo di cui all'articolo 154, paragrafo 3.

CAPO 11

Concorrenza

Articolo 156

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e gli interventi pubblici (comprese le sovvenzioni) sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

Articolo 157

Normativa in materia di antitrust e concentrazioni e relativa attuazione

1. Ciascuna delle parti mantiene in vigore nel proprio territorio una normativa completa in materia di concorrenza, che permetta di perseguire efficacemente gli accordi anticoncorrenziali, le pratiche concertate e le condotte anticoncorrenziali unilaterali adottate dalle imprese detentrici di una posizione dominante sul mercato e di controllare efficacemente le concentrazioni di imprese.
2. Ciascuna delle parti mantiene autorità indipendenti sotto il profilo operativo che sono responsabili di dare attuazione in modo efficace alla normativa sulla concorrenza di cui al paragrafo 1 e dispongono dei mezzi adeguati a tale scopo.
3. Ciascuna delle parti riconosce l'importanza di applicare il proprio diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate.

Articolo 158

Monopoli di Stato, imprese pubbliche e imprese cui sono stati conferiti diritti o privilegi speciali o esclusivi

1. Nessuna disposizione del presente capo impedisce a una parte di designare o di mantenere monopoli di Stato o imprese pubbliche o di conferire a imprese diritti o privilegi speciali o esclusivi conformemente alla propria legislazione.
2. Per quanto riguarda i monopoli di Stato, le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati conferiti diritti o privilegi speciali o esclusivi coinvolte in attività economiche, ciascuna parte provvede affinché tali imprese siano soggette al diritto della concorrenza di cui all'articolo 157. Ai fini del presente capo, un'attività economica consiste nell'offrire beni e servizi su un mercato. Essa non comprende le attività svolte nell'esercizio di poteri governativi, vale a dire quelle che non sono svolte su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici.
3. L'applicazione della normativa sulla concorrenza di cui all'articolo 157 non dovrebbe ostare all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione di interesse pubblico assegnata a tali imprese. Le eccezioni dovrebbero essere limitate e trasparenti. Il commercio e gli investimenti non dovrebbero essere influenzati in modo tale da compromettere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 159

Sovvenzioni

1. Ai fini del presente articolo, per «sovvenzione» si intende una misura che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 1 dell'accordo SCM, a prescindere dal fatto che sia concessa ad un'impresa in relazione alla produzione di merci o alla prestazione di servizi, e che possa definirsi specifica ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo.
2. Le parti garantiscono la trasparenza nel settore delle sovvenzioni. A tale scopo, ogni due anni dalla data di applicazione del presente titolo ciascuna delle parti trasmette all'altra parte una relazione sulla base giuridica della sovvenzione, compresi l'obiettivo programmatico o lo scopo, la durata o altri termini, la forma e, se possibile, l'importo o il bilancio e il beneficiario delle sovvenzioni concesse dal proprio governo o da un organismo pubblico. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili da ciascuna parte su un sito web pubblico o attraverso il meccanismo di notifica dell'OMC.
3. La parte che ritenga che una sovvenzione concessa dall'altra parte stia influenzando negativamente su suoi interessi, può chiedere consultazioni in merito. La parte cui è rivolta la richiesta riserva a quest'ultima la dovuta considerazione. Le consultazioni dovrebbero mirare, in particolare, a precisare l'obiettivo programmatico della sovvenzione, a chiarire se la sovvenzione abbia un effetto di incentivo e sia proporzionata e a specificare le eventuali misure adottate per limitare il potenziale effetto distorsivo sugli scambi e sugli investimenti della parte richiedente ⁽¹⁾.
4. Per facilitare le consultazioni, la parte cui è rivolta la richiesta fornisce informazioni riguardanti la sovvenzione in questione entro un termine non superiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta. Se la parte richiedente, dopo aver ricevuto informazioni relative alla sovvenzione in questione, ritiene che la sovvenzione in questione incida o possa incidere negativamente sugli interessi commerciali e di investimento della parte richiedente in maniera sproporzionata, la parte cui è rivolta la richiesta si adopera per contrastare gli effetti negativi sugli interessi commerciali e di investimento della parte richiedente causati dalla sovvenzione in questione.
5. I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle sovvenzioni connesse alla pesca e agli scambi di merci di cui all'allegato 1 dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

Articolo 160

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie) del presente titolo non si applicano agli articoli 156, 157 e 158 e all'articolo 159, paragrafi 3 e 4.

⁽¹⁾ Una sovvenzione è proporzionata se il suo importo è limitato a quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo.

Articolo 161

Rapporto con l'OMC

Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una parte in virtù dell'accordo OMC, in particolare dell'accordo SCM e dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

Articolo 162

Riservatezza

Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto delle limitazioni imposte dalle prescrizioni relative al segreto professionale e aziendale.

CAPO 12

Imprese di proprietà dello Stato, imprese controllate dallo Stato e imprese che godono di diritti o privilegi speciali o esclusivi

Articolo 163

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

- a) «impresa di proprietà dello Stato»: qualunque impresa impegnata in un'attività commerciale, nella quale una parte a livello centrale o subcentrale possiede oltre il 50 % del capitale sottoscritto dell'impresa o dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa;
- b) «impresa controllata dallo Stato»: qualsiasi impresa coinvolta in un'attività commerciale nella quale una parte a livello centrale o subcentrale eserciti o abbia la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante in virtù della sua partecipazione finanziaria o delle norme o pratiche sul suo funzionamento, o di qualsiasi altro elemento pertinente per esercitare siffatta influenza determinante. Si presume che una parte eserciti un'influenza determinante quando tale parte può designare direttamente o indirettamente più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza dell'impresa;
- c) «impresa che gode di diritti o privilegi speciali o esclusivi»: qualsiasi impresa, pubblica o privata, coinvolta in un'attività commerciale, alla quale siano stati concessi da una parte, a livello centrale o subcentrale, de jure o de facto, diritti o privilegi speciali o esclusivi. Tali diritti o privilegi possono includere il diritto di agire in qualità di distributore, di fornitore di rete o di un altro intermediario per l'acquisto o la vendita di un bene o la prestazione o la ricezione di un servizio. Fra le imprese alle quali sono concessi diritti o privilegi speciali o esclusivi figurano i monopoli coinvolti in un'attività commerciale;
- d) «monopolio»: un'entità coinvolta in un'attività commerciale, anche un consorzio, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte sia designata a livello centrale o subcentrale come unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio, ma non un ente cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale per il solo fatto di tale concessione;
- e) «diritti speciali»: i diritti concessi da una parte a livello centrale o subcentrale a un numero limitato di imprese in una determinata area geografica o un mercato di prodotti o di servizi, il cui effetto sia quello di limitare sostanzialmente la capacità di ogni altra impresa di esercitare la propria attività nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti. La concessione di una licenza o di un permesso ad un numero limitato di imprese per ripartire una risorsa limitata in base a criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori non è di per sé un diritto speciale;
- f) «trattamento non discriminatorio»: il trattamento nazionale o, se migliore, il trattamento della «nazione più favorita», quali previsti nel presente accordo;

- g) «secondo considerazioni commerciali»: in linea con le consuete pratiche commerciali di un'impresa privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel commercio internazionale;
- h) «designare»: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio, de jure o de facto.

Articolo 164

Ambito di applicazione

1. Le parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, nonché dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5 del GATS e dal capitolo sulle imprese di proprietà dello Stato e controllate dallo Stato e sulle imprese che godono di privilegi speciali o esclusivi del protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC, che sono incorporati nel presente accordo, ne fanno parte e si applicano.
2. Il presente capo non si applica agli «appalti disciplinati» di una parte e dei suoi enti appaltanti ai sensi dell'articolo 120.
3. Il presente capo si applica a tutte le attività economiche contemplate dal presente accordo. I servizi che non figurano in un elenco di impegni specifici di una parte nel quadro del GATS non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 166 e 167.

Articolo 165

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente capo, nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di creare o mantenere imprese di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato, di designare o mantenere monopoli oppure di concedere ad imprese diritti o privilegi speciali o esclusivi.
2. Qualora un'impresa rientri nell'ambito di applicazione del presente capo, le parti non le impongono di agire in modo incompatibile con il presente accordo né la incoraggiano in tal senso.

Articolo 166

Non discriminazione

Salvo altrimenti previsto all'articolo 142, nell'elenco di impegni specifici di una parte nel quadro del GATS o nelle riserve di una parte al trattamento nazionale di cui all'allegato I, ciascuna parte nel proprio territorio provvede affinché ogni impresa che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 163, lettera c) e d), nell'acquisto o nella vendita di un bene o di un servizio accordi un trattamento non discriminatorio alle merci dell'altra parte e/o ai servizi o ai prestatori di servizi dell'altra parte.

Articolo 167

Considerazioni di carattere commerciale

Ciascuna delle parti garantisce che le imprese di cui all'articolo 163, lettere da a) a d) agiscono secondo considerazioni commerciali nel territorio pertinente quando acquistano e vendono beni, anche per quanto riguarda il prezzo, la qualità, la disponibilità, la commerciabilità, il trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita, nonché in sede di acquisto o di prestazione di servizi, anche quando tali beni o servizi sono forniti ad un investimento dell'altra parte o grazie ad un investimento di un investitore dell'altra parte, tranne qualora si tratti di raggiungere l'obiettivo, ad esempio un obbligo di servizio pubblico, per il quale i diritti o privilegi speciali o esclusivi sono stati concessi oppure, nel caso di un'impresa di proprietà dello Stato o da questo controllata, qualora si tratti di svolgere il proprio mandato pubblico, e a condizione che il comportamento dell'impresa nel raggiungere detto obiettivo o nello svolgere tale mandato sia coerente con le disposizioni dell'articolo 166 e al capo 11 (concorrenza) del presente titolo.

Articolo 168

Fissazione dei prezzi

Il regime di differenziazione dei prezzi nei vari mercati o all'interno dello stesso mercato non è di per sé incompatibile con gli articoli 166 e 167, quando tali differenze si basano su considerazioni commerciali normali, quali le condizioni della domanda e dell'offerta.

Articolo 169

Governo societario

1. Le parti garantiscono che le imprese di cui all'articolo 163, lettere da a) a d), rispettano elevati standard di trasparenza e di governo societario in conformità ai principi della governance d'impresa delle società di proprietà statale, OCSE 2005. In ulteriori sviluppi della politica di governo societario nelle imprese di cui all'articolo 163, lettere da a) a d), devono essere osservati i suddetti principi.

2. Ciascuna delle parti garantisce che qualsiasi organismo responsabile della regolamentazione delle imprese di cui all'articolo 163, lettere da a) a d), è giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dalle imprese di cui all'articolo 163, lettere da a) a d), alle quali non deve rispondere del suo operato.

3. Ciascuna parte garantisce l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in modo coerente e non discriminatorio a tutti i livelli di governo, sia esso centrale o locale, anche per le imprese di cui all'articolo 163, lettere da a) a d). Le deroghe devono essere limitate e trasparenti.

Articolo 170

Scambio di informazioni

1. Una parte che abbia motivo di ritenere che i propri interessi ai sensi del presente accordo vengano pregiudicati dalle attività di un'impresa o di imprese dell'altra parte di cui all'articolo 163, lettere da a) a d), può chiedere all'altra parte di fornire informazioni circa le attività dell'impresa connesse all'attuazione delle disposizioni del presente accordo. Tali informazioni possono includere informazioni finanziarie, organizzative e societarie.

2. Ciascuna delle parti, su richiesta dell'altra parte, mette a disposizione informazioni concernenti imprese specifiche di cui all'articolo 163, lettere da a) a d), che non siano qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi della legislazione della parte cui è rivolta la richiesta. Nel richiedere le suddette informazioni occorre indicare l'impresa, i prodotti o servizi e i mercati interessati, e segnalare che l'impresa è dedicata a pratiche che ostacolano gli scambi commerciali o gli investimenti tra le parti.

3. Ciascuna delle parti, su richiesta dell'altra parte, mette a disposizione informazioni in materia di deroghe, provvedimenti non conformi, immunità e altre misure, compreso un trattamento più favorevole, applicabili nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta a qualsiasi impresa di cui all'articolo 163, lettere da a) a d).

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non obbligano le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione delle leggi, sia contraria all'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

CAPO 13

Trasparenza

Articolo 171

1. Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente le proprie misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che riguardano il presente titolo o incidono sul medesimo. Ciascuna parte istituisce uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni ai soggetti interessati dell'altra parte che ne facciano richiesta ⁽¹⁾. Ciascuna parte comunica all'altra i punti di informazione entro tre mesi dalla data di applicazione del presente titolo. I punti di informazione non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

2. Tutte le leggi, i regolamenti, i decreti, le decisioni e le pronunce amministrative di applicazione generale delle parti relativi a qualsiasi questione disciplinata dal presente titolo sono pubblicati senza indugio in un modo che soddisfi le prescrizioni applicabili dell'accordo OMC, comprese quelle dell'articolo X del GATT 1994, dell'articolo III del GATS e dell'articolo 63 dell'accordo TRIPS. Le parti aggiornano regolarmente le risorse pubblicate, inclusi i siti web, contenenti tali misure e le rendono facilmente accessibili alle persone interessate. Tali misure devono essere disponibili mentre sono in vigore e per un periodo di tempo ragionevole a decorrere dal momento in cui esse cessano di essere in vigore.

3. Le parti pubblicano tutte le leggi, i regolamenti, i decreti, le decisioni e le pronunce amministrative di applicazione generale relative a qualsiasi questione disciplinata dal presente titolo prima della loro adozione. Le parti prevedono un periodo di tempo ragionevole, di norma non inferiore a 30 giorni di calendario, affinché le persone interessate possano presentare osservazioni alle autorità competenti prima che la misura pertinente sia ultimata o presentata alle autorità competenti per l'adozione. Tutte le osservazioni ricevute durante il periodo per la presentazione delle osservazioni saranno prese in considerazione.

4. Nessuna legge, nessun regolamento, nessuna decisione o pronuncia amministrativa di applicazione generale delle parti in merito a qualsiasi questione disciplinata dal presente titolo entra in vigore prima della pubblicazione.

5. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque contraria all'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.

6. In relazione al presente capo si applica l'articolo 55.

CAPO 14

Risoluzione delle controversie

Sezione 1

Obiettivo e ambito di applicazione

Articolo 172

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

⁽¹⁾ Il punto di informazione per la Repubblica del Kazakhstan è il punto d'informazione istituito nel quadro dell'accordo GATS.

Articolo 173

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente titolo.

Sezione 2

Consultazioni e mediazione

Articolo 174

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 173 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Ciascuna parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al comitato di cooperazione, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 173 che ritiene applicabili.
3. La parte cui è rivolta la richiesta risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento, salvo altrimenti previsto nel presente accordo o concordate tra le parti.
4. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.
5. Le consultazioni su questioni urgenti si ritengono concluse entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ad opera della parte cui è rivolta la medesima, a meno che le entrambe le parti decidano di proseguirle.
6. Se la parte interpellata non risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non hanno luogo nei termini previsti rispettivamente dai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, o se le parti convengono di non avviare le consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte che ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'articolo 176.
7. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.
8. A meno che le parti non convengano altrimenti, le consultazioni si ritengono concluse entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni quando esse riguardano situazioni di emergenza quali definite all'articolo 138, lettera h).

Articolo 175

Mediazione

Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti a norma dell'allegato VII.

Sezione 3

Procedure di risoluzione delle controversie

Sotto-sezione 1

Procedura di arbitrato

Articolo 176

Avvio della procedura di arbitrato

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 174, la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al dettato del presente articolo.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra parte e al comitato di cooperazione. La parte attrice indica nella richiesta la misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, perché tali misure costituirebbero una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 173.

Articolo 177

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla consegna alla parte convenuta della richiesta scritta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio arbitrale.
3. Qualora le parti non raggiungano un accordo in merito alla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte può, entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, designare un arbitro dal proprio sottoelenco contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 196. Se una delle parti non procede alla nomina dell'arbitro, su richiesta dell'altra parte l'arbitro viene estratto a sorte dal presidente del comitato di cooperazione, o da un suo delegato, fra i nominativi del sottoelenco di tale parte contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 196.
4. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla nomina del presidente del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta di una delle parti il presidente del comitato di cooperazione o un suo delegato estrae a sorte il nominativo del presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 196.
5. Il presidente del comitato di cooperazione o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti di cui al paragrafo 3 o 4.
6. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui tutti i tre arbitri scelti hanno accettato la nomina conformemente alle regole di procedura di cui all'allegato V.
7. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all'articolo 196 non è ancora stato compilato o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.
8. Salvo diversa decisione delle parti, nel caso di una controversia tra le parti riguardante situazioni di emergenza, quali definite all'articolo 138, lettera h), si applicano la seconda frase del paragrafo 3 e il paragrafo 4 del presente articolo, senza ricorrere al paragrafo 2 del presente articolo, e il periodo di cui al paragrafo 5 del presente articolo è di due giorni.

Articolo 178

Pronuncia preliminare sull'urgenza

Su richiesta di una delle parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

Articolo 179

Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia

1. Nel caso di una controversia relativa a situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 138, lettera h) ciascuna parte, facendone richiesta al collegio arbitrale, può chiedere al presidente del collegio arbitrale di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto relativo a tale controversia.
2. Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure di concordare una procedura in tal senso. Se entro 15 giorni dalla nomina non è riuscito a giungere a tale accordo, il conciliatore raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura in tal senso e decide le modalità e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere dalla data da lui indicata sino alla soluzione della controversia.
3. Le parti e i soggetti sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettano le raccomandazioni formulate a norma del paragrafo 2 in merito alle modalità e alle condizioni per i tre mesi successivi dalla decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine.
4. Il conciliatore rispetta il codice di condotta dei membri dei collegi arbitrali e mediatori («codice di condotta») che figura nell'allegato VI.

Articolo 180

Relazioni del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni in essa contenute.
2. Le parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro 14 giorni dal ricevimento della medesima.
3. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione interinale e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno.
4. La relazione finale del collegio arbitrale indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 173 e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. La relazione finale comprende una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e risponde con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle due parti.

Articolo 181

Relazione interinale del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale entro 90 giorni dalla data di costituzione. Qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente del collegio arbitrale deve informarne per iscritto le parti e il comitato di cooperazione, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere presentata entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di costituzione. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale a norma dell'articolo 180, paragrafo 2, entro sette giorni dalla data di presentazione della relazione interinale.

3. Nel caso di una controversia tra le parti relativa a situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 138, lettera h), la relazione interinale è presentata entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale e le eventuali richieste a norma dell'articolo 180, paragrafo 2, devono essere inoltrate entro cinque giorni dalla presentazione della relazione interinale. Il collegio arbitrale può anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale.

Articolo 182

Relazione finale del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale presenta la relazione finale alle parti e al comitato di cooperazione entro 120 giorni dalla sua costituzione. Qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il collegio arbitrale deve informarne per iscritto le parti e il comitato di cooperazione, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione finale. La relazione finale deve comunque essere presentata entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la relazione entro 60 giorni dalla data della costituzione del collegio arbitrale. La relazione finale deve comunque essere presentata entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

3. Nel caso di una controversia relativa a situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 138, lettera h), il collegio arbitrale presenta la sua relazione finale entro 40 giorni dalla data della sua costituzione.

Sotto-sezione 2

Esecuzione

Articolo 183

Esecuzione della relazione finale del collegio arbitrale

La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale del collegio arbitrale.

Articolo 184

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Qualora non sia possibile ottenere un'esecuzione immediata, le parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a conformarsi alla relazione finale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale del collegio arbitrale, notifica alla parte attrice e al comitato di cooperazione il periodo di tempo di cui avrà bisogno per darvi esecuzione («periodo di tempo ragionevole»).

2. In caso di disaccordo tra le parti circa la durata del periodo di tempo ragionevole la parte attrice, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, può presentare una richiesta scritta al collegio arbitrale istituito inizialmente a norma dell'articolo 177 (il «collegio arbitrale originario») affinché esso determini la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente all'altra parte e al comitato di cooperazione. Il collegio arbitrale presenta la relazione alle parti e al comitato di cooperazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nel conformarsi alla relazione finale del collegio arbitrale. Tale notifica deve essere fornita per iscritto almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

4. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

Articolo 185

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato di cooperazione le misure che ha adottato per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale. Tale notifica deve essere consegnata prima della fine del periodo di tempo ragionevole.
2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza o sulla coerenza delle misure di cui al paragrafo 1 con le disposizioni di cui all'articolo 173, la parte attrice può richiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 173. Il collegio arbitrale presenta la sua relazione alle parti e al comitato di cooperazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 186

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione o che la misura notificata a norma dell'articolo 185, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 173, la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di compensazione.
2. Qualora la parte attrice decida di non richiedere un'offerta di compensazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo oppure, nel caso in cui tale richiesta sia fatta, se non viene raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla trasmissione della relazione del collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, la parte attrice è autorizzata, previa notifica all'altra parte e al comitato di cooperazione, ad adottare misure adeguate a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici⁽¹⁾ causato dalla violazione. La notifica deve specificare tali misure. La parte attrice può applicare le misure in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di dieci giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
3. Se la parte convenuta ritiene che le misure appropriate non siano ad un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causati dalla violazione degli obblighi di tale parte a norma delle disposizioni di cui all'articolo 173, la parte convenuta può richiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato di cooperazione prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il collegio arbitrale originario presenta la sua relazione sulle misure notificate dalla parte attrice alle parti e al comitato di cooperazione entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta. Le misure notificate dalla parte attrice non entrano in vigore finché il collegio arbitrale originario non ha consegnato la sua relazione. Tali misure, che prendono effetto dopo la presentazione della relazione, devono essere coerenti con la relazione del collegio arbitrale.
4. Le misure messe in vigore dalla parte attrice e la compensazione previste nel presente articolo sono temporanee e non si applicano:
 - a) dopo che le parti hanno raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 191;
 - b) dopo che le parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 185, paragrafo 1, permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 173; o
 - c) dopo che le misure di cui il collegio arbitrale, a norma dell'articolo 185, paragrafo 2, abbia rilevato l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 173 sono state revocate o modificate al fine di renderle conformi a tali disposizioni.

⁽¹⁾ L'«annullamento o il pregiudizio» si interpreta come «annullamento e pregiudizio» a norma dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

Articolo 187

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato di cooperazione la misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale a seguito della domanda di compensazione o dell'adozione, ad opera della parte attrice, di una misura adeguata a norma dell'articolo 186, a seconda dei casi. Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la parte attrice revoca la misura entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stata applicata la compensazione, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla data in cui la parte attrice riceve dalla parte convenuta la notifica con cui quest'ultima comunica di aver dato esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale.

2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo le parti non giungono ad un accordo sul fatto che la parte convenuta abbia dato esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale, la parte attrice presenta al collegio arbitrale originario una richiesta scritta di pronunciarsi in merito. La richiesta deve essere trasmessa contemporaneamente all'altra parte e al comitato di cooperazione. La relazione del collegio arbitrale è trasmessa alle parti e al comitato di cooperazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale decide che la parte convenuta si è conformata alla relazione finale del collegio arbitrale, la parte attrice revoca la misura appropriata adottata a norma dell'articolo 186 o la parte convenuta pone fine all'applicazione della compensazione, a seconda dei casi. Se il collegio arbitrale decide che la parte convenuta non si è pienamente conformata alla relazione finale del collegio arbitrale, la compensazione o la misura appropriata adottata a norma dell'articolo 186 vengono adeguate alla luce della relazione del collegio arbitrale.

Articolo 188

Misure correttive per controversie urgenti in materia di energia

1. Nel caso di una controversia tra le parti relativa a situazioni di emergenza, quali definite all'articolo 138, lettera h), si applica il presente articolo in materia di misure correttive.

2. In deroga agli articoli 184, 185 e 186, la parte attrice è autorizzata ad adottare misure adeguate ad un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla parte che non si è conformata alla relazione finale del collegio arbitrale entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Tali misure possono avere effetto immediato e possono essere mantenute fino a quando la parte convenuta non si sia conformata alla relazione finale del collegio arbitrale.

3. Qualora contesti l'esistenza della mancata esecuzione o la proporzionalità della misura adottata dalla parte attrice o la mancata esecuzione la parte convenuta, a norma dell'articolo 186, paragrafo 3, e dell'articolo 187, può avviare un procedimento che è esaminato rapidamente. La parte attrice è tenuta a revocare o a modificare le misure solo una volta che il collegio arbitrale si sia pronunciato sulla questione ed è autorizzata a mantenere le misure durante il procedimento.

Sotto-sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 189

Sostituzione degli arbitri

Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato VI, si applica la procedura di cui all'articolo 177. Il termine ultimo per la consegna della relazione può essere prorogato per il tempo necessario a nominare un nuovo arbitro, ma non può essere superiore a 20 giorni.

Articolo 190

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione

Su richiesta scritta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a dodici mesi consecutivi e li riprende prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta di entrambe le parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente ne informa il presidente del comitato di cooperazione e l'altra parte. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, il procedimento è concluso. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'articolo 197.

Articolo 191

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato di cooperazione e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne di una delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione della controversia è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione della controversia è concluso.

Articolo 192

Regole di procedura

1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinate dalle regole di procedura di cui all'allegato V e dal codice di condotta che figura nell'allegato VI.
2. Le udienze del collegio arbitrale sono pubbliche, salvo altrimenti disposto dalle regole di procedura di cui all'allegato V.

Articolo 193

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale, da qualunque fonte, comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio delle parti possono presentare memorie a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale, conformemente alle regole di procedura di cui all'allegato V. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

Articolo 194

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 173 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni dei panel e dell'organo d'appello dell'OMC, adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC (denominato di seguito «DSB»). Le relazioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti che derivano dal presente accordo.

Articolo 195

Decisioni e relazioni del collegio arbitrale

1. Le discussioni del collegio arbitrale sono riservate. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora, tuttavia, risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzianti non è reso noto in alcun caso.
2. Le relazioni del collegio arbitrale non sono elaborate in presenza delle parti. Le relazioni illustrano le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 173 e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute.
3. Le relazioni del collegio arbitrale sono accettate senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.
4. Le parti mettono a disposizione del pubblico la relazione del collegio arbitrale, fatta salva la protezione delle informazioni riservate come previsto dalle regole di procedura di cui all'allegato V.

Sezione 4

Disposizioni generali

Articolo 196

Elenchi degli arbitri

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo il comitato di cooperazione, in base alle proposte formulate dalle parti, compila un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il comitato di cooperazione veglia affinché la composizione dell'elenco sia mantenuta a tale livello.
2. Gli arbitri devono vantare conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato VI.
3. Il comitato di cooperazione può compilare elenchi supplementari di 15 persone in possesso di conoscenze ed esperienze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tali elenchi supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 177.

Articolo 197

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente titolo fa salve eventuali azioni in sede OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.
2. Tuttavia, in relazione ad una determinata misura, una parte si astiene dal denunciare in entrambe le sedi la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma del presente accordo e dell'accordo OMC. In un simile caso, dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione della controversia, la parte si astiene dal denunciare la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta per prima non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.

3. Ai fini del presente articolo,
 - a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;
 - b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 176, paragrafo 1.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dal DSB. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte di applicare misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione secondo quanto disposto dal presente capo.

Articolo 198

Termini

1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la presentazione delle relazioni da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.
2. I termini citati nel presente capo possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.

TITOLO IV

COOPERAZIONE NEI SETTORI DELL'ECONOMIA E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

CAPO 1

Dialogo economico

Articolo 199

Le parti aderiscono ai principi della libera economia di mercato garantendo politiche macroeconomiche sane e sviluppano e rafforzano un dialogo economico regolare volto all'ulteriore ampliamento e approfondimento dei legami economici reciprocamente vantaggiosi, lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

Articolo 200

Le parti riesaminano periodicamente la situazione della cooperazione bilaterale e procedono a un regolare scambio di informazioni, conoscenze e migliori pratiche nel campo delle politiche economiche, dello sviluppo economico e finanziario e delle statistiche.

CAPO 2

Cooperazione nella gestione delle finanze pubbliche, compresi l'audit del settore pubblico e il controllo interno

Articolo 201

Le parti cooperano nel settore della gestione delle finanze pubbliche, compresi l'audit e il controllo interno nel settore pubblico, al fine di potenziare lo sviluppo di un sano sistema di gestione delle finanze pubbliche, compatibile con i principi di economia, efficienza ed efficacia nonché di trasparenza e responsabilità.

La cooperazione comprende:

- a) la promozione dell'applicazione di norme accettabili e generalmente riconosciute a livello internazionale come pure la convergenza con le buone pratiche dell'Unione europea in questo settore;
- b) lo scambio di informazioni e di esperienze in questo settore.

CAPO 3

Cooperazione nel settore della fiscalità

Articolo 202

Le parti si adoperano per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, in particolare al fine di agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo, e per elaborare misure in linea con gli standard internazionali per l'attuazione efficace dei principi di buon governo in materia fiscale, compresi la trasparenza e lo scambio di informazioni. Le parti intensificano il dialogo e lo scambio di esperienze con l'intento di evitare pratiche fiscali dannose.

CAPO 4

Cooperazione in materia di statistiche

Articolo 203

Le parti promuovono l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione di statistiche. La cooperazione statistica si concentra sullo scambio di conoscenze, la promozione di buone pratiche e del rispetto dei principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di statistiche ufficiali e del codice delle statistiche europee.

A tal fine l'Unione europea fornisce fine alla Repubblica del Kazakhstan l'assistenza tecnica necessaria.

CAPO 5

Cooperazione nel settore dell'energia

Articolo 204

Le parti proseguono e intensificano l'attuale cooperazione nel campo dell'energia con l'obiettivo di migliorare la sicurezza, l'efficienza, la sostenibilità e la competitività nel settore dell'energia. La cooperazione si basa su un partenariato globale e si ispira ai principi dell'interesse comune, della reciprocità, della trasparenza e della prevedibilità, in conformità ai principi dell'economia di mercato e agli attuali accordi multilaterali e bilaterali pertinenti.

Articolo 205

La cooperazione riguarda, tra l'altro, gli ambiti seguenti:

- a) l'attuazione di strategie e politiche in campo energetico, l'elaborazione di previsioni e scenari, comprese le condizioni del mercato globale per i prodotti energetici, nonché il miglioramento del sistema statistico nel settore dell'energia;
- b) la creazione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti e la promozione degli investimenti reciproci in campo energetico su base non discriminatoria e trasparente;
- c) la cooperazione efficace con la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, altri istituti e altri strumenti finanziari internazionali per sostenere la cooperazione tra le parti in materia di energia;

- d) il miglioramento della cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo delle tecnologie energetiche, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente, conformemente al titolo VI, capo 3 (Cooperazione nelle attività di ricerca e innovazione);
- e) la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico, anche agevolando gli scambi di tirocinanti dei corsi specializzati presso gli istituti di istruzione superiore nell'Unione europea e nella Repubblica del Kazakistan, nonché lo sviluppo di programmi di formazione comuni nel rispetto delle buone prassi;
- f) l'estensione della cooperazione nei consessi, nelle iniziative e nelle istituzioni multilaterali nel settore dell'energia;
- g) la cooperazione nello scambio di conoscenze ed esperienze e il trasferimento di tecnologie in materia di innovazione, anche in materia di gestione e di tecnologie energetiche.

Articolo 206

Energia da idrocarburi

La cooperazione in materia di energia da idrocarburi riguarda i seguenti settori:

- a) modernizzazione e miglioramento delle infrastrutture esistenti e sviluppo di infrastrutture energetiche future di interesse comune conformemente ai principi di mercato, comprese quelle volte a diversificare le fonti energetiche, i fornitori, le vie e i metodi di trasporto, nonché creazione di nuove capacità di generazione e integrità, efficienza, sicurezza e protezione delle infrastrutture energetiche, comprese le infrastrutture nel settore dell'energia elettrica;
- b) sviluppo di mercati dell'energia competitivi, trasparenti e non discriminatori, in linea con le migliori pratiche mediante riforme della regolamentazione;
- c) miglioramento e rafforzamento della stabilità e della sicurezza a lungo termine degli scambi di energia, anche garantendo la prevedibilità e la stabilità della domanda di energia, su base non discriminatoria, minimizzando nel contempo l'impatto e i rischi ambientali;
- d) promozione di un livello elevato di protezione dell'ambiente e di sviluppo sostenibile nel settore dell'energia, compresa l'estrazione, la produzione, la distribuzione e il consumo;
- e) rafforzamento della sicurezza delle attività di prospezione e produzione offshore di idrocarburi, mediante lo scambio di esperienze sulla prevenzione degli infortuni, l'analisi degli incidenti, le politiche di reazione e risanamento, le migliori pratiche in materia di responsabilità e le prassi giuridiche in caso di catastrofi.

Articolo 207

Fonti energetiche rinnovabili

Si persegue la cooperazione nei seguenti settori:

- a) sviluppo di fonti di energia rinnovabili secondo modalità economicamente e ambientalmente valide, compresa la cooperazione in materia di regolamentazione, certificazione, normazione e sviluppo tecnologico;
- b) agevolazione degli scambi tra la Repubblica del Kazakistan e le istituzioni, i laboratori e gli organismi del settore privato europei, anche attraverso programmi comuni, con l'obiettivo di attuare le migliori prassi per creare l'energia del futuro e l'economia verde;
- c) svolgimento di seminari, conferenze e programmi di formazione congiunti nonché scambi di informazioni e dati statistici aperti su base regolare e di informazioni sullo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.

Articolo 208

Efficienza energetica e risparmio energetico

È perseguita la cooperazione in materia di promozione dell'efficienza energetica e dei risparmi energetici, anche nel settore del carbone, del gas flaring (e l'utilizzo del gas associato), degli edifici, degli elettrodomestici e dei trasporti, anche mediante:

- a) lo scambio di informazioni circa le politiche di efficienza energetica, i quadri giuridici e regolamentari e i piani d'azione;
- b) la facilitazione dello scambio di esperienze e di know-how nel settore dell'efficienza energetica e del risparmio energetico;
- c) l'avvio e l'attuazione di progetti, anche dimostrativi, per l'introduzione di tecnologie e soluzioni innovative nel settore dell'efficienza energetica e del risparmio energetico;
- d) programmi e corsi di formazione nel campo dell'efficienza energetica al fine di conseguire gli obiettivi del presente articolo.

CAPO 6

Cooperazione nel settore dei trasporti

Articolo 209

Le parti collaborano al fine di:

- a) ampliare e rafforzare la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;
- b) concentrarsi sugli aspetti sociali e ambientali dei sistemi di trasporto;
- c) promuovere trasporti efficienti e sicuri;
- d) potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.

Articolo 210

La cooperazione di cui al presente capo riguarda, fra l'altro, i settori seguenti:

- a) scambio di migliori pratiche in materia di politiche dei trasporti;
- b) miglioramento della circolazione dei passeggeri e delle merci, aumento della fluidità dei flussi di trasporto eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere, mirando a una maggiore integrazione dei mercati, al miglioramento delle reti di trasporto e al potenziamento delle infrastrutture;
- c) scambio di informazioni e attività comuni a livello regionale e internazionale e attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali applicabili;
- d) scambio di buone pratiche sulla sicurezza e lo sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi.

La Repubblica del Kazakhstan rende conformi alla legislazione dell'Unione europea i suoi accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi con gli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 211

Le questioni contemplate nel presente capo sono oggetto di un dialogo periodico.

CAPO 7

Cooperazione nel settore ambientale

Articolo 212

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile e al buon governo nella tutela dell'ambiente.

Si persegue la cooperazione nei settori seguenti:

- a) valutazioni, monitoraggio e controllo ambientali;
- b) educazione e sensibilizzazione ambientale, mediante il miglioramento dell'accesso alle informazioni, il rafforzamento della partecipazione del pubblico ai processi decisionali e dell'accesso alla giustizia in materia ambientale;
- c) legislazione nell'ambito della protezione ambientale;
- d) qualità dell'aria;
- e) gestione dei rifiuti;
- f) gestione della qualità delle risorse idriche, compreso l'ambiente marino;
- g) gestione integrata delle risorse idriche, compresa la promozione di tecnologie avanzate per il risparmio idrico;
- h) conservazione e protezione della diversità biologica e paesaggistica;
- i) gestione sostenibile delle foreste;
- j) inquinamento industriale ed emissioni industriali;
- k) classificazione e gestione sicura dei prodotti chimici;
- l) iniziative dell'Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan nel settore dell'economia verde; e
- m) scambio di esperienze concernenti le politiche per lo sviluppo sostenibile della pesca.

Articolo 213

La cooperazione nell'ambito della protezione ambientale ha luogo con il consenso delle parti, anche nelle seguenti forme:

- a) scambio di tecnologie, informazioni scientifiche e tecniche, e attività di ricerca nell'ambito della protezione ambientale;
- b) scambio di esperienze sul miglioramento della legislazione e delle metodologie ambientali.

Articolo 214

Le parti dedicano particolare attenzione all'attuazione e alla cooperazione nelle questioni ambientali nel quadro dei pertinenti accordi multilaterali in materia ambientale e decidono di intensificare la cooperazione a livello regionale.

Le parti procedono a uno scambio di esperienze per promuovere l'integrazione dell'ambiente in altri settori, anche grazie allo scambio di buone pratiche, per aumentare le conoscenze e le competenze, l'educazione ambientale e la sensibilizzazione nei settori di cui al presente capo.

CAPO 8

Cooperazione in materia di cambiamenti climatici

Articolo 215

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, e tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in questo settore.

Articolo 216

La cooperazione promuove l'adozione di misure a livello interno e internazionale, anche in materia di:

- a) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) approcci di mercato e non di mercato per affrontare i cambiamenti climatici;
- d) ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego e diffusione di tecnologie a basse emissioni di carbonio nuove, sicure e sostenibili e di tecnologie di adattamento;
- e) scambio di consulenze in materia di clima e sostegno per altri settori;
- f) sensibilizzazione, istruzione e formazione.

Articolo 217

Le parti provvedono, fra l'altro, a scambiarsi informazioni e competenze, a svolgere attività di ricerca congiunte e scambi di informazioni sulle tecnologie più pulite, a realizzare attività congiunte a livello regionale e internazionale, anche per quanto riguarda gli accordi ambientali multilaterali applicabili alle parti, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e attività congiunte nell'ambito delle agenzie pertinenti, a seconda dei casi.

CAPO 9

Cooperazione nel settore dell'industria

Articolo 218

Le parti sviluppano e rafforzano la loro cooperazione nel settore industriale, comprese le questioni relative allo sviluppo di incentivi efficaci e condizioni favorevoli per l'ulteriore diversificazione e per il rafforzamento della competitività dell'industria manifatturiera.

A tal fine, le parti cooperano anche mediante lo scambio delle migliori pratiche ed esperienze nei seguenti settori:

- a) produttività ed efficienza nell'impiego delle risorse;
- b) misure di sostegno pubblico per i settori industriali, sulla base delle disposizioni dell'OMC e di altre regole applicabili delle parti;
- c) attuazione della politica industriale in un contesto di approfondimento dell'integrazione;
- d) strumenti per migliorare l'efficienza dell'attuazione della politica industriale;

- e) attività di investimento nell'industria manifatturiera volte a ridurre il consumo di energia e scambio di esperienze sull'attuazione di politiche sulla produttività del lavoro;
- f) condizioni per lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione, la creazione di industrie ad alta tecnologia, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie e l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture di base e di un ambiente favorevole ai poli di innovazione;
- g) investimenti e commercio nel settore minerario e nella produzione di materie prime, ai fini di promuovere la comprensione reciproca e la trasparenza, migliorare il contesto imprenditoriale e promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione nel settore dell'industria estrattiva non energetica, in particolare per quanto concerne i minerali metalliferi e industriali;
- h) potenziamento delle capacità di risorse umane nell'industria manifatturiera;
- i) promozione di iniziative imprenditoriali e di cooperazione industriale tra imprese dell'Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan.

Il presente accordo non esclude una maggiore cooperazione industriale tra le parti e possono essere conclusi accordi separati.

CAPO 10

Cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese

Articolo 219

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) per promuovere un contesto imprenditoriale favorevole alla creazione di PMI e alla loro riuscita.

A tal fine, le parti cooperano negli ambiti seguenti per:

- a) scambio di informazioni sulla politica di sviluppo delle PMI;
- b) scambio di migliori prassi in merito a iniziative volte a rafforzare l'imprenditorialità come competenza chiave;
- c) promozione di migliori contatti tra le organizzazioni imprenditoriali di entrambe le parti mediante un rafforzamento del dialogo;
- d) scambio di esperienze in materia di sostegno alla capacità delle PMI di accedere ai mercati internazionali;
- e) scambiarsi esperienze in materia di miglioramento dell'impatto del quadro normativo sulle PMI;
- f) scambiarsi buone prassi in materia di accesso ai finanziamenti per le PMI.

CAPO 11

Cooperazione in materia di diritto societario

Articolo 220

Le parti riconoscono l'importanza di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e del governo societario, nonché della contabilità e della revisione contabile, in un'economia di mercato funzionante e con un contesto commerciale prevedibile e trasparente, e sottolineano l'importanza di promuovere la convergenza normativa in questo settore.

Le parti collaborano al fine di:

- a) scambiarsi le migliori pratiche per garantire la disponibilità e l'accesso alle informazioni riguardanti l'organizzazione e la rappresentanza di società registrate in modo trasparente e facilmente accessibile;
- b) sviluppare ulteriormente una politica di governo societario conforme alle norme internazionali, in particolare a quelle dell'OCSE;

- c) promuovere l'attuazione e l'applicazione coerente dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) per i conti consolidati delle società quotate;
- d) ravvicinare le norme contabili e di informativa finanziaria, anche per quanto riguarda le PMI;
- e) regolamentare e controllare le professioni di revisori dei conti e di contabili;
- f) promuovere i principi di revisione internazionali e il codice deontologico dell'International Federation of Accountants (IFAC), con l'obiettivo di migliorare il livello professionale dei revisori dei conti mediante il rispetto di standard e norme deontologiche da parte delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni di audit e dei revisori contabili.

CAPO 12

Cooperazione nel settore dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari

Articolo 221

Le parti concordano sull'importanza di una legislazione e di pratiche efficaci e decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con l'obiettivo di:

- a) migliorare la regolamentazione dei servizi finanziari;
- b) garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;
- c) contribuire alla stabilità e all'integrità del sistema finanziario globale;
- d) promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza;
- e) garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

Le parti promuovono la convergenza normativa con le norme internazionalmente riconosciute per la solidità dei sistemi finanziari.

CAPO 13

Cooperazione nel settore della società dell'informazione

Articolo 222

Le parti promuovono la cooperazione volta a sviluppare la società dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante un'ampia disponibilità delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. Tale cooperazione mira a promuovere lo sviluppo della concorrenza e l'apertura dei mercati delle TIC e ad incoraggiare gli investimenti in questo settore.

Articolo 223

La cooperazione riguarda, tra l'altro, lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione di iniziative in materia di società dell'informazione, incentrate in particolare:

- a) sullo sviluppo di un quadro normativo efficace per il settore delle TIC;
- b) sulla promozione dell'accesso alla banda larga;
- c) sullo sviluppo di servizi elettronici interoperabili;
- d) sulla garanzia della tutela dei dati; e
- e) sullo sviluppo di servizi di roaming.

Articolo 224

Le parti promuovono la cooperazione fra le autorità di regolamentazione nel settore delle TIC, comprese le comunicazioni elettroniche, nell'Unione europea e nella Repubblica del Kazakhstan.

CAPO 14

Cooperazione nel settore del turismo

Articolo 225

Le parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, empowerment, occupazione e scambi all'interno del settore.

Articolo 226

La cooperazione si fonda sui seguenti principi:

- a) rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;
- b) importanza di preservare il patrimonio culturale e storico; e
- c) interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 227

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

- a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di conoscenze, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;
- b) l'istituzione di un partenariato strategico tra soggetti pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;
- c) la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali per il turismo, nonché l'identificazione e l'eliminazione delle barriere ai servizi di viaggio;
- d) l'elaborazione e l'attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda i pertinenti aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;
- e) la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi, e
- f) lo sviluppo e la promozione del turismo coinvolgendo la popolazione locale e altri tipi di turismo sostenibile.

CAPO 15

Cooperazione nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

Articolo 228

Le parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.

Articolo 229

La cooperazione riguarda, fra l'altro, le attività seguenti:

- a) agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;
- b) scambiarsi le migliori pratiche per quanto riguarda la pianificazione, la valutazione e l'attuazione delle politiche agricole e dello sviluppo rurale;
- c) condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico e sociale degli abitanti delle zone rurali;
- d) promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola;
- e) migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati;
- f) scambiarsi esperienze sulle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, sulle politiche di qualità e i relativi meccanismi di controllo, sulle misure atte a garantire la sicurezza alimentare e sullo sviluppo della produzione biologica di prodotti agricoli;
- g) divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli;
- h) promuovere la cooperazione in progetti di investimento agroindustriale, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei settori di produzione animale e vegetale;
- i) scambiarsi esperienze sulle politiche relative allo sviluppo sostenibile del settore agroalimentare, alla trasformazione e alla distribuzione di prodotti agricoli.

CAPO 16

Cooperazione in materia di occupazione, rapporti di lavoro, politica sociale e pari opportunità

Articolo 230

Le parti promuovono lo sviluppo del dialogo e collaborano per promuovere l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, la politica dell'occupazione, le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale e la lotta alla discriminazione, come pure un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e lavorano regolarmente nell'altra parte.

Articolo 231

Le parti perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 230 anche attraverso la cooperazione e lo scambio di buone pratiche nei seguenti settori:

- a) miglioramento della qualità della vita e creazione di un miglior contesto sociale;
- b) miglioramento dell'inclusione sociale e del livello di protezione sociale per tutti i lavoratori e ammodernamento dei sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria;
- c) riduzione della povertà, miglioramento della coesione sociale e protezione delle persone vulnerabili;
- d) lotta contro la discriminazione nell'occupazione e negli affari sociali in conformità con gli obblighi di ciascuna delle parti ai sensi delle norme e delle convenzioni internazionali;
- e) promozione delle misure attive per il mercato del lavoro e miglioramento dell'efficienza dei servizi per l'impiego;
- f) impegno a perseguire l'obiettivo di creare nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose;
- g) miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché del livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

- h) rafforzamento della parità di genere promuovendo la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale e garantendo pari opportunità tra donne e uomini nell'occupazione, nell'istruzione, nella formazione, nell'economia, nella società e nei processi decisionali;
- i) miglioramento della qualità della legislazione sul lavoro e garanzia di una migliore protezione dei lavoratori;
- j) rafforzamento e promozione del dialogo sociale, anche aumentando la capacità delle parti sociali.

Articolo 232

Le parti confermano i loro impegni ad attuare in modo efficace le convenzioni applicabili dell'OIL.

Le parti, tenendo conto della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso, riconoscono che l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti, del 2006, sono un elemento essenziale dello sviluppo sostenibile.

Le parti promuovono, in linea con la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, del 1998, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, in particolare delle parti sociali, nell'elaborazione delle rispettive politiche sociali e nella cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan ai sensi del presente accordo.

Le parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di lavoro dignitoso, occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti.

CAPO 17

Cooperazione nel settore della salute

Articolo 233

Le parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello di protezione della salute umana e ridurre le disparità in ambito sanitario, nel rispetto di valori e principi comuni in tema di sanità e quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

Articolo 234

La cooperazione riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, in particolare mediante lo scambio di informazioni in materia di salute, la promozione di una strategia che integri l'aspetto sanitario in tutte le politiche, la cooperazione con le organizzazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità, e la promozione dell'attuazione degli accordi sanitari internazionali, come la Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, del 2003, e i regolamenti sanitari internazionali.

TITOLO V

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA LIBERTÀ, DELLA SICUREZZA E DELLA GIUSTIZIA

Articolo 235

Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

Nella loro cooperazione ai sensi del presente titolo, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto, compresa l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo, e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Le parti cooperano per rafforzare il funzionamento delle istituzioni, in particolare l'applicazione della legge, l'azione giudiziaria, l'amministrazione della giustizia, nonché la prevenzione e la lotta contro la corruzione.

Articolo 236

Cooperazione giuridica

Le parti sviluppano la cooperazione giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle pertinenti convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

Le parti rafforzano la cooperazione in ambito penale, anche nel campo della reciproca assistenza giudiziaria. Ciò può includere, se del caso e a seconda delle procedure applicabili, l'adesione della Repubblica del Kazakhstan alle convenzioni del Consiglio d'Europa e la relativa attuazione nei procedimenti penali, l'attuazione dei pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite e la cooperazione con Eurojust.

Articolo 237

Protezione dei dati personali

Le parti cooperano al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali mediante lo scambio delle migliori pratiche ed esperienze, tenendo conto delle norme e degli strumenti giuridici europei e internazionali.

Ciò può includere, se del caso e a seconda delle procedure applicabili, l'adesione della Repubblica del Kazakhstan alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale e relativo protocollo addizionale nonché l'attuazione di tali strumenti.

Articolo 238

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1. Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita alla gestione dei flussi migratori. La cooperazione si basa sulla consultazione reciproca tra le parti ed è realizzata conformemente alla loro legislazione vigente in materia.
2. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina, le parti convengono che:
 - a) la Repubblica del Kazakhstan riammette tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo; e
 - b) ogni Stato membro dell'Unione europea riammette tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Repubblica del Kazakhstan, su richiesta di quest'ultima e senza indebito ritardo.
3. A tal fine gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità per i fini di cui al paragrafo 2 senza ulteriori formalità oltre a quelle di cui al presente articolo e senza indebito ritardo. Qualora la persona da riammettere non possieda alcun documento o altre prove della sua cittadinanza, le autorità diplomatiche e/o consolari competenti dello Stato membro interessato dell'Unione europea o della Repubblica del Kazakhstan prendono, su richiesta della Repubblica del Kazakhstan o dello Stato membro dell'Unione europea interessato, le disposizioni necessarie per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza senza ulteriori formalità e senza indebito ritardo.
4. Le parti convengono di avviare un dialogo completo sulle questioni pertinenti legate alla migrazione, in linea con l'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, tra l'altro, anche al fine di valutare la possibilità di negoziare un accordo tra la l'Unione europea e Repubblica del Kazakhstan che disciplini gli obblighi specifici per gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi, nonché al fine di prendere in considerazione eventuali negoziati, in parallelo, di un accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 239

Protezione consolare

La Repubblica del Kazakhstan concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea rappresentato nella Repubblica del Kazakhstan devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che non disponga di una rappresentanza permanente accessibile nella Repubblica del Kazakhstan, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 240

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Le parti collaborano onde evitare che i rispettivi settori finanziari e non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, nonché per il finanziamento del terrorismo, conformemente alle norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo adottate dal gruppo d'azione finanziaria internazionale. Tale cooperazione si estende al recupero, alla confisca e alla restituzione dei beni o dei fondi derivanti dai proventi delle attività criminali.

La cooperazione consente scambi di informazioni in materia nell'ambito delle legislazioni e degli impegni internazionali pertinenti delle parti.

Articolo 241

Droghe illecite

Le parti collaborano per stabilire un approccio equilibrato e integrato alle questioni connesse alla droga, in particolare alle questioni del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori. Le politiche e le azioni nel settore mirano a rafforzare le strutture preposte a contrastare l'offerta e la domanda di droghe illecite, sostanze psicotrope e loro precursori potenziando il coordinamento e rafforzando la cooperazione tra le autorità competenti al fine di ridurre il traffico, la domanda e l'offerta di droghe illecite, potenziando le misure di prevenzione, trattamento e riabilitazione e tenendo debitamente conto dei diritti umani.

La cooperazione mira inoltre a ridurre i danni causati dalla droga, ad affrontare il problema della produzione e dell'uso di droghe sintetiche e a realizzare un'efficace prevenzione della diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alle convenzioni e agli strumenti internazionali pertinenti e al piano d'azione antidroga UE-Asia Centrale.

Articolo 242

Lotta contro la criminalità organizzata e transnazionale e la corruzione

Le parti collaborano al fine di prevenire e combattere tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali, compresi il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato, attraverso il pieno adempimento dei loro obblighi internazionali esistenti in questo settore.

Le parti promuovono il rafforzamento della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organi preposti all'applicazione della legge, anche mediante lo scambio delle migliori pratiche e una possibile collaborazione con le agenzie dell'Unione europea.

Le parti si impegnano a dare efficace attuazione alle norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle sancite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) del 2000 e dai suoi tre protocolli, nonché dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003. La cooperazione può comprendere, se del caso e a seconda delle procedure applicabili, l'adesione della Repubblica del Kazakistan agli strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta contro la corruzione nonché la relativa attuazione.

Articolo 243

Lotta contro la criminalità informatica

Le parti rafforzano la cooperazione, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche, al fine di prevenire e combattere gli atti criminali commessi servendosi di reti di comunicazioni elettroniche e sistemi di informazione o contro tali reti e sistemi.

TITOLO VI

ALTRE POLITICHE DI COOPERAZIONE

CAPO 1

Cooperazione in materia di istruzione e formazione

Articolo 244

Le parti cooperano nel settore dell'istruzione e della formazione, al fine di promuovere la modernizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione nella Repubblica del Kazakistan e la convergenza con le politiche e le prassi dell'Unione europea. Le parti cooperano per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione. Le parti pongono inoltre l'accento sulle misure volte a promuovere la cooperazione interistituzionale, a incoraggiare la mobilità di studenti, personale accademico e amministrativo, ricercatori e giovani e a incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze.

Le parti promuovono attività di coordinamento unificato del sistema d'istruzione secondo le norme e le migliori pratiche europee e internazionali.

CAPO 2

Cooperazione nel settore della cultura

Articolo 245

Le parti promuovono la cooperazione culturale nel rispetto della diversità culturale, al fine di migliorare la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.

Le parti si adoperano per prendere misure appropriate al fine di promuovere gli scambi culturali e di incoraggiare iniziative comuni nei diversi ambiti culturali.

Le parti si consultano e sviluppano una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel quadro dei trattati internazionali multilaterali e di organizzazioni internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco). Le parti si scambiano inoltre opinioni sulla diversità culturale con l'obiettivo, tra l'altro, di promuovere i principi della convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, del 2005, e di attuare progetti nel quadro del decennio internazionale per il riavvicinamento delle culture 2013-2022, proclamato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Le parti promuovono attività, programmi e piani comuni, nonché lo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione e sviluppo delle capacità per gli artisti, i professionisti della cultura e le organizzazioni culturali.

CAPO 3

Cooperazione nelle attività di ricerca e innovazione

Articolo 246

Le parti promuovono la cooperazione:

- a) in tutti i settori relativi alla ricerca in ambito civile e allo sviluppo scientifico e tecnologico, sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare l'adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale; e
- b) per incoraggiare lo sviluppo dell'innovazione.

Articolo 247

La cooperazione comprende:

- a) il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;
- b) lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia di innovazione e di commercializzazione della ricerca e dello sviluppo, compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche, dello sviluppo di cluster e dell'accesso ai finanziamenti;
- c) l'agevolazione di un accesso adeguato ai programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle parti;
- d) l'aumento della capacità di ricerca negli istituti di ricerca della Repubblica del Kazakhstan e l'agevolazione della loro partecipazione al programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea e ad altri potenziali iniziative finanziate dall'Unione europea;
- e) lo sviluppo e la promozione di progetti comuni di ricerca e innovazione;
- f) la promozione della commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti comuni di ricerca e innovazione;
- g) la facilitazione dell'accesso delle nuove tecnologie ai mercati nazionali delle parti;
- h) l'organizzazione di attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale coinvolto in attività di ricerca e innovazione in entrambe le parti;
- i) l'agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei ricercatori partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo e della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività;
- j) altre forme di cooperazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, anche attraverso strategie e iniziative regionali, previo comune accordo delle parti.

Articolo 248

Nello svolgere le attività di cooperazione di cui all'articolo 247, si dovrebbero ricercare sinergie con le attività regionali e con altre attività svolte nel quadro più ampio della cooperazione finanziaria tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan di cui agli articoli 261 e 262.

CAPO 4

Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

Articolo 249

Le parti promuovono la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media, in particolare mediante lo scambio di informazioni e attività di formazione per giornalisti e altri professionisti dei media, del cinema e del settore audiovisivo.

Articolo 250

Le parti procedono a uno scambio di informazioni e di migliori pratiche al fine di promuovere l'indipendenza e la professionalità dei media, sulla base delle norme stabilite dalle convenzioni internazionali applicabili, comprese quelle dell'Unesco e del Consiglio d'Europa, se del caso.

CAPO 5

Cooperazione con la società civile

Articolo 251

Le parti continuano ad intensificare il dialogo, sotto forma di riunioni e consultazioni, e cooperano sul ruolo della società civile, con i seguenti obiettivi:

- a) intensificare i contatti e scambiare informazioni ed esperienze tra tutti i settori della società civile nell'Unione europea e nella Repubblica del Kazakhstan, consentendo ai rappresentanti della società civile di una parte di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo con le pubbliche istituzioni e le parti sociali utilizzati dall'altra parte, in particolare al fine di accrescere la partecipazione della società civile nel processo decisionale pubblico;
- b) assicurare il coinvolgimento della società civile nelle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan, in particolare nell'attuazione del presente accordo;
- c) incoraggiare un più elevato livello di sviluppo delle capacità, di indipendenza e di trasparenza nella società civile e sostenere il suo ruolo nello sviluppo economico, sociale e politico delle parti.

Le parti sostengono lo sviluppo di relazioni tra organizzazioni non governative dell'Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan.

Le parti sostengono i rispettivi enti e le rispettive organizzazioni non governative preposti alla realizzazione di attività nel settore dei diritti umani. Le parti si scambiano tutte le informazioni pertinenti sui programmi di cooperazione formalmente e periodicamente, almeno una volta l'anno.

CAPO 6

Cooperazione in materia di sport e attività fisica

Articolo 252

Le parti promuovono la cooperazione in materia di sport e attività fisica per concorrere allo sviluppo di uno stile di vita sano in tutte le fasce di età, promuovere le funzioni sociali e i valori educativi dello sport e combattere le minacce allo sport, quali il doping, il razzismo e la violenza. La cooperazione riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

CAPO 7

Cooperazione nel settore della protezione civile

Articolo 253

Le parti riconoscono la necessità di gestire i rischi di catastrofi naturali e causate dall'uomo a livello nazionale e mondiale.

Per incrementare la resilienza delle loro società e infrastrutture le parti dichiarano la loro intenzione di migliorare le misure di prevenzione, mitigazione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo e di cooperare, ove opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per migliorare i risultati di gestione del rischio di catastrofi a livello mondiale.

La cooperazione, in funzione della disponibilità di risorse sufficienti, sostiene:

- a) l'interazione degli organismi competenti, di altre organizzazioni e di persone fisiche che svolgono attività nel settore della protezione civile;
- b) il coordinamento dell'assistenza reciproca, ove necessario, in caso di catastrofi;
- c) lo scambio di esperienze in materia di sensibilizzazione delle popolazioni nella preparazione alle catastrofi;
- d) la formazione, la riqualificazione, il miglioramento delle competenze e la formazione specialistica nel settore della protezione civile e per l'utilizzo di sistemi di allarme rapido.

CAPO 8

Cooperazione nel settore delle attività spaziali

Articolo 254

Le parti promuovono, ove opportuno, la cooperazione a lungo termine nei settori della ricerca e dello sviluppo in ambito spaziale civile. Le parti prestano particolare attenzione alle iniziative che prevedono la complementarità delle rispettive attività spaziali.

Articolo 255

Le parti possono cooperare nei settori della navigazione satellitare, dell'osservazione della Terra, della ricerca spaziale e in altri settori in linea con gli interessi delle parti.

CAPO 9

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori

Articolo 256

Le parti cooperano al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e di rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.

La cooperazione può comprendere, se del caso:

- a) lo scambio delle migliori pratiche per quanto concerne la politica dei consumatori, comprese le prescrizioni relative alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e l'organizzazione di un sistema di vigilanza del mercato e di un meccanismo di scambio di informazioni;
- b) la promozione degli scambi di esperienze sui sistemi di tutela dei consumatori, compresa la legislazione in materia e la sua applicazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, la sensibilizzazione e l'empowerment dei consumatori nonché i mezzi di ricorso a loro disposizione;
- c) la promozione di attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori;
- d) incentivi allo sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

CAPO 10

Cooperazione regionale

Articolo 257

Le parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale in materia di politica regionale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita e aumentare la partecipazione di tutte le regioni allo sviluppo sociale ed economico delle parti.

Articolo 258

Le parti sostengono e rafforzano il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella cooperazione regionale, in conformità agli accordi e alle intese internazionali vigenti, per sviluppare misure di sviluppo delle capacità e promuovere il rafforzamento delle reti economiche e commerciali regionali.

Articolo 259

Le parti rafforzano ed incoraggiano lo sviluppo di elementi di cooperazione regionale dei settori contemplati dal presente accordo, compresi i settori seguenti: trasporti, energia, reti di comunicazione, cultura, istruzione, ricerca, turismo, risorse idriche e ambiente, protezione civile e altri settori che influenzano la cooperazione regionale.

CAPO 11

Cooperazione nel settore della funzione pubblica

Articolo 260

1. Le parti facilitano lo scambio di esperienze e di conoscenze relative all'attuazione delle migliori pratiche internazionali nell'ambito dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione, al rafforzamento delle capacità dei funzionari pubblici e statali e al loro sviluppo e formazione professionali.

2. Le parti facilitano il dialogo sulle misure volte a migliorare la qualità dei servizi pubblici e sull'impegno comune per promuovere la cooperazione multilaterale nel quadro della piattaforma della pubblica amministrazione regionale nella Repubblica del Kazakhstan.

3. Nel contesto di cui al paragrafo 2, le parti cooperano, tra l'altro anche agevolando:

- a) lo scambio di esperti;
- b) l'organizzazione di seminari, e
- c) l'organizzazione di attività di formazione.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

Articolo 261

Le parti continuano e intensificano la cooperazione tecnica e finanziaria attuale, basata su un partenariato globale e sui principi dell'interesse comune, della reciprocità, della trasparenza, della prevedibilità e sulla reciproca protezione degli interessi delle parti.

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, la Repubblica del Kazakhstan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, possibilmente in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie internazionali.

Il sostegno finanziario può essere fornito in conformità ai pertinenti regolamenti che disciplinano il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare sotto forma di scambi di esperti, realizzazione di ricerche, organizzazione di forum, conferenze, seminari e corsi di formazione, sovvenzioni a sostegno di programmi e progetti di sviluppo e di attuazione. Il regolamento finanziario ⁽²⁾ e le relative modalità di esecuzione ⁽³⁾ si applicano al finanziamento da parte dell'Unione europea.

L'assistenza finanziaria è basata su programmi di azione annuali, definiti dall'Unione europea in seguito a consultazioni con la Repubblica del Kazakhstan.

L'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan possono cofinanziare programmi e progetti. Le parti coordinano i programmi e i progetti in materia di cooperazione finanziaria e tecnica e si scambiano informazioni su tutte le fonti di assistenza.

L'efficacia degli aiuti, quale sancita nella dichiarazione di Parigi dell'OCSE sull'efficacia degli aiuti, la «Strategia centrale dell'UE per la riforma delle unità di cooperazione tecnica», la relazione della Corte dei conti europea e gli insegnamenti tratti dai programmi di cooperazione dell'Unione europea attuati e in corso nella Repubblica del Kazakhstan costituiscono la base dell'erogazione di assistenza finanziaria dell'Unione europea alla Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 262

Le parti attuano l'assistenza finanziaria e tecnica nel rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan. Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere irregolarità ⁽⁴⁾, frodi, corruzione e ogni altra attività illegale che pregiudichi il bilancio dell'Unione europea e il bilancio della Repubblica del Kazakhstan, mediante la reciproca assistenza giuridica e di altro tipo, nei settori contemplati dal presente accordo.

Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche e controlli in loco.

Articolo 263

Per fare un uso ottimale delle risorse disponibili, le parti si impegnano a garantire che i contributi dell'Unione europea siano erogati in stretto coordinamento con altre fonti di finanziamento, quali paesi terzi e istituzioni finanziarie internazionali.

Articolo 264

Prevenzione

Le parti verificano regolarmente che le operazioni finanziate dai fondi dell'Unione europea e cofinanziate dai fondi della Repubblica del Kazakhstan siano state attuate correttamente e adottano tutte le misure appropriate per prevenire irregolarità, frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale a danno dei fondi dell'Unione europea e dei fondi di cofinanziamento della Repubblica del Kazakhstan. Le parti si informano reciprocamente di eventuali misure di prevenzione adottate.

⁽¹⁾ In particolare il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44) e il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Secondo la definizione di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, costituisce «irregolarità» qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'UE, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'UE o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione europea, ovvero attraverso una spesa indebita.

Articolo 265

Comunicazione

Le parti si informano reciprocamente, in particolare con notifica all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alle autorità competenti della Repubblica del Kazakhstan, di casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità in relazione all'utilizzo dei fondi dell'Unione europea e dei fondi di cofinanziamento della Repubblica del Kazakhstan.

Le parti si informano reciprocamente di eventuali misure adottate in relazione al presente articolo.

Articolo 266

Verifiche in loco

Le verifiche in loco per quanto riguarda l'assistenza finanziaria dell'Unione europea sono preparate ed effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode in stretta cooperazione con le autorità competenti della Repubblica del Kazakhstan e nel rispetto della legislazione della Repubblica del Kazakhstan.

Nel quadro del presente accordo l'Ufficio europeo per la lotta antifrode è autorizzato ad effettuare verifiche in loco al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 267

Indagini e azione penale

Le autorità competenti della Repubblica del Kazakhstan svolgono indagini ed esercitano l'azione penale, in conformità alla legislazione della Repubblica del Kazakhstan, in relazione a casi presunti o accertati di frode, corruzione e altre attività illegali a danno dei fondi dell'Unione europea e dei fondi di cofinanziamento della Repubblica del Kazakhstan. Se del caso, e su richiesta formale, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può assistere le competenti autorità della Repubblica del Kazakhstan.

TITOLO VIII

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 268

Consiglio di cooperazione

1. È istituito un Consiglio di cooperazione, incaricato di esercitare la vigilanza e verificare a scadenze regolari l'attuazione del presente accordo. Esso si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale ed esamina tutte le questioni di rilievo inerenti al presente accordo e qualunque altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

2. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di cooperazione ha il potere di prendere le decisioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione. Il Consiglio di cooperazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne.
3. Il Consiglio di cooperazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, previo consenso tra le parti, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo III (Commercio e imprese).
4. Il Consiglio di cooperazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di cooperazione.
5. Il Consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti delle parti.
6. Il Consiglio di cooperazione è presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Kazakhstan.
7. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
8. Ciascuna parte può sottoporre al Consiglio di cooperazione le eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo conformemente all'articolo 278.

Articolo 269

Comitato di cooperazione e sottocomitati speciali

1. È istituito un comitato di cooperazione. Esso assiste il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il comitato di cooperazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari.
3. Il comitato di cooperazione è presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica del Kazakhstan.
4. Il comitato di cooperazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri ad esso conferita dal Consiglio di cooperazione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione. Il comitato di cooperazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti al termine delle rispettive procedure interne di adozione. Le sue responsabilità comprendono anche la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione.
5. Il comitato di cooperazione si può riunire in una formazione specifica per affrontare questioni pertinenti inerenti al titolo III (Commercio e imprese).
6. Il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
7. Nel suo regolamento interno, il Consiglio di cooperazione stabilisce le mansioni e il funzionamento del comitato di cooperazione e di qualsiasi sottocomitato o organismo istituito dal comitato di cooperazione.

Articolo 270

Comitato parlamentare di cooperazione

1. È istituito un comitato parlamentare di cooperazione. Esso è composto da deputati del Parlamento europeo, da un lato, e da deputati del Parlamento della Repubblica del Kazakhstan, dall'altro, ne riunisce i membri e consente scambi di opinioni tra di essi. Esso stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

2. L'attività del comitato parlamentare di cooperazione è volta a sviluppare una cooperazione parlamentare efficace e reciprocamente vantaggiosa per tra il Parlamento europeo e il Parlamento della Repubblica del Kazakhstan.
3. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
4. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto alternativamente dal Parlamento europeo e dal Parlamento della Repubblica del Kazakhstan, conformemente alle disposizioni del proprio regolamento interno.
5. Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere informazioni relative all'esecuzione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che fornisce al comitato le informazioni richieste.
6. Il comitato parlamentare di cooperazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di cooperazione.
7. Il comitato parlamentare di cooperazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 271

Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini e a condizioni analoghe a quelle valide per le proprie persone fisiche e giuridiche, gli organi giurisdizionali e amministrativi competenti delle parti a tutela dei loro diritti individuali, compresi i diritti di proprietà.

Articolo 272

Delega di poteri

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna delle parti garantisce che una persona che abbia ricevuto per delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi da una parte, a qualsiasi livello di governo, come il potere di rilasciare licenze di importazione o di esportazione o licenze per altre attività economiche, di approvare operazioni commerciali o imporre contingenti, diritti o altri oneri, agisca in conformità agli obblighi assunti dalla parte ai sensi del presente accordo nell'esercizio di detti poteri.

Articolo 273

Restrizioni in caso di difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna

1. La parte che incontri o rischi di incontrare gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna può adottare o mantenere misure di salvaguardia o restrittive che incidano sui movimenti di capitali, sui pagamenti o sui trasferimenti.
2. Le misure di cui al paragrafo 1:
 - a) non riservano ad una parte un trattamento meno favorevole rispetto ad un paese terzo in simili situazioni;
 - b) sono compatibili con le disposizioni dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;

- c) evitano di arrecare inutili pregiudizi agli interessi commerciali, economici o finanziari dell'altra parte;
- d) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1.
3. Nel caso degli scambi di merci, una parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure devono essere conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994.
4. Nel caso degli scambi di servizi, una parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua bilancia dei pagamenti o la sua posizione finanziaria esterna. Tali misure devono essere conformi al GATS.
5. La parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure restrittive di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informa sollecitamente l'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.
6. Se le restrizioni sono adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato di cooperazione, a meno che tali consultazioni non si svolgano altrimenti al di fuori dell'ambito del presente accordo.
7. Le consultazioni servono a valutare le difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
- a) la natura e la portata delle difficoltà;
- b) il contesto economico e commerciale esterno, oppure
- c) le misure correttive alternative eventualmente a disposizione.
8. Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2.
9. Nel quadro di tali consultazioni vengono accettati dalle parti tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo monetario internazionale riguardante la bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della parte interessata.

Articolo 274

Misure connesse a interessi essenziali in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo è interpretata come tale da:

- a) imporre alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza, oppure
- b) impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
- i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
- ii) nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
- iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
- iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa; o
- v) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o
- c) impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 275

Non discriminazione

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
 - a) le misure applicate dalla Repubblica del Kazakhstan nei confronti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell'Unione europea, le loro persone fisiche o giuridiche;
 - b) le misure applicate dall'Unione europea o dai suoi Stati membri nei confronti della Repubblica del Kazakhstan non danno luogo ad alcuna discriminazione tra persone fisiche o giuridiche della Repubblica del Kazakhstan.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 276

Fiscalità

1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.
2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.

Articolo 277

Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano ogni misura necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo e di altri aspetti pertinenti delle loro relazioni.
3. Le parti sottopongono al Consiglio di cooperazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo conformemente all'articolo 278.
4. Il Consiglio di cooperazione può comporre la controversia conformemente all'articolo 278 e mediante una decisione vincolante.

Articolo 278

Risoluzione delle controversie

1. In caso di disaccordo fra le parti in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo, una delle parti presenta all'altra parte e al Consiglio di cooperazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. A titolo di deroga, le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del titolo III (Commercio e imprese) del presente accordo sono soggette unicamente alla disciplina del titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie).

2. Le parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 268 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del comitato di cooperazione o di qualsiasi altro sottocomitato o organo competente istituito a norma dell'articolo 269, secondo quanto concordato tra le parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
3. Le parti forniscono al Consiglio di cooperazione, al comitato di cooperazione e agli altri sottocomitati o organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.
4. Una controversia si ritiene risolta quando il Consiglio di cooperazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 277 o quando dichiara che la controversia si è conclusa.
5. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

Articolo 279

Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi

1. Se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 278 e se la parte attrice ritiene che l'altra parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo, la parte attrice può adottare le misure appropriate, eccetto in caso di controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione del titolo III (Commercio e imprese).
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte può adottare immediatamente misure appropriate in relazione al presente accordo, conformemente al diritto internazionale, in caso di:
 - a) denuncia del presente accordo non autorizzata dalle norme generali del diritto internazionale ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna, del 1969, sul diritto dei trattati del 1969, o
 - b) violazione, ad opera dell'altra parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo, di cui agli articoli 1 e 11 del presente accordo.

In questi casi, le misure appropriate sono immediatamente notificate all'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, si tengono consultazioni per un periodo non superiore a venti giorni. Al termine di questo periodo si procede all'applicazione delle misure.

3. Nella scelta delle misure appropriate, la priorità deve essere accordata a quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo e che sono proporzionate alla natura e alla gravità della violazione. Tali misure sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e sono oggetto di consultazioni immediate, in cui ciascuna parte ha il diritto di rimuovere la violazione in questione.

Articolo 280

Accesso del pubblico ai documenti ufficiali

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione delle pertinenti legislazioni delle parti relative all'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

Articolo 281

Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti hanno notificato al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. Il titolo III (Commercio e imprese), salvo altrimenti specificato in quest'ultimo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui al paragrafo 1, a condizione che la Repubblica del Kazakhstan sia diventata membro dell'OMC entro tale data. Qualora la Repubblica del Kazakhstan diventi membro dell'OMC dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il titolo III (Commercio e imprese) salvo altrimenti specificato nello stesso, si applica a decorrere dalla data in cui la Repubblica del Kazakhstan è diventata membro dell'OMC.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, in conformità alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili.

4. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui:

a) l'Unione europea ha notificato alla Repubblica del Kazakhstan l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie indicando, se del caso, le parti del presente accordo che si applicano in via provvisoria; e

b) la Repubblica del Kazakhstan ha notificato all'Unione europea la ratifica del presente accordo.

5. Il titolo III (Commercio e imprese) del presente accordo, salvo altrimenti specificato in quest'ultimo, si applica in via provvisoria a decorrere dalla data di applicazione provvisoria di cui al paragrafo 4, a condizione che la Repubblica del Kazakhstan sia diventata membro dell'OMC entro tale data. Qualora la Repubblica del Kazakhstan diventi membro dell'OMC dopo la data di applicazione provvisoria del presente accordo, ma prima della data di entrata in vigore, il titolo III (Commercio e imprese), salvo altrimenti specificato nello stesso, si applica in via provvisoria a decorrere dalla data in cui la Repubblica del Kazakhstan è diventata membro dell'OMC.

6. Ai fini delle pertinenti disposizioni del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla «data di entrata in vigore del presente accordo» contenuti in tali disposizioni si intendono fatti anche alla data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria, conformemente ai paragrafi 4 e 5.

7. Con l'entrata in vigore del presente accordo è denunciato l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995 e in vigore dal 1° luglio 1999.

Durante il periodo di applicazione provvisoria, le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995 e in vigore dal 1° luglio 1999, continuano ad applicarsi, nella misura in cui esse non siano contemplate dall'applicazione provvisoria del presente accordo.

8. Il presente accordo sostituisce l'accordo di cui al paragrafo 7. I riferimenti all'accordo di cui sopra in tutti gli altri accordi tra le parti s'intendono fatti al presente accordo.

9. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato, con possibilità di denuncia di una delle parti previa notifica per iscritto all'altra parte per via diplomatica. La denuncia prende effetto sei mesi dopo che una delle parti ha ricevuto la notifica della denuncia del presente accordo. La denuncia non incide sui progetti in corso avviati sulla base del presente accordo prima del ricevimento della notifica.

10. Ciascuna parte può porre fine all'applicazione provvisoria mediante invio di una notifica scritta consegnata all'altra parte per via diplomatica. La cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo ha effetto sei mesi dopo che una delle parti ha ricevuto la relativa notifica. La denuncia non incide sui progetti in corso avviati sulla base del presente accordo prima del ricevimento della notifica.

Articolo 282

Gli accordi in vigore tra le parti relativi a specifici settori di cooperazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune.

Articolo 283

1. Le parti possono, di comune intesa, modificare, rivedere e ampliare il presente accordo per rafforzare il livello di cooperazione.
2. Le parti possono integrare il presente accordo mediante la conclusione di accordi internazionali specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi internazionali specifici tra le parti sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

Articolo 284

Allegati e Protocolli

Gli allegati e i Protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 285

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, con il termine «Parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri, ovvero l'Unione europea e i suoi Stati membri, a norma delle rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra.

Articolo 286

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati, e al territorio della Repubblica del Kazakistan.

Articolo 287

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, kazaka e russa e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi rappresentanti, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Съставено в Астана на двадесет и първи декември две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Astana, el veintiuno de diciembre de dos mil quince.
V Astaně dne dvacátého prvního prosince dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Astana den enogtyvende december to tusind og femten.
Geschehen zu Astana am einundzwanzigsten Dezember zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Astanas.
Έγινε στην Αстана, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Astana on the twenty first day of December in the year two thousand and fifteen.
Fait à Astana, le vingt et un décembre deux mille quinze.
Sastavljeno u Astani dvadeset prvog prosinca dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Astana, addì ventuno dicembre duemilaquindici.
Astana, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit pirmajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Astanoje.
Kelt Asztanában, a kétézer-tizenötödik év december havának huszonegyedik napján.
Magħmul f'Astana, fil-wieħed u għoxrin jum ta' Dicembru fis-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Astana, eenentwintig december tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Astanie dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Astana, em vinte e um de dezembro de dois mil e quinze.
Întocmit la Astana la douăzeci și unu decembrie două mii cincisprezece.
V Astane dvadsiateho prvého decembra dvetisícpätnásť.
V Astani, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč petnajst.
Tehty Astanassa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Astana den tjugoförsta december år tjugohundrafemton.
Екі мы он бесінші жылы жиырма бірінші желтосанда Астанада жасалды.
Совершено в Астане двадцать первого декабря две тысячи пятнадцатого года.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann

For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française



Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour la Grand-Duché de Luxembourg




Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa



Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Evropsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



Қазақстан Республикасы үшін
За Республику Казахстан



ALLEGATO I

RISERVE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 46

A. RISERVE DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

La Repubblica del Kazakistan si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che sia incompatibile con gli impegni di trattamento nazionale, come indicato di seguito:

1. Settore del sottosuolo

1.1. L'uso del suolo e del sottosuolo nella Repubblica del Kazakistan è subordinato allo stabilimento sotto forma di persona giuridica della Repubblica del Kazakistan (ad esempio società controllata).

1.2. Lo Stato gode di un diritto di prelazione nell'acquisto di diritti di utilizzo del sottosuolo (o di parte di esso) e/o di un oggetto relativo ai diritti di utilizzo del sottosuolo.

2. Risorse e oggetti strategici

La Repubblica del Kazakistan può rifiutare di autorizzare le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea e le loro succursali stabilite nel territorio della Repubblica del Kazakistan ad effettuare operazioni per l'uso di risorse strategiche e/o l'acquisto di oggetti strategici nella Repubblica del Kazakistan, se tale uso o acquisto può dar luogo a una concentrazione dei diritti in capo a una persona o gruppo di persone provenienti dagli stessi paesi. La conformità a tale condizione è obbligatoria anche in relazione a società affiliate quali definite nella pertinente legislazione della Repubblica del Kazakistan⁽¹⁾. La Repubblica del Kazakistan potrebbe fissare limiti sui diritti di proprietà e sul loro trasferimento in caso di risorse e oggetti strategici della Repubblica del Kazakistan e in base ad interessi di sicurezza nazionale.

3. Immobili

3.1. Le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea e le loro succursali stabilite nel territorio della Repubblica del Kazakistan non possono possedere a titolo privato terreni utilizzati per l'agricoltura/la produzione agricola o la pianificazione forestale. Alle persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea e alle loro succursali stabilite nel territorio della Repubblica del Kazakistan può essere concesso il diritto di utilizzo temporaneo del terreno a fini agricoli/di produzione agricola per un periodo massimo di dieci anni rinnovabile.

3.2. La proprietà privata dei terreni situati nella zona di frontiera, nella regione di confine e nei porti marittimi della Repubblica del Kazakistan è preclusa alle persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea e alle loro succursali stabilite nel territorio della Repubblica del Kazakistan.

3.3. Il leasing di terreni destinati all'uso agricolo adiacenti al confine di Stato della Repubblica del Kazakistan è limitato per le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea e per le loro succursali stabilite nel territorio della Repubblica del Kazakistan.

3.4. Il diritto all'uso permanente del terreno non può essere concesso a persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea e alle loro succursali stabilite nel territorio della Repubblica del Kazakistan.

4. Fauna

4.1. Salvo disposizioni contrarie, l'accesso alle risorse biologiche e ai fondali di pesca situati nelle acque marittime e interne sotto la sovranità o la giurisdizione della Repubblica del Kazakistan e il loro uso è riservato ai pescherecci che battono bandiera della Repubblica del Kazakistan e che sono registrati nel territorio della Repubblica del Kazakistan. Ai pescherecci di proprietà di succursali di persone giuridiche dell'Unione europea costituite in forma di persona giuridica della Repubblica di Kazakistan non è vietato battere bandiera della Repubblica del Kazakistan.

4.2. Nell'autorizzare l'utilizzo della flora e della fauna selvatiche in un particolare settore o zona idrica la priorità è riservata alle persone giuridiche della Repubblica del Kazakistan.

⁽¹⁾ L'articolo 64 della legge n. 415 del 13 maggio 2003, sulle società per azioni della Repubblica del Kazakistan e l'articolo 12 della legge n. 220-I del 22 aprile 1998, relativa alle società a responsabilità limitata e a responsabilità supplementare della Repubblica del Kazakistan.

5. Prescrizioni in materia di stabilimento per la concessione di licenze

Le imprese che producono beni soggetti alla concessione di licenze a causa di gravi motivi di salute pubblica, sicurezza o sicurezza nazionale devono essere costituite in forma di persona giuridica della Repubblica del Kazakhstan.

6. Piattaforma continentale

Possono essere introdotti limiti all'interno della piattaforma continentale della Repubblica del Kazakhstan.

B. RISERVE DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione europea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che sia incompatibile con gli impegni di trattamento nazionale differenziati per Stato membro, ove applicabili, come indicato di seguito:

1. Scavo ed estrazione di minerali, compresa l'estrazione di petrolio e di gas naturale

In alcuni Stati membri dell'Unione europea possono essere applicate restrizioni; l'Unione europea può applicare restrizioni per le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche della Repubblica del Kazakhstan che rappresentino oltre il 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio o gas naturale.

2. Produzione di prodotti petroliferi, gas, elettricità, vapore, acqua calda e calore

In alcuni Stati membri dell'Unione europea possono essere applicate restrizioni; l'Unione europea può applicare restrizioni per le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche della Repubblica del Kazakhstan che rappresentino oltre il 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio o gas naturale.

3. Pesca

Salvo disposizioni contrarie, l'accesso alle risorse biologiche e ai fondali di pesca situati nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea e il loro uso sono riservati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea e che sono registrati nel territorio dell'Unione europea.

4. Acquisto di beni immobili, compresi i terreni

In alcuni Stati membri dell'Unione europea possono essere applicate restrizioni all'acquisto di beni immobili, compresi i terreni, da parte di persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche della Repubblica del Kazakhstan.

5. Agricoltura e caccia

In alcuni Stati membri dell'Unione europea il trattamento nazionale non è applicabile alle persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche della Repubblica del Kazakhstan che desiderano intraprendere attività agricole; l'acquisto di vigneti da parte di persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche della Repubblica del Kazakhstan è soggetto a notifica o, se necessario, ad autorizzazione.

6. Attività di acquacoltura

Il trattamento nazionale non si applica alle attività di acquacoltura sul territorio dell'Unione europea.

7. Estrazione e lavorazione di materiali fissili e da fusione o di materiali da cui essi sono derivati

In alcuni Stati membri dell'Unione europea possono essere applicate restrizioni.

—

ALLEGATO II

LIMITAZIONI APPLICATE DALLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 48,
PARAGRAFO 2

Una persona giuridica dell'Unione europea che attira lavoratori trasferiti all'interno di una società (ICT, intra-corporate transferees) in settori diversi da quello dei servizi deve svolgere un'attività di produzione di beni ⁽¹⁾.

Nell'impiego dei suddetti lavoratori in qualità di dirigenti e specialisti devono essere rispettate le prescrizioni relative alla verifica della necessità economica ⁽²⁾. Alla scadenza di un periodo di cinque anni dall'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC non viene richiesta la verifica della necessità economica ⁽³⁾.

Il numero dei lavoratori trasferiti all'interno di una società è limitato al 50 % del numero totale di amministratori, dirigenti e specialisti in ciascuna categoria in società con un minimo di tre persone.

L'ingresso e il soggiorno temporaneo di tali lavoratori dell'Unione europea sono autorizzati per un periodo di tre anni, sulla base di permessi rilasciati ogni anno dall'organismo autorizzato.

—

⁽¹⁾ L'impiego di lavoratori trasferiti all'interno di una società (nell'ambito di contratti per l'utilizzo del sottosuolo) avviene in conformità con il protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC.

⁽²⁾ Il permesso di lavoro è rilasciato soltanto previa ricerca di candidati adeguati nella banca dati dell'autorità competente e pubblicazione di annunci di posti vacanti nei mass media. Tali procedure non devono superare un mese. Il permesso per il lavoratore oggetto del trasferimento intrasocietario è concesso dopo l'espletamento di tali procedure, a meno che la società abbia identificato un candidato locale che risponda alle sue esigenze.

⁽³⁾ Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni e disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'ingresso, il soggiorno e la prestazione di attività lavorative.

ALLEGATO III

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CAPO 8 (APPALTI PUBBLICI) DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE)

PARTE 1

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE I CUI APPALTI SONO DISCIPLINATI

Soglie di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo:

300 000 Diritti speciali di prelievo (DSP) per le merci e per i servizi diversi da quelli di costruzione (parti 4 e 5 del presente allegato)

7 milioni di DSP per i servizi di costruzione (parte 6 del presente allegato)

Per l'Unione europea:

Gli organi dell'amministrazione centrale degli Stati membri dell'Unione europea elencati nell'allegato 1 dell'Unione europea all'appendice 1 dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici. Il titolo III (Commercio e imprese), capo 8 (Appalti pubblici), di tale accordo non include gli organi contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco, né i ministeri della difesa in esso menzionati.

Nota:

L'elenco degli enti appaltanti comprende anche qualsiasi soggetto subordinato a qualsiasi ente appaltante elencato di uno Stato membro dell'Unione europea, purché non provvisto di una personalità giuridica distinta.

Per la Repubblica del Kazakhstan:

- Ministero degli Investimenti e dello sviluppo della Repubblica del Kazakhstan
- Ministero dell'Energia della Repubblica del Kazakhstan
- Ministero dell'Agricoltura della Repubblica del Kazakhstan
- Ministero dell'Economia nazionale della Repubblica del Kazakhstan
- Ministero degli Affari esteri della Repubblica del Kazakhstan
- Ministero della Sanità e dello sviluppo sociale della Repubblica del Kazakhstan
- Ministero delle Finanze della Repubblica del Kazakhstan
- Ministero della Giustizia della Repubblica del Kazakhstan
- Ministero dell'Istruzione e della scienza della Repubblica del Kazakhstan
- Ministero della Cultura e dello sport della Repubblica del Kazakhstan
- Commissione dei conti per il controllo dell'esecuzione del bilancio della Repubblica
- Agenzia per la funzione pubblica e la lotta alla corruzione della Repubblica del Kazakhstan
- Centro nazionale per i diritti umani.

Nota:

L'organizzazione e lo svolgimento delle procedure d'appalto per i suddetti organi dello Stato possono essere svolte da un'unica istituzione, determinata in conformità alla legislazione della Repubblica del Kazakhstan.

PARTE 2

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE I CUI APPALTI SONO DISCIPLINATI

Soglie di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo:

400 000 Diritti speciali di prelievo (DSP) per le merci e per i servizi diversi da quelli di costruzione (parti 4 e 5 del presente allegato)

7 milioni di DSP per servizi di costruzione (parte 6 del presente allegato)

Per l'Unione europea:

Tutti gli organi dell'amministrazione regionale degli Stati membri dell'Unione europea

Note:

Ai fini del presente accordo, per «organi dell'amministrazione regionale» si intendono gli enti appaltanti delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾.

Per la Repubblica del Kazakhstan:

- Amministrazione dell'oblast di Almaty
- Amministrazione dell'oblast di Atyrau
- Amministrazione dell'oblast di Aktobe
- Amministrazione dell'oblast di Akmola
- Amministrazione dell'oblast del Kazakhstan orientale
- Amministrazione dell'oblast di Zhambyl
- Amministrazione dell'oblast del Kazakhstan occidentale
- Amministrazione dell'oblast di Karaganda
- Amministrazione dell'oblast di Kyzylorda
- Amministrazione dell'oblast di Kostanay
- Amministrazione dell'oblast di Mangistau
- Amministrazione dell'oblast di Pavlodar
- Amministrazione dell'oblast del Kazakhstan settentrionale
- Amministrazione dell'oblast del Kazakhstan meridionale
- Amministrazione della città di Astana
- Amministrazione della città di Almaty.

Nota: L'organizzazione e lo svolgimento delle procedure d'appalto per i suddetti organi dello Stato possono essere svolte da un'unica istituzione, determinata in conformità alla legislazione della Repubblica del Kazakhstan.

⁽¹⁾ GUL 154 del 21.6.2003, pag. 1.

PARTE 3

TUTTI GLI ALTRI ENTI I CUI APPALTI SONO DISCIPLINATI

(nessuno)

PARTE 4

MERCİ CONTEMPLATE

Per l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan:

1. Il presente accordo si applica a tutti gli appalti di merci degli enti elencati nelle parti da 1 a 3 del presente allegato, salvo disposizioni contrarie del presente accordo.
2. Elenco delle merci di cui all'articolo 137 del presente accordo:

I codici SA della Nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane (SA) indicati nella seguente tabella identificano le merci di cui all'articolo 137 del presente accordo. La descrizione è fornita a titolo puramente informativo.

N.	Codici SA	Gruppi di prodotti
1	Da 0401 a 0402	Latte e panna
2	Da 0701 a 0707	Determinati ortaggi commestibili
3	Da 2501 a 2530	Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
4	Da 2801 a 2940	Determinate sostanze chimiche e prodotti chimici
5	Da 3101 a 3826	Determinate sostanze chimiche e prodotti chimici
6	3917	Tubi e loro accessori, di materie plastiche
7	4801	Carta da giornale, in rotoli o in fogli
8	4803	Carta igienica, veline per togliere il trucco, salviette o pannolini e altri oggetti di carta per uso domestico o sanitario, prodotti igienici
9	Da 5101 a 6006	Materie tessili e loro manufatti
10	Da 7201 a 8113	Metalli comuni e loro lavori
11	Da 8201 a 8311	Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
12	8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
13	Da 8501 a 8517	Determinati macchinari e attrezzature
14	Da 8535 a 8548	Determinate attrezzature elettriche

N.	Codici SA	Gruppi di prodotti
15	870130	Trattori a cingoli
16	870190	Altri trattori del codice 8701 (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
17	8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente
18	8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa
19	8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
20	8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)
21	8716	Rimorchi e semirimorchi, altri veicoli senza propulsione meccanica e loro parti
22	8802	Elicotteri e veicoli spaziali
23	940350	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
24	9405	Lampade e apparecchi per l'illuminazione

PARTE 5

SERVIZI CONTEMPLATI

Per l'Unione europea e la Repubblica del Kazakistan:

Il presente accordo si applica agli appalti degli enti elencati nelle parti da 1 a 3 del presente allegato, relativi alle seguenti prestazioni di servizi, che sono identificate conformemente alla divisione 51 della Classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPCprov) riportata nell'elenco di classificazione dei settori dei servizi dell'OMC (MTN.GNS/W/120) ⁽¹⁾:

Descrizione	N. di riferimento CPCprov
Servizi di telecomunicazione	752 ⁽²⁾
Servizi di revisione finanziaria	86211
Servizi di revisione contabile	86212
Servizi di ricerche di mercato	86401
Servizi di consulenza gestionale	865
Servizi connessi alla consulenza gestionale	866 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Esclusi i servizi che gli enti appaltanti devono appaltare a un altro soggetto in virtù di un diritto esclusivo stabilito da una legge, un regolamento o una disposizione amministrativa pubblicati.

⁽²⁾ Per quanto riguarda la Repubblica del Kazakistan, sono esclusi i servizi di telecomunicazione e di comunicazione via radio locali, compresi i servizi di comunicazione satellitare, diversi dai servizi forniti dagli operatori stranieri via satellite a persone giuridiche della Repubblica del Kazakistan titolari di una licenza per servizi di telecomunicazione, come previsto nell'elenco di impegni specifici GATS della Repubblica del Kazakistan

⁽³⁾ Eccetto i servizi di arbitrato e conciliazione

Descrizione	N. di riferimento CPCprov
Servizi di architettura	8671
Servizi di ingegneria	8672
Servizi integrati di ingegneria	8673
Servizi urbanistici e paesaggistici	8674
servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica;	8675 ⁽¹⁾

Nota:

I servizi interessati sono soggetti alle limitazioni e alle condizioni specificate negli elenchi di impegni specifici di ciascuna parte a norma del GATS.

PARTE 6

SERVIZI DI COSTRUZIONE CONTEMPLATI

Per l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan:

Il presente accordo si applica agli appalti degli enti elencati nelle parti da 1 a 3 del presente allegato e relativi a tutti i servizi di costruzione elencati nel CPCprov.

Nota:

I servizi interessati sono soggetti alle limitazioni e alle condizioni specificate negli elenchi di impegni specifici di ciascuna parte a norma del GATS.

PARTE 7

NOTE GENERALI

Per l'Unione europea:

1. Il titolo III (Commercio e imprese), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo non si applica:
 - a) agli appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura e di programmi alimentari (ad esempio gli aiuti alimentari, compresi gli aiuti di emergenza); e
 - b) agli appalti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti, e agli appalti concernenti il tempo di trasmissione.
2. Gli appalti degli enti appaltanti di cui alle parti 1 e 2 del presente allegato in relazione ad attività nel settore dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e nel settore postale non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, a meno che non siano contemplati nella parte 3 del presente allegato.
3. Per quanto riguarda le isole Åland, si applicano le condizioni particolari del protocollo n. 2 concernente le Isole Åland del trattato di adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea.

⁽¹⁾ Esclusi i servizi topografici allo scopo di determinare i confini giuridici, l'aerofotografia e la mappatura aerea ed eccetto il numero CPC 86754, come previsto nell'elenco di impegni specifici GATS della Repubblica del Kazakhstan

4. Per quanto riguarda gli appalti di enti competenti in materia di difesa e sicurezza, la copertura è limitata ai beni non sensibili e che non rappresentino materiale bellico.
5. Gli appalti degli enti appaltanti riguardanti beni o servizi oggetto di appalti che non sono contemplati dal presente accordo non sono considerati appalti disciplinati.

Per la Repubblica del Kazakhstan:

1. Il titolo III (Commercio e imprese), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo non si applica:
 - a) agli appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura (compresi gli appalti a fini di sicurezza alimentare) e di programmi alimentari (ad esempio gli aiuti alimentari, compresi gli aiuti di emergenza);
 - b) agli appalti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti e agli appalti concernenti il tempo di trasmissione;
 - c) agli appalti di beni, lavori e servizi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, della legge n. 303 -III sugli appalti pubblici, del 21 luglio 2007, quando si tratta di informazioni che costituiscono un segreto di Stato;
 - d) agli appalti nel settore della ricerca e dell'esplorazione dello spazio a fini pacifici e della cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti e programmi comuni nel settore delle attività spaziali;
 - e) agli appalti di beni, lavori e servizi che sono forniti esclusivamente da un monopolio naturale o di Stato;
 - f) agli appalti di servizi finanziari, se non specificati nella parte 5 del presente allegato.
2. Il titolo III (Commercio e imprese), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo non si applica ai set-aside a vantaggio di piccole imprese o di imprese appartenenti a minoranze o di imprese che danno lavoro a persone con esigenze particolari. Si definisce set-aside qualsiasi forma di preferenza, quali il diritto esclusivo di fornire un bene o un servizio, o qualsiasi preferenza in termini di prezzo.
3. Il titolo III (Commercio e imprese), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo non si applica agli appalti indetti da un ente contemplato per conto di un ente non contemplato.
4. Gli appalti degli enti appaltanti riguardanti beni o servizi oggetto di appalti che non sono contemplati dal presente accordo non sono considerati appalti disciplinati.
5. Gli appalti degli enti appaltanti di cui alle parti 1 e 2 del presente allegato in relazione ad attività nel settore dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e nel settore postale non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, a meno che non siano contemplati nella parte 3 del presente allegato.

ALLEGATO IV

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEGLI AVVISI SUGLI APPALTI DI CUI AL
TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 8 (APPALTI PUBBLICI)

PARTE 1

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI

Per l'UNIONE EUROPEA:

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

<http://simap.europa.eu>

BELGIO

Leggi, regi decreti, regolamenti ministeriali e circolari ministeriali — le Moniteur Belge

Giurisprudenza — Pasicrisie

BULGARIA

Leggi e regolamenti — Държавен вестник (Gazzetta dello Stato)

Decisioni giudiziarie — www.sac.government.bg

Decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo — www.aop.bg e www.cpc.bg

REPUBBLICA CECA

Leggi e regolamenti — Sbíрка zákonů České republiky (Raccolta di leggi della Repubblica ceca)

Decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza — Raccolta delle decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza

DANIMARCA

Leggi e regolamenti — Lovtidende

Decisioni giudiziarie — Ugeskrift for Retsvaesen

Decisioni e procedure amministrative — Ministerialtidende

Sentenze dell'organo d'appello per le commesse pubbliche — Konkurrencerådets Dokumentation

GERMANIA

Legislazione e regolamenti — Bundesanzeiger

Decisioni delle autorità giudiziarie: Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts,

Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte

ESTONIA

Leggi, regolamenti e decisioni amministrative di applicazione generale: Riigi Teataja

Decisioni giudiziarie della Corte suprema estone: Riigi Teataja (parte 3)

IRLANDA

Legislazione e regolamenti — Iris Oifigiúil (Gazzetta ufficiale del governo irlandese)

GRECIA

Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica — Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας

SPAGNA

Legislazione — Boletín Oficial del Estado

Decisioni giudiziarie — non esiste una pubblicazione ufficiale

FRANCIA

Legislazione — Journal Officiel de la République française

Giurisprudenza — Recueil des arrêts du Conseil d'Etat

Revue des marchés publics

CROAZIA

Narodne novine — <http://www.nn.hr>

ITALIA

Legislazione — Gazzetta ufficiale

Giurisprudenza — non esiste una pubblicazione ufficiale

CIPRO

Legislazione — Gazzetta ufficiale della Repubblica (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας)

Decisioni giudiziarie: Decisioni della Corte suprema — Ufficio delle pubblicazioni (Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 — Τυπογραφείο της Δημοκρατίας)

LETTONIA

Legislazione — «Latvijas Vēstnesis» (pubblicazione ufficiale)

LITUANIA

Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative — Gazzetta ufficiale (Valstybės Žinios) della Repubblica di Lituania

Decisioni giudiziarie, giurisprudenza: bollettino della Corte suprema di Lituania «Teismu praktika»; bollettino della Massima corte amministrativa lituana «Administracinių teismų praktika»

LUSSEMBURGO

Legislazione: Memorial

Giurisprudenza — Pasicrisie

UNGHERIA

Legislazione — Magyar Közlöny (Gazzetta ufficiale della Ungheria)

Giurisprudenza — Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa

Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici — Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)

MALTA

Legislazione: Gazzetta del governo

PAESI BASSI

Legislazione — Nederlandse Staatscourant e/o Staatsblad

Giurisprudenza — non esiste una pubblicazione ufficiale

AUSTRIA

Legislazione — Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung

Decisioni giudiziarie, giurisprudenza — Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes

Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes — administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen

POLONIA

Legislazione: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Gazzetta ufficiale — Repubblica di Polonia)

Decisioni giudiziarie, giurisprudenza — «Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrow i Sądu Okręgowego w Warszawie» (Raccolta di sentenze dei collegi arbitrali e della Corte regionale di Varsavia)

PORTOGALLO

Legislazione — Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

Pubblicazioni giudiziarie — Boletim do Ministério da Justiça

Colectânea de Acordos do SupremoTribunal Administrativo;

Colectânea de Jurisprudencia das Relações

ROMANIA

Leggi e regolamenti — Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)

Decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo — www.anrmap.ro

SLOVENIA

Legislazione — Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia

Decisioni giudiziarie: non esiste una pubblicazione ufficiale

SLOVACCHIA

Legislazione — Zbierka zakonov (Raccolta di leggi)

Decisioni giudiziarie: non esiste una pubblicazione ufficiale

FINLANDIA

Suomen Säädoskokoelma — Finlands Författningssamling (Raccolta statutaria della Finlandia)

SVEZIA

Svensk Författningssamling (Codice statutario svedese)

REGNO UNITO

Legislazione — HM Stationery Office

Giurisprudenza — Law Reports

Enti pubblici — HM Stationery Office

Per la REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN:

Sito web della Repubblica del Kazakistan sugli appalti pubblici <http://goszakup.gov.kz>

Sistema di informazione giuridica degli atti normativi della Repubblica del Kazakistan <http://adilet.zan.kz>

PARTE 2

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI

Per l'Unione europea:

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea <http://simap.europa.eu>

Per la Repubblica del Kazakistan:

Sito web della Repubblica del Kazakistan sugli appalti pubblici <http://goszakup.gov.kz>

ALLEGATO V

REGOLE DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO AI SENSI DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO
14 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Disposizioni generali

1. Nel titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e nel quadro delle presenti regole di procedura si intende per:
 - a) «esperto»: una persona incaricata da una delle parti della controversia di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
 - b) «arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 177 del presente accordo;
 - c) «assistente»: una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - d) «Parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 176 del presente accordo;
 - e) «Parte convenuta»: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 173 del presente accordo;
 - f) «collegio arbitrale»: un collegio costituito in conformità dell'articolo 177 del presente accordo;
 - g) «rappresentante di una parte»: un dipendente o qualsiasi altra persona designata da una parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo;
 - h) «giorno»: un giorno di calendario;
 - i) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi.
2. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e le spese degli arbitri, sono ripartite tra le parti.

Notifiche

3. La richiesta di consultazioni e la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale viene trasmessa all'altra parte per via elettronica, tramite fax, raccomandata, corriere o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.
4. Ciascuna delle parti della controversia e il collegio arbitrale trasmettono qualsiasi documento diverso dalla richiesta di consultazioni e la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale per posta elettronica e tramite fax, raccomandata, corriere o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri. Salvo prova contraria un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto il giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi sia riservato o troppo voluminoso per l'invio tramite posta elettronica, la parte che invia il documento lo può trasmettere in un formato elettronico diverso all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri entro un giorno dalla trasmissione del messaggio di posta elettronica. In tali casi la parte che trasmette il documento informa per posta elettronica l'altra parte e, se del caso, ciascuno degli arbitri dell'invio del documento e ne precisa il contenuto.
5. Tutte le notifiche sono indirizzate al governo della Repubblica del Kazakhstan e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea. Entro 30 giorni dall'inizio dell'applicazione del titolo III (Commercio e imprese) del presente accordo, le parti si scambiano le informazioni necessarie per le comunicazioni elettroniche conformemente alle regole di procedura 3 e 4. Qualsiasi cambiamento di indirizzo di posta elettronica o altre comunicazioni elettroniche è comunicato senza indugio all'altra parte e al collegio arbitrale, se del caso.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante la tempestiva trasmissione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7. Se il termine ultimo per la presentazione di un documento coincide con un sabato, una domenica o un giorno festivo per l'Unione europea o per la Repubblica del Kazakistan, il termine ultimo di consegna è il giorno lavorativo successivo. Quando un documento è trasmesso ad una parte in un giorno che è festivo per tale parte, il documento si considera trasmesso il primo giorno lavorativo successivo. Si considera che la data di ricevimento di un documento corrisponda alla data della sua trasmissione.

Avvio del procedimento arbitrale

8. a) Qualora, a norma dell'articolo 177 del presente accordo o delle regole 19, 20 o 47 del presente regolamento di procedura, uno dei membri del collegio arbitrale venga designato per estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabiliti dalla parte attrice, comunicati tempestivamente alla parte convenuta. La parte convenuta può, se lo desidera, presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è effettuata comunque, a prescindere da quale/i parte/i è/sono presenti.
- b) Qualora, a norma dell'articolo 177 del presente accordo o delle regole 19, 20 o 47 del presente regolamento di procedura, uno dei membri del collegio arbitrale sia designato per estrazione a sorte e vi siano due presidenti del comitato di cooperazione, il sorteggio è effettuato da entrambi i presidenti, o dai loro delegati, o da un solo presidente nei casi in cui l'altro presidente o il suo delegato non accetti di partecipare all'estrazione a sorte.
- c) Le parti notificano la nomina agli arbitri designati.
- d) Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 177 del presente accordo conferma la propria disponibilità a far parte del collegio arbitrale al comitato di cooperazione entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina.
- e) Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale di persona o tramite altri mezzi di comunicazione entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Le parti e il collegio arbitrale individuano le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese agli arbitri. L'onorario e il rimborso delle spese vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC.
9. a) Salvo diversamente convenuto dalle parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di
- «esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo invocate dalle parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 173 e fornire una relazione a norma degli articoli 180, 181, 182 e 195 del presente accordo.»*
- b) Le parti devono notificare il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni iniziali

10. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto le comunicazioni scritte iniziali.

Funzionamento dei collegi arbitrali

11. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
12. Salvo altrimenti disposto dal titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico.
13. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

14. La stesura delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
15. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni di cui al titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e agli allegati da V a VII del presente accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata compatibile con tali disposizioni.
16. Qualora il collegio arbitrale ritenga che vi sia la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti al titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, esso informa per iscritto le parti della controversia circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

17. Qualora un arbitro non sia in grado di partecipare ad un procedimento arbitrale ai sensi del titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, vi rinunci o debba essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato VI del presente accordo, viene designato un sostituto in conformità all'articolo 177 del presente accordo e alla regola 8 del presente regolamento di procedura.
18. Se una parte della controversia ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, essa ne informa l'altra parte della controversia entro 15 giorni dal momento in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte dell'arbitro.
19. Se una parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le parti della controversia si consultano e, se di comune accordo ritengono necessaria la sostituzione dell'arbitro, designano un nuovo arbitro conformemente all'articolo 177 del presente accordo e alla regola 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le parti della controversia non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte della controversia può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, conseguentemente a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 177 del presente accordo e alla regola 8 del presente regolamento di procedura.

20. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le parti si consultano e, se di comune accordo ritengono necessaria la sostituzione del presidente, designano un nuovo presidente conformemente all'articolo 177 del presente accordo e alla regola 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 196, paragrafo 1, del presente accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato di cooperazione o dal suo delegato. La decisione della persona così selezionata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se la persona così selezionata decide che il presidente in questione non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, designa un nuovo presidente per estrazione a sorte tra il gruppo di persone rimanenti sul sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 196, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione del nuovo presidente è effettuata entro cinque giorni dalla data della decisione di cui al presente paragrafo.

21. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui alle regole 18, 19 e 20 del presente regolamento di procedura.

Udienze

22. Consultate le parti della controversia e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'udienza e ne dà notifica per iscritto alle parti della controversia. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo di una parte, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'udienza.

23. Salvo altrimenti convenuto dalle parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Repubblica del Kazakhstan e a Astana se la parte attrice è l'Unione europea.
24. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.
25. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze.
26. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare all'udienza:
 - a) i rappresentanti delle parti della controversia;
 - b) gli esperti delle parti della controversia;
 - c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché
 - d) gli assistenti degli arbitri.Solo i rappresentanti e gli esperti delle parti della controversia possono rivolgersi al collegio arbitrale.
27. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte della controversia trasmette al collegio arbitrale un elenco dei nominativi delle persone che in sede di udienza interverranno oralmente per conto della parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'udienza.
28. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo sottoindicato, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:

Argomentazione

- a) argomentazione della parte attrice
- b) argomentazione della parte convenuta

Confutazione

- a) argomentazione della parte attrice
- b) controreplica della parte convenuta.

29. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti della controversia in qualsiasi momento dell'udienza.
30. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti della controversia. Le parti della controversia possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.
31. Entro dieci giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte della controversia può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

Domande scritte

32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti della controversia in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna delle parti della controversia riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
33. Ciascuna parte della controversia trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte della controversia viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

Riservatezza

34. Ciascuna parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni trasmesse al collegio arbitrale in via riservata dall'altra parte della controversia. Quando una parte di una controversia presenta una versione riservata delle sue comunicazioni scritte al collegio arbitrale, tale parte fornisce altresì, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della comunicazione, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che può essere divulgato, e una spiegazione del motivo per cui le informazioni non divulgate sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una parte della controversia di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima consideri riservate.

Il collegio arbitrale si riunisce comunque a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Versione non riservata della relazione del collegio arbitrale

35. Se la relazione del collegio arbitrale contiene informazioni designate come riservate da una parte, il collegio arbitrale può preparare una versione non riservata di tale relazione. Alle parti è fornita la possibilità di presentare osservazioni in merito alla versione non riservata e il collegio arbitrale tiene conto delle loro osservazioni durante l'elaborazione della versione non riservata finale della relazione.

Contatti unilaterali

36. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
37. Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti della controversia o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni *amicus curiae*

38. Salvo diverso accordo tra le parti entro tre giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una delle parti della controversia, indipendenti dai governi delle parti della controversia, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non comprendano più di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.
39. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti della controversia in conformità alle regole 42 e 43 del presente regolamento di procedura.
40. Nella relazione del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle regole 38 e 39 del presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nella sua relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni sono trasmesse alle parti della controversia affinché possano formulare osservazioni. Le osservazioni delle parti della controversia sono trasmesse entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni ed il collegio arbitrale ne tiene conto.

Casi urgenti

41. Nei casi urgenti di cui al titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo il collegio arbitrale, in consultazione con le parti, adegua ove opportuno i termini fissati dal presente regolamento di procedura e comunica tali adeguamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

42. Durante le consultazioni di cui all'articolo 174 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui alla regola 8, lettera e), del presente regolamento di procedura, le parti della controversia si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.
43. Qualora le parti della controversia non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta. In tal caso tale parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.
44. Le relazioni del collegio arbitrale sono notificate nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti della controversia.
45. Ciascuna parte della controversia può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.
46. Ciascuna parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Tutti i costi di traduzione di una relazione del collegio arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti della controversia.

Altre procedure

47. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 174, all'articolo 184, paragrafo 2, all'articolo 185, paragrafo 2, all'articolo 186, paragrafo 3, e all'articolo 187, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati dal collegio arbitrale ai termini specifici previsti per l'adozione di una relazione del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.

ALLEGATO VI

**CODICE DI CONDOTTO PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI AI SENSI DEL
TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 14 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)**

Definizioni

1. Nel presente codice di condotta:

- a) «arbitro» indica un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 177 del presente accordo;
- b) «candidato» indica una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 196 del presente accordo, proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 177 del presente accordo;
- c) «assistente» indica una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
- d) «procedimento», salvo indicazione contraria, indica un procedimento arbitrale di cui al titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo;
- e) «personale», in relazione a un arbitro, indica le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
- f) «Mediatore» indica una persona che conduce una procedura di mediazione in conformità all'allegato VII del presente accordo.

Responsabilità nel procedimento

2. I candidati e gli arbitri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, un candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. I candidati o gli arbitri comunicano per iscritto al comitato di cooperazione solo le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.
5. Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato di cooperazione, affinché siano esaminati dalle parti.

Funzioni degli arbitri

6. Una volta confermata la loro nomina gli arbitri si rendono disponibili a svolgere le loro funzioni e le svolgono interamente e sollecitamente nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per elaborare una relazione arbitrale e non delegano ad altri tale funzione.

8. Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10. Ciascun arbitro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
11. Nessun arbitro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
12. Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati. Essi evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
13. Gli arbitri si adoperano affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
14. Ogni arbitro evita di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15. Ciascun ex arbitro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dalla decisione o dalla relazione del collegio arbitrale.

Riservatezza

16. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Gli arbitri non divulgano una relazione o parte di una relazione del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione, conformemente al titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
18. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano in nessun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Spese

19. Ciascun arbitro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato alla procedura e delle spese da lui sostenute, come pure del tempo e delle spese del suo assistente e del suo personale.

Mediatori

20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, *mutatis mutandis*, ai mediatori.

ALLEGATO VII

MECCANISMO DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL TITOLO III (COMMERCIO E IMPRESE), CAPO 14
(RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Articolo 1

Obiettivo

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un Mediatore.

Sezione A

Procedura del meccanismo di mediazione

Articolo 2

Richiesta di informazioni

1. Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti. La parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.

2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa per iscritto la parte richiedente in merito ai motivi del ritardo e fornisce una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

Articolo 3

Avvio della procedura

1. Una parte può chiedere alle parti di avviare una procedura di mediazione in qualsiasi momento, inviando una richiesta scritta all'altra parte. La richiesta è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:

- a) specifica la misura contestata;
- b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti; e
- c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

2. La procedura di mediazione può essere avviata esclusivamente di comune accordo tra le parti. Quando è presentata una richiesta ai sensi del paragrafo 1, la parte cui è rivolta la richiesta la considera con la debita attenzione e trasmette la sua accettazione o il suo rifiuto per iscritto alla parte richiedente entro dieci giorni dal ricevimento.

Articolo 4

Designazione del Mediatore

1. Le parti si adoperano per designare di comune accordo un Mediatore entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente allegato.

2. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sul Mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di cooperazione, o al suo delegato, di designare il Mediatore per estrazione a sorte tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 196, paragrafo 1, del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le parti sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare all'estrazione. L'estrazione a sorte è comunemente effettuata con la parte o le parti che è/sono presenti.
3. Il presidente del comitato di cooperazione o il suo delegato sceglie il Mediatore entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Se, al momento della presentazione della richiesta a norma dell'articolo 3 del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 196, paragrafo 1, del presente accordo non è stato ancora compilato, il Mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.
5. Il Mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo altrimenti convenuto dalle parti stesse.
6. Il Mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali e nella ricerca di una soluzione concordata.
7. Ai mediatori si applica, *mutatis mutandis*, il codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori di cui all'allegato VI del presente accordo.
8. Si applicano, *mutatis mutandis*, le regole da 3 a 7 (Notifiche) e da 42 a 46 (Traduzione e interpretazione) del regolamento di procedura per l'arbitrato di cui all'allegato V del presente accordo.

Articolo 5

Regole della procedura di mediazione

1. Entro dieci giorni dalla nomina del Mediatore, la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al Mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dal ricevimento di tale descrizione l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito alla descrizione. Ciascuna delle parti può inserire le informazioni ritenute pertinenti nella descrizione o nelle osservazioni.
2. Il Mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il Mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti pertinenti e dei soggetti interessati e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Il Mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti pertinenti e dei soggetti interessati.
3. La consulenza o le osservazioni del Mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con il presente accordo. Il Mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione.
4. La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo.
5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del Mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.
6. La soluzione concordata o provvisoria può essere adottata mediante una decisione del comitato di cooperazione. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.
7. Su richiesta delle parti, il Mediatore trasmette loro un progetto di relazione dei fatti, che fornisce una sintesi di i) la misura in questione; ii) le procedure seguite; e iii) l'eventuale soluzione concordata raggiunta, comprese le eventuali soluzioni provvisorie. Il Mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, entro 15 giorni il Mediatore presenta alle parti la relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8. La procedura si conclude con:
- a) l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
 - b) un accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;
 - c) una dichiarazione scritta con la quale il Mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione, oppure
 - d) una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal Mediatore, alla data di tale dichiarazione.

Sezione B

Attuazione

Articolo 6

Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando le parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. Ciascuna delle parti informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

Sezione C

Disposizioni generali

Articolo 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. Salvo altrimenti convenuto dalle parti, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
2. La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo o da qualsiasi altro accordo.
3. Prima di avviare la procedura di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Tuttavia, prima di avviare la procedura di mediazione, una parte si dovrebbe di norma avvalere delle altre disposizioni pertinenti in tema di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo.
4. Le parti non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
 - a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato;
 - b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
 - c) i pareri o le proposte formulati dal Mediatore.
5. Un Mediatore non può essere membro di un collegio arbitrale in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante una questione per cui abbia svolto funzioni di mediazione.

Articolo 8

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti.

Articolo 9

Spese

1. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.
2. Le parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del Mediatore. Il compenso del Mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma della regola 8, lettera e), del regolamento di procedura di cui all'allegato V del presente accordo.

PROTOCOLLO

Sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni di legge o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) «autorità richiedente»: un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- c) «autorità interpellata»: un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- d) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- e) «operazione contraria alla legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della loro legislazione doganale mediante la prevenzione, l'individuazione e la repressione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. L'assistenza in materia doganale prevista nel presente protocollo si applica a tutte le autorità amministrative delle parti cui compete l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né riguarda lo scambio di informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) le circostanze (fatti e condizioni) dell'esportazione di merci dal territorio di una delle parti e dell'importazione nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) le circostanze (fatti e condizioni) dell'importazione di merci nel territorio di una delle parti e dell'esportazione dal territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legislative o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza speciale:
 - a) delle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- b) dei luoghi in cui sono immagazzinate le merci e in relazione ai quali vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano svolte operazioni che violano la legislazione doganale;
- c) delle merci trasportate o destinate al trasporto, in relazione alle quali vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano svolte operazioni che violano la legislazione doganale;
- d) dei mezzi di trasporto delle merci, in relazione ai quali vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano svolte operazioni che violano la legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo informazioni riguardanti:

- a) attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) merci di cui si sa che sono oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) mezzi di trasporto per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che siano stati, siano oppure possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari affinché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali, le quali richiedono tuttavia una conferma immediata per iscritto.
2. Le domande effettuate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione dell'autorità richiedente;
 - b) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - c) la misura richiesta;
 - d) le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte;
- g) ogni altra informazione pertinente, necessaria per trattare la domanda.

3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo possono essere applicate misure cautelari.

Articolo 7

Trattamento delle domande

1. Al fine di soddisfare le domanda di assistenza, l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali sia stata indirizzata la domanda dall'autorità interpellata, qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza sono trattate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte interpellata. Se la domanda non può essere trattata, la parte richiedente ne è informata senza indugio.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1 per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto i risultati delle indagini all'autorità richiedente unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Tali informazioni possono essere in formato elettronico.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di determinati requisiti o condizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

- a) possa pregiudicare la sovranità della Repubblica del Kazakhstan o di uno Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; oppure

- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente protocollo; oppure
 - c) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
 3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità al presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela accordata a informazioni di natura analoga dalle leggi applicabili nella parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione europea.
2. È consentito lo scambio di dati personali solo se la parte che li riceve si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla parte che può fornire i dati.
3. L'impiego, nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati in relazione a operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini enunciati nel presente protocollo. Una parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti le materie contemplate dal presente protocollo e può presentare gli elementi, i documenti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione che l'autorità richiedente indirizza al funzionario deve essere precisato davanti a quale autorità amministrativa o giudiziaria il funzionario dovrà comparire, nonché su quale materia e in quale veste o a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni nonché per interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Repubblica del Kazakhstan e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione specifiche, adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione europea e degli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni del presente protocollo:
 - a) lasciano impregiudicati gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - b) sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca che sono stati o che possono essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan; e
 - c) non pregiudicano le disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea.
 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o possono essere conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan, qualora le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
 3. Le parti si consultano nel quadro di un dialogo periodico in materia doganale per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.
-

1.2.2. Testo approvato 1361 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1361

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 30 ottobre 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 281 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del Protocollo allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 15.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1361
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Titolo breve: *Ratifica Accordo UE-Kazakhstan partenariato e collaborazione*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 52 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

[N. 55 \(ant.\)](#)

8 ottobre 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 52 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
52ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Ministro plenipotenziario Luigi Maria Vignali, Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(1139) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il presidente **PETROCELLI**, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Vescovi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1137) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Taverna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1239) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017
(Esame e rinvio)

Il senatore [DI NICOLA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dei Protocolli addizionali, fatti rispettivamente nel dicembre 1997 e nel novembre 2017, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmata a Strasburgo nel 1983. Ricorda, innanzitutto, che la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, ratificata ad oggi da 68 Paesi - alcuni dei quali non appartenenti al Consiglio d'Europa come gli Stati Uniti, il Giappone e il Messico - ha quale scopo principale quello di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, permettendo ad uno straniero privato della libertà a seguito della condanna per un reato penale di scontare la relativa pena nel proprio Paese di origine, a condizione che abbia la cittadinanza dello Stato di esecuzione, che la sentenza di condanna sia definitiva e che la durata della condanna stessa sia pari ad almeno sei mesi. Il testo convenzionale, in particolare, individua le condizioni di trasferimento e la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento. Al fine di facilitare l'applicazione di tale Convenzione, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno firmato nel dicembre 1997 un Protocollo addizionale, emendato poi da un successivo ed ulteriore Protocollo fatto nel novembre 2017, testi normativi che costituiscono l'oggetto della presente ratifica. Il Protocollo addizionale del 1997, composto di 9 articoli, è finalizzato a facilitare l'applicazione della Convenzione del 1983, in particolare prevedendo, a determinate condizioni, il trasferimento delle persone condannate indipendentemente dal loro consenso. L'articolo 2, nello specifico, stabilisce che nel caso in cui un cittadino di uno Stato parte, nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza definitiva condanna in un altro Stato parte, tenti di sottrarsi all'esecuzione della pena, rifugiandosi nel territorio di cui è cittadino, lo Stato di condanna possa chiedere a quello di cittadinanza di procedere all'esecuzione della pena, anche previo arresto della persona condannata. L'articolo 3, pur ammettendo la possibilità per i Paesi firmatari di apporre riserve sul punto, dispone che lo Stato di esecuzione possa accettare il trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo purché vi sia una richiesta dello Stato di condanna e la condanna comporti l'espulsione o il riaccompagnamento alla frontiera, sentito il parere dell'interessato. La norma prevede tuttavia che la persona trasferita non possa comunque essere perseguita per un fatto anteriore e diverso rispetto a quello di condanna, ad eccezione di alcune situazioni specificatamente disciplinate.

Stanti le difficoltà denunciate da molte Parti contraenti nel dare effettiva esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, il Comitato di esperti sul funzionamento delle Convenzioni europee sulla cooperazione nel settore penale ha avviato, sin dal 2015, un lavoro di stesura di una bozza modifica di tale normativa che ha portato alla sottoscrizione, nel novembre 2017, di un ulteriore Protocollo, emendativo del medesimo Protocollo addizionale. Il testo derivante, composto di 7 articoli, è finalizzato alla costruzione di una cornice normativa in materia di trasferimento delle persone condannate entro cui gli Stati possano cooperare, su base

volontaria, in particolare relativamente alle situazioni in cui un soggetto condannato non si trovi all'interno del territorio dello Stato di condanna o sia oggetto di decreto di espulsione al termine del periodo di reclusione. Il Protocollo emendativo, in particolare, che non impone obblighi specifici agli Stati parte, nel modificare il titolo ed il primo paragrafo dell'articolo 2 del Protocollo addizionale, stabilisce la possibilità per lo Stato di condanna di richiedere allo Stato di nazionalità del reo di farsi carico dell'esecuzione della condanna quando la persona condannata abbia lasciato il Paese a giudizio ancora in corso o dopo l'emissione di una sentenza di condanna definitiva a suo carico e si trovi nel suo Stato di nazionalità (articolo 1). Il Protocollo, inoltre, nel modificare alcuni paragrafi dell'articolo 3 del Protocollo aggiuntivo, prevede la possibilità per lo Stato di esecuzione di accordare il trasferimento di una persona condannata presso lo Stato di condanna che ne faccia richiesta senza il previo consenso del soggetto stesso, pur garantendo a quest'ultimo il diritto di esprimere un parere al riguardo, parere destinato ad essere registrato. Viene inoltre previsto che il soggetto trasferito in applicazione di tale procedura non possa essere oggetto di alcun provvedimento restrittivo, o essere sottoposto ad indagini da parte della magistratura, per i reati commessi precedentemente al trasferimento stesso, salvo si tratti dello stesso reato, o di ulteriori situazioni espressamente disciplinate (articolo 2).

Il disegno di legge di ratifica del Trattato si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in 9.189 euro annui a decorrere dal 2019.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011

(Esame e rinvio)

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Gabon sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnica, sottoscritto nel maggio 2011. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame - l'Atto Senato 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il Gabon, ex colonia francese a netta maggioranza cristiana, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di 1,8 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra il Camerun, la Guinea Equatoriale e il Congo-Brazzaville, in una posizione di considerevole importanza strategica. Repubblica semipresidenziale dal 1991, il Paese, che ha un Parlamento bicamerale composto da un'Assemblea nazionale di 120 seggi e da un Senato avente un numero di seggi variabile, può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne in potenza uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano, anche se in realtà finisce con l'essere segnato dalla forte sperequazione nella distribuzione del reddito e da bassi indicatori in relazione all'indice sullo sviluppo umano.

Malgrado recenti difficoltà nei rapporti con l'Unione europea e i suoi Stati membri dovute alla crisi seguita alle elezioni presidenziali dell'agosto 2016, le relazioni bilaterali tra l'Italia ed il Gabon, anche di tipo economico, sono improntate da anni ad uno spirito di amicizia e di collaborazione. Pur in

mancanza di un Istituto italiano di cultura o di una scuola italiana, la promozione della lingua e della cultura italiana nel Paese è curata dall'Ambasciata a Libreville. La presenza poi, nella capitale africana, di un ente privato, denominato "Spazio Linguistico Michelangelo", contribuisce da tempo ad una proficua attività di istruzione, propedeutica all'accoglimento dei borsisti e degli studenti gabonesi presenti nelle università italiane.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con il Gabon, composto di 19 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali tra i due Paesi nei settori dell'istruzione, culturale e tecnologico.

L'Intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a sviluppare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore dei due Paesi in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico, sportivo e dell'informazione, al fine di contribuire ad una migliore conoscenza delle rispettive culture e dei popoli che le esprimono (articolo 1). Il testo è volto altresì a facilitare al contempo l'ammissione sul proprio territorio di cittadini dell'altra Parte per scopi di formazione e di studio (articolo 2) e ad impegnare le Parti a favorire la conoscenza reciproca attraverso lo scambio di nozioni e a favorire l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati dai due Paesi (articoli 3-4). I successivi articoli prevedono la reciproca messa a disposizione di borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati e lo scambio di studenti, tirocinanti, insegnanti e ricercatori (articoli 5-6). Altre misure riguardano l'accesso agli enti museali, di studio e di ricerca garantito agli specialisti, ai ricercatori ed agli insegnanti di entrambe le Parti (articolo 7), gli scambi di materiali di studio e di ricerca, anche nell'ambito musicale (articoli 8 e 10), la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi tra le stazioni di radio-diffusione e televisive (articolo 9), la cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo (articolo 11) e la collaborazione sul piano sportivo (articolo 12). Gli ulteriori articoli si riferiscono alla reciproca partecipazione a manifestazioni culturali, agli scambi in campo giornalistico e alla cooperazione interuniversitaria (articoli 13-15). Una Commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente nelle due Capitali, è appositamente istituita per dare applicazione all'Accordo e per esaminare il progresso della cooperazione bilaterale nei settori di interesse (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 234.920 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, il relatore coglie l'occasione della discussione del presente disegno di legge per ricordare la figura di Albert Schweitzer, medico, musicista, filantropo e musicista franco-tedesco, insignito del premio Nobel per la pace nel 1952, che, poco più che trentenne, decise di lasciare una carriera già avviata in Germania per dedicarsi all'aiuto dei più poveri proprio in Gabon

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1361) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e il Kazakistan, sottoscritto nel dicembre 2015, e del correlato Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

L'Accordo in esame, frutto di un *iter* negoziale durato più di tre anni e destinato a sostituire un

Accordo di partenariato e cooperazione fra l'Unione europea e il Paese asiatico, risalente al 1995, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo stato di diritto, l'istruzione, il commercio e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse idriche, in una prospettiva di *partnership* che coinvolga le rispettive società civili. Il testo, che si compone di 287 articoli suddivisi in nove titoli, 287, di 7 allegati e di un Protocollo, si inserisce nell'ambito della strategia europea per l'Asia centrale - che interessa anche Paesi quali il Kirghizistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan - finalizzata al rafforzamento politico ed economico dell'Unione nella regione.

L'Accordo, fondato innanzitutto sul rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, impegna le Parti a favore della realizzazione dei principi dell'economia di mercato quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica, nonché a contribuire alla pace, alla stabilità e allo sviluppo economico, a livello regionale e internazionale (Titolo I, articoli 1-3).

Il testo definisce, quindi, i termini del dialogo politico in materia di cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, impegnando le Parti a sviluppare un dialogo politico efficace nei settori di reciproco interesse, per promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale (Titolo II, articoli 4-13).

Il Titolo III (articoli 14-198), dedicato al commercio ed alle imprese, regola - fra gli altri - lo scambio delle merci, la cooperazione doganale, gli ostacoli tecnici agli scambi, le questioni sanitarie, i movimenti di capitali, gli appalti pubblici, le materie prime, la concorrenza. Si tratta di aspetti di grande rilievo, tenuto conto che con la sottoscrizione di tale Accordo l'Unione europea punta a promuovere, nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica, le riforme strutturali necessarie per consentire all'economia del Kazakistan, attualmente in fase di transizione, di indirizzarsi verso la piena accettazione del libero mercato. A tal riguardo, l'Accordo impegna ciascuna Parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto dall'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT).

I successivi titoli dell'Accordo sono dedicati alla cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (Titolo IV, articoli 199-234), alla cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (Titolo V, articoli 235-243), alle altre politiche di cooperazione (Titolo VI, articoli 244-260) - fra cui quelle relative ai settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca, della tutela dei consumatori, della cooperazione regionale - e alla cooperazione finanziaria e tecnica (Titolo VII, articoli 261-267).

Il Quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articoli 268-270), prevede un Consiglio di cooperazione, cui spettano compiti di monitoraggio e di aggiornamento dei contenuti dell'intesa, un Comitato di cooperazione, eventuali Sottocomitati settoriali creati *ad hoc* e un Comitato parlamentare di cooperazione, quale foro privilegiato per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e del Kazakistan.

Gli Allegati al testo sono relativi alle riserve apposte all'Accordo dalle Parti (Allegato I), a talune limitazioni applicate dal Kazakistan (Allegato II), agli ambiti di applicazione in materia di appalti (Allegato III), ai mezzi per la pubblicazione delle informazioni e degli avvisi relativi agli appalti (Allegato IV), alle regole per l'arbitrato in materia di risoluzione delle controversie (Allegato V), al codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e dei mediatori (Allegato VI) e al meccanismo di mediazione (Allegato VII).

Il Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, composto di 14 articoli, definisce le modalità e le condizioni per le Parti per la reciproca collaborazione al fine di garantire la corretta applicazione della loro legislazione doganale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li valuta in 15.280 euro a decorrere dal 2019.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1280) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, che reca la ratifica del Protocollo, sottoscritto nel luglio 2018, emendativo dell'Accordo risalente al 1999 tra l'Italia e Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci.

Ricorda che l'Accordo del 1999 fra l'Italia e l'Armenia è volto a facilitare e regolare, nel reciproco interesse, i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori.

Il Protocollo emendativo in esame introduce una modifica al testo dell'Accordo, in particolare aggiungendo un comma all'articolo 11, relativamente al trasporto di merci effettuate da un complesso veicolare di due veicoli. L'integrazione dispone che in caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Viene inoltre precisato che nel viaggio di ritorno sia possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

La relazione al disegno di legge spiega che la modifica al testo dell'Accordo era stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015 per assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.

Il Protocollo emendativo dispone inoltre la sostituzione di un comma dell'articolo 25 dell'Accordo in relazione alle autorità competenti delle Parti incaricate dell'attuazione dell'intesa bilaterale, stabilendo che esse siano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'Italia e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la parte armena.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni oggetto di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1086) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione della senatrice Taverna, relatrice, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto tra l'Italia e l'Argentina nel settembre 2016.

Ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (AS 2969), ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della XVII legislatura.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla Commissione, risponde all'esigenza di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani di annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2). Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della sicurezza comune e politica di difesa, della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'organizzazione e impiego di Forze armate, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).

Il testo identifica quindi le categorie di materiale della difesa interessate da una possibile cooperazione bilaterale, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benestare della Parte cedente (articolo 6).

L'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati (articolo 8), e definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9), l'entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in 5.504 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione del senatore Ciampolillo, relatore, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Bolivia in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel marzo 2010.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi

al nostro esame - l'Atto Senato 2812 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato a partire dal giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, destinato a sostituire una precedente intesa di settore risalente al 1953, è composto di 20 articoli e si propone di fornire un quadro giuridico ed un base finanziaria necessari per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Bolivia in questi importanti settori, al fine di rinsaldare ed intensificare ulteriormente i legami di amicizia già esistenti e di migliorare il quadro complessivo delle relazioni bilaterali.

L'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei (articoli 1-3). I successivi articoli prevedono la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento dei programmi e dei progetti promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo (articolo 4), le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari (articoli 6-7), e l'offerta di borse di studio (articolo 8).

L'Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo (articoli 9-11), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12).

Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14).

Di rilievo è anche l'articolo 15, relativo alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi - in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali che consente la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 16-18).

Ad una Commissione mista, presieduta dai rispettivi Ministeri degli esteri, da convocarsi alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo (articolo 19).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 254.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 263.140 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni e sulle esigenze delle comunità degli italiani nel mondo: audizione del Direttore Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 gennaio 2019.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge parole di saluto al ministro plenipotenziario, Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottolineando che si è deciso di avviare, non a caso, l'indagine in parola con la sua audizione, in maniera da avere un primo inquadramento generale dell'intera fenomenologia connessa alla situazione delle comunità dei connazionali residenti all'estero, con particolare riferimento, tuttavia, alle nuove realtà dell'emigrazione italiana, rappresentate, ad esempio, dai giovani che decidono di cercare un loro futuro lavorativo fuori dai confini nazionali e dai meno giovani che, al termine della loro attività professionale, hanno assunto la determinazione di stabilirsi altrove per il godimento della pensione.

Il ministro VIGNALI tiene a precisare, preliminarmente, che le cosiddette "nuove ondate di mobilità" dei cittadini italiani verso l'estero rappresentano una realtà multiforme e, occorre riconoscerlo, non del tutto conosciuta dall'opinione pubblica. Si tratta di una "Italia fuori dall'Italia" che aspira a migliorare le proprie condizioni di vita e che non può essere ridotta meramente al dato della "fuga di cervelli", termine fin troppo abusato, dal momento che solamente il 40 per cento circa dei medesimi risulta essere in possesso di un diploma di laurea. Complessivamente, continua l'oratore, i dati ufficiali ci dicono che circa 6 milioni di concittadini risultano residenti all'estero - un numero equivalente alla popolazione di una grande regione italiana - di cui un milione ha lasciato il Paese negli ultimi 5-6 anni. Si può ritenere che tutte queste persone abbiano intrapreso un percorso di vita formativo all'estero, che, indubbiamente, li arricchirà dal punto di vista della crescita individuale, ma che dal punto di vista del Paese di origine, ossia l'Italia, rischia di rappresentare una perdita secca (valutata recentemente in circa 14 miliardi di euro l'anno), se tale flusso rimane unidirezionale. Sotto tale profilo, secondo il direttore Vignali, appare, quindi, fondamentale che le istituzioni preposte "accompagnino" questi giovani - che sono, a tutti gli effetti, portatori di interessi, di richieste e di proposte - sia nella fase della loro partenza, che nell'auspicabile momento di rientro, fornendo loro adeguati servizi e vere e proprie strategie di reinserimento. Come evidenziato anche nell'ultima Conferenza degli Ambasciatori, le nuove collettività di connazionali - la metà delle quali è composta da persone con meno di 40 anni - costituiscono uno dei tanti fattori che vertebrano il *soft power* dell'Italia nel mondo e, proprio per la loro nuova e originale caratterizzazione, molto spesso sfuggono al contatto con gli organismi, consolati ed ambasciate, incaricati *ex officio* della loro assistenza. Proprio a tale ultimo riguardo, il Ministero ha approntato tutta una serie di progetti di piattaforme digitali per facilitare la loro vita quotidiana, quali, ad esempio, la captazione a distanza dei dati biometrici (che finora ha riguardato già 13 mila italiani), un sistema di pagamento remoto e un meccanismo pubblico di identità digitale. Inoltre, è al momento in sperimentazione, presso tre sedi consolari europee, il sistema di rilascio delle

carte di identità elettroniche, che, una volta messo a regime, verrà esteso a tutti i Paesi dell'Unione europea.

Il direttore VIGNALI, successivamente, si sofferma sull'annoso problema della rappresentanza dei Comites, i quali, come è noto, verranno rinnovati nella primavera del 2020. In proposito, ci si è prefissati l'obiettivo di pervenire ad un evento elettorale più partecipato rispetto all'ultimo, cercando, da un lato, di aumentare il numero dei votanti complessivi, dall'altro, di coinvolgere maggiormente proprio le giovani generazioni.

A tale proposito, l'oratore non può mancare di segnalare la non secondaria discrasia in atto: a fronte di un considerevole ampliamento del corpo elettorale (per le prossime elezioni si prevede di superare i cinque milioni di elettori) si deve constatare un progressivo e costante restringimento delle risorse amministrative e finanziarie che sono necessarie per garantire il funzionamento della macchina elettorale, nonostante gli sforzi organizzativi che il Maeci cerca di realizzare con sempre maggiore difficoltà.

L'oratore conclude, quindi, il suo intervento soffermandosi sulle questioni specifiche riguardanti la *Brexit*, ricordando che si è deciso di potenziare all'uopo il Consolato generale di Londra e di creare una nuova sede consolare a Manchester, il Venezuela, dove sono presenti 143 mila persone a tutti gli effetti in possesso di regolare passaporto italiano, e l'appuntamento importante della conferenza Stato-Regioni-CGIE, che si terrà il prossimo mese di novembre, per disaminare le diverse problematiche del fenomeno in oggetto.

Il [PRESIDENTE](#) invita, quindi, i senatori a porre eventuali quesiti all'auditò.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD) chiede se esistono dati in merito al numero di persone, della nuova emigrazione, che interagiscono con i consolati, nonché sui Paesi di destinazione di quel milione di italiani fuoriusciti negli ultimi anni.

Seguono, quindi, brevi interventi del senatore [IWObI](#) (L-SP-PSd'Az), il quale domanda se le cifre fornite concernono anche il continente africano, e del presidente [PETROCELLI](#), il quale chiede lumi avuto riguardo a due temi: la situazione della comunità italiana in Sud Africa; se, a suo avviso, il sistema di voto cosiddetto "inversione dell'opzione" può essere ritenuto responsabile della recente bassa partecipazione al voto dei Comites.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) si interroga sull'opportunità che un residente all'estero, ancorché di origine italiana ma non contribuente, abbia, comunque, il diritto di partecipare alle elezioni politiche nazionali.

Per ultimo, il senatore [AIMI](#) (FI-BP) chiede se esistono informazioni ancora più circostanziate sul flusso dei nuovi migranti connazionali, nonché ulteriori elementi sulla situazione in Sud Africa, ove sembra in atto una sorta di condotta antirazziale violenta "alla rovescia", ossia contro i bianchi.

In sede di replica, il ministro VIGNALI fa presente che, molto spesso, risulta assai complicato, per gli uffici del Ministero, pervenire a dati certi sulla consistenza e sulle caratteristiche della nuova emigrazione, anche e soprattutto perché i componenti di quest'ultima hanno spesso propensione a non entrare in contatto con gli uffici medesimi, proprio perché stanno vivendo l'inizio di una esperienza di cui, ovviamente, non hanno ancora certezza circa la sua riuscita.

Dopo aver confermato che, effettivamente, in Sud Africa, la comunità italiana è tra quelle a rischio rispetto ad una ondata di crescente violenza, tiene a specificare, tuttavia, che tale violenza ha assunto finora i connotati tipici di espressione della criminalità comune e non ancora di quella politica o "razziale" contro la comunità bianca.

Circa il sistema della cosiddetta "inversione dell'opzione", che consiste nel fatto che, per l'elezione dei Comites, ciascun avente diritto deve manifestare apertamente, attraverso l'apposita registrazione, che intende votare nel Paese ove risiede, esprime l'opinione che non possa essere considerato responsabile

dell'abbassamento del numero dei votanti, rappresentando, invece, un meccanismo vantaggioso e congeniale al risparmio dei costi, proprio perché, costringendo gli interessati ad esprimersi, fa in modo che l'apparato burocratico restringa il proprio campo di assistenza a chi effettivamente vuole esercitare il diritto di voto.

Per quanto concerne le caratteristiche dell'ondata migratoria più recente, rammenta che essa è cominciata con l'insorgere della crisi economica del 2007, aumentando progressivamente per stabilizzarsi fino al momento attuale, con rientri assai limitati.

Occorre, infine, sfatare il luogo comune secondo cui i soggetti di tale migrazione provengono soprattutto dalle regioni più povere del Paese: in realtà, dati alla mano, è accertato che la maggior parte delle partenze ha origine dalle regioni più ricche e con minore tasso di disoccupazione, quali la Lombardia, il Veneto e il Piemonte.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 55 (ant.) dell'08/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019
55^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 - Allegati I, II, III e IV - Annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), relatore, illustra il Documento in titolo con riferimento allo scenario macroeconomico internazionale - che presenta profili di interesse per la Commissione esteri stanti anche le nuove attribuzioni al MAECI in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese - evidenziando come, nella prima metà del 2019, sia proseguito il rallentamento del ciclo economico mondiale, già in atto dal 2018, e come le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, la perdurante incertezza legata alla *Brexit*, oltre che le tensioni politiche in alcuni Paesi emergenti, ostacolano le prospettive di crescita specialmente dei Paesi ad economia avanzata. Le previsioni dell'OCSE parlano infatti di una crescita del PIL mondiale in termini reali del 2,9 per cento nel 2019 e del 3 per cento nel 2020, in rallentamento rispetto al 3,6 registrato nel 2018. Anche per i Paesi dell'Area dell'Euro, particolarmente esposti all'impatto delle tensioni commerciali, il documento evidenzia aspetti di scarso dinamismo: le previsioni di crescita del PIL stimate dalla Banca Centrale europea parlano di un aumento dell'1,1 per cento nel 2019 e dell'1,2 nel 2020. In relazione ai tassi di cambio, nel corso del 2019 si è inoltre registrato un certo deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro, destinato a perdurare ulteriormente nei mesi futuri, compensato parzialmente dai margini di apprezzamento registratisi nei confronti della Sterlina britannica e dello Yuan cinese. In generale, dunque, l'evoluzione del quadro internazionale sottostante la Nota di Aggiornamento appare meno favorevole rispetto a quella presentata nel DEF dello scorso aprile. Un paragrafo specifico della Nota, è poi dedicato al commercio estero del nostro Paese e segnala la buona tenuta delle esportazioni italiane nella prima metà del 2019, soprattutto in direzione degli Stati Uniti. In particolare si rileva una decelerazione dell'*export* su base annua nei confronti della Germania

e della Spagna. Il saldo commerciale dell'Italia, pari a 22,1 miliardi di euro nei primi sei mesi dell'anno, si conferma in ogni caso fra i più elevati dell'Unione europea, dopo quelli di Germania, Irlanda e Paesi Bassi. Anche i primi dati relativi sulla seconda metà dell'anno sembrano confermare una performance favorevole all'*export* italiano.

Le Raccomandazioni rivolte quest'anno all'Italia da parte del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) - prosegue il relatore - riguardano, come già in passato, la politica fiscale, la *governance* del settore pubblico e di quello privato, le politiche attive del lavoro, la crescita degli investimenti materiali e immateriali, la riduzione dei tempi della giustizia civile e il risanamento del sistema bancario. Si tratta, peraltro, di ambiti che esulano dalle competenze della nostra Commissione. Tuttavia, fra le iniziative che il documento qualifica come risposte alle Raccomandazioni, si rinvengono aspetti di interesse, in particolare con riferimento alle misure per l'internazionalizzazione e la competitività. Le linee programmatiche richiamate dalla Nota di aggiornamento puntano a rafforzare l'*export* italiano, individuando gli strumenti più idonei a promuovere ed accompagnare il *Made in Italy*, potenziando le attività di consulenza e di supporto finanziario e assicurativo in favore degli esportatori, anche attraverso l'individuazione di un adeguato modello di condivisione dei rischi tra SACE - la società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario - e MEF.

A tal riguardo, nella Nota si ricorda in primo luogo come lo scorso 19 settembre il Consiglio dei Ministri abbia attribuito al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) anche le competenze in materia di definizione delle strategie di politica commerciale e sviluppo dell'internazionalizzazione del Sistema Paese, oltre alla vigilanza diretta sull'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Nel testo si legge come proprio il MAECI, con la sua rete di 128 Ambasciate, 80 Consolati e 78 uffici dell'Agenzia ICE all'estero, rappresenti l'unico referente istituzionale a sostegno del posizionamento delle imprese italiane nei mercati esteri e per le politiche di attrazione degli investimenti esteri. La riforma, nel quadro di un intervento più ampio di razionalizzazione amministrativa, ha per obiettivo quello di realizzare un modello di *governance* unico e integrato per la gestione della politica commerciale e il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

In questo ambito, viene altresì ricordato come il Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti costituisca uno strumento chiave per cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale. Anche in relazione alle attività di promozione e cooperazione culturale, il documento evidenzia come esse possano beneficiare delle risorse del Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Con riferimento alla materia dell'aiuto pubblico allo sviluppo, si sottolinea l'impegno del Governo a voler continuare quel virtuoso percorso di riallineamento della cooperazione allo sviluppo italiana agli *standard* internazionali in materia, anche al fine di assicurare alle iniziative maggiore efficacia, coerenza e unitarietà di azione. Nel documento sono altresì menzionati la salvaguardia dei marchi e del *Made in Italy*, la valorizzazione del turismo e dell'industria culturale, il rafforzamento del sistema di etichettatura d'origine dei prodotti del settore agricolo e agroalimentare e la protezione delle indicazioni geografiche nel mondo e sul *web* quale azione fondamentale per limitare il fenomeno dell'*Italian sounding*.

Al termine della sua illustrazione, il relatore dà, quindi, conto di un conferente schema di parere per la Commissione Bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione svolta.

Successivamente, in sede di dichiarazione di voto, intervengono il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), il quale, nel manifestare l'astensione della propria parte politica, evidenzia la contraddittorietà dell'impianto generale del provvedimento in esame, che, per altri aspetti, presenta luci ed ombre, ovvero anche disposizioni condivisibili, come quella riguardante, ad esempio, l'*Italian sounding*, ed il

senatore [ALFIERI](#) (PD), secondo cui, invece, la Nota di aggiornamento in discussione va accolta favorevolmente, in quanto, anche per quanto concerne le competenze della Commissione esteri, contiene apprezzabili disposizioni in materia di sostegno *all'export* e di internazionalizzazione delle imprese nazionali, ricollegandosi opportunamente, di tal guisa, all'altro provvedimento, attualmente oggetto di disamina da parte delle Camere, concernente il riordino dei ministeri.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la bozza di parere favorevole proposta dal relatore, pubblicata in allegato, che è accolta dalla Commissione.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

La senatrice [PACIFICO](#) (M5S), relatrice, conferma lo schema di parere favorevole già illustrato nella scorsa seduta del 2 ottobre.

Il senatore [URSO](#) (FdI) ribadisce, in maniera sintetica, le argomentazioni critiche svolte nella precedente seduta, mentre il senatore [ALFIERI](#) (PD) reitera il proprio apprezzamento per il suddetto atto legislativo volto ad implementare una corretta ristrutturazione della politica commerciale del Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#), dopo aver appurato l'assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Indi, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(257) MARCUCCI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(702) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il presidente [PETROCELLI](#) informa che, allo scadere del termine fissato per subemendare l'emendamento 3.1, ovvero le ore 20 del 2 ottobre, non è pervenuta alcuna relativa proposta. Propone, quindi, di passare alla votazione degli emendamenti presentati.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti l'emendamento 3.1 (già pubblicato

in allegato al resoconto della seduta del 2 ottobre).

La Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, ai voti la proposta di coordinamento Coord.1 (già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 2 ottobre), che risulta approvata.

La Commissione conferisce infine, infine, mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato (già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 dicembre 2018), così come modificato, autorizzandolo altresì a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale che risultassero necessarie.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il presidente [PETROCELLI](#) nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di cui dà lettura.

Il senatore [VESCOVI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel suddetto parere della Commissione bilancio.

In proposito, il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che i fondi resi disponibili per questo provvedimento siano spesi per uno sviluppo effettivo della cooperazione culturale bilaterale.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Vescovi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Lucidi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1263) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Taverna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1361) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONDIZIONI E SULLE
ESIGENZE DELLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI NEL MONDO*

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle condizioni e sulle esigenze delle comunità degli italiani nel mondo, è stato audito mercoledì 2 ottobre scorso, il Direttore Generale per la promozione del sistema paese del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, Ministro Plenipotenziario Vincenzo De Luca, il quale ha consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LVII, N. 2-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento in titolo, valutato il nuovo scenario programmatico di finanza pubblica; preso atto del quadro congiunturale economico, europeo ed internazionale, relativo al primo semestre 2019, e dei rischi legati all'intensificarsi delle misure protezionistiche, alla volatilità delle quotazioni del petrolio e alla perdurante incertezza determinata dall'andamento dei negoziati sulla Brexit; rilevato con favore il dato relativo al saldo commerciale dell'Italia che si conferma fra più elevati dell'Unione europea; preso atto delle Raccomandazioni rivolte all'Italia lo scorso 9 luglio dal Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) e delle principali iniziative che l'esecutivo italiano intende assumere in risposta; valutato con favore l'impegno del Governo alla realizzazione di un modello di *governance* unico e integrato per la gestione della politica commerciale e per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo del Paese, a partire dal recente trasferimento di attribuzioni al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia commercio con l'estero; espresso apprezzamento per l'intento dell'esecutivo di voler indirizzare la propria azione al rafforzamento delle attività di promozione e cooperazione culturale, da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero; condiviso l'impegno del Governo a voler continuare in quel percorso di riallineamento della cooperazione allo sviluppo italiana agli standard internazionali in materia;

preso atto delle misure indicate per limitare il fenomeno dell'*Italian sounding* e a salvaguardia dei marchi del *Made in Italy*;
analizzati, per le parti di interesse, i contenuti della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente relative al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; espresso apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento, prioritariamente finalizzato al trasferimento di funzioni e competenze di alcuni Ministeri ed alla riorganizzazione amministrativa conseguente;
esaminate in particolare le norme che recano l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese;
apprezzata anzitutto la motivazione sottesa al provvedimento, correlata alla necessità di conferire una visione unitaria alla promozione dell'interesse nazionale all'estero;
condivisa l'opportunità che siano annoverate fra le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quelle relative alla definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo del Paese;
valutata la congruità delle disposizioni connesse alla riorganizzazione amministrativa ed al trasferimento delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie conseguenti alla nuova attribuzione di competenze per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
preso atto del trasferimento dei poteri di indirizzo e vigilanza sulle attività dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE al Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale, e delle altre modifiche intervenute in relazione alla nomina ed alla determinazione dei compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia stessa;
esaminate altresì le disposizioni relative al trasferimento del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese e del Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *Made in Italy* allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
preso altresì atto del trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni concernenti i rapporti con la Società italiana per le imprese all'estero S.p.A e delle competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, nonché per l'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1140](#)

Art. 3

3.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali>> della missione <<Fondi da ripartire>> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1361
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Titolo breve: *Ratifica Accordo UE-Kazakhstan partenariato e collaborazione*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 51 \(ant.\)](#)

5 agosto 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 194 \(pom.\)](#)

1 ottobre 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 122 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant., Sottocomm. pareri) del 05/08/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2019
51ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 10,50.

(1372) *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1374-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4-bis, comma 1, si rileva la necessità di prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale volto alla definizione del piano straordinario per l'adeguamento della normativa antincendio;
- all'articolo 4-bis, comma 2, si segnala il disallineamento dei termini, oggetto di differimento,

per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e per gli asili nido, che nel decreto-legge n. 244 del 2016 sono identici;

- all'articolo 4-*bis*, comma 3, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di adozione del decreto interministeriale per la definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio.

La Sottocommissione conviene.

(1361) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1149) *Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia*

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(299) *Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*

(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'ulteriore emendamento 3.2 (testo 3) riferito al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(770) *PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale*

(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 01/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PESCO](#) formula un indirizzo di saluto al senatore Ferrari, entrato a far parte della Commissione.

Dà altresì il benvenuto al sottosegretario Baretta.

La Commissione unanime si associa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di procedere, come primo punto all'ordine del giorno, al seguito e alla conclusione dell'esame dell'atto di Governo 96, sulla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), alla luce dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Rivolta, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

IN SEDE CONSULTIVA

(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce del fatto che gli oneri derivanti dall'Accordo saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1142) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, la necessità di chiedere conferma che dall'articolo 2 dell'Accordo, relativo ai settori di cooperazione, non derivino oneri e che esso abbia una valenza meramente esplicativa delle attività specificatamente disciplinate nelle successive disposizioni e alle quali sono correlati oneri oggetto della copertura finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge. Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, recante disciplina della commissione mista, chiede conferma della cadenza triennale delle riunioni e che tale ipotesi sia quella a cui il Governo si atterrà in sede attuativa, dal momento che tale cadenza è prevista dalla relazione tecnica, ma non risulta espressamente menzionata nel testo dell'Accordo.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi necessari ad approfondire i rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1361) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel

settore doganale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche apportate all'articolo 3 sulla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1263) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati e delle modifiche ivi apportate, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1362) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente esercitate dal Ministero delle politiche agricole, che occorre valutare la riformulazione in termini di previsione di spesa, anziché come tetto di spesa, dell'onere di 530 mila euro annui derivante dall'istituzione, al comma 2, di un posto di livello dirigenziale generale e di due posti di livello dirigenziale non generale presso il Ministero per i beni culturali, anche ai fini dell'attivazione del meccanismo delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e di finanza pubblica. Rileva poi la necessità di chiedere chiarimenti sulle conseguenze finanziarie della soppressione del Dipartimento del turismo presso il Ministero delle politiche agricole e del conseguente trasferimento al Ministero per i beni culturali di un posto-funzione di livello dirigenziale generale e di due posti-funzione di livello dirigenziale non generale: non risulta infatti del tutto chiaro se tale soppressione comporti anche la corrispondente decurtazione di risorse finanziarie ovvero avvenga ad invarianza di risorse, dal momento che il comma 3 dispone il ripristino di due posti di funzione dirigenziale non generale "equivalenti sul piano finanziario". Chiede altresì un chiarimento sulla consistenza della dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Con riferimento al comma 7, laddove rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento di competenze in materia di turismo, osserva che andrebbero fornite rassicurazioni sulla neutralità degli effetti finanziari derivanti dall'eventuale decreto ministeriale; occorre valutare altresì l'opportunità di una preventiva comunicazione al Parlamento dello schema di decreto. Relativamente al comma 18, chiede rassicurazioni circa la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in rapporto agli eventuali oneri strumentali correlati a trasferimenti di sedi, locali e postazioni di lavoro connessi al trasferimento delle competenze in materia di turismo. Per quanto concerne l'articolo 2, riguardante l'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, chiede un chiarimento rispetto a quanto affermato nella relazione tecnica in merito al comma 2, laddove - a fronte dell'attivazione di quattro nuovi incarichi presso il Ministero degli esteri relativi alla carriera diplomatica - viene disposta, a titolo compensativo, la soppressione dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e la riduzione di tre incarichi di studio alle dipendenze di capi di uffici dirigenziali generali. In particolare, affinché sia garantita l'invarianza di oneri di cui al comma 18, rileva la necessità di acquisire conferma della disponibilità in bilancio delle risorse necessarie ad attivare i quattro nuovi incarichi e del carattere compensativo, a livello finanziario, delle riduzioni dei tre incarichi di studio suddetti. Chiede poi conferma che il decreto ministeriale di individuazione delle nuove strutture istituite presso il Ministero degli esteri in forza della disposizione in esame non determini effetti finanziari negativi. Andrebbero inoltre acquisiti elementi sulla consistenza della dotazione dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento. Relativamente all'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, chiede un supplemento istruttorio volto ad appurare la coerenza tra la modulazione delle risorse del fondo per la revisione dei ruoli di cui al comma 1 e le riduzioni del fondo fino al 2022 e gli incrementi per il 2023 e il 2024 disposte dal comma 2. Chiede poi chiarimenti volti ad appurare la congruità della copertura del comma 4 (relativa agli oneri di cui ai commi 2 e 3), con particolare riferimento all'apparente disallineamento tra gli oneri quantificati e le coperture di cui alla lettera a). In merito all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede conferma della compatibilità della copertura per 400 mila euro nel 2019 sui fondi speciali, di cui al comma 6, rispetto all'indisponibilità per 1,3 miliardi di euro nel programma "Fondi di riserva e speciali" disposta dal decreto-legge n. 61 del 2019, convertito dalla legge n. 85 del 2019, sul miglioramento dei saldi di

finanza pubblica. Chiede poi conferma del fatto che la decurtazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse destinate ad un'altra struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture (preposta alla realizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture strategiche) non comprometta la funzionalità di quest'ultima struttura tecnica. Con riguardo all'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, chiede conferma che la soppressione dei posti di livello dirigenziale non generale necessaria ad assicurare l'invarianza finanziaria della norma corrisponda a posizioni dirigenziali effettivamente presenti nella pianta organica di fatto. Da ultimo, con riferimento all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiede conferma che l'eventuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riordino possa essere adottato ad invarianza di oneri.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 91/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1149) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, elementi informativi sull'ammontare dei canoni pregressi e dei compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree demaniali interessate, che verrebbero meno, per lo Stato, a seguito del trasferimento delle aree al comune di Chioggia. Chiede poi chiarimenti su eventuali effetti finanziari correlati all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, cui fa rinvio il suddetto comma 2. Deve inoltre valutarsi se l'onere correlato alla perdita di gettito sia limitato ad un triennio, come previsto dal comma 3, o assuma carattere permanente; risulta quindi necessario verificare la congruità della relativa copertura finanziaria, in termini di disponibilità delle risorse e di idoneità della formulazione come tetto di spesa. In relazione a tali profili di criticità, si propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul provvedimento.

Con riguardo agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1. Occorre valutare, anche mediante un'eventuale relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.2 e 1.3, sostitutivi del comma 3, recante la copertura finanziaria, che viene ridotta e posta a carico dei fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle Finanze, allo scopo di verificarne la congruità.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota dell'Agenzia del demanio recanti elementi di risposta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno soprassedere rispetto alla richiesta di acquisizione formale della relazione tecnica, che potrebbe essere resa ultronea dalla valutazione degli elementi di documentazione consegnati dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 del suddetto articolo 40), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria. Con riferimento agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.2 che, limitando la possibilità di reimmissione del materiale ittico sequestrato, potrebbe determinare un ampliamento degli oneri di smaltimento.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.3, che per i costi di attuazione dello smaltimento prevede l'utilizzo di quota parte del Fondo antibraconaggio ittico istituito dal comma 11-*bis* dell'articolo 40: si determina infatti la copertura di un onere permanente con un fondo di durata triennale. Risulterebbe comunque necessario formulare la disposizione di copertura come riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al suddetto Fondo, in luogo dell'utilizzo diretto delle risorse ivi stanziato, rispondendo le norme a finalità diverse.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari dell'emendamento 1.5, nella parte in cui prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano anche le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dagli enti territoriali.

Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 1.7, che dispone la finalizzazione dei proventi delle sanzioni per le violazioni dei divieti di cui ai commi 2 e 2-*bis* al citato Fondo antibraconaggio ittico.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dal relatore sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il sottosegretario BARETTA rileva come il provvedimento in esame sia ancora privo della verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato, per una criticità riguardante l'articolo 14,

comma 8, nonché per la necessità di acquisire, sul punto, ulteriori elementi di risposta da parte del Ministero delle politiche agricole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di approfondire gli elementi istruttori presentati dal Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE ([n. 101](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è ancora privo dei pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, mentre, lo scorso 8 agosto, è pervenuta l'intesa sancita dalla Conferenza unificata. Ricorda, altresì, che la legge n. 84 del 2019 di recente approvazione ha prorogato di un anno il termine per l'esercizio della delega finalizzata all'emanazione dei decreti correttivi del codice della nautica da diporto, che è ora fissato al 13 agosto 2020.

Per quanto di competenza e in merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, autorizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d'altro canto previsto dalla clausola di non onerosità di cui all'articolo 29.

Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-*septies* e 49-*octies* relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla disciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto attiene ai centri di istruzione. Peraltro, le concrete modalità di svolgimento di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale. In proposito, appare utile acquisire elementi volti ad escludere che le modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi ispettive e di controllo.

Per quanto attiene all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche,

chiede conferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame.

In merito poi ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-*sexies*, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, segnala l'opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 - introdotti dall'articolo 23 - anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio. Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-*sexies*, segnala inoltre l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".

Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 29, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA consegna una nota di risposta, sottolineando peraltro che, come già ricordato dalla relatrice, non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di due articoli e un allegato, provvede al riparto delle risorse del suddetto Fondo tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 e autorizzati con risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, il 3 e il 9 luglio 2019. Il provvedimento è corredato di una documentazione tecnica, costituita da 51 schede, che dà conto in modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce di spesa. Le risorse sono ripartite tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, dell'Interno, dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento degli interventi di rispettiva competenza. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019, quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2019, e infine quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020.

Per quanto di competenza, evidenzia che si tratta della ripartizione di uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente. In particolare, sono oggetto di ripartizione euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 408.000.000 per il 2020, rispetto alle risorse del citato Fondo per le missioni internazionali che, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 1.547.247.320 per il 2020. Peraltro, le schede tecniche allegate al provvedimento evidenziano espressamente la natura di limite di spesa per tutti gli oneri relativi ai vari dicasteri, con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione dell'onere non è formalmente esplicitata. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di bilancio e nel presupposto - rispetto al quale appare necessaria una conferma - che tutte le voci di spesa siano da intendersi come "limiti massimi". Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del Bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106) (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra lo schema di atto aggiuntivo in titolo, segnalando che il provvedimento stabilisce le strategie in materia di riscossione e le attività da realizzare nel corso del 2019. L'atto aggiuntivo è strutturato nell'Articolato, nel "Piano annuale dell'Agenzia per il 2019" e nei "Flussi informativi per il 2019", dei quali viene dato analiticamente conto nella relazione illustrativa. Per quanto di competenza, alla luce del carattere ordinamentale dell'atto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, ai fini della predisposizione del parere, consentire alla Commissione un approfondimento, alla luce della rilevanza dei temi toccati dall'atto in esame e della sussistenza di un ragionevole lasso temporale per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

- gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici derivanti dall'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche - fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la predetta inclusione è di competenza specifica dell'ISTAT - non sono *ex ante* compiutamente valutabili;
- a legislazione vigente, essendo i ricavi di SIN S.p.a. in gran parte derivanti dai trasferimenti provenienti da AGEA, stante la non ricomprensione della suddetta società nella lista delle amministrazioni pubbliche gestita dall'ISTAT, tali trasferimenti attualmente si configurano come dei

costi con impatto sull'indebitamento netto;

- a seguito dell'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe derivare dal presente provvedimento, da una parte si avrebbero costi sorgenti derivanti dalla rilevazione nel predetto conto consolidato dei costi diretti della SIN S.p.a., dall'altra verrebbe meno il costo correlato ai trasferimenti da AGEA che si configurerebbero come una partita infragruppo, con conseguente consolidamento nel conto delle amministrazioni pubbliche;
- in aggiunta, potrebbero verificarsi risparmi dalla riduzione di spesa attesa dalla riorganizzazione, che tuttavia non sono preventivamente quantificabili in modo puntuale;
- i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sono attualmente forniti da SIN S.p.a. ad AGEA, in attesa del perfezionamento dell'atto di subentro dei nuovi fornitori aggiudicatari della gara CONSIP, giacché la normativa vigente prevede che AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del SIAN attraverso SIN sino all'espletamento da parte di CONSIP della procedura ad evidenza pubblica;
- con pubblicazione del 4 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale, CONSIP ha indetto la gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per il nuovo affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN;
- tale gara è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di euro in 5 anni per i lotti 2, 3, 4 e 5 (costo annuo pari a circa 47,6 milioni di euro), mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro in 3 anni (costo annuo pari a circa 3,5 milioni di euro), con un onere complessivo annuo di 51,1 milioni di euro;
- considerando pertanto che attualmente i costi per i servizi del SIAN sono pari a circa 84 milioni di euro annui, il risparmio annuo per la durata base dei nuovi accordi previsti dalla Gara CONSIP sarà di almeno 32 milioni di euro;

considerato che:

- l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, demanda ad un decreto interministeriale la quantificazione degli "eventuali maggiori oneri" derivanti dall'inquadramento in SIN del personale di AGECONTROL, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- la predetta disposizione, non costituendo norma di copertura, è da configurarsi come clausola di salvaguardia nell'ipotesi di eventuali scostamenti di oneri rispetto alle previsioni di spesa;
- rilevata la necessità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, nel senso di prevedere che il trasferimento del personale da AGECONTROL a SIN S.p.a. debba avvenire in condizioni di neutralità finanziaria e che, qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla compensazione di tale eccedenza mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad esclusione di quelli relativi agli oneri inderogabili;

rilevata altresì la necessità di riformulare più correttamente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- *all'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:*"4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3, anche al fine di assicurarne la neutralità finanziaria. In sede di attuazione del medesimo comma 3, qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- *all'articolo 3, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:*"4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

1.4.2.3. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 122 (pom.) dell'08/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019
122ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente [LICHERI](#) presenta e saluta l'onorevole Laura Agea, sottosegretario di Stato per gli affari europei.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 2-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 - Allegati I, II, III e IV - Annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [FEDELI](#) (PD), relatrice, introduce l'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019, che aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2020-2022 rispetto a quello contenuto nel DEF dello scorso aprile, presentato alla Commissione europea. In ottemperanza all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, sull'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il Governo presenta - come annesso alla Nota di aggiornamento - la Relazione alle Camere, in cui illustra l'aggiornamento al piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) e che deve essere sottoposta all'autorizzazione delle Camere con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti (in Assemblea).

Dal documento si evince che la manovra prefigurata dal Governo per il triennio 2020-2022 punta a preservare la sostenibilità della finanza pubblica creando al contempo spazi fiscali per completare l'attuazione delle politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore e per rilanciare la crescita economica a partire da un grande piano di investimenti pubblici e di sostegno agli investimenti privati, nel segno della sostenibilità ambientale e sociale e dello sviluppo delle competenze.

In particolare, per il 2020, è prevista la completa disattivazione dell'aumento dell'IVA, il

finanziamento delle politiche invariate per circa un decimo di punto di PIL e il rinnovo di alcune politiche in scadenza (fra cui gli incentivi Industria 4.0). Il Governo intende inoltre adottare nuove politiche che costituiranno il primo passo di un programma più vasto volto a rilanciare la crescita, lo sviluppo del Mezzogiorno e la sostenibilità ambientale. Tra queste, il Governo si è impegnato a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, a rilanciare gli investimenti pubblici, soprattutto nell'ambito del "*Green New Deal*", ad aumentare le risorse per istruzione e ricerca scientifica e tecnologica e a sostenere e rafforzare il sistema sanitario universale.

La Nota di aggiornamento è, inoltre, corredata dalla già citata Relazione alle Camere sul piano di rientro verso l'OMT e dai seguenti quattro allegati: nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente; rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali; rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale.

Per quanto riguarda i principali dati di riferimento, la Nota di aggiornamento prevede una stima di crescita del PIL allo 0,1 per cento nel 2019, in lieve calo rispetto allo 0,2 previsto nel DEF di aprile. Mentre per il triennio 2020-2022 è previsto in crescita, rispettivamente allo 0,6, 1 e 1 per cento, rispetto allo 0,8 per i tre anni previsto nel DEF di aprile. La crescita è prevista soprattutto grazie agli effetti positivi sulla domanda interna, derivanti dalla disattivazione delle clausole di salvaguardia dell'Iva. A ciò si aggiunge anche il sostegno pubblico agli investimenti, con effetti positivi per gli anni 2020 e 2021.

Per quanto riguarda il livello del *deficit* di bilancio, esso è previsto in miglioramento nel 2019, al 2,2 per cento, rispetto alla previsione del 2,4 per cento del DEF di aprile. Nel triennio 2020-2022 è programmato in costante riduzione passando dal 2,2 all'1,8 e poi all'1,4 (contro il 2,1, 1,8 e 1,5 del DEF).

Anche in termini strutturali (ovvero al netto della componente ciclica e delle misure *una tantum*), che è il valore di riferimento di cui si tiene conto nell'ambito del Patto di stabilità e crescita dell'UE, per il 2019 è previsto un miglioramento, all'1,2 per cento del PIL, rispetto all'1,5 della previsione di aprile, mentre per il triennio 2020-2022 è programmato rispettivamente all'1,4, 1,2 e 1 per cento (contro l'1,4, 1,1 e 0,8 di aprile).

Si tratta, quindi, di una riduzione di 0,2 punti percentuali annui del dato strutturale, che conferma l'impegno preso dall'attuale Governo con le Istituzioni europee, di riprendere il percorso di convergenza verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) pari a un avanzo strutturale dello 0,5 per cento del PIL.

La relatrice si sofferma poi sull'OMT. Ricorda che, in base alle regole europee, ciascuno Stato membro dell'Unione economica e monetaria è tenuto a conseguire un obiettivo di saldo strutturale di medio termine (OMT) tale da garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche ed il rispetto dei parametri di debito e deficit concordati a livello europeo anche durante le fluttuazioni cicliche dell'economia. La legge n. 243 del 2012 ha identificato il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio con l'Obiettivo di medio termine. Qualora il saldo di bilancio in termini strutturali non corrisponda all'OMT, il Governo è tenuto a fissare, d'intesa con l'Unione europea, un percorso di graduale avvicinamento teso a raggiungerlo.

In base alle regole europee, ciascuno Stato membro ha uno specifico obiettivo di saldo strutturale di medio termine calcolato ogni tre anni sulla base di una metodologia condivisa a livello europeo. Il valore dell'OMT è considerato un livello minimo, pertanto gli Stati membri possono scegliere di perseguire degli obiettivi più ambiziosi. L'Italia fino al 2018 aveva scelto un obiettivo coincidente con il pareggio di bilancio in termini strutturali, sebbene, secondo i calcoli della metodologia ufficiale, l'OMT per il periodo 2017-2019 corrispondesse a un saldo strutturale pari a -0,5 per cento del PIL. Nel gennaio 2019, la Commissione europea ha provveduto al ricalcolo triennale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97, del valore dell'OMT per l'Italia per il periodo 2020-2022, stabilendolo in un avanzo strutturale pari a 0,5 per cento del PIL. La revisione da -0,5 a +0,5 è stata influenzata in modo determinante dall'elevato livello del debito pubblico, nonché dal peggioramento delle previsioni di crescita economica di lungo periodo e di quelle demografiche di un invecchiamento della

popolazione, con un conseguente aggravio sulla dinamica della spesa pubblica (c.d. *cost of ageing*). Secondo il Patto di stabilità e crescita, gli Stati membri che si trovano nel cosiddetto braccio preventivo (tra cui l'Italia) sono tenuti a mettere in atto correzioni annuali di almeno 0,5 punti percentuali. Tuttavia, l'articolo 5 del regolamento (CE) 1466/1997 che disciplina il braccio preventivo del PSC, ammette deviazioni significative dal percorso di avvicinamento all'OMT in casi eccezionali di severa recessione dell'area euro o dell'Unione europea nel suo complesso.

Tale regola è stata oggetto di interpretazione flessibile da parte della Commissione europea, a partire dalla Comunicazione del 13 gennaio 2015 dal titolo "Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita", confermata poi il 12 febbraio 2016 dal Consiglio Ecofin e confluita nell'aggiornamento, del 15 maggio 2017, del Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita.

In sintesi, la flessibilità consente deviazioni temporanee dal percorso di avvicinamento all'OMT in presenza: 1) di importanti riforme strutturali intraprese dallo Stato membro, o 2) di attività di investimento con effetti equivalenti a quelli delle riforme strutturali, o 3) di condizioni congiunturali di particolare difficoltà da parte dello Stato membro (e non più solo dell'area euro o dell'UE nel suo complesso).

In ogni caso deve essere mantenuto un margine adeguato rispetto alla soglia del 3 per cento e che il *deficit* ritorni all'obiettivo di medio termine entro il periodo coperto dal programma. Inoltre, il grado di flessibilità accordabile dipende anche dall'entità del debito pubblico rispetto al PIL. L'aggiustamento di bilancio richiesto sarà più elevato per i Paesi con un livello del debito pubblico in rapporto al PIL maggiore del valore di riferimento del 60 per cento.

A partire dal 2015 l'Italia ha beneficiato di margini di flessibilità riconosciuti dalla Commissione europea per finanziare riforme strutturali, investimenti infrastrutturali e per far fronte ad eventi eccezionali che hanno comportato spese impreviste (quali disastri naturali ed il massiccio afflusso di migranti).

Da ultimo, a fine 2018, il Governo italiano ha chiesto alla Commissione europea di riconoscere la flessibilità di bilancio per spese legate a piano straordinario di interventi tesi a contrastare il dissesto idrogeologico e a mettere in sicurezza le infrastrutture della rete stradale quali viadotti, ponti e gallerie, e ha ottenuto per il 2019 una flessibilità pari allo 0,18 per cento del PIL.

Pertanto, per il 2019 il Governo stima una congiuntura negativa (*output gap* inferiore a -1,5 per cento del PIL e un tasso di crescita inferiore a quello potenziale), con un conseguente quantificazione di un aggiustamento strutturale richiesto pari allo 0,25 per cento del PIL. Se a ciò si applica la flessibilità concessa dello 0,18 per cento, l'aggiustamento necessario scende allo 0,07 per cento, che risulta ampiamente coperto dal miglioramento dello 0,3 per cento previsto dalla Nota di aggiornamento al DEF, rispetto al 2018.

Per il 2020, tenendo conto dell'obbligo di convergenza verso l'OMT di almeno lo 0,5 per cento, nonché dell'aggiustamento programmato nella Nota di aggiornamento dello 0,2 per cento e di una flessibilità di 0,2 decimi di PIL che il Governo intende richiedere, la deviazione dal sentiero di aggiustamento verso l'OMT, pari allo 0,1 per cento, risulterebbe non significativa.

Nella Relazione al Parlamento, infatti, il Governo afferma di voler presentare una richiesta di flessibilità alla Commissione europea, per il 2020, con riferimento a spese eccezionali da impiegare per il contrasto dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico e degli altri interventi volti a favorire la sostenibilità ambientale e aumentare la resilienza del Paese, quantificabile nell'ordine di 0,2 punti percentuali di PIL.

Per quanto riguarda il rapporto tra il debito pubblico e il PIL, il quadro programmatico conferma l'inversione di tendenza nel 2020, con un obiettivo stimato del 135,2 per cento, rispetto al 135,7 del 2019. Nel 2021 e 2022 è prevista una significativa discesa del rapporto debito/PIL, che raggiungerebbe rispettivamente il 133,4 e 131,4 per cento, per effetto della crescita nominale, pari al 2,6 per cento, e di un calo del fabbisogno del settore pubblico di circa lo 0,5 per cento del PIL. Gli apparenti scostamenti significativi rispetto ai dati del DEF di aprile sono dovuti alle diverse modalità di calcolo adottate con il nuovo Manuale sul deficit e debito pubblico, pubblicato da Eurostat il 2 agosto 2019.

La disciplina fiscale europea prevede che il rapporto tra il debito pubblico e il PIL non debba superare il 60 per cento. Gli Stati membri che si trovano al di sopra di questa soglia sono chiamati a intraprendere un percorso di riduzione graduale del debito pubblico secondo una regola, introdotta dal cosiddetto *Six Pack*, e recepita nell'ordinamento italiano attraverso la legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio.

In mancanza di una sua diminuzione ad un ritmo soddisfacente, la Commissione può comunque giustificare la momentanea deviazione dal percorso di riduzione, in base ai fattori rilevanti, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE, concernenti: le condizioni economiche di medio termine, l'aderenza alle regole dettate dal Patto di stabilità e crescita, o la dinamica e la sostenibilità del debito pubblico nel medio periodo. Inoltre, ciascuno Stato membro può proporre al Consiglio e alla Commissione degli specifici fattori rilevanti a giustificazione della deviazione dal rispetto delle regole. Come è noto, il peso del debito si riflette anche sul bilancio dello Stato per far fronte al pagamento degli interessi. A tale riguardo fa ben sperare la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, del 12 settembre scorso, di ripristinare il programma di acquisto di titoli, cosiddetto *Quantitative easing*, prevedendo acquisti al ritmo di 20 miliardi di euro al mese a partire dal prossimo 1° novembre, senza un termine prestabilito, ma per il tempo necessario "a rinforzare l'impatto dei tassi". Si ricorda che tale programma di acquisti, avviato nel 2015 con 60 miliardi al mese, era stato ridotto a 15 miliardi negli ultimi mesi del 2018, e era cessato del tutto alla fine dello scorso dicembre. La relatrice si sofferma inoltre sulle raccomandazioni specifiche per Paese. Il Consiglio dell'UE ha adottato lo scorso 9 luglio le Raccomandazioni sul Programma di stabilità e sul Programma nazionale di riforma dell'Italia relativi al 2019 (contenuti nel DEF di aprile).

In primo luogo, si richiede: di assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1 per cento nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 per cento del PIL; di utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL; di spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati; di contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, tra l'altro potenziando i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti; di attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni nella spesa pubblica e creare margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita.

In secondo luogo, si raccomanda di: intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano in particolare i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, in particolare garantendo l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia e a lungo termine di qualità; migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali.

In terzo luogo, si richiede di: incentrare la politica economica connessa agli investimenti, sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali; migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali; affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza.

In quarto luogo si raccomanda di: ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all'esame del legislatore, ponendo in particolare l'accento sui regimi di insolvenza; migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali.

Da ultimo, si richiede di: favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, migliorando l'efficienza e la qualità degli attivi, continuando la riduzione dei crediti deteriorati e diversificando la provvista; migliorare il finanziamento non bancario per le imprese più piccole e innovative.

La relattrice dà altresì conto dell'elenco dei 22 disegni di legge dichiarati dal Governo collegati alla manovra di bilancio: *Green New Deal* e transizione ecologica del Paese; spettacolo, industrie culturali e creative, turismo e modifiche al codice dei beni culturali; disposizioni in materia di formazione iniziale e abilitazione del personale docente; riordino del modello di valutazione del sistema nazionale di istruzione e delle università; istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e il trasferimento tecnologico; misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (*Family Act*); interventi per favorire l'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116 comma 3 della Costituzione attraverso l'eliminazione delle diseguaglianze economiche e sociali nonché l'implementazione delle forme di raccordo tra Amministrazioni centrali e regioni, anche al fine della riduzione del contenzioso costituzionale; semplificazioni e riordino in materia fiscale; riordino del settore dei giochi; delega al Governo per il testo unico in materia di contabilità e tesoreria; economia dell'innovazione e attrazione investimenti; Banca degli Investimenti pubblica; riduzione del cuneo fiscale; semplificazioni normative e amministrative e redazione testi unici; revisione della disciplina del ticket e delle esenzioni per le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale; in materia di disabilità; misure volte a razionalizzare le misure di trasparenza e anticorruzione; interventi mirati finalizzati a coordinare le responsabilità disciplinari dei dipendenti pubblici; disposizioni di semplificazione e puntualizzazione, procedimentale e processuale, in materia di accesso ordinario e generalizzato; disposizioni volte alla razionalizzazione delle procedure selettive della PA; delega al Governo per la revisione del codice civile; sostegno all'agricoltura.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito alle misure previste per contrastare l'utilizzo del contante.

La relattrice [FEDELI](#) (*PD*) precisa come nella sua relazione si sia limitata agli stretti ambiti di competenza della Commissione, inerenti alla compatibilità dell'atto in esame con le regole europee in materia di finanza pubblica.

Sulle misure previste per il contrasto all'utilizzo del contante segnala come la riflessione sia in corso, anche in quanto collegata a quanto raccomandato dall'Unione europea sull'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Illustra quindi un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) evidenzia come il Governo abbia la tendenza a prospettare continuamente azioni e iniziative, di cui però è dubbia la sostenibilità finanziaria, posto che, dal confronto tra le uscite e le entrate del bilancio dello Stato, già emerge uno scostamento significativo, che non potrà che aumentare se le azioni saranno effettivamente implementate.

Ne conseguirà un ulteriore aumento del debito pubblico, già gravato peraltro dalle spese inerenti al reddito di cittadinanza e alla cosiddetta quota 100. Ritiene inoltre di dubbia fattibilità l'ipotizzato recupero di circa 7 miliardi di euro dalla lotta all'evasione.

Nel ribadire quindi come l'atto in esame prefiguri l'aumento del debito pubblico, preannuncia il suo voto contrario.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) ritiene come la NADEF presenti forti profili di criticità, con interventi solo annunciati con riferimento all'eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali e con misure frammentarie sui progetti infrastrutturali e sugli investimenti necessari al rilancio del paese.

Evidenzia al riguardo come la recente presa di posizione in sede europea, con cui si è contestato all'Italia di aver effettuato investimenti pubblici nelle regioni del Mezzogiorno in misura di circa il 20 per cento inferiore a quanto programmato, avrebbe richiesto interventi molto più significativi, tali da sanare la contestazione rivoltaci. Evidenzia altresì come la sua regione di provenienza, la Sicilia, sembrerebbe addirittura esclusa dal piano di rilancio infrastrutturale che il Governo sta finalizzando e su cui sarebbe necessario fare chiarezza.

Né si ritiene possibile sostituire le politiche di investimenti, anche e soprattutto nelle regioni del Sud, con misure come il reddito di cittadinanza, che hanno una connotazione meramente assistenziale. Conclude sollecitando l'audizione su questi temi del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni in merito.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e richiamati nella NADEF e, in particolare, su quanto previsto in merito all'accesso ordinario e generalizzato, alle misure in materia di disabilità, e al riordino del settore dei giochi. A tale ultimo riguardo, evidenzia come sia eccessivo il ruolo che lo Stato si è ritagliato in tale settore, soprattutto se collegato al reperimento di risorse.

Richiama inoltre la necessità di valorizzare il tema della finanza locale che, con le limitazioni nei trasferimenti, rischia di determinare forti preoccupazioni nei comuni interessati.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) ringrazia la relatrice per il puntuale lavoro svolto, che ha consentito di chiarire il quadro complessivo e alcuni aspetti specifici. Riguardo ai disegni di legge collegati, evidenzia l'esigenza di affrontare alcune problematiche come la carenza di medici e il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese.

In tema di limite all'uso del contante ricorda come la soglia dei mille euro fu abbassata per non danneggiare il turismo.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) ringrazia per la relazione precisa, puntuale e chiara. Ritiene che il documento delinei una manovra corretta e rispettosa degli impegni presi dall'Italia in sede europea. Concorda sul fatto che l'uso della flessibilità comporta una maggiore spesa e quindi un maggior debito, ma ritiene che si tratti di una conquista importante, che consente di disporre di un maggior margine per adottare misure tra cui *in primis* la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA.

Esprime infine apprezzamento per le questioni sollevate in discussione, pur ribadendo che la sede non consente la rivendicazione di risorse destinate solo a specifiche regioni del Paese.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) sottolinea positivamente i dati della manovra delineata nella Nota, tra cui il rispetto dei limiti europei nei margini di scostamento dal piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, la ripresa del *Quantitative easing*, la corrispondenza tra molti dei 22 disegni di legge dichiarati collegati e diversi punti delle Raccomandazioni specifiche attraverso per Paese.

Esprime apprezzamento anche per la lotta all'evasione, che rappresenta circa 109 miliardi di euro l'anno, e per i 30 miliardi di euro di opere pubbliche già coperte. Preannuncia pertanto il suo voto favorevole.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza la ristrettezza dei tempi di discussione. Chiede, quindi, delucidazioni sul disegno di legge collegato relativo all'accesso ordinario e generalizzato.

Si apre quindi una discussione sul punto sollevato dal senatore Bossi, a cui partecipano i senatori [GIANNUZZI](#) (*M5S*), [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) e [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), e a cui replica la relatrice [FEDELI](#) (*PD*) chiarendo che si tratta di accesso agli atti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) rassicura sul fatto che le indiscrezioni sull'assenza di investimenti infrastrutturali nel Sud e, in particolare, in Sicilia, sono prive di fondamento. Esprime, quindi, apprezzamento per le molte questioni importanti emerse dalla discussione, come quelle in merito alla finanza degli enti locali e auspica che il Governo possa affrontare la questione in

sede di legge di bilancio. Rassicura, infine, sulla direzione di merito relativa al preannunciato riordino nel settore dei giochi.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) precisa come sia stato frainteso il senso del suo intervento, che non può essere ricondotto ad una rivendicazione meramente campanilistica e decontestualizzata. Al contrario, nel menzionare il recente monito formulato nei confronti dell'Italia in sede europea, intendeva richiamare l'attenzione sulla necessità che l'intera impostazione di politica economica debba focalizzarsi su una politica di investimenti che, nel favorire il rilancio economico e sociale delle regioni meridionali, produrrà - come tutti gli studi dimostrano - il rilancio di tutto il nostro paese.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) chiede chiarimenti sull'ultimo collegato in elenco, relativo al sostegno all'agricoltura, a fronte dei preannunciati tagli alla PAC nell'ambito del quadro finanziario 2021-2027.

La relatrice [FEDELI](#) (PD) ricorda che, al riguardo, è in atto un'interlocuzione a Bruxelles in materia di quadro finanziario e assicura che il collegato agricolo rientrerà nell'ambito della strategia nazionale.

Il Presidente [LICHERI](#) ricorda che, congiuntamente alla Commissione Bilancio, è in programma un ciclo di audizioni sul quadro finanziario pluriennale.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che il modello prevalente in materia di uso della moneta elettronica è quello messo in atto in Portogallo, ove sono stati introdotti incentivi specifici, che stanno dando ottimi risultati in termini di riduzione dell'evasione e crescita del PIL.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) ricorda che la scarsa familiarità di molte persone con la moneta elettronica rischia di esporre molti nuclei familiari a spese talvolta incontrollate.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, che è approvato.

(1361) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [LICHERI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, e la Repubblica del Kazakistan, precisando che esso è frutto di un *iter* negoziale durato più di tre anni e destinato a sostituire un Accordo di partenariato e cooperazione fra l'Unione europea e il Paese asiatico, risalente al 1995, ed è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo stato di diritto, l'istruzione, il commercio e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse idriche, in una prospettiva di partnership che coinvolga le rispettive società civili.

L'Accordo si inquadra nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007, rinnovata una prima volta nel 2012 e ancora nel 2015, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica.

Al riguardo, il Presidente osserva che il 17 dicembre 2017, il Parlamento europeo ha espresso, con una risoluzione, parere favorevole alla conclusione dell'Accordo, mentre il 14 marzo 2019 ha approvato

una risoluzione sui diritti umani in Kazakhstan nella quale: esorta il Kazakhstan ad adempiere agli obblighi internazionali assunti e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali; invita le autorità kazake a porre fine alle violazioni dei diritti umani e a tutte le forme di repressione politica, in conformità dei principi sanciti dagli articoli 1, 4, 5 e 235 dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione. La risoluzione chiede altresì di porre fine a qualsiasi forma di detenzione arbitraria, rappresaglia e molestia contro gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni della società civile e i movimenti di opposizione politica.

L'articolato dell'Accordo consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo. Il testo stabilisce i principi generali e gli obiettivi dell'Accordo (titolo I) e contiene disposizioni in materia di dialogo politico e cooperazione nei settori: della politica estera e della sicurezza (titolo II); del commercio e delle imprese (titolo III), in cui sono regolati gli aspetti doganali, la prestazione di servizi e lo stabilimento, gli investimenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, la soluzione delle controversie e gli arbitrati; della cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (titolo IV), che comprende la fiscalità, i trasporti, l'ambiente, la società dell'informazione, l'agricoltura, le politiche sociali e le pari opportunità; e della libertà, sicurezza e giustizia (titolo V). Vi sono anche previsioni in materia di cultura, ricerca e innovazione, protezione civile e tutela dei consumatori (titolo VI). Sotto il profilo istituzionale (titolo VIII), è prevista la creazione di un Consiglio di cooperazione, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, coadiuvato da un Comitato di cooperazione. Infine, è istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, per favorire scambi tra membri del Parlamento kazako e del Parlamento europeo. L'Accordo costituisce, quindi, la base giuridica di riferimento delle relazioni bilaterali fra l'UE e la Repubblica del Kazakhstan e, di conseguenza, non incide sul quadro normativo dei singoli Stati membri dell'UE.

Il Presidente relatore ritiene, infine, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, quindi di esprimere un parere favorevole.

Posto quindi in votazione, previa verifica del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere, allegato al resoconto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI COMMISSIONE

Il Presidente [LICHERI](#) comunica che la seduta odierna, già convocata alle ore 19, non avrà luogo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [LICHERI](#) informa che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione per la settimana corrente sarà integrato con l'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1476, in materia di tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 2-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 14ª Commissione permanente,
esaminato il documento in titolo, che aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2019-2022 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza (DEF) dello

scorso aprile e che reca, in annesso, la Relazione alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in cui si chiede l'autorizzazione sull'aggiornamento al piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT);

considerato che:

- il documento prevede una crescita programmatica del PIL per il 2019 allo 0,1 per cento e per il triennio 2020-2022, rispettivamente, allo 0,6, all'1 e all'1 per cento;
 - il livello del *deficit* di bilancio nel 2019 è previsto al 2,2 per cento, in miglioramento rispetto al 2,4 per cento del DEF di aprile, e nel triennio 2020-2022 è programmato in costante riduzione passando dal 2,2 all'1,8 e poi all'1,4;
 - anche in termini strutturali (ovvero al netto della componente ciclica e delle misure *una tantum*), che è il valore di riferimento di cui si tiene conto nell'ambito del Patto di stabilità e crescita dell'UE, per il 2019 il *deficit* è programmato in miglioramento, attestandosi all'1,2 per cento del PIL, rispetto all'1,5 della previsione di aprile, e per il triennio 2020-2022 è programmato in ulteriore riduzione di 0,2 punti percentuali annui, attestandosi rispettivamente all'1,4, 1,2 e 1 per cento;
 - per il rapporto debito pubblico/PIL, il quadro programmatico conferma l'inversione di tendenza nel 2020, con un obiettivo stimato del 135,2 per cento, rispetto al 135,7 del 2019, mentre nel 2021 e 2022 è prevista una significativa riduzione, raggiungendo rispettivamente il 133,4 e 131,4 per cento;
- rilevato che in base alle regole di calcolo basate sul Patto di stabilità e crescita e sul relativo Codice di condotta:
- per il 2019 è richiesto all'Italia un aggiustamento del *deficit* strutturale dello 0,25 per cento, che risulta pienamente conseguito considerando la riduzione programmata dal Governo dello 0,2 per cento, a cui va aggiunta la flessibilità dello 0,18 per cento già accordata dalla Commissione europea;
 - per gli anni 2020-2022 sono richiesti aggiustamenti strutturali pari allo 0,5 per cento annuo (0,6 per cento secondo il diverso livello di *output gap* stimato dalla Commissione europea). Per il 2020, considerato l'aggiustamento programmato nella Nota di aggiornamento dello 0,2 per cento e di una flessibilità di 0,2 decimi di PIL che il Governo intende richiedere (con riferimento a spese eccezionali da impiegare per il contrasto dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico e degli altri interventi volti a favorire la sostenibilità ambientale e aumentare la resilienza del Paese), la deviazione dal sentiero di aggiustamento verso l'OMT, pari allo 0,1 per cento, risulterebbe non significativa;
 - per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, la valutazione sul rispetto della regola del debito deve tenere conto, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE, delle condizioni economiche di medio termine, dell'aderenza alle regole dettate dal Patto di stabilità e crescita, e della dinamica e sostenibilità del debito pubblico nel medio periodo. Inoltre, ciascuno Stato membro può proporre al Consiglio e alla Commissione degli specifici fattori rilevanti a giustificazione della deviazione dal rispetto delle regole; rilevata con favore, a tale ultimo riguardo, la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, del 12 settembre scorso, di ripristinare il programma di acquisto di titoli, cosiddetto *Quantitative easing*, prevedendo acquisti al ritmo di 20 miliardi di euro al mese a partire dal prossimo 1° novembre, senza un termine prestabilito, ma per il tempo necessario "a rinforzare l'impatto dei tassi";

considerate le Raccomandazioni sul Programma di stabilità e sul Programma nazionale di riforma dell'Italia relativi al 2019, adottate dal Consiglio Ecofin lo scorso 9 luglio 2019 (2019/C 301/12), e le misure programmate dal Governo nella Nota di aggiornamento e nei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per 2020,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1361

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato alla Camera dei Deputati il 25

giugno 2019;

considerato che l'Accordo in esame frutto di un *iter* negoziale durato più di tre anni e destinato a sostituire un Accordo di partenariato e cooperazione fra l'Unione europea e il Paese asiatico, risalente al 1995, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo stato di diritto, l'istruzione, il commercio e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse idriche, in una prospettiva di partnership che coinvolga le rispettive società civili;

rilevato che l'Accordo si inquadra nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007, rinnovata una prima volta nel 2012 e ancora nel 2015, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica;

osservato che il 17 dicembre 2017, il Parlamento europeo ha espresso con una risoluzione parere favorevole alla conclusione dell'Accordo. Si segnala altresì che il Parlamento europeo, il 14 marzo 2019, ha approvato una risoluzione sui diritti umani in Kazakhstan nella quale esorta il Kazakhstan ad adempiere agli obblighi internazionali assunti e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali; invita le autorità kazake a porre fine alle violazioni dei diritti umani e a tutte le forme di repressione politica, in conformità dei principi sanciti dagli articoli 1, 4, 5 e 235 dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione. La risoluzione chiede altresì di porre fine a qualsiasi forma di detenzione arbitraria, rappresaglia e molestia contro gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni della società civile e i movimenti di opposizione politica;

considerato che l'Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo. Il testo stabilisce i principi generali e gli obiettivi dell'Accordo (titolo I) e contiene disposizioni in materia di dialogo politico e cooperazione nei settori della politica estera e della sicurezza (titolo II); commercio e imprese (titolo III, che regola gli aspetti doganali, la prestazione di servizi e lo stabilimento, gli investimenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, la soluzione delle controversie e gli arbitrati); cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (titolo IV, che comprende la fiscalità, i trasporti, l'ambiente, la società dell'informazione, l'agricoltura, le politiche sociali e le pari opportunità) e della libertà, sicurezza e giustizia (titolo V). Vi sono anche previsioni in materia di cultura, ricerca e innovazione, protezione civile e tutela dei consumatori (titolo VI). Sotto il profilo istituzionale (titolo VIII), è prevista la creazione di un Consiglio di cooperazione, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, coadiuvato da un Comitato di cooperazione. È istituito inoltre un Comitato parlamentare di cooperazione, per favorire scambi tra membri del Parlamento kazako e del Parlamento europeo;

valutato che l'Accordo in esame costituisce la base giuridica di riferimento delle relazioni bilaterali fra l'UE e la Repubblica del Kazakhstan e, di conseguenza, non incide sul quadro normativo dei singoli Stati membri dell'UE ;

valutato altresì che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1361
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Titolo breve: *Ratifica Accordo UE-Kazakhstan partenariato e collaborazione*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 160](#)

30 ottobre 2019

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 4*.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 249, contrari 0, astenuti 0, votanti 249, presenti 250.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 160 del 30/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

160a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 162 del 5 novembre 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,01).

Si dia lettura del processo verbale.

LAFORGIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla situazione in Siria e conseguente discussione (ore 10,04)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 3. Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 1, 2, 4 (testo 2) e 5

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla situazione in Siria».

Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio.

DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, ringrazio le senatrici e i senatori per la richiesta di questa informativa - a distanza di quindici giorni dal mio intervento alla Camera - così da consentirmi di dare un aggiornamento sulla situazione drammatica nel Nord Est della Siria, situazione che è stata aggravata dall'operazione militare turca cosiddetta Fonte di Pace.

Vorrei prima di tutto ribadire il massimo impegno del Governo per una presa di posizione ferma e compatta della comunità internazionale in risposta all'attacco turco ed evitare che questo elemento di instabilità si allarghi a tutta la regione.

Come sapete, l'Italia si è attivata immediatamente per condannare con forza l'iniziativa della Turchia e per esortarla a ritirare le sue truppe dalla Siria. Abbiamo agito in sinergia con i nostri alleati e *partner*, perché siamo convinti che conflitti sanguinosi come quello a cui assistiamo da quasi nove anni in Siria non possano essere risolti ricorrendo all'uso di forza ulteriore. Su questa convinzione si basa il nostro impegno, non solo in Siria ma in tutta la regione, e stabilizzarla ha un valore strategico per la nostra sicurezza nazionale.

Fin dall'inizio di questa crisi abbiamo esortato la comunità internazionale, *in primis* l'Unione europea, a essere compatta nel condannare l'attacco turco in Siria. Ci siamo mossi innanzitutto in ambito Unione europea riuscendo nell'obiettivo, che alla vigilia era tutt'altro che scontato, di far convergere i ventotto Paesi su una posizione unica di condanna ferma. Il Consiglio affari esteri, a cui ho partecipato il 14 ottobre scorso, nelle sue conclusioni ha sollecitato la Turchia a interrompere immediatamente le operazioni militari; ha espresso la ferma condanna di Ankara per l'azione che ha intrapreso e per le sue conseguenze gravi sotto il profilo umanitario, sottolineando i pericoli che rischia di generare anche nel contesto regionale; ha ribadito che non esiste una soluzione militare alla crisi siriana, che deve essere perseguita esclusivamente attraverso le vie diplomatiche e nel pieno rispetto del diritto umanitario; ha invocato una presa di posizione ferma da parte della comunità internazionale, e in particolare del Consiglio di sicurezza dell'ONU, per fermare questa azione militare unilaterale; e ha ribadito il rifiuto di qualsiasi assistenza da parte dell'Unione europea in ottica di stabilizzazione e sviluppo in quelle aree, in Siria, dove i diritti della popolazione civile vengono violati.

In particolare, al Consiglio affari esteri dell'Unione europea come Italia abbiamo detto chiaramente che era necessario che tutti i ventotto Stati membri avviassero il blocco delle esportazioni di armamenti verso la Turchia. E questo invito è stato accolto nelle conclusioni del Consiglio.

Per quanto riguarda l'Italia, in linea con le decisioni prese a Lussemburgo, ho disposto di sospendere ogni rilascio di nostre autorizzazioni alle esportazioni di materiale d'armamento verso la Turchia. Su iniziativa italiana, a Bruxelles abbiamo anche avviato la discussione a ventotto. L'obiettivo è armonizzare le rispettive politiche nazionali in tema di esportazione degli armamenti verso la Turchia. Ad oggi, sui ventotto Stati membri, nove non hanno interscambio con la Turchia; quattro stanno valutando quale politica attuare; undici hanno deciso di sospendere il rilascio di autorizzazioni; due valuteranno caso per caso e due hanno sospeso sia le autorizzazioni già esistenti sia le nuove.

Infine - come avevo preannunciato - ho disposto di aprire un'istruttoria sulle autorizzazioni italiane già esistenti. Questa istruttoria è in fase di finalizzazione e a breve potrò aggiornarvi sugli esiti.

Le decisioni prese al Consiglio affari esteri sono state poi ribadite nelle conclusioni che i *leader* hanno adottato al Consiglio europeo tenutosi il 17 e il 18 ottobre.

Abbiamo espresso la nostra condanna all'azione della Turchia anche in ambito NATO. La settimana scorsa, abbiamo anche reso nota in Consiglio atlantico la decisione dell'Italia di non partecipare più alla missione Active Fence, che attualmente è dispiegata nel Sud della Turchia in prossimità del confine con la Siria. L'Italia ha infatti disposto il rientro dei nostri soldati e confermato l'avvio delle attività logistiche per il tempestivo ritiro della nostra batteria antimissile Samp-T.

Con altrettanta fermezza si è espresso il Parlamento europeo, il quale, pur riconoscendo le esigenze legittime di sicurezza turche, ha approvato per acclamazione, lo scorso 24 ottobre, una mozione per censurare l'azione militare della Turchia e chiedere che queste preoccupazioni siano affrontate con mezzi politici e diplomatici.

Non dobbiamo dimenticare - e non li dimentichiamo - i rapporti che ci legano ad Ankara. La Turchia è

un alleato chiave in ambito NATO, ma questo non ci impedisce di chiederle di agire con responsabilità in un quadro regionale estremamente complesso. Abbiamo il dovere di esprimere il nostro dissenso sulle sue azioni e il dovere di impegnarci per cercare subito soluzioni accettabili e sostenibili alla crisi. Ricordo infatti che, immediatamente dopo l'inizio delle operazioni militari, abbiamo convocato alla Farnesina l'ambasciatore turco a Roma, e il Presidente del Consiglio ha avuto lo scorso 17 ottobre un colloquio telefonico con il presidente Erdogan, nel corso del quale è stata ribadita con determinazione la nostra posizione.

C'è un altro ambito, importantissimo, in cui stiamo sviluppando la nostra azione: quello della coalizione anti-Daesh. Fin dall'inizio delle operazioni nel Nord-Est, abbiamo denunciato che l'offensiva della Turchia rischia di fare danni seri agli sforzi compiuti dalla coalizione in questi anni e di pregiudicare i risultati che sono stati ottenuti nell'eliminare la minaccia territoriale del Califfato; risultati raggiunti soprattutto grazie alle forze curde, a cui va tutta la nostra riconoscenza.

Abbiamo intensificato il dialogo con i nostri *partner* per richiamare alla responsabilità tutti i Paesi coinvolti nella lotta al terrorismo. Ci siamo uniti alla richiesta di una riunione ministeriale della coalizione che si terrà a Washington il 14 novembre, comunicando anche la nostra disponibilità a ospitare nel prossimo futuro una nuova riunione ministeriale allargata della coalizione anti-Daesh.

Vorrei soffermarmi ora anche sugli ultimi sviluppi sul terreno. Dopo gli scontri violenti dei primi giorni, con un bilancio di vittime anche tra la popolazione civile inaccettabile, le forze armate turche, affiancate dalle milizie siriane del Syrian national army, hanno preso il controllo di un'area di circa 1.500 chilometri quadrati, che si estende lungo la linea di confine tra i centri urbani di Tell Abyad e Ras al Ain, entrando in territorio siriano per 32 chilometri.

Un'intesa tra le forze curde e il regime di Damasco, mediata da Mosca, ha reso possibile un riposizionamento delle forze armate della Siria, sostenute dalle unità dell'esercito russo già presenti. L'esercito di Damasco è riuscito a dispiegarsi a Ovest dell'Eufrate nella regione di Manbij, al confine con la Turchia, nella città di Kobane, simbolo della lotta contro Daesh, strappata ai terroristi solo grazie al sacrificio dei combattenti curdi.

Su questo scenario lo scorso 17 ottobre si è inserita l'intesa tra Turchia e Stati Uniti, che ha permesso di raggiungere una tregua di centoventi ore (cinque giorni) e un primo ripiegamento delle forze curde che sono uscite da Ras al Ain. Successivamente, dopo l'incontro a Sochi tra il presidente Putin e il presidente Erdogan il 22 ottobre, è stato annunciato l'accordo Turchia-Russia con un'ulteriore tregua di centocinquanta ore (sei giorni) a partire dal 23 ottobre. I termini dell'intesa che le parti hanno reso noti prevedono: la creazione di una *safe zone* nell'area attualmente controllata dalle forze turche da Tell Abyad a Ras al Ain, che si estende in territorio siriano per 32 chilometri; il ridispiegamento di forze congiunte russo-siriane lungo la restante linea di confine e fino alla profondità di 30 chilometri, con l'obiettivo di facilitare la rimozione di milizie e armi appartenenti alle forze curde dell'Unità di protezione popolare da completare entro le centocinquanta ore dall'inizio della nuova tregua; dopo tale scadenza, la creazione di pattugliamenti congiunti russo-turchi lungo tutta la linea di confine esterna alla *safe zone*, ad eccezione della città di Qamishli, spingendosi fino a 10 chilometri; la rimozione di milizie e armi dell'Unità di protezione popolare da Manbij a Tell Rifaat, a Est dell'Eufrate.

Sono convinto che la condanna ferma da parte della comunità internazionale dell'operazione militare turca abbia avuto un ruolo nel raggiungimento delle due tregue.

Per quanto riguarda le prospettive future, a seguito dell'intesa raggiunta a Sochi con la Russia, avallata anche dal Governo di Damasco, il Ministro della difesa turco ha annunciato l'interruzione dell'operazione denominata Fonte di Pace. La tregua nei combattimenti è senz'altro un fatto positivo, ma resta una forte incertezza sulle prospettive di pacificazione duratura nel Nord-Est della Siria. La Turchia ha già espresso la volontà di continuare a colpire le forze curde se queste dovessero continuare a operare nelle zone di confine. Per noi ogni sviluppo che ponga fine agli scontri armati è da accogliere, ma ci sono alcuni punti interrogativi che ci poniamo rispetto ai contenuti dell'intesa che Ankara e Mosca hanno raggiunto, così come resi pubblici, in particolare circa il suo impatto sull'avvio del processo politico. Questo anche alla luce dell'accordo raggiunto sull'inizio dei lavori, proprio oggi, 30 ottobre, del Comitato costituzionale che dovrà accompagnare il percorso di dialogo politico tra le

varie componenti del Paese.

Siamo aperti a tutte le soluzioni che, in modo pacifico e attraverso il dialogo e la diplomazia, possano portare a una cessazione definitiva delle ostilità, al ritiro delle forze armate turche dalla Siria, al pieno rispetto del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario.

Siamo pronti a discutere in modo costruttivo e nelle sedi opportune il raggiungimento di questi obiettivi, in linea con il contributo che l'Italia già dà per la stabilizzazione della regione.

Non siamo però disposti ad avallare progetti di "ingegneria demografica", che abbiano l'obiettivo di modificare gli equilibri etnici nel Nord-Est. È un principio cardine che seguiamo in tutta la Siria e su cui l'Unione europea si è sempre espressa in modo chiaro e netto. Con altrettanta fermezza vigileremo affinché l'eventuale rientro dei rifugiati in Siria possa avvenire, in linea con gli *standard* stabiliti dall'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati, esclusivamente «su base volontaria, in piena sicurezza e in modo dignitoso».

Un aspetto su cui occorre mantenere alta l'attenzione è la lotta contro Daesh. La morte del suo *leader* Al Baghdadi è un ulteriore passo in avanti per neutralizzare la minaccia terroristica rappresentata da Daesh, che resta comunque molto grave e attuale. Non possiamo permetterci di disperdere i risultati fin qui raggiunti. Per questo la riunione della coalizione è importante: ci permetterà, infatti, di aggiornare la nostra strategia contro i terroristi alla realtà sul terreno.

Al di là del contesto specifico del Nord-Est siriano e considerando la crisi nel suo complesso, voglio ribadire che sosteniamo e sosterranno l'avvio di un processo politico credibile e inclusivo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, lungo la strada tracciata dalla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza. Questo è l'unico percorso sostenibile per riportare la pace in Siria, uno dei Paesi simbolo di quelle identità che caratterizzano il Mediterraneo.

Abbiamo bisogno che la comunità internazionale agisca in modo compatto, mettendo da parte logiche di spartizione territoriale che rischiano solo di esacerbare ulteriormente la situazione sul terreno. E continuiamo a operare in modo che tutti gli attori chiave per la situazione siriana si impegnino a dialogare in modo franco e aperto.

In attesa di una soluzione politica, l'Italia continuerà a essere vicina al popolo siriano e a dare assistenza umanitaria in tutto il Paese.

Riteniamo fondamentale continuare a responsabilizzare con il dialogo il Governo turco, favorendo una *de-escalation* attraverso l'azione delle nostre diplomazie. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Collina*).

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO (Misto). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro degli esteri per essere qui con noi oggi e riferire in ordine alla questione della Siria.

Nella sua informativa alla Camera dei deputati del 15 ottobre scorso - come ha poc'anzi ricordato - lei, signor Ministro, ha rivendicato una serie di risultati positivi - e altri oggi ne ha menzionati - che sarebbero stati ottenuti dall'Italia nel consesso internazionale insieme ai *partner* europei. Allora dichiarava, tra l'altro, che era stata accolta una proposta italiana volta ad aprire una profonda riflessione sul blocco delle esportazioni di armamenti verso la Turchia.

Per quanto riguarda l'Italia, direttamente e in maniera specifica, lei, signor Ministro, proseguiva annunciando anche che avrebbe firmato tutti gli atti necessari a bloccare le esportazioni di armi verso la Turchia, bloccando le esportazioni future. Tuttavia, sempre per quanto riguarda le esportazioni future, annunciava sostanzialmente di voler dare avvio a un'immediata istruttoria, di cui pure oggi ha fatto menzione, ma i cui esiti non ci ha ancora dato. Il 15 ottobre sarebbe stata avviata un'istruttoria, ma dopo quattordici giorni ancora non si è conclusa rispetto a un fatto che ha invece una evidente urgenza.

Dobbiamo chiederci se esista davvero la necessità di un'istruttoria o se la legge italiana già preveda che

cosa debba fare il Governo italiano.

La legge n. 185 del 1990, come più volte modificata, stabilisce, all'articolo 1, comma 6, che si debbano sospendere e/o revocare le autorizzazioni già concesse allorché un Paese sia in guerra. Quindi, la fornitura di materiali d'armamento non può essere autorizzata verso un Paese in guerra, nemmeno come transito. È accaduto a Genova con una nave qualche mese fa.

Signor Ministro, non c'è bisogno di alcuna istruttoria; c'è bisogno soltanto di osservare la legge italiana, che oggi prescrive che l'Italia non possa fornire direttamente - o facendo da tramite - armamenti a un Paese in guerra. La posizione è semplicissima. È chiaro, però, che il suo Ministero ha tutto il dovere - questo sì - di far sì che altri Paesi non assumano posizioni speculative nei confronti dell'Italia. Intanto, noi dobbiamo fare il nostro dovere e lei deve fare il suo, ovvero rispettare la legge italiana.

Ritengo che, al di là della difesa della posizione italiana all'interno di una compagine coesa europea, ci debba essere da parte sua il rispetto della legge italiana, che peraltro è coerente anche con il trattato del 2013 proprio in ordine ai criteri di sospensione e revoca in tema di cessione e vendita d'armamento. Qui non si parla soltanto di contratti futuri o in essere, perché il contratto in essere potrebbe prevedere - come prevede di solito - forniture scaglionate per un tempo parecchio lungo, quindi per parecchi anni. Occorre sospendere immediatamente le forniture perché questo impone oggi la legge italiana. Non c'è bisogno - ripeto - di alcun infingimento, signor Ministro. Non ci si deve nascondere dietro ipotetiche istruttorie. Come dice bene la legge, l'istruttoria si farà per concedere, per valutare la concessione dell'autorizzazione, e non per negarla allorché vi siano i presupposti della sospensione e/o revoca.

Questo il punto. Non c'è da fare alcuna valutazione; sono atti dovuti, signor Ministro, imposti dalla legge vigente. *(Applausi dal Gruppo Misto).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Luigi Pirandello» di Montedoro, in provincia di Caltanissetta. *(Applausi).*

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ore 10,23)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani. Ne ha facoltà.

ROMANI (FI-BP). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione la relazione del ministro Di Maio. Diciamo che oggi si è mosso con accortezza diplomatica, Ministro, rispetto a quanto fatto in alcuni episodi precedenti, quando ha sostenuto Maduro o quando ha fatto un'inappropriata visita ai *gilet* gialli di Parigi. L'ho trovata, però, carente nell'ambito del disegno complessivo di quanto sta accadendo in Siria.

Ministro, ha omesso di definire gli accordi per quello che sono: quelli che si stanno manifestando sul terreno sono gli accordi di Astana, che sono stati seguiti dall'accordo di Soçi siglato direttamente da Erdogan e Putin; ma il risultato ottenuto a Soçi è figlio dei colloqui di Astana, che sono gli unici che sembrano valere in termini di pacificazione e stabilizzazione del territorio. E i colloqui di Astana sono fra Turchia, Iran e Russia, gli autentici protagonisti di questa vicenda.

Nell'*agreement* che lei ha citato, sottoscritto a Soçi, si fa riferimento anche agli accordi di Adana, tra Siria e Turchia del 1998, nei quali la Turchia ottenne dall'allora padre dell'attuale presidente Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad, la possibilità di intervenire direttamente in territorio siriano laddove la minaccia del Pkk, che già esisteva allora, fosse stata ritenuta pericolosa della stessa Turchia.

L'evocazione di quell'accordo ha consentito l'accordo di oggi, nel senso che oggi sono state create una fascia di sicurezza di 30 chilometri in territorio siriano ed una fascia di sorveglianza di 10 chilometri, sempre in territorio siriano.

Guarda caso, però, contemporaneamente agli accordi di Astana e Sochi, le truppe americane si sono ritirate. Le truppe americane avevano sempre presidiato quella fascia per proteggere i curdi dalla Turchia. Guarda caso, però, nel momento in cui veniva fatto l'accordo ed Erdogan minacciava di invadere la Siria, le truppe americane - mille uomini - sono state ritirate e allontanate dalla frontiera. Ciò vuol dire che quello di Astana era un accordo internazionale molto più complesso.

Guarda caso, signor Ministro, pochi giorni dopo Abu Bakr al-Baghdadi viene ucciso in un villaggio di Idlib, che è una provincia nord occidentale della Siria dove ancora sono presenti militanti, i *fighters*, i famosi ribelli, oggi finalmente definiti per quello che sono, *jihadisti* e terroristi. Lì si era annidato al-Baghdadi, con la sua famiglia e i suoi.

Le cose non accadono casualmente. Vuol dire che c'è un disegno internazionale, e mi preoccupa il fatto che ci sia, perché l'Europa e l'Italia ne sono completamente escluse. E ne sono completamente escluse - ed è molto grave che lo siano - perché lei, signor Ministro, questa mattina non ha citato altri due nomi siriani. Uno è Ain Issa e l'altro è Al Hol. Ad Ain Issa ci sono 12.000 *fighters* di *Daesh*, che erano stati tenuti lì prigionieri dalle milizie curde, e ad Al Hol ci sono 75.000 congiunti, familiari, parenti, figli, sorelle, mogli e madri, dei combattenti di *Daesh*, che si stanno radicalizzando. Quella generazione di bambini oggi presente ad Al Hol si sta radicalizzando. Se lei naviga su *Internet*, vedrà ragazzini e ragazzine, di età compresa tra gli otto e i dieci anni, che già incitano all'odio e alla guerra contro i Paesi occidentali.

Di questo non parla nessuno, ma questo è il problema che noi abbiamo in termini di sicurezza. Se gli americani non hanno questo problema, i Paesi europei, invece, lo hanno. Quando gli americani si ritirano dalla frontiera siriano-turca, lasciano in mano ai curdi, già indeboliti dalla sconfitta politica e militare subita sul terreno, la custodia dei *fighters* - fra i quali ribadisco esserci moltissimi *foreign fighters*, molti inglesi, molti francesi, tedeschi e olandesi e, forse, anche qualche italiano - e di quei 75.000 loro congiunti e familiari, i quali si stanno organizzando in un campo, che non è di prigionia, ma di rifugiati. Sono presenti anche organizzazioni internazionali in quel campo, ma il suo ambiente è tipico della cultura del fondamentalismo islamico.

Le chiedo, allora, quale ruolo possiamo svolgere. C'è, poi, una ultima annotazione rispetto a quello che è accaduto, e non casualmente, come ho cercato di dire prima. Il Governo siriano è partecipe di questo accordo. Il tanto deprecato e vituperato Governo siriano oggi sta difendendo i curdi dalla Turchia, perché sta pattugliando con la Russia il confine siriano turco e sta, in fondo, difendendo la propria comunità curdo-siriana dagli attacchi della Turchia, in base agli accordi di Astana e in base all'evocato accordo di Adana.

Questo vuol dire che c'è stata, tendenzialmente - uso un avverbio - una riabilitazione del regime siriano, il quale sta partecipando a un processo di pace; processo di pace che si sta svolgendo a Ginevra - e questo lei lo ha citato, signor Ministro - e che è solo siriano - grazie al cielo - con la delega a Pedersen, che mi pare una persona che si sta muovendo bene, dopo i tanti tentativi fatti da un italiano, da Staffan de Mistura - è un amico che saluto - che ha fatto un lavoro straordinario, ma non è riuscito nel suo intento perché non erano ancora maturi i tempi di una ricomposizione della società siriana.

Oggi, i 150 del comitato costituzionale - 50 indicati dal Governo, 50 dalle opposizioni e 50 dalla società civile - cercheranno - il tempo, però, è lungo: Pedersen ha parlato di dodici mesi - di trovare un accordo sulla nuova forma costituzionale che - guarda caso - in base agli accordi dovrebbe risolvere anche il problema del Kurdistan siriano; essa dovrebbe infatti prevedere una Costituzione federale che consenta quell'autonomia che i curdi hanno sempre richiesto, non essendo loro consentito uno Stato autonomo; una formula simile a quella irachena nella quale il Kurdistan iracheno rimane nell'ambito dello Stato nazionale, indicando addirittura il Presidente della Repubblica iracheno, ma con larghissima autonomia anche - ad esempio - nello sfruttamento del petrolio.

Ma a Ginevra c'è un altro problema. A causa della disattenzione di un Ministro di un Governo precedente di un paio d'anni fa - non lo cito - l'Italia non fa parte di quello che è stato chiamato lo *small group*. Dello *small group* fanno parte - guarda caso - gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, ma non l'Italia. Le ricordo sommessamente che noi siamo, tra i Paesi del G7, quello più vicino alla Siria, con una proiezione e una vocazione mediterranea che dovrebbero consentirci di essere presenti in quello *small group* di cui fanno parte anche Egitto, Giordania e Arabia Saudita. Ciò vuol dire che, ancora una volta, solo l'Italia - questa volta non l'Europa - è esclusa da un processo di partecipazione e pace. Per fortuna so che la Farnesina, in questi mesi, ha indicato una persona che si occupa di Siria, che ieri si trovava a Ginevra e con la quale lei avrà parlato. So che sta lavorando,

perché nelle prossime settimane e mesi l'Italia possa entrare a far parte di quel gruppo. Attenzione: non sto sovradimensionandone il ruolo. I siriani devono scrivere la loro Costituzione. La partecipazione della comunità internazionale è necessaria e obbligatoria, ma sarà una sostanziale ratifica del lavoro che verrà svolto in quella sede. Purtroppo, ritengo che l'Italia, ancora una volta insieme all'Europa, debba avere la possibilità di partecipare più attivamente e fattivamente al processo di pacificazione e stabilizzazione, anche perché immediatamente dopo, Ministro, mi auguro che arriverà il tempo della ricostruzione. Parliamo di 500 miliardi di dollari per la ricostruzione di quello straordinario Paese e ricordo ancora molto sommessamente che noi, prima del 2011, e cioè prima di questa sciagurata guerra, eravamo il primo *partner* commerciale della Siria.

Ministro, tralascio le battute sulla Turchia perché francamente lasciano il tempo che trovano: la Turchia interviene perché c'è un accordo internazionale. Capisco che ci si debba oggi giustamente e formalmente accanire sulla Turchia perché ha attaccato e invaso la Siria, entrando in una fascia di confine di 30 chilometri, e ha utilizzato le milizie più criminali che possano esistere. Non si fanno prigionieri in questa piccola guerra. I soldati siriani e curdi presi prigionieri vengono decapitati appena catturati. Assistiamo a fatti indecenti e immondi e i turchi sono responsabili della gestione di quelle milizie. Purtroppo, non è più questo il problema. Oggi, il problema italiano è quale atteggiamento avere nei confronti della Siria.

Lei sa, signor Ministro, che meno di un mese fa, insieme a una piccola delegazione, ho parlato con il presidente Bashar e il primo Ministro e ho cercato di capire quanto oggi il Governo e le autorità siriane possono essere in grado di intercettare le modifiche che in quella società sono obbligatoriamente avvenute dopo dieci anni di guerra. Penso che siano tendenzialmente inadeguate, ma proprio per la loro possibile inadeguatezza è necessaria la nostra partecipazione. E la nostra partecipazione si misura con la riapertura delle relazioni diplomatiche con il Governo siriano. Ma la possibilità di riapertura delle relazioni diplomatiche passa attraverso il blocco e l'abrogazione delle sanzioni.

Il cardinale Pietro Parolin, nell'ultima Assemblea generale, dall'alto dell'esperienza della Chiesa cattolica - duemila anni di storia di cautela diplomatica - ha detto due cose fondamentali: in primo luogo, si devono abrogare le sanzioni e in secondo luogo: «dopo otto dolorosi anni di conflitto è necessario, davvero urgente, superare la stagnazione politica e avere il coraggio di cercare nuove strade di dialogo e nuove soluzioni con uno spirito di realismo». Sono le sue testuali parole che Parolin ha pronunciato davanti All'assemblea generale delle Nazioni Unite e ho l'impressione che sia questa una lezione che potremmo anche ascoltare come Paese Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, la prima domanda che ci dovremmo porre è se siamo o no soddisfatti della relazione di oggi del Ministro degli affari esteri. La seconda domanda che ci dovremmo porre con onestà, però, è se, qualora fossimo stati al posto del Ministro degli affari esteri, saremmo stati in condizione di essere più soddisfacenti o avremmo sostanzialmente ripetuto le cose che ha detto questa mattina.

Cari colleghi, sfido chiunque a dire che, se questa mattina fosse stato al posto del ministro Di Maio, avrebbe dato soluzioni che purtroppo non siamo in grado di dare, non solo perché - come ha detto il senatore Romani - siamo in una condizione di semi-irrilevanza rispetto al tema siriano che si sta profilando nel contesto internazionale e mediterraneo, ma perché questa sostanziale irrilevanza oggi caratterizza l'Europa intera e noi, parlando della tragedia dei curdi e di questa sorta di assertività turca che consente a quel Paese di fare quasi quello che vuole nell'area, purtroppo dobbiamo parlare di noi stessi e guardarci allo specchio. Altro che Di Maio, Governo e Presidente della Commissione europea: questo drammatico processo vede una nuova definizione degli assetti del Mediterraneo, che sono scritti contro o in modo del tutto indifferente rispetto ai *desiderata* europei. Colleghi, questa è la drammatica realtà, dobbiamo essere onesti.

È per questo che francamente, signor Ministro, le dico di ritenere assai seria l'analisi che ha fatto, perché non c'erano alternative e purtroppo questa è la realtà che ha fotografato. Lei ha espresso una solidarietà verso i curdi, che condivido: sono stato nel Kurdistan iracheno, ho preso parte più volte a visite di delegazioni parlamentari e so bene che la realtà dei curdi siriani è diversa, ma comunque

esprimiamo questa solidarietà. Quanta di questa solidarietà, però, si traduce in fattiva operatività? Ben poca, purtroppo, perché abbiamo vincoli determinati dalla situazione, nonostante l'Italia in quell'area svolga un ruolo. Non dimentichiamo, ad esempio, di assistere oggi all'esplosione del Libano: se non è già esploso in modo assai più pericoloso di quanto si potesse prevedere in passato, è stato anche per la forza d'interposizione militare che l'Italia ha lì, con centinaia di soldati, attrezzature e anche costi per il nostro Stato.

Ha usato un'espressione che a me piace molto: la stabilizzazione del Mediterraneo è l'interesse nazionale italiano. È così, colleghi, questa è la realtà e purtroppo vediamo quello che capita: l'Algeria è in una condizione drammatica, tra l'altro con una società molto più giovane delle altre e completamente assistita dalle risorse energetiche; c'è la situazione dell'Egitto, che certamente è preoccupante; la Libia è una polveriera e adesso ci sono Libano e Siria con milioni di rifugiati.

Dunque, signor Ministro, cerchiamo di mettere in fila le questioni. Ne ho una molto concreta da darle, sulla quale vorrei che si facesse carico in sede europea di una battaglia politica, perché questa è una realtà. Ci sono 6.000 *foreign fighters* che oggi non si sa più di chi siano in custodia e che però sono sostanzialmente rifiutati dall'Europa, la quale non accetta di assumersi la responsabilità della gestione di questi prigionieri e lo fa per vigliaccheria. Ora, posso capire che Trump dica che questo problema non lo riguarda, ma il fatto è che ci sono cittadini britannici, francesi, tedeschi e forse anche italiani (come ha detto il senatore Romani) dei quali non ci facciamo carico, eppure si tratta di un problema fondamentale per l'Europa. Questa non può deresponsabilizzarsi su tale versante, perché allora non siamo in diritto di dire che facciamo una battaglia contro il terrorismo e siamo impegnati su questo fronte: sono solo chiacchiere le nostre, se non ci assumiamo un minimo di responsabilità. Le chiedo questo, al di là dei documenti. Rappresentando il Gruppo Per le Autonomie, voterò il documento presentato dalla maggioranza, che ho visto ed è responsabile; c'è però la necessità, su questo, di fare una battaglia europea seria e di decoro.

Certamente - lo dico ai colleghi - quello a cui si sta assistendo oggi in questo Mediterraneo è il riflesso non solo di quella divisione tra sciiti e sunniti che ha consentito all'Iran - parliamoci chiaro - di creare una sorta di autostrada dal Golfo Persico al Mar Mediterraneo, passando attraverso l'Iraq, la Siria e gli Hezbollah in Libano. No, oggi qui c'è qualcosa di più: si tratta di una drammatica frattura del fronte sunnita, con divisioni intersunnite che vengono da lontano e rischiano di complicare un quadro già di per sé frastagliato. L'Europa non esiste e quello italiano è uno dei Governi europei, per cui tutti noi dobbiamo constatare la nostra impotenza.

Voglio terminare dicendo una cosa: possiamo far carico al Governo Conte di quest'impotenza? Certo, se vogliamo fare demagogia politica, possiamo dire che la responsabilità è del Governo italiano. Se invece siamo persone serie, dobbiamo ammettere che la responsabilità vera è di chi negli anni non ha capito che, senza una politica di difesa, di sicurezza ed estera comune, l'Europa non può essere una realtà che garantisce i nostri interessi. (*Applausi dai Gruppi PD e IV-PSI*). Il problema, colleghi, non è avere meno Europa ed essere sovranisti, perché il sovranismo nazionale fa semplicemente ridere rispetto a un contesto internazionale tanto agitato: il problema è diventare sovranisti europei e chiedere una sorta di presenza vera sul piano della politica estera e di difesa dell'Europa. È inaccettabile che i nostri amici francesi in Libia continuino ad avere una politica antitetica a quella dell'Italia e di altri Paesi europei, come la stessa Germania.

Davanti a questa realtà, ho fiducia in lei, nel Governo e nel Parlamento. Credo che abbia fatto bene il presidente Romani, che guida la sezione dell'interparlamentare, a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Parliamoci chiaro e poniamoci una domanda: ci piace l'idea di riallacciare le relazioni diplomatiche con la Siria? O vogliamo invece salvarci la nostra bella anima dicendo che, trattandosi di un Paese antidemocratico che ha fatto anche disastri umanitari, non ci contaminiamo con esso? Benissimo: purtroppo la politica estera non è un ballo in maschera, ma una cosa dura, che richiede anche un certo cinismo (perché no?); non siamo in un mondo di anime candide e belle, sarebbe troppo bello e ci piacerebbe. Dobbiamo unire idealità e difesa di valori morali con la necessaria presa d'atto della realtà che si definisce nel campo.

Chiedo anche io, allora, che sul tema della Siria, signor Ministro - anche se non ora, davanti a 300

parlamentari - ci sia una meditazione, tenendo conto dell'importanza del rapporto tra i Parlamenti che abbiamo sempre coltivato, perché c'è la necessità di prendere atto che si sta delineando una situazione che - come ha detto - riguarda i nostri interessi, in quanto concerne il Mediterraneo. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), PD e IV-PSI e della senatrice Bernini*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO (*Misto-PEcEB*). Signor Presidente, colleghi, dopo i due interventi che mi hanno preceduto e che condivido nella gran parte, voglio solo aggiungere due commenti importanti. Si tratta di una crisi che viene da lontano, che abbiamo e che ho seguito da Ministro. Persino al tempo in cui c'era il gruppo «amici della Siria», partecipando a due riunioni, mi sono detta che, se quelli erano gli amici della Siria, era inutile cercare nemici, perché stavano esattamente nella stessa stanza.

Sulla questione degli armamenti, su cui è già intervenuto un altro collega, sarebbe utile capire se abbiamo interrotto le commesse in corso o se stiamo solo pensando di interrompere le prossime: sarebbe, oltretutto, un dato di chiarezza.

Vorrei aggiungere due osservazioni a quanto affermato dal collega Casini. Gli Stati e i Governi europei in questa crisi, come in altre peraltro, sono stati spettatori simpatici o antipatici, ma comunque brontolanti, quando la Turchia ha iniziato l'operazione, dopo un via libera evidente di Trump, che però oggi ci ha ripensato e singolarmente, senza averlo concordato con nessuno, ha dichiarato sanzioni alla Siria e non so cos'altro ancora. Siamo stati osservatori mugugnanti, perché ci mancano forse la volontà politica, ma certamente gli strumenti di una politica estera e di difesa comune. Abbiamo quindi osservato.

Abbiamo osservato un pochino più positivamente il *blitz* contro Al-Baghdadi, con grande spolvero: tuttavia, mugugnanti o gaudenti, sempre osservatori siamo, ed è questo il tema che va affrontato nell'immediato. Anche perché i signori curdi cacciati dalle loro terre, secondo voi, dove vanno? Certo, nell'urgenza andranno nelle terre controllate di Assad, ma non è lì il loro futuro, non è pensabile ovviamente. Ci stiamo quindi preparando o, quando cominceranno ad arrivare da noi, faremo finta di non averci pensato? Non sto parlando dei *foreign fighters* o dei *fighters*, di cui ha parlato il collega Romani nel suo intervento, che condivido. Chi li custodisce più questi 6.000 o 10.000 *fighters* jihadisti in terra turco-siriana? Non so più dove vadano a raggrupparsi, ma è chiaro che l'uccisione di Al-Baghdadi forse ha messo fine all'illusione dello Stato islamico, ma non al jihadismo, al terrorismo e alle loro radici, che sono sunnite, tanto per essere chiari (tutto il mondo sunnita è spaccato in varie milizie, con alleanze molto instabili, perché non si sa mai bene con chi siano alleati).

Penso pure che questa crisi rischi di travolgere il Libano, che, già di suo, come sa, ospita più di un milione di rifugiati e la cui crisi, a seguito delle recenti dimissioni del Governo Hariri, rischia veramente di esplodere. In conclusione, se poi veniamo più vicini a noi, sulla Libia mi arrendo, perché ne abbiamo viste di ogni genere, colgo l'occasione per dirle che, in ogni caso, pensare - come mi pare stiate facendo - di continuare la politica di Salvini senza di lui, con il blocco delle ONG, non è una grande idea, né segna una grande discontinuità. (*Applausi dei senatori De Falco e Nugnes*).

Alcuni passi si possono fare: l'Italia cerchi di rientrare in quel gruppo. Abbiamo sempre la tendenza a star fuori, come con l'Iran, per qualche oscuro motivo, ma la politica estera non è così: bisogna stare con la schiena dritta. Quando una casa brucia, intanto bisogna spegnere l'incendio: vediamo almeno se ci si riesce, ma le conseguenze sono gravi; prepariamoci a un esodo di rifugiati, non dobbiamo scoprirlo quando arriveranno. Prepariamoci anche a capire chi custodisce adesso i jihadisti che erano sotto custodia curda. Chi sta facendo questo lavoro? Chi lo deve fare? La comunità internazionale, comunque venga chiamata, neanche questo riesce a fare?

Spostandoci verso aree più vicine a noi, tutto il Mediterraneo è in fiamme ed è difficile, se non quasi impossibile, trovare un processo politico per una Nazione se le altre non sono coinvolte, perché le potenze regionali oltre a noi contano. Il succo fondamentale è che se gli Stati europei continuano a fare gli spettatori, più o meno mugugnanti, e a dare magari lezioni di diritti umani o di non so cosa, saremo irrilevanti, come già siamo adesso. Non credo che ci sia una soluzione italiana a questo dramma, quindi non le addebito niente: certo però dovremmo fare quello che ci spetta; cerchiamo, ad esempio, di non dimenticare la Libia, perché di questi tempi l'emergenza è la Siria. Non è così: se dilagherà -

perché queste cose sono contagiose - evidentemente ne subiremo tutte le conseguenze, come ci tocca da spettatori. (*Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Casini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli membri del Governo, colleghi senatori, la discussione che ci apprestiamo ad affrontare oggi tocca temi e questioni che solo apparentemente possono sembrare distanti dal nostro Paese e che, invece, sono estremamente prossimi all'Italia per vicinanza geografica e politica. Abbiamo allora il dovere di dirlo con forza, prima di ogni altra cosa: siamo con il popolo curdo (*Applausi dal Gruppo IV-PSI e della senatrice Nugnes*), con le sue donne e i suoi uomini, che hanno resistito, a costo del sacrificio della propria vita, all'avanzata di Daesh, di quell'ISIS di cui, solo a pronunciarne il nome, l'Occidente intero si spaventa. È un popolo, quello curdo, che ha difeso Kobane e riconquistato la città di Raqqa, capitale siriana di Daesh, con il sacrificio di tanti uomini e con il coraggio di tante donne, diventate simbolo di quella straordinaria e valorosa battaglia. Anche dal punto di vista del messaggio culturale, attraverso la valorizzazione del ruolo delle donne, conseguenza di una società matriarcale, i curdi hanno saputo segnare il campo in una regione non certo nota per questo genere di attenzioni.

Si tratta di una prossimità, dunque, che ci obbliga a intervenire con tutti gli strumenti di cui dispongono le istituzioni che ciascuno di noi qui oggi rappresenta. La pace in Siria, la stabilità geopolitica di quell'area e la vita delle persone che la popolano devono restare per noi tutti una priorità e un obiettivo da perseguire, innanzitutto chiedendo all'Europa un impegno concreto e uno sforzo maggiore nell'assumersi la responsabilità di farsi carico di politiche di pace, in un'area dove guerra e violenza stanno portando ulteriori distruzione, morte e dolore, che si aggiungono alle condizioni drammatiche frutto del conflitto contro Daesh.

In questo contesto, l'Italia ha l'obbligo di giocare, soprattutto in Europa, un ruolo fondamentale, affinché si ribadisca con più coraggio la necessità di una politica estera comune europea, che faccia sentire nel quadro internazionale tutto il peso delle proprie scelte.

Oggi l'Europa appare ancora troppo debole e incapace di rappresentare un soggetto unico e, in quanto tale, determinante. È assente nel ruolo di mediatore che invece dovrebbe giocare. L'Italia, anche per questo e alla luce del peso che ha, ha il dovere di fare la sua parte.

Signor Ministro, colleghi, le immagini cruente della morte di Hevrin Khalaf e il *frame* del video con cui i miliziani filo-turchi giustiziano senza pietà una giovane donna di trentacinque anni, segretario generale del Partito del Futuro siriano e attivista per i diritti delle donne e la convivenza tra i popoli, fanno male a tutti noi e non possono lasciarci indifferenti. Hanno deciso di torturare e giustiziare uno dei simboli di un modello di società nel quale i jihadisti non si riconoscono. Non è un caso: colpiscono quell'obiettivo perché rappresenta un modello di società che si batte per la pacifica convivenza tra i popoli, la democrazia, i diritti e la dignità degli uomini e delle donne e che proprio per questo rappresenta un pericolo. Le donne e gli uomini del popolo curdo stanno difendendo con la loro dignità questi valori supremi: anche per questo dunque la questione siriana ci riguarda e ci tocca da vicino.

Abbiamo sinceramente apprezzato le parole del ministro Di Maio: mi riferisco sia a quelle odierne sia a quelle affermate quando ha convocato l'ambasciatore turco in Italia, condannando fermamente l'aggressione turca, definendola per ciò che essa è, ossia un ricatto, che l'Italia non accetta (come pure la minaccia del presidente Erdogan di inviare 3,6 milioni di profughi siriani in Europa). Lei, signor Ministro, ha inoltre espresso parole chiare per il blocco delle armi verso la Turchia, sospendendo la concessione di nuove forniture per l'acquisizione di materiali di armamento italiani verso quel Paese. È una decisione che si pone in linea con quanto disposto da altri Paesi europei come la Germania, la Francia, l'Olanda, la Norvegia e la Finlandia.

Su questo punto, il Gruppo Italia Viva-PSI chiede al Governo di fare un passo in più: il blocco immediato della vendita delle armi non può non coinvolgere le commesse già in essere. Parliamo delle armi che sono pronte a partire per la Turchia e che saranno lo strumento per proseguire una guerra atroce che tutti qui a gran voce chiediamo di fermare. Dobbiamo allora essere coerenti e conseguenti alle parole che ci diciamo: l'Italia si impegni a non inviare nemmeno una sola munizione e una sola arma alla Turchia. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI e dei senatori De Falco e Rojc*).

Colleghi, è pacifico affermare che con quello a cui stiamo assistendo siamo di fronte al rischio di una vera e propria emergenza. Nonostante il cessate il fuoco, dalla Turchia sono continuate le notizie che mostrano evidenti e palesi violazioni dei diritti umani. Il rapporto diffuso da Amnesty International in questi giorni testimonia come centinaia di siriani richiedenti asilo in Turchia siano stati minacciati e costretti a tornare in Siria. Se pensiamo che solo in Turchia ci sono circa 3,6 milioni di siriani fuggiti dal loro Paese, possiamo avere la giusta percezione di ciò che sta accadendo e potrebbe accadere a queste persone e non possiamo in nessun modo permetterlo.

Per questo il Gruppo Italia Viva-PSI ha avanzato la richiesta che il Governo si impegni a intervenire in seno alle Nazioni Unite affinché si preveda l'invio di una forza multilaterale d'interposizione sulla base di un mandato ONU, in accordo con la Russia e la Turchia, con obiettivi di *peacekeeping*. Oggi qui siamo chiamati a dare una risposta a un popolo che chiede aiuto. Italia Viva-PSI sostiene dunque la proposta di risoluzione in discussione e invita il Governo a operare con la massima determinazione nella direzione indicata nel testo che voteremo. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI e dei senatori Alfieri e Casini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, diceva prima il senatore Casini se siamo soddisfatti della sua relazione e se ovviamente essa esaurisce il compito affidatole all'interno del Governo. Questo andrebbe domandato ai componenti del suo Gruppo, considerando la loro assenza: il MoVimento 5 Stelle avrebbe dovuto essere qui ad applaudirla, ma francamente mi hanno molto stupito la sua assenza e l'ampio buco lasciato tra i suoi banchi. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Non esiti, però: nel momento in cui il suo interesse corrisponde a quello del Paese, saremo qui ad applaudirla, perché ha un compito oggi, che non è rappresentare all'estero il MoVimento 5 Stelle, ma l'Italia. Mi piace pensare che abbia iniziato a farlo, magari con lentezza, perché ha girato poco in queste settimane. Certamente, nelle relazioni con gli altri Paesi, il nostro ha bisogno di rinforzarsi e di riprendere posizione, cosa che magari il senatore Casini pensa in cuor suo di poter fare meglio di lei, ovviamente alla luce della sua grande esperienza dato che è riuscito anche a farsi eleggere, da democristiano, a Bologna, una realtà di comunisti, quelli che una volta mangiavano i bambini. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Mi raccomando però, signor Ministro: stia attento ai consiglieri che la circondano, perché è indubbio che sulla Turchia e sui rapporti con la Siria si stia giocando una partita ben più ampia di quanto purtroppo appaia nei telegiornali e in televisione. Tutto ciò non sarebbe potuto accadere, se non ci fosse stato un preventivo *check-okay* da parte delle cosiddette superpotenze. Abbiamo visto poi concludersi nei giorni scorsi la storia di al-Baghdadi e questo dice che evidentemente il discorso e il disegno erano molto più ampi.

Sono anni che la Lega dice che la Turchia non c'entra nulla con l'Europa. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), dove però continua ad esserci un'azione politica che con la Turchia civetta. Vede, ministro Di Maio, l'Europa ha finanziato non con milioni ma con miliardi di euro la Turchia: dal 2000 ammontano a 30 miliardi di euro i finanziamenti dati dalla Banca europea degli investimenti, e dal 2002 a 10 miliardi. Non stiamo parlando di quelli dati per gestire i confini, cosa sulla quale la Lega è sempre stata contraria.

Bisognerebbe studiare un po' la storia: quando l'Impero romano cominciò ad andare in decadenza e ai confini la pace venne comperata per tenere tranquilli, il prezzo e il ricatto aumentarono sempre di più e la debolezza diventò sempre più manifesta. Ecco la debolezza che l'Europa sta pagando anche questa volta. Ha un bel dire, nel descrivere la situazione che ha trovato a Bruxelles dov'è andato a parlare con i suoi colleghi europei, che siamo riusciti a imporre l'embargo sulle armi alla Turchia. Bisogna anche considerare però che la Turchia tra il 2009 e il 2018 ha aumentato la sua spesa militare del 65 per cento, raggiungendo i 19 miliardi di euro: hanno fatto scorta, mica sono qui ad aspettare che vendiamo loro le munizioni. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Questo accadeva mentre mettevamo ben in guardia l'Unione europea dal tenere rapporti conviviali con la Turchia, perché ad Erdogan non interessa per nulla l'Unione europea, ma la ricatta per avere soldi, utilizza i rapporti tra sunniti e sciiti per fare politica estera e sta in mezzo tra l'Unione Europea, da una

parte, la Russia, dall'altra, e gli Stati Uniti, oltre l'Atlantico. Vedere o non vedere queste cose fa la differenza tra il giorno e la notte.

Mentre dicevamo tutto questo, i suoi alleati di Governo continuavano ad insistere perché la Turchia entrasse nell'Unione europea, anzi per facilitarne il rapporto, nonostante quello sia un Paese illiberale, dove le repressioni nei confronti della stampa e della libertà d'opinione sono all'ordine del giorno. Questi oggi li avete al Governo con voi e li avete riportati, quelli del Partito Democratico: sono loro che andavano in Europa a perorare la Turchia come nuovo Paese aderente all'Unione. Non fate di nuovo quest'errore, simile al civettare con i cinesi, pensando che possano venire a investire in Italia, perché interessa loro solo attraversarla. Dobbiamo essere in grado di far rappresentare l'Italia da un Ministro degli affari esteri che sappia che l'interesse degli italiani non può certamente essere secondo a quello dei francesi, dei tedeschi, degli olandesi o dei lussemburghesi. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Signor Ministro, questa è una situazione della quale l'Europa deve profondamente vergognarsi. Aver taciuto ed essere rimasti silenti rispetto all'eccidio che è stato fatto nei confronti dei curdi non ha alcuna giustificazione. Prima ha usato l'espressione «ingegneria etnica»: quello che stanno facendo oggi è sostituzione etnica, altro che ingegneria. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Hanno espulso i curdi dai loro territori per inserirvi immigrati siriani di fede sunnita che erano in Turchia. A fronte di questo, ci domandiamo ancora una volta quale sia la politica estera del nostro Paese, ma non lo capiamo e non riusciamo a vederlo; non siamo solo noi a non vederlo dall'interno del Parlamento però, perché non ci riescono neppure gli altri Paesi, dato che non si accorgono della nostra azione di politica estera. Su questo occorre essere seri, ma sul punto lei è certamente molto debole, perché il nostro Governo è rappresentato in Europa da un Presidente del Consiglio come Conte, che deve leggere il «Financial Times» a seconda del giorno (se è pari va bene, se è dispari no). *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Su questi punti si perde o si guadagna credibilità.

La situazione del popolo curdo è devastante, ma mi preoccupa molto pensare che la gestione della politica estera italiana possa essere sottomessa magari a un'azione di non disturbo degli altri Paesi europei. Certo che i francesi si sono messi di traverso per quanto riguarda l'allargamento dell'Unione europea verso i Balcani. Lì c'è una rotta importante che ci interessa, perché ai confini del Friuli-Venezia Giulia ci ritroveremo ancora riaprirsi la rotta balcanica; i francesi lo fanno e noi stiamo a guardare, magari arrabbiandoci un po'.

Apro una parentesi perché mi piace anche ricordare che c'è ancora una partita aperta rispetto a quelle aree al largo della Corsica che nottetempo il Governo del Partito Democratico ha ceduto alla Francia senza neanche passare dal Parlamento. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Fate chiarezza anche su queste vicende con i vostri alleati di Governo e ripristinate l'onorabilità di questo Paese. Infatti, come le dicevo prima, signor ministro Di Maio, quando occorre fare l'interesse dell'Italia ci siamo, anche se mancano i suoi sostenitori di partito ad applaudirla: occorre però un impegno serio, onesto e concreto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI (FdI). Signor Presidente, onorevole Ministro, comincerei il mio intervento con una constatazione: c'era una volta la politica estera (anche in quest'Aula ci sarà stata, ad alto livello); oggi abbiamo il riassunto della situazione in materia. Dico questo per esprimere immediatamente un giudizio negativo sulla sua relazione, che giudichiamo insoddisfacente (ma spiegherò poi il perché). Partiamo invece da un dato positivo: quella tregua del conflitto è stata un sollievo per il mondo, ma non dobbiamo dimenticare il perdurare delle ricadute umanitarie, dell'allerta e dell'allarme, rispetto al quale non abbiamo riscontrato affermazioni interessanti nella relazione appena ascoltata.

Vorrei ora passare a un altro punto inserito nella sua relazione, che in realtà a noi componenti della Commissione difesa era già stato anticipato questa mattina presso le Commissioni congiunte nel corso dell'audizione del Ministro della difesa, il quale ci aveva informati del ritiro, o meglio della mancata proroga della missione in atto, che avrà la sua scadenza il 31 dicembre.

Il Gruppo Fratelli d'Italia aveva presentato in merito due interrogazioni, una alla Camera e una al Senato, proprio per chiedere quale fosse il destino della nostra missione. Stiamo parlando di una

missione NATO, la Active fence, che dal 2016 vede schierata una nostra unità consistente: parliamo di 130 persone, 24 mezzi terrestri e una batteria di missili, la SAMP/T (sistema missilistico terra-aria di ultima generazione), messa lì su richiesta della Turchia alla NATO per difenderla dalla minaccia aerea della Siria. Abbiamo lasciato lì i nostri soldati, mentre la Turchia sparava sulla Siria. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Ben venga allora che, senza rispondere alle nostre interrogazioni, abbiate deciso di ritirare la missione: anche qui, non si usa però un passaggio parlamentare? Quando autorizziamo le missioni, ci volete dire prima se non verranno rinnovate? Quella missione, infatti, non aveva un termine, tranne quello del 31 dicembre, ed era soggetta eventualmente a rinnovo, ma mi pare che ormai si proceda così, senza interpellare il Parlamento. Questo accade in tanti casi, come quando si decise di entrare nell'European 12 (anzi, si era deciso prima di non sedersi al tavolo, e poi si è cambiata idea): non l'abbiamo saputo né nel primo caso, né nel secondo, se non a cose fatte, che poi ci sono state comunicate; ma andiamo avanti, però.

Nel momento in cui mettiamo fine a questa missione, signor Ministro, allora bisogna bloccare, nell'ambito dei comitati tecnici, tutte le richieste di finanziamento di infrastrutture NATO in Turchia, che sono tante e onerose, perché delle due l'una e una cosa porta con sé l'altra. Anche su questo il Governo, ai tempi della crisi, è stato tiepido e direi anche un po' "molle" e scusate l'espressione, con dichiarazioni poco assertive. La Francia e la Germania, alle quali non guardo con entusiasmo per altri motivi, sono state assertive, mentre l'Italia era tutto un «vedremo» e «faremo», «chiederemo la moratoria nella vendita delle armi» o «il blocco della vendita delle armi alla Turchia». A un certo punto, finalmente, un annuncio e una presa di posizione: un provvedimento di sospensione dell'*export* di armi, cui però non abbiamo visto dare seguito. Cosa avete fatto? Vi siete messi sotto l'ombrello europeo, aspettando che smettesse di piovere, anziché prendere una decisione che desse orgoglio e dignità al nostro Paese a livello europeo e internazionale. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Adesso ha smesso di piovere e venite qui a fare relazioni "compilative" - perdonate l'espressione - che non ci illuminano sulla politica estera del nostro Paese su questo aspetto. Neppure oggi, signor Ministro, è stato assertivo: non ha detto parole chiare e inequivocabili contro la deriva islamista e l'imperialismo del sultano Erdogan o contro la violazione dei diritti umani, dei confini siriani e della sovranità di un popolo. Non ho sentito parole accorate rispetto all'offensiva lanciata contro i curdi siriani, che ci hanno difeso, battendosi, combattendo e anche morendo contro l'ISIS, Daesh.

Analogamente, non ho sentito una parola - lo ricordava il collega Comincini - sulla barbara uccisione, compiuta da integralisti islamici filo-turchi, di Hevrin Kalhaf, nota al mondo come paladina delle donne e attivista curda per i diritti umani. È stata l'esecuzione orrenda di una donna simbolo, impegnata per il suo popolo con il suo partito, Futuro siriano, sempre in prima linea per i diritti fondamentali e - lo voglio sottolineare - la convivenza pacifica tra curdi cristiani e arabi. Hanno ucciso con lei un metodo, quello della convivenza. Non ho sentito una parola né per lei né per quelle migliaia di donne curde che in otto anni di guerra si sono battute - e sono morte - contro l'ISIS, Daesh, e che anche oggi hanno continuato a combattere, lanciando un grido alla comunità internazionale, all'Europa e all'Italia, quindi anche a lei.

Penso alle dichiarazioni e all'impegno di comandanti come Nessrin Abdalla o Jomma Issa, nomi che forse non sono noti a quest'Assemblea, ma che lo sono nella storia della resilienza del popolo curdo e che appartengono a comandanti che si sono battuti e hanno chiesto aiuto. La risposta è stata il silenzio dell'Europa, che si è riunita e ha deciso qualcosina, ma ci sono stati poco seguito, poco cuore e poca presa di posizione.

Signor Ministro, abbiamo anche presentato una proposta di risoluzione puntuale, che illustrerò dopo di me il collega Urso.

Ad ogni modo, avviandomi alla conclusione, tengo a dire che ci sono tante domande senza risposta e nella sua relazione non ci sono neanche gli spunti per dedurne. L'Unione europea è pronta a rivedere gli accordi di partenariato con la Turchia in termini seri? È ammissibile che uno Stato membro della NATO utilizzando i profughi come una bomba demografica, minacci gli altri *partner* di un'invasione da parte di quegli stessi per cui l'Europa ha pagato per tenerli nei suoi confini? E noi e voi, muti, siamo

stati minacciati e non abbiamo reagito a questa minaccia?

Abbiamo forse detto una parola su un sultano che favorisce il terrorismo islamico, la penetrazione in Europa e il terrorismo in Libia? E ancora, possiamo dire una volta per tutte, in maniera netta e definitiva, no all'ingresso della Turchia in Europa? (*Applausi dal Gruppo FdI*). È una questione sospesa, una spada di Damocle: lo vogliamo dire o no che la Turchia si candida a essere la potenza politica dell'islam?

Quando ci troveremo i terroristi sotto casa sarà a quest'origine che dovremo tornare: a una storia di mancate risposte; a questo silenzio, ai «vedremo» e ai «faremo» sotto l'ombrello europeo.

Mi sarei aspettata molto di più di fronte a un dramma umanitario come quello e non è questione di appartenenze partitiche: si tratta di avere un concetto della sovranità e rispetto per i diritti umani fondamentali.

In conclusione, signor Presidente, la minaccia terroristica va oltre il discioglimento statutale di Daesh, perché l'islam è un'ideologia che permea, subentra e si infila in Europa e in Occidente, poi dichiara guerra a noi, all'Occidente e alla cristianità. Rispetto a tutto questo - lo ripeto - la sua relazione è insufficiente e compilativa. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (PD). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, è la terza volta che affrontiamo in Aula il delicato tema concernente la situazione in Siria. La prima volta fummo noi a farlo, come Partito Democratico, preoccupati dell'annuncio del presidente Erdogan di intervenire in territorio siriano.

Penso che ci si debba giustamente muovere su due versanti, il primo dei quali è il rapporto nei confronti dell'opinione pubblica. Sono orgoglioso di appartenere a un partito come il Partito Democratico, che ha promosso centinaia di presidi e iniziative per dire no all'intervento della Turchia, sì alla difesa della popolazione civile, no alle violazioni dei diritti umani, ma è chiaro che non basta. C'è poi l'azione istituzionale, ovvero quello che possiamo fare come Governo italiano nelle sedi internazionali.

Alcuni temi li ha affrontati, signor Ministro e le do atto di aver toccato quelli principali del nostro lavoro.

Proverò dunque a dividere il mio intervento in due parti. Una riguarda quello che è stato fatto e le sfide che abbiamo davanti rispetto a una situazione in cui l'Italia, storicamente, non è stata protagonista. Non lo è stata non solo per demerito proprio, ma perché, all'interno delle organizzazioni internazionali di cui fa parte, ci sono stati oggettivamente, alcuni limiti nell'azione di politica estera sul versante della Siria.

Va bene allora il lavoro insieme ad altri *partner* per chiedere che venga rispettato il cessate il fuoco, che si lavori per la stabilizzazione dell'area e venga rispettata la non belligeranza. Penso che questo si debba provare a costruire dentro le sedi internazionali, a partire dalle Nazioni Unite, che sono in crisi sul versante della costruzione di progetti di mantenimento della pace. Penso che questa sia una iniziativa che l'Italia può prendere, perché della dimensione multilaterale ha fatto una caratteristica della propria politica estera: è una riflessione su come, seguendo il modello di altre realtà, una forza di interposizione possa andare a inserirsi al confine tra Turchia e Siria in maniera stabile.

Mi rendo conto della complessità del teatro turco-siriano, dove si confrontano attori come la Russia e l'Iran, con cui non è facile trovare accordi e con i quali, com'è stato ricordato prima, ha contato più il processo di Astana delle nostre riunioni all'interno della NATO. Un'iniziativa innovativa da questo punto di vista, però, penso sia importante, perché quell'area va stabilizzata per le tensioni che ci sono e dato che non ha mai riconosciuto pienamente i confini: da quando sono stati tracciati, dopo il 1918, con gli accordi Sykes-Picot, di fatto le tensioni fra i diversi gruppi etnici e religiosi si muovono a prescindere dai confini materiali e formali. Ne dobbiamo prendere atto, quindi va presa in considerazione una risposta della comunità internazionale all'altezza di quella sfida.

Lo stesso vale per il rispetto delle zone di sicurezza, dove dobbiamo garantire i corridoi umanitari per l'emergenza: in quei territori operano anche nostre organizzazioni non governative, che svolgono un lavoro straordinario.

Il terzo punto ha a che fare con la sicurezza anche dell'Europa e del nostro Paese. Signor Ministro, mi

rivolgo a lei: una riflessione va fatta sul versante del controllo, non solo dei prigionieri, ma anche dei familiari che sono ad Ain Issa e Al Hol. Lo ricordava prima il senatore Romani e anche la senatrice Bonino ha ripreso la questione. Il punto, che non abbiamo inserito all'interno della nostra proposta di risoluzione, dei *foreign fighters*, in particolare europei, è un tema che va affrontato. Penso vada affrontato all'interno della NATO e non possiamo farlo solo emotivamente. Mi rendo conto che il tema di portare questi combattenti all'interno di carceri o prigionie europee possa in qualche modo impattare sull'opinione pubblica, ma guardiamolo dal punto di vista del controllo della sicurezza e della lotta al terrorismo islamico. Poter avere prigionieri da cui trarre informazioni decisive per la lotta non solo all'ISIS, ma all'internazionale del terrore di matrice islamica, penso sia una riflessione che va fatta, nei consessi opportuni.

Infine, vorrei condividere una riflessione su come l'Italia pensa di affrontare il suo ruolo nelle organizzazioni internazionali principali che hanno a che fare con questa crisi, segnatamente la NATO e l'Unione europea. All'interno dell'Unione Europea, dobbiamo fare due riflessioni. Ha detto giustamente che undici Paesi hanno deciso di bloccare la vendita di armi, tra i quali ci siamo anche noi, e che due addirittura stanno pensando di bloccare anche i contratti precedenti (valuterete, immagino con UAMA, Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, quali contratti sia possibile bloccare e quali no, per non andare incontro a iniziative legali).

Già in questo racconto, però, si evince come l'Europa vada in ordine sparso. Non si poteva fare diversamente, meno male che abbiamo spinto molti Paesi ad andare in quella direzione. Secondo una riflessione che abbiamo avviato col presidente Conte, che sottopongo anche a lei e che condivido con i colleghi, forse è venuto il momento di abbandonare l'idea e di superare il *tabù* dell'Europa a 28 sui temi di politica estera. Dobbiamo superare l'idea dell'unanimità: lavoriamo per uno zoccolo duro e un'Europa davvero convinta che alcune scelte di politica estera debbano essere prese all'unanimità, perché, se non parliamo con una voce sola in quei teatri, non conteremo mai e la situazione sarà anche in futuro quella raccontata dal senatore Romani.

Vogliamo contare di più nel Medio Oriente e per la stabilizzazione del Mediterraneo. Solo come Italia non ce la facciamo, ma possiamo farcela se l'Unione europea conta. In politica commerciale abbiamo strappato accordi importanti perché essa è comunitaria: allo stesso modo, se lo diventasse anche la politica estera - almeno fra Paesi che ci credono - potremmo farcela.

Lo dico perché questo vale per uno dei cambiamenti che ha impresso questo Governo, ossia il tentativo di superare Dublino e - da La Valletta in poi - di aprire un ragionamento sul Mediterraneo centrale. Questo è l'altro grande tema. Riusciamo ad affrontare il futuro della gestione dei flussi migratori, se spostiamo l'attenzione verso il Sud e il Mediterraneo centrale. Lo abbiamo fatto all'interno della NATO, quando abbiamo detto che non c'erano solo il fronte Est e la minaccia della Russia nella competizione con l'Europa e con gli Stati Uniti, ma che esistevano anche un fronte Sud, e i temi del Mediterraneo, della stabilità, della lotta al terrorismo di matrice islamica, dell'embargo nei confronti delle armi e del petrolio e quello della gestione dei flussi migratori. Abbiamo spostato l'attenzione, rafforzando il comando Sud.

Penso che, in maniera analoga, vada spostata l'attenzione sul fronte Sud all'interno delle strategie e delle politiche dell'Unione europea: vale per i soldi e per il tema della cooperazione allo sviluppo, per la gestione dei flussi migratori, per il superamento di Dublino e per un accordo con geometrie variabili sulla questione della redistribuzione obbligatoria dei rifugiati.

Nel 2019 abbiamo staccato due assegni, rispettivamente da due e un miliardo, per la gestione dei campi dei rifugiati in Turchia. Abbiamo stanziato, signor Ministro, solo 500 milioni, a livello europeo, per andare a rafforzare il *trust fund* per l'Africa. La sfida epocale per affrontare la gestione dei flussi migratori e pensare ad una politica di cooperazione e sviluppo per l'Africa passa anche da questo.

All'interno dell'Unione europea e della NATO, una nuova strategia per spostare l'attenzione verso il Mediterraneo è decisiva per il futuro della nostra politica estera. Quando si parla di Turchia, si parla anche di questo: altrimenti, ci limitiamo a scaldare le coscienze e ad accompagnare un moto di indignazione che sale dalle opinioni pubbliche europee, perfetto; rischiamo però che sia solo un modo per assolvere la nostra coscienza. Chi siede in questa sede non può rispondere solo all'esigenza di

placare l'emotività delle nostre opinioni pubbliche, ma ha il dovere di prendere decisioni che permettano alla politica estera italiana ed europea di essere protagonista di teatri per noi fondamentali, cioè quelli del Mediterraneo e del Medio Oriente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la sua puntuale e assertiva relazione.

«Gli Stati che aderiscono al presente Trattato riaffermano la loro fede negli scopi e nei principi dello Statuto delle Nazioni Unite e il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi». «Le parti si impegnano, come stabilito nello Statuto delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale in cui potrebbero essere coinvolte, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi, nei loro rapporti internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza, assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite». Quelli che ho citato, signori, sono il preambolo e l'articolo 1 del Trattato Nord Atlantico che sta alla base della NATO, un'alleanza di cui fa parte anche la Turchia, che con la sua condotta mostra il più totale dispregio rispetto alle basi del diritto internazionale.

È gravissimo che una Nazione ne invada un'altra, violando la sua sovranità territoriale e attaccando la popolazione civile allo scopo di compiere una dichiarata operazione di pulizia etnica, con centinaia di civili curdi ammazzati e altre centinaia di migliaia costretti a fuggire per evitare morte certa e pesanti accuse - che andranno assolutamente verificate - di crimini di guerra e uso di armi proibite. È tanto più grave se a compiere queste nefandezze è un membro della NATO. Dove sono la NATO e il Segretario generale, che ci chiede il 2 per cento del nostro PIL per armarla? È un'alleanza difensiva - non aggressiva - che si basa sul rispetto dei principi fondamentali di convivenza civile. È assolutamente osceno che questa barbara aggressione colpisca un popolo eroico come quello curdo, senza il quale non avremmo mai potuto sconfiggere militarmente lo Stato islamico (sono le parole che voleva sentire la senatrice Rauti). *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ecco gli applausi di tutti i miei colleghi presenti in Aula, senatore Candiani.

Verso quello Stato islamico invece la Turchia di Erdogan ha tenuto per anni un atteggiamento a dir poco ambiguo. Non solo: nel Rojava siriano i curdi hanno contrapposto all'incubo del regime terroristico e medievale del Daesh un modello di autogoverno democratico, egualitario e con piena parità di genere, che rappresenta un faro di speranza per tutto il Medio Oriente.

Oltre a chiedere una missione di caschi blu, che auspichiamo venga attuata al più presto - anche perché è di ieri sera la notizia che sono iniziati scontri tra l'esercito turco e le forze di Assad al confine - affinché protegga il popolo curdo e disarmi le sanguinarie milizie nere jihadiste sostenute dalla Turchia, il minimo che si potesse fare era sospendere ogni supporto militare all'aggressivo regime turco di Erdogan. Questo è quello che lei ha fatto per primo e che - per replicare alle denunce sui contratti in corso - non si può fare, viste le falle della legge n. 185 del 1990, che non permettono automatismi di questo genere, ma istruttorie, come quelle che lei ha giustamente avviato. Provvederemo a togliere questi limiti con un'apposita legge a firma Ferrara.

Questo *stop* alle forniture militari, tra l'altro, andava già fatto in altre occasioni: nel 2016, quando l'ONU condannò le purghe e gli arresti di massa ordinati da Erdogan dopo il tentato *golpe*; nel 2017, quando l'ONU condannò le gravi violazioni dei diritti umani commesse dai militari turchi contro i curdi nell'Est della Turchia; o all'inizio del 2018, quando Erdogan bombardò i civili curdi di Afrin in Siria. I precedenti Governi non hanno avuto il coraggio politico di farlo: quello attuale invece l'ha fatto, come l'aveva fatto fermando le forniture all'Arabia saudita per la guerra in Yemen. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ci auguriamo che questa sospensione, oltre a bloccare anche le commesse già autorizzate, rimanga in vigore fino a quando le forze turche non potranno dimostrare l'esistenza di meccanismi efficaci per garantire che armi, munizioni e altre attrezzature e tecnologie militari non vengano utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.

Infine, come giustamente proposto dai nostri portavoce 5 Stelle a Bruxelles, dobbiamo chiudere

definitivamente la farsesca procedura d'ingresso della Turchia nell'Unione. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Basta, perché non ne esistono più le premesse, e questo non da oggi. Dobbiamo inoltre bloccare ogni finanziamento a Erdogan, che continua a ricattarci con lo spauracchio dei milioni di profughi siriani trattenuti in Turchia in cambio di montagne di soldi, salvo poi deportarli con la forza in Siria. Amnesty International ha infatti denunciato che nei mesi che hanno preceduto la sua incursione militare nel Nord-Est della Siria, Erdogan ha rimpatriato forzatamente rifugiati siriani, che sono stati picchiati o minacciati dalla polizia turca affinché firmassero documenti in cui attestavano di aver chiesto di tornare volontariamente in Siria e che sono stati così costretti a tornare in una zona di guerra dove rischiavano la vita.

Mi domando come sia possibile fermarsi a denunciare Erdoğan. L'ONU è un'organizzazione che compattamente e in maniera ferma denuncia; ecco, il problema è la maniera ferma. C'è una Russia che sta gestendo una situazione che dovrebbero gestire le Nazioni Unite e i caschi blu. Sentiamo solo parole, mentre la gente muore. Dove sta la NATO? Dove sta Trump? Dov'è l'ONU? Dove sono i caschi blu? Quando le istituzioni preposte incrimineranno Erdoğan come criminale di guerra o genocida, perché questo è? Purtroppo temo che della diplomazia a Erdoğan interessi poco. Quindi la ringrazio, signor Ministro, e la invito ad andare avanti con decisione con l'ONU e la NATO. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Comunico che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore Salvini e da altri senatori, n. 2, dal senatore Ciriani e da altri senatori, n. 3, dai senatori Ferrara, Garavini, Alfieri, Casini e De Petris, n. 4, dal senatore De Falco e da altri senatori, e n. 5, dalla senatrice Bernini e da altri senatori, i cui testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, vorrei brevemente replicare ad alcune delle considerazioni che sono state fatte qui in Aula oggi. Ringrazio tutti i Gruppi e tutte le forze politiche intervenute, perché hanno sicuramente sia arricchito il dibattito sia dato modo al Governo di poter chiarire alcuni aspetti.

La prima questione, che mi pare sia stata evidenziata da tutti in maniera unanime, è che questa aggressione della Turchia, destabilizzando l'area, mette a rischio la sicurezza non solo dell'Italia ma dell'intera Europa, perché i *foreign fighters* e i *fighters* che sono su quel territorio e che sono stati combattuti dal popolo curdo (che ha tutta la nostra riconoscenza e gratitudine) in questo momento sono a rischio di tornare in libertà o, in alcuni casi, lo sono già. Essi erano infatti in alcune carceri gestite proprio dal popolo curdo. Quindi sicuramente possiamo ribadire, ancora una volta, che questa preoccupazione del Parlamento italiano (perché è la stessa preoccupazione portata avanti anche dai deputati) dimostra che probabilmente, anzi quasi sicuramente, ogni tipo di conflitto tende a far proliferare il terrorismo e non a sconfiggerlo. Pertanto non è questa la soluzione per combattere il terrorismo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Seguendo l'ordine cronologico degli interventi, il primo tema, che è stato mosso dal senatore De Falco e che poi è ritornato in gran parte degli interventi, riguarda un chiarimento sul blocco dell'*export* degli armamenti e sulle autorizzazioni all'*export* di armamenti. C'è un tema: per me quello turco-siriano è un conflitto e - lo voglio chiarire qui - è un'aggressione ingiustificata, che non ha alcun fondamento e che tende a realizzare un'opera di ingegneria demografica inaccettabile (lo voglio dire chiaramente). Ma, dal punto di vista formale della legge n. 185 del 1990, cui noi ci rifacciamo per il blocco dell'*export* di armamenti (sia di nuove autorizzazioni, sia di quelle in corso) abbiamo bisogno che le organizzazioni internazionali dichiarino il conflitto, cioè che formalmente ci dicano che Turchia e Siria sono in conflitto. (*Commenti del senatore De Falco*).

Il tema che riguarda la nostra istruttoria, che non è un'istruttoria formale, è quello di trovare tutti gli appigli legislativi affinché il blocco sia effettivo e non sia un blocco che poi si sblocca con dei ricorsi che si fondano sul fatto che il Consiglio di sicurezza dell'ONU si è riunito, ma non ha raggiunto alcuna

conclusione sul conflitto - che io reputo tale - turco-siriano. Questo è molto importante ed è il motivo per cui non stiamo temporeggiando: stiamo approfondendo in maniera dettagliata la questione per emettere il secondo provvedimento. Il primo infatti è stato emesso: ho dato le direttive per il blocco di qualsiasi nuova autorizzazione. Su quelle in corso, come ho dichiarato alla Camera, abbiamo avviato l'istruttoria, che è in via di finalizzazione e abbiamo un precedente recente, fatto dal Governo precedente ma con questo Parlamento, che è quello dello Yemen. Tale precedente ci ha permesso di bloccare una parte dell'*export* di armamenti verso Paesi, come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, che utilizzavano un certo tipo di ordigni nello Yemen.

Dobbiamo pertanto trovare semplicemente la strada tecnica migliore per far reggere il provvedimento. Ricordo che si tratta di un provvedimento amministrativo e che quindi si presta a tutti i ricorsi possibili da questo punto di vista.

Qualcuno prima ha detto che ci siamo andati a mettere sotto l'ombrello europeo. Forse abbiamo dato questa impressione ma vorrei precisare che noi abbiamo promosso l'iniziativa in sede europea proprio per evitare che qualche Paese assumesse atteggiamenti speculativi sul blocco dei nostri armamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dei senatori De Bonis e Martelli)*. Deve essere chiaro il fatto che se siamo nell'Unione europea, tutti blocchiamo gli armamenti e non facciamo assolutamente alcun tipo di gioco.

Al riguardo vorrei dire un'altra cosa: non abbiamo detto che l'Unione europea deve bloccare gli armamenti per tutti. Siamo andati al Consiglio affari esteri e lì abbiamo chiesto a tutti se aderivano a conclusioni che impegnavano ognuno per sé. Quindi non è che stiamo aspettando un provvedimento europeo. Ognun per sé si impegna a bloccare le nuove autorizzazioni sulle esportazioni di armamenti? Ci sono state conclusioni cui hanno aderito tutti e a quelle conclusioni corrispondono i dati che ho esposto nell'informativa iniziale, in cui sono indicati i Paesi che stanno dando seguito al blocco degli armamenti. Noi siamo stati tra i primi Paesi, però prima di muoverci da soli abbiamo chiesto che tutti quanti lo facessero, e non per una questione di vendita o altro, ma per una semplice ragione. Non possiamo infatti pensare che gli Stati dell'Unione europea, nel momento in cui giganti come Russia, Stati Uniti e Iran stanno avendo delle influenze importanti nella questione turco-siriana, si muovano in maniera autonoma. È stato un primo grande passo su iniziativa dell'Italia e credo che sia molto importante rivendicarlo perché dimostra che se vogliamo incidere e portare il nostro patrimonio di capacità ed anche di simpatia che abbiamo in quelle aree del mondo, lo dobbiamo offrire anche all'Unione europea, stimolandola a muoversi come tale. Poi a volte succede, a volte no.

Il senatore Romani ha parlato degli accordi di Soči; essi probabilmente danno continuità ad una serie di accordi raggiunti in passato, in qualche modo rievocati, forse anche rianimati, che stanno incidendo in quell'area.

Condividiamo poi totalmente la preoccupazione sui *fighters* e sui *foreign fighters*. Quell'area e quello che sta succedendo al confine con la Siria testimoniano che ci sono degli equilibri geopolitici che stanno cambiando. Dobbiamo guardare a quello che sta accadendo, cercando di impegnare le grandi istituzioni coinvolte; sicuramente le Nazioni unite, anche se sappiamo bene che quel Consiglio di sicurezza che si è riunito poche ore o pochi giorni dopo quello che è accaduto, si è svolto a porte chiuse e non ha raggiunto conclusioni particolarmente efficaci.

La Turchia è membro della NATO, l'altro grande soggetto che deve agire, e questo non aiuta. Senz'altro, gli accordi sulla tregua e sullo *stand-by* che si ci sono stati sia con gli Stati Uniti che con la Russia testimoniano che in quell'area bisogna guardare a quello che sta accadendo non solo regionalizzandolo, ma valutandone gli equilibri.

Ancora una volta, credo che l'Italia in questi casi debba essere consapevole delle sua capacità: ha una grande capacità diplomatica ed è stato un peccato non essere protagonisti nel processo. Allo stesso tempo, può avere un grande ruolo se riesce ad aggregare l'Unione europea. In alcuni casi, infatti, potremmo peccare di esaltazione e di superbia se volessimo intervenire da soli. Sicuramente l'Italia, nel processo che riguarda il cosiddetto Comitato costituzionale, deve svolgere un ruolo particolarmente attivo. Ho incontrato Pedersen all'Assemblea generale dell'ONU, il quale, nell'ambito del processo del Comitato costituzionale che si terrà a Ginevra, incontrerà Turchia, Russia e Iran, che

rappresentano i tre soggetti che, come diceva il senatore Romani, hanno un ruolo fondamentale in ciò che sta accadendo.

Credo che quanto sta accadendo a livello internazionale testimoni sicuramente il fatto che si sta "reingaggiando" Assad. Qualcuno dirà oggi che l'aveva detto, perché all'insorgenza del conflitto siriano il dibattito sull'opportunità di parlare o no con Assad era di dominio pubblico. Credo tuttavia che questi tempi siano maturi per fare un piccolissimo passo in avanti, nell'ambito del Comitato costituzionale che, come ho detto, rappresenta il nostro faro nella soluzione del problema dell'instabilità della Siria. Come ha detto il senatore Romani, le azioni del Comitato costituzionale - che si riunisce proprio oggi, per una coincidenza rispetto a questa informativa - dovranno aprire la strada al processo di ricostruzione di quel Paese, quindi non solo istituzionale, ma anche dal punto di vista concreto. In merito credo che, ancora una volta, l'Italia possa fare molto di più, rispetto a *partner* europei che hanno la stessa presenza diplomatica a livello di ambasciata in quel Paese e che si sono mossi in maniera molto più efficace.

Per quanto riguarda il tema delle sanzioni, guardiamo prima che cosa accade nel processo costituzionale; in questo momento, infatti, nel Comitato costituzionale dobbiamo vedere i comportamenti di tutti i soggetti in quel contesto. Intervenire e parlare già di arretramento rispetto alle sanzioni potrebbe fermare l'attenzione positiva che si sta muovendo attorno al Comitato e che Pedersen sta gestendo molto bene.

Il tema dell'apprensione rispetto alla condizione dei *foreign fighters* e dei *fighters* in quel territorio è stato mosso anche dal presidente Casini. Come dicevo, credo che ciò testimoni, ancora una volta, il fatto che il terrorismo non si sconfigge con le azioni armate, anzi: in questi casi rischiamo di liberare terroristi e molto spesso i *foreign fighters* hanno nazionalità europee, quindi avremmo ulteriori rischi per la sicurezza dei Paesi dell'Unione europea. Il concetto è molto più grande, come ha detto lei, e riguarda la stabilizzazione del Mediterraneo; a mio avviso, dobbiamo essere coscienti che la stabilizzazione del Mediterraneo non passa solo per la Libia. Abbiamo infatti una serie di questioni aperte: penso all'Egitto e al caso Regeni, penso alle relazioni che non abbiamo coltivato molto con un *player* importante come il Marocco (e infatti venerdì mi recherò in quello Stato) che secondo me richiede un maggiore avvicinamento con l'Italia e con le istituzioni italiane. Guardiamo inoltre con apprensione a quanto succede in Tunisia e in Algeria. La Tunisia vede ancora un processo politico in atto e sulla condizione drammatica dell'Algeria si è già espresso lei, senatore Casini. Non è un caso che il numero maggiore di migranti che adesso stiamo vedendo sbarcare sulle nostre coste parta proprio dalle coste tunisine. Dobbiamo quindi stare molto attenti a tenere un buon rapporto con questi Paesi. Ad esempio, è stata un'occasione persa che alla Conferenza di Berlino sulla Libia non si siano invitati Tunisia e Algeria, che sono Paesi confinanti e che richiedevano di essere protagonisti. Quei due Paesi, infatti, sono molto importanti non solo per la difesa dei confini - fanno lotta al terrorismo sui loro confini - ma anche perché comprendono molto di più le nostre ragioni come Italia di tanti altri *partner* che abbiamo. La stabilizzazione del Mediterraneo diventa quindi fondamentale.

Non sono poi d'accordo con chi ha detto che, come Italia, abbiamo solo osservato: come Italia abbiamo fatto dei passi importanti per cercare di ricondurre l'Unione europea all'unità. Vi posso però assicurare che è stato difficile, in sede di Consiglio affari esteri, riuscire a far dire all'Unione europea che «condanna» l'azione della Turchia e mettere d'accordo tutti i Paesi europei (questo è un tema su cui vorrei tornare dopo). L'iniziativa italiana c'è stata - e ci sarà - nell'ambito di processi nei quali sicuramente potevamo essere più protagonisti, ma non tutto è perduto: il tema del Comitato costituzionale e il tema delle azioni dell'Unione europea nei confronti della Turchia interesseranno tantissimo nei prossimi giorni e settimane le azioni dell'Italia nei consessi internazionali. La stessa riunione della coalizione anti-Daesh a Washington il 14 novembre testimonia il fatto che gli Stati Uniti sono, in ogni caso, impegnati nel cercare di trovare una soluzione. Gli Stati Uniti in questo periodo sono stati accusati di disimpegnarsi, di lavarsene le mani e andarsene perché devono pensare ad altre questioni. Parlando con il segretario di Stato Pompeo e con il Vice Presidente degli Stati Uniti abbiamo avuto modo di riscontrare che c'è la volontà di essere ingaggiati sulla questione, ma allo stesso tempo c'è la volontà politica di ritirare i soldati dal confine tra la Turchia e la Siria.

Dico tutto questo perché, secondo me, nei prossimi giorni dobbiamo aver ben chiari i nostri obiettivi, che sono sicuramente la *de-escalation*, la protezione del popolo curdo (che ha contribuito più di tutti gli altri alla sconfitta del Daesh) e il blocco di un'azione che, come ho definito, rischia di essere una grande operazione di ingegneria demografica, che, però, si ottiene senza neanche più muovere le truppe. Quando si parla, infatti, di tregua, dobbiamo capire cosa succede durante la stessa e cosa si sta dicendo al popolo curdo durante la stessa. È molto importante fare in modo che questi *stop* di cinque o sei giorni siano stati e siano occasioni per garantire la pace e non per ottenere con lo *stop* ciò che si poteva ottenere con le armi, altrimenti, non stiamo difendendo il popolo curdo e, soprattutto, non stiamo stabilizzando quell'area perché poi ci saranno rivendicazioni future che alimenteranno tensioni. Con ciò rispondo sia al senatore Comincini che alla senatrice Bonino.

Vorrei poi dire al senatore Candiani che credo che il processo di allargamento dell'Unione europea alla Turchia oggi si sia sostanzialmente arenato, ma non per quanto successo tra Turchia e Siria e perciò che ha fatto la Turchia in queste ultime settimane, ma semplicemente per i precedenti di Erdoğan in Turchia, che non sono recenti. È chiaro che il processo in questo momento sia sostanzialmente in una situazione di blocco. Senza voler fare alcuna polemica, aggiungo pure che, rispetto ad azioni forti nei confronti della Turchia, nell'ultimo Consiglio affari esteri europeo ho capito che non troveremmo questo grande consenso da parte dei Paesi dell'Est dell'Unione europea che si definiscono sovranisti. Non ho visto questo grande entusiasmo nell'andare fermamente contro la Turchia al punto da bloccare qualsiasi tipo di processo di allargamento o da condannare l'azione della Turchia. Non è stato semplice e, anche in quel caso, l'azione dell'Italia è stata fondamentale.

Capisco che ogni Paese e Governo sovranista pensi ai suoi interessi, solo che in questo momento gli interessi dei Governi sovranisti non collimano con gli interessi del Governo italiano e di tanti altri Stati europei. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Le posso assicurare, senatore Candiani, che, da questo punto di vista, al confine italo-sloveno stiamo continuando il pattugliamento e, da un incontro che abbiamo fatto con il Ministro dell'interno al Ministero degli affari esteri qualche giorno fa, abbiamo intenzione di rafforzarlo ulteriormente, perché questo confine è molto importante per il rischio di flussi migratori. Ricordo che la Turchia blocca questi flussi ma allo stesso tempo - l'ho detto chiaramente - l'Europa non si può assolutamente far minacciare dagli stessi; non possiamo assolutamente accettare la minaccia. Noi non la accettiamo, spero che non la accetti nessuno, che nessuno dei Paesi europei accetti questo ricatto. L'ultimo Consiglio affari esteri europeo non mi fa stare tranquillo, da questo punto di vista.

La senatrice Rauti diceva, in merito al ritiro sia dei nostri soldati sia delle nostre batterie antimissili, che il Parlamento va informato, perché come autorizza una missione, deve anche essere informato del suo ritiro. Ebbene, il Parlamento è stato informato il 24 ottobre, alla Camera, dal sottosegretario Angelo Tofalo. Quindi sia in entrata che in uscita da questo tipo di missione abbiamo coinvolto e informato il Parlamento, secondo quello che prevede la legge. I nostri soldati e le nostre batterie antimissile sono state oggetto della nostra intenzione di ritiro, quindi ritireremo i nostri soldati, non parteciperemo più a quella missione e ritireremo le nostre batterie antimissile. Ovviamente, come ben sapete meglio di me, il ritiro sia dei nostri soldati che di armamenti richiede un cronoprogramma e questo sicuramente si concluderà entro la fine dell'anno, ma in alcuni casi potrebbe anche completarsi prima. Devo aggiungere, per onestà, che il ritiro delle batterie antimissile era già stato avviato sotto il precedente Governo.

Vorrei poi dire al senatore Alfieri che sul tema dell'*export* degli armamenti noi non dobbiamo aspettare gli altri Paesi europei per assumere iniziative, fermo restando che due Paesi europei hanno normative interne che hanno permesso loro di fare senza alcun dubbio sia il blocco dei futuri sia il blocco degli esistenti. Una cosa che secondo me è auspicabile - c'è l'autonomia parlamentare, ma so che c'è una discussione in corso - è rafforzare la legge n. 185 del 1990. Questo non vuole essere un modo per dire che dobbiamo aspettare quel rafforzamento della normativa (sto aspettando alcuni dettagli istruttori e poi speriamo di poter procedere) ma su quel fronte abbiamo alcune normative europee molto più avanti che consentono a Stati membri dell'Unione europea di poter intervenire con più velocità su queste decisioni.

Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, l'Italia ha fatto due interventi in materia di emergenza sanitaria, ed uno di questi ha previsto un volo, già effettuato, di dieci tonnellate di materiale medico in Siria. Sono degli interventi di cooperazione che noi facciamo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ma rappresentano lo spirito dell'Italia in questi scenari, che è sempre stato di intervento in aiuto delle popolazioni.

Infine, per quanto riguarda la missione ONU dei caschi blu, immagino che tutti qui auspichino un intervento importante delle Nazioni Unite. Ovviamente, questo è l'ennesimo episodio che apre alla discussione sulla riforma dell'istituzione delle Nazioni Unite e del suo Consiglio di sicurezza, di cui l'Italia è un soggetto che è sempre stato particolarmente attivo nel promuovere una riforma che consenta una maggiore partecipazione degli Stati al medesimo Consiglio e quindi una possibilità di incidere su decisioni che a volte invece non vengono prese perché alcuni Paesi mandano in stallo le azioni delle Nazioni Unite. Ci sono pertanto alcune cose auspicabili ed altre concretamente realizzabili: lavoriamo su tutti e due i fronti.

Per quanto riguarda l'espressione dei pareri sulle proposte di risoluzione, in generale esprimiamo parere favorevole sulla proposta di risoluzione di maggioranza e parere contrario sulle altre. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Signor Ministro, tanto per essere chiari il parere del Governo contrario sulle proposte di risoluzione nn. 1, 2 e 5, mentre è favorevole sulla proposta di risoluzione n. 3. Le chiedo qual è il suo parere sulla proposta di risoluzione n. 4 (testo 2), a prima firma del senatore De Falco.

DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Signor Presidente, vorrei ringraziare ministro Di Maio che spero possa fermarsi ancora qualche minuto; fa cenno di no, ma faremo in modo di fargli recapitare le nostre dichiarazioni. Ad ogni modo il ringraziamento resta intatto per queste comunicazioni che ha definito un aggiornamento rispetto a quelle che ha avuto modo di rendere alla Camera dei deputati.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 12,02)

(*Segue LAFORGIA*). Se mi è permesso, Ministro, andare brevemente fuori tema, questo sguardo sul mondo, questa pagina su ciò che accade attorno a noi (a pochi o anche a molti chilometri da noi) è qualcosa che secondo me dovremo approfondire molto presto. Spero, ad esempio, che la Conferenza dei Capigruppo possa chiedere formalmente un dibattito perché quest'Assemblea non è ancora stata informata sulla vicenda cilena, rispetto alla quale c'è bisogno di un pronunciamento rapido, immediato, di questo Parlamento per il collegamento, non solo emotivo ma culturale e umano, che noi abbiamo verso quel Paese e nei confronti della sua popolazione, che in questo momento sta subendo uno scivolamento molto pericoloso in termini di restrizione delle libertà.

Per quanto riguarda il tema odierno, ritengo che il nostro primo pensiero debba essere rivolto alla popolazione curda, non solo per il ruolo che ha esercitato (ricordato sostanzialmente in tutti gli interventi che mi hanno preceduto) di argine, di contenimento, se non addirittura di vero e proprio contrasto nei confronti della minaccia terroristica del sedicente Stato islamico, che proprio in quell'area ha avuto una battuta d'arresto importante proprio in ragione della forza e del coraggio dei combattenti e - vorrei ricordarlo - delle combattenti di quel popolo che hanno difeso Kobanê e sottratto Raqqa alla minaccia e alla possibilità che si insediassero lì addirittura la capitale dello Stato islamico. Pertanto la mia è una manifestazione di solidarietà, di vicinanza, un ringraziamento sentito.

Vorrei infatti ricordare (dicendo una grande banalità) che in questa sede non si sta soltanto discutendo di equilibri geopolitici, ma di qualcosa che ha a che fare profondamente con la nostra civiltà e con i nostri valori, con il senso stesso dell'idea di progresso dentro le comunità e le popolazioni, perché la presenza del popolo curdo in quell'area così particolare ha dimostrato di essere un fattore molto importante da questo punto di vista e quindi metterlo al riparo, difenderlo, vuol dire difendere innanzitutto i nostri valori e la nostra civiltà. Dico questo perché il panorama è sconcertante, non solo

perché siamo stati e siamo di fronte a un attacco unilaterale (di questo stiamo parlando) da parte della Turchia (ci arrivo tra un attimo), ma anche per lo sconforto seguito al corredo di argomenti che ha accompagnato alcune uscite dei protagonisti che si sono mossi sulla scena mondiale internazionale.

Penso ad esempio a quella frase, a quella battutaccia orribile del Presidente degli Stati Uniti, nostro alleato, che accompagna l'uscita delle truppe americane dicendo che i curdi non sono stati al fianco degli Stati Uniti e degli americani nel contrasto al nazifascismo. Stiamo parlando di questo e del fatto che, a fronte di un attacco unilaterale da parte della Turchia (non di un atto di difesa, ma di un attacco unilaterale), il Segretario generale della NATO - spiace dirlo, perché stiamo parlando di un laburista norvegese - si raccomanda con la Turchia che l'azione di difesa sia condotta con moderazione. A mio parere siamo di fronte a elementi che devono suscitare un certo imbarazzo, perché non si tratta di una difesa, ma di un attacco e tantomeno questo può essere condotto con moderazione.

Dobbiamo dircele queste cose, perché attorno ai pronunciamenti formali - e ha fatto bene il Parlamento europeo a votare la risoluzione non legislativa di condanna dell'azione della Turchia - e ai nostri pronunciamenti formali in particolare, dobbiamo quindi essere consapevoli del quadro nel quale ci muoviamo. In questo senso dobbiamo quindi essere molto puntuali a proposito del ruolo che possiamo esercitare nel formulare le nostre richieste.

La prima richiesta è sulla tregua di Soçi, che deve durare ed essere reale, perché possa consentire alle strutture sanitarie e di soccorso degli operatori umanitari di mettere al riparo le popolazioni civili.

Quanto alla seconda richiesta, non so se le sanzioni economiche siano l'arma giusta a proposito di armi, perché spesso la loro ricaduta è stata negativa, innanzitutto nei confronti delle popolazioni civili. Di sicuro abbiamo bisogno di ciò che anche qui è stato ricordato, cioè di una forza di interposizione. Serve uno stop immediato alle forniture di armi, come abbiamo scritto nella risoluzione, e su questo - mi spiace che sia andato via il Ministro, ma il messaggio arriverà in ogni caso - registro anche un impegno serio da parte del Ministro. Ma vorrei dare al Ministro un consiglio non richiesto, anche "in punta di piedi" se possibile, di fronte una tragedia come quella di cui stiamo discutendo: il Ministro abbia più coraggio. Abbia il Ministro più coraggio, perché bisogna fermare le forniture future, ma anche quelle in essere, e bisogna impedire che il nostro Paese diventi terreno di transito di forniture altrui di armi. Altrimenti siamo dentro una contraddizione. (*Applausi della senatrice De Petris*).

Infine, ho parlato del ruolo dell'Europa. C'è una lunga discussione da fare e non so se l'isolamento della Turchia sia dipeso anche dal fatto che l'Europa non abbia creduto fino in fondo nell'investire nella possibilità di tenere la Turchia maggiormente all'interno del suo perimetro e la sua area di influenza. Non so come siano distribuite le responsabilità tra l'Europa e la Turchia stessa con il suo autoisolamento, ma so che quando diciamo, come europei (quindi anche come Italia), che dobbiamo fare in modo che Erdoğan la smetta con il ricatto che ci propina ogni volta rispetto al tema dei profughi, bisogna dirci la verità, altrimenti siamo dentro una discussione ipocrita. In quel ricatto, che consiste nello scambio tra denaro e contenimento dei profughi, l'Europa ci si è infilata da sola, concedendo a Erdoğan il ruolo di poliziotto della porta d'Oriente. L'Europa, anziché avere uno sguardo più largo delle politiche, anche migratorie, in relazione ai focolai di guerra e ai conflitti in giro per il mondo, ha cercato la scorciatoia e oggi quella scorciatoia rischia di pagarla a caro prezzo, non solo in termini di risorse.

In questo senso - e concludo - la richiesta di autorevolezza deve determinare atti conseguenti rispetto alle questioni di cui abbiamo parlato, a partire dalla fornitura di armamenti. Deve essere una richiesta che va dritta al cuore dell'Europa, perché l'Europa abbia la consapevolezza di un ruolo che in questo momento rischia di perdere nel sistema delle relazioni internazionali, e quindi anche sul terreno, che forse dovrebbe essere quello più caro a tutti, della promozione della pace e della convivenza civile tra i popoli nel mondo. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il cessate il fuoco che si è raggiunto in Siria è un passo in avanti positivo, perché si è riusciti a mettere fine alle centinaia di vittime, morti e feriti tra la popolazione curda; si sono interrotti i bombardamenti e la distruzione di

interi centri abitati; si sono interrotte le cause che hanno dato origine a un tragico esodo di oltre 300.000 civili costretti a mettersi in fuga. Detto questo, la guerra scatenata sotto l'ipocrita nome di «fonte di pace» da Erdoğan, lascia sul terreno un bilancio pesantissimo, per niente tranquillizzante. Innanzi tutto per i danni materiali, per le vite umane sacrificate, ma anche per gli effetti politici, per i nuovi equilibri geopolitici che si stanno delineando, alquanto infelici anche per l'Europa.

Il problema è che, nell'accordo stilato a Soçi tra Russia e Turchia, l'Europa è totalmente assente, e questo nonostante si tratti di un'area delicatissima (neanche 3.000 chilometri dall'Italia, in linea d'aria). L'Europa, purtroppo, non ha toccato palla. Chi è uscito bene dagli accordi è Erdoğan, che è riuscito a ottenere ciò che voleva, ciò a cui ambiva da anni, e cioè allontanare le milizie curde dalla sua frontiera, istituire un corridoio di sicurezza a Nord della Siria, con l'obiettivo di trasferire lì quei 3,5 milioni di profughi siriani che attualmente vivono in Turchia, ammassati in tendopoli e campi profughi. Ecco che Erdoğan rischia di essere il vero grande vincitore di tutta la situazione: quel vincitore da cui dipende da subito il buono e il cattivo tempo in tutta la fascia territoriale di sicurezza, lunga oltre 120 chilometri; un'area nella quale già da ora abbiamo il totale controllo da parte del *leader* turco.

Parimenti, la Russia esce vittoriosa dagli accordi: quella Russia che in realtà ha alimentato per anni il conflitto siriano e che adesso, dopo avere sostenuto il dittatore Bashar al-Assad, rischia di profilarsi come il mediatore, il risolutore della crisi regionale che ha dilaniato civilmente la Siria per oltre otto anni. Un'altra figura che esce riabilitata è lo stesso Assad, che rischia addirittura di sembrare colui il quale pacifica la sua terra, quando invece si è reso autore di una guerra fratricida civile. Al contrario, chi esce male sono anzitutto i curdi, brutalmente assaliti e cacciati; coloro i quali hanno visto infrangersi il loro sogno di crearsi come forza indipendente, come forza in un territorio autonomo, e che adesso, pur di sopravvivere, si vedono costretti ad allearsi con i loro avversari di sempre, vale a dire Siria e Russia.

Ad uscire da questa situazione con le ossa rotte sono anche gli Stati Uniti, che, dopo avere abbandonato gli ex alleati curdi al loro destino, hanno totalmente perso la loro credibilità di alleato militare a livello internazionale.

Anche la NATO esce indebolita da questo conflitto, perché ha visto innanzi tutto mettere in dubbio le proprie regole costitutive da un suo stesso Stato membro, la Turchia, senza essere poi nelle condizioni di imporre il cessate il fuoco né di richiamare la Turchia al rispetto degli accordi internazionali. Ma, soprattutto, chi - ahimè - esce malmesso da questo conflitto e dagli accordi stilati è, per l'appunto, l'Europa, perché, nella sua incapacità di esprimersi con una voce sola in politica estera, purtroppo, si è resa in qualche modo corresponsabile del fatto che la situazione degenerasse ed Erdoğan conseguisse quei successi ai quali ambiva da anni.

Questa vittoria - e conseguente sconfitta per l'Europa - rischia, purtroppo, di costare molto cara alla stessa Europa, che, rispetto alle continue minacce che Erdoğan mette in campo di aprire i centri di detenzione dei profughi rischia di ammorbire per certi versi la sua posizione.

Rispetto a quelle minacce di aprire i centri di detenzione dei profughi, Erdoğan, purtroppo, oggi ha l'Europa ancora più sotto scacco di quanto non avvenisse precedentemente. Ha in pugno una potenziale leva di pressione e non si fa scrupoli ad usarla. Non a caso, proprio nei giorni scorsi, laddove singoli Paesi membri facevano sentire più forte la loro voce in protesta agli attacchi di Erdoğan stesso, egli ribadiva tali minacce.

Adesso la questione è: come ci poniamo, come europei? Come si pone l'Europa rispetto, appunto, a questo atteggiamento di Erdoğan? Qui, però, la risposta non può essere né quella di chiedere l'estromissione della Turchia dalla NATO, né quella di interrompere il processo di adesione nell'Unione europea. Anzi, la risposta è quella di riacquistare un protagonismo dell'Europa, tra l'altro utilizzando quegli strumenti di cui l'Europa si è già dotata, ad esempio in ambito di cooperazione strutturata permanente della PESCO, in ambito appunto di politica della Difesa. Anche stamani, in audizione in Commissioni congiunte, ho avuto modo di ribadirlo nei confronti del ministro Guerini.

Allo stesso modo, siamo contenti che il Governo, anche nella risoluzione di maggioranza che noi oggi andiamo a sottoscrivere, accetti la nostra proposta, avanzata come Italia Viva-P.S.I., di mobilitarsi come Italia, a livello internazionale, ancora prima che vengano riconvocati i prossimi vertici dei

Ministri della difesa e dei Ministri degli affari esteri, proprio affinché l'Europa possa essere in campo, sotto il mandato delle Nazioni Unite, per una forza multinazionale di interposizione in accordo con Russia e Turchia. Questo affinché ci sia una posizione che veda, sempre con l'accordo delle Nazioni Unite, sotto il mandato dell'ONU, una possibile presenza anche dell'Europa per un'operazione di pace, per una operazione di *peacekeeping*, che consenta, da un lato, di garantire quel cessate il fuoco che, purtroppo, anche l'attualità di queste ore lascia trapelare non sia affatto certo, dall'altro, di impegnarsi al fianco della popolazione civile per la protezione della stessa e poi per il ripristino di una stabilità geopolitica estremamente importante in un'area così delicata e così vicina al nostro Paese e all'intera Europa e anche per garantire il controllo di quei campi di detenzione dei *foreign fighters* che potrebbero, appunto, essere una bomba ad orologeria che potrebbe mettere a rischio e in pericolo tutta una serie di Paesi a livello europeo. Ecco che la stessa Unione europea può giocare un ruolo, può riacquistare un proprio protagonismo, anche in un'area così delicata nella quale, purtroppo, ad oggi l'Europa è invece totalmente assente.

Altrettanto importante è che non si concedano nuovi finanziamenti alla Turchia, perché il rischio è che, rispetto a queste minacce, diversi Paesi che, magari, nel corso del conflitto si erano rivelati piuttosto duri, adesso cedano e vadano a potenziare e incrementare quelle risorse che negli ultimi anni sono state destinate ad Erdoğan per prendersi cura dei vari campi profughi e dei profughi detenuti all'interno della Turchia stessa.

Positivo che si blocchi l'invio di armi e che l'Italia abbia preso posizione in tal senso ed è opportuno che valga anche per quelle armi il cui invio è già stato deliberato. Guardiamoci, però, dal tentativo o dalla preoccupazione o dalla intenzione di isolare la Turchia, perché, al di là di un approccio che veda l'Europa di nuovo protagonista, con una posizione a tutela degli interessi dei singoli Paesi ma anche proprio dell'Europa in quanto tale, sarebbe un errore se andassimo ad intraprendere passi che portino ad un'esclusione, ad un estromissione e ad un isolamento della Turchia. È un'area troppo importante, troppo delicata.

L'Europa non può stare alla finestra a guardare e tantomeno l'Italia. Abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di ripristinare condizioni di equilibrio ed è positivo che in questo senso oggi andiamo a votare la risoluzione di maggioranza, della quale Italia Viva è chiaramente parte in causa. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

[URSO](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URSO](#) (Fdl). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio i colleghi presenti in Aula per questo dibattito di estrema importanza.

Il Parlamento italiano, il Senato della Repubblica oggi si dovrà pronunciare sul dramma che stanno vivendo il popolo siriano e il popolo curdo, un dramma che si sta verificando nelle immediate vicinanze delle frontiere italiane, dopo che si sono già pronunciati il Parlamento europeo e, stanotte, il Congresso degli Stati Uniti.

Sinceramente, mi aspettavo che in quest'Aula ci fosse lo stesso sentore, lo stesso spirito, lo stesso atteggiamento che c'è stato nel Parlamento europeo, che ha approvato una risoluzione non giuridica ma fondamentale in cui si chiedono ai Governi europei misure efficaci di sanzioni e di embargo nei confronti della Turchia. Mi aspettavo che in quest'Aula del Senato della Repubblica italiana ci fosse lo stesso spirito, lo stesso sentore, la stessa comunità di intenti che c'è stata poche ore fa nel Congresso degli Stati Uniti che ha approvato, quasi all'unanimità, una mozione bipartisan che impegna il Presidente, e quindi gli Stati Uniti, a sanzioni nei confronti di Erdogan e della Turchia, quindi a provvedimenti drastici, fermi e risolutivi.

Il Parlamento italiano, che fa parte della comunità dei popoli europei e della comunità dei popoli occidentali, assiste invece a questo spettacolo - lo dico ai colleghi - in cui il Governo, formato da 21 ministri e 42 Sottosegretari, cioè da 63 persone, è in questo momento clamorosamente assente, salvo la presenza legale del Sottosegretario al lavoro. Il Sottosegretario al lavoro! Non c'è il Ministro degli affari esteri, non ci sono i Sottosegretari degli affari esteri, non c'è il Ministro della difesa, non c'è il Ministro degli interno, non c'è il Governo italiano! *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP)*.

È presente il Sottosegretario al lavoro, colleghi dei 5 Stelle. Forse la politica nei confronti della Turchia e dei profughi fa parte del reddito di cittadinanza? Io sono avvilito per quanto accade, anche per le risoluzioni che avete presentato. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

VOCE DAL GRUPPO FdI. Ma stai zitto! *(Commenti dal Gruppo M5S)*

PRESIDENTE. Facciamo silenzio tutti. Lasciamo parlare il senatore, grazie.

ZAFFINI (FdI). Presidente, stanno provocando!

URSO *(FdI)*. Cari senatori, nella risoluzione di maggioranza non trovo nulla di ciò che nei giorni scorsi ha dichiarato il Partito Democratico, non trovo nulla di quello che hanno dichiarato Zingaretti e gli altri esponenti fino al 17 di ottobre, non trovo nulla di quello per cui si era impegnato il Governo in queste Aule, prima il ministro Di Maio, il 15 ottobre e poi il Presidente del Consiglio, il 16 ottobre. Non trovo nulla di ciò. Trovo una risoluzione pilatesca in cui, di fronte al sangue dei curdi, vi lavate le mani.

Fino al 17 ottobre l'atteggiamento delle forze politiche della maggioranza e del Governo era diverso, e perché dico fino al 17 ottobre? Nei giorni precedenti, il ministro Di Maio diceva in Aula alla Camera che l'Italia sarebbe stata in prima fila e che aveva già preso provvedimenti non solo nei confronti delle armi che sarebbero state inviate eventualmente nei prossimi contratti, ma da subito. E il Presidente del Consiglio, il 16 ottobre, disse in quest'Aula che l'Italia era da subito orientata, anche unilateralmente (unilateralmente significa: da soli) verso la moratoria della vendita di armi alla Turchia e che aveva fermamente voluto, fin dalla scorsa settimana, farne oggetto anche di un dibattito in sede europea. Quindi si era impegnato a porre in essere provvedimenti anche unilaterali. E dove sono?

E perché dico fino al 17 ottobre? Perché dopo il 17 ottobre si verifica una telefonata tra il Presidente del Consiglio ed Erdogan; una telefonata infuocata, ci dicono le agenzie.

Da quella telefonata, cambia l'atteggiamento non della Turchia, ma dell'Italia. Erdogan continua nel massacro del popolo siriano e curdo e l'Italia si ritira, ora dopo ora, da qualunque azione. Quella telefonata infuocata, evidentemente, ha convinto Conte a fare marcia indietro. Lui, non il popolo italiano; io spero che abbia convinto lui, non il Parlamento italiano.

Per questo non voteremo certamente questa proposta di risoluzione di maggioranza: perché non vogliamo essere complici di questo atteggiamento pilatesco dell'Italia. Voteremo invece tutte le altre proposte di risoluzione, perché tutte, nessuna esclusa, compresa quella del Gruppo Misto-LeU, anche se in misura minore rispetto alla nostra, chiedono al Governo italiano di fare qualcosa e non di stare soltanto a guardare.

Pensiamo, infatti, che sia doveroso per l'Italia, più che per qualunque altra Nazione, essere (come dicevano i parlamentari della maggioranza fino al 17 ottobre) in prima fila, anche unilateralmente, a intervenire perché ci siano, come dice il Parlamento europeo e come ha votato il Congresso americano stanotte, sanzioni selettive nei confronti dei responsabili di quello che si profila essere un genocidio, cioè della Turchia. Per questo chiediamo che l'Italia e l'Unione europea si pongano come il Congresso americano e come il Parlamento europeo, in una postura affermativa nei confronti della Turchia, cancellando i finanziamenti.

Caro Di Maio - mi rivolgo a Di Maio che è assente, ma qualcosa bisogna che qualcuno glielo spieghi - il fatto che siano sospese le trattative per l'ingresso della Turchia nell'Unione europea significa anche che nel frattempo proseguono i finanziamenti dell'Unione europea alla Turchia in riferimento al processo di adesione. Se invece quelle trattative e quel processo vengono annullati, vengono anche sospesi i cospicui finanziamenti che la Turchia utilizza, sulla base di quelle trattative che si sono sospese ma non arestate, per reprimere il popolo curdo. Dico questo perché la nostra mozione su questo è chiara e netta e risponde a quello che il senatore Morra ha detto a questa Assemblea, perché la cosa paradossale è che una cosa viene detta nelle piazze da Zingaretti e da Di Maio, una cosa è stata detta in quest'Aula da Conte il 16 ottobre e da Di Maio il 15 ottobre alla Camera dei deputati, una cosa è quello che poco fa ha detto qui il senatore Morra reclamando l'embargo delle armi, le sanzioni, la sospensione del processo di adesione della Turchia ed altra cosa è quella che voteranno il senatore Morra e i senatori del MoVimento 5 Stelle.

Io vi chiedo di essere coerenti con le vostre parole e con gli ideali che professate, di non sbandierare

parole e ideali per poi comportarvi, negli atti concreti, come vi comporterete ove passasse la proposta di risoluzione della maggioranza in Italia e quindi la posizione del Governo italiano, che è esattamente contraria a quella votata dal Parlamento europeo ed esattamente contraria a quella votata dal Congresso americano.

Credo che il popolo italiano, i popoli europei e il popolo americano debbano essere all'unisono, convinti che occorre fermare il dittatore Erdoğan e la Turchia prima che questo si rivolga anche contro l'Europa. Dobbiamo esserne consapevoli da italiani, da europei, da occidentali. Auspico che il Senato della Repubblica e ciascun senatore voti secondo la propria coscienza e non secondo quello che è stato presentato in quest'Aula da una maggioranza che è arretrata su ogni fronte ed è evidentemente supina agli interessi di Erdoğan. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).*

[ZANDA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA \(PD\)](#). Signor Presidente, dico subito che i senatori del Partito Democratico approvano la posizione del Governo italiano sull'aggressione della Turchia al Nord-Est del territorio siriano e ringraziano molto il ministro Di Maio per la ricca esposizione dei fatti con la quale oggi ci ha informato e ancor di più per la sua replica, politicamente più interessante.

Se avevamo bisogno di altre conferme della denuncia di Papa Francesco sulla nuova guerra mondiale a pezzi che sta insanguinando il pianeta, è proprio la guerra in Siria a darcela.

L'ultimo atto di questa vasta guerra, cioè l'invasione della Siria da parte del presidente Erdoğan, è stato reso possibile dalla decisione di Trump di ritirare le sue truppe dal Nord della Siria, così lasciando campo libero all'esercito turco e alle sue milizie criminali; difficile pensare che il ritiro e la successiva invasione non siano stati in qualche modo concordati. Questa è la verità, perché, senza il sostanziale lasciapassare degli Stati Uniti, la Turchia non si sarebbe certamente mossa.

Le conseguenze dell'offensiva della Turchia in Siria sono note: stragi di civili e militari curdi, distruzione di decine di villaggi, assoluta insicurezza delle strade, impossibilità delle comunicazioni nel Nord-Est della Siria e, soprattutto, la prospettiva della spartizione di quel territorio tra la Turchia e la Siria, con la regia della Russia.

Oggi noi, sentito il ministro Di Maio, siamo qui per cercare di interpretare politicamente fatti così gravi, comprenderne le implicazioni internazionali, inquadrarli nei possibili futuri scenari e, infine, per esprimere un'opinione sulla posizione del Governo italiano. Ho già detto di approvare la posizione del nostro Governo e a breve questo giudizio positivo sarà confermato dal voto dei senatori del PD in favore della proposta di risoluzione della maggioranza.

Adesso mi preme tentare di allargare l'orizzonte e cercare di dar conto del senso geopolitico di quanto sta accadendo in Siria, come seguito della rivolta del popolo siriano contro la durezza del regime di Assad. Un tempo la letteratura mondiale chiamava "grande gioco" l'intreccio di guerre, rivolte, colpi di stato, sfide economiche di potenza, fatti di spionaggio e attentati sanguinosi che determinavano le rotture e le ricomposizioni degli equilibri nel quadrante di terre, straordinarie per storia, per cultura e per tradizioni secolari, che dalla Siria e dal Libano vanno verso il Pakistan e l'India, verso l'Iran e l'Arabia Saudita, verso l'Iraq e la Giordania, sino al territorio di quello che oggi è lo Stato di Israele. Da quando è iniziato questo grande gioco, cioè dall'Ottocento ad oggi, sono passati due secoli e nel mondo i rischi per la pace si sono moltiplicati. Tutti sappiamo quante, quali e quanto pericolose siano le tensioni in quel quadrante del mondo. Ma i rischi sono visibili ad occhio nudo nell'intero pianeta, non solo osservando la dinamica di quelle che noi chiamiamo riduttivamente guerre commerciali, ma pensando alle guerre vere e ai rischi militari.

La Corea del Nord e l'Ucraina sono i due casi macroscopici, ma la verità è che oggi la guerra mondiale a pezzi, come la chiama Papa Francesco, vede in corso nel mondo una cinquantina di guerre locali e di focolai di guerra, mentre le Nazioni che posseggono la bomba atomica sono ormai una decina e non tutte danno sufficienti garanzie. Ebbene, nonostante il rischio che si scatenino guerre abbia dimensioni planetarie, la regione del pianeta dove maggiori sono le possibilità che gli equilibri militari ed economici si alterino sino a innescare scontri diretti tra le grandi potenze è proprio il territorio del grande gioco, che - lo ripeto - ha oggi un epicentro proprio in Siria.

La Siria e la vasta Regione che la circonda sono troppo contigue all'Europa e all'Italia, troppo vicine ed hanno troppi interessi comuni con noi per non destare la nostra preoccupazione e per ben interrogarci su tutto quello che doveva essere fatto o non è stato fatto, chiedendoci in primo luogo se siamo uno degli attori o solo dei semplici spettatori degli eventi internazionali di quell'area.

La prima domanda che dobbiamo porci riguarda il popolo curdo. Non solo l'Europa, ma il mondo intero deve ricordarsi che nessuna pace può essere duratura quando si basa sul tradimento e sull'umiliazione di un intero popolo. In questo caso sull'umiliazione e sul tradimento del popolo curdo. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Garavini)*. È infatti l'intero popolo curdo che pensa e sa di essere stato tradito.

Trump e l'Occidente hanno sollecitato e goduto del determinante aiuto dei valorosi soldati curdi nella lotta all'ISIS. Moltissimi di loro sono morti per la sicurezza dell'Occidente, ma quando Erdogan ha voluto invadere il Nord-Est della Siria con l'obiettivo di distruggere il progetto politico curdo in Rojava, Trump ha ordinato ai suoi uomini di andarsene e lasciar fare alla Turchia, incurante del patto con i curdi e del gran numero degli jihadisti europei sinora custoditi nelle prigioni curde e ormai prossimi alla liberazione per poi spargersi in Occidente e probabilmente, viste le loro origini, in Europa. Incurante dell'emergere, che chiamerei sfacciato, degli interessi russi nel Mediterraneo.

L'Italia e l'Europa debbono sentire la loro responsabilità e non abbandonare i curdi. Credo che oggi questo debba essere il primo impegno che l'Italia e l'Europa debbano prendere: sostenere in tutte le sedi la causa curda e richiedere con tutti gli strumenti diplomatici a loro disposizione alla Turchia e alla Siria il rispetto assoluto dei diritti umani di un popolo per il quale oggi potrebbe non essere esagerato temere una vera e propria pulizia etnica. Stiamo attenti, perché questo non è soltanto un imperativo morale, ma un dovere politico e nel nostro interesse.

La seconda domanda che dobbiamo farci riguarda la pressoché totale mancanza di peso politico dell'Europa e, quindi, anche dell'Italia, nella soluzione della grande crisi internazionale di cui stiamo dibattendo. La domanda giusta è stata posta oggi dal senatore Romani: quale ruolo vuole svolgere l'Italia? Lo ha chiesto il senatore Romani, ma lo hanno domandato anche la senatrice Bonino e i senatori Casini e Alfieri. Non è questa la sede per riprendere il tema, peraltro fondamentale e centrale, del *deficit* di unità politica dell'Europa, del grave danno che ci viene dai nazionalismi, dal continuo distinguo, dalla costante precedenza data agli interessi di ciascuno sugli interessi di tutti. Oggi è comparsa però nel nostro vocabolario una parola che dopo il 1945 pensavamo che non avremmo più usato: la parola guerra.

Forse l'anno nero per l'Europa è stato il 1954, quando la Francia, al solito, bloccò il progetto di una difesa europea che con grande lungimiranza gli altri Paesi fondatori, tra cui l'Italia, sostenevano. Il punto è che senza strumenti, anche militari, di sostegno alla pace, la pace non sarà mai sicura. Dal 1954 ad oggi sono passati sessantacinque anni, il mondo, gli equilibri e i rapporti di forza sono cambiati e certo non a favore dell'Europa. L'invasione turca dalla Siria, le violenze del confronto tra tutti i Paesi del quadrante mediorientale, la nuova guerra mondiale a pezzi, la denuncia dei trattati di non proliferazione delle armi nucleari, ci dicono che è arrivato il momento di rimettere all'ordine del giorno un completo sistema di difesa europea, non per fare la guerra a qualcuno, ma per l'autorevolezza dell'Europa, per dare un peso alla nostra voce.

Dico con molta semplicità al ministro Di Maio - che è andato via, ma avrà modo certamente di leggere il resoconto completo della seduta - di voler volare alto e di farsi portatore di una battaglia forte per sviluppare il processo di unità politica dell'Europa, a partire proprio dalla creazione di una forza militare europea, che oggi non è più soltanto uno dei tanti settori da sviluppare in direzione dell'unità, ma è purtroppo una urgente e vitale necessità per il futuro dell'Europa. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*.

[VESCOVI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VESCOVI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci fa molto dispiacere vedere i banchi del Governo tutti vuoti; addirittura il Sottosegretario parla, i Ministri sono assenti, così come il ministro Di Maio, che ad agosto ha voluto a tutti i costi questo Ministero, come i bambini con il giocattolo.

PRESIDENTE. Senatore, per favore, lasci i banchi del Governo e permetta al rappresentante del Governo di ascoltare il collega che sta intervenendo.

VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*). Grazie, Presidente. Hanno già deciso. Hanno già detto che voteranno contro la nostra risoluzione, ma io la spiegherò, perché si devono prendere la responsabilità del loro voto contrario. Ognuno di noi decide il proprio destino, ma il Governo decide il destino di un Paese, di una Nazione, di un popolo, ma soprattutto dei valori di quel popolo. Resto allora veramente basito nel constatarne, di nuovo, l'assenza.

Ma vediamo i fatti, vediamo che cosa è successo. La Turchia invade la Siria: si chiama guerra. Vi sono omicidi, delle persone vengono uccise. Vediamo cos'è la Turchia, che nega il riconoscimento del genocidio armeno: la Turchia oggi ancora non riconosce il genocidio armeno. Ma che cos'ha avuto la Turchia dall'Unione europea e dall'Europa? Pensate, 30 miliardi di euro di finanziamento dalla Banca centrale europea, 10 miliardi di fondi preadesione. Ma di cosa stiamo parlando? Sentite i miliardi che ha ricevuto la Turchia: 6 miliardi ultimamente, per favorire la Turchia rispetto agli immigrati che stanno entrando sul suo territorio. Qual è la posizione della Turchia su Cipro? La Turchia non riconosce Cipro. Vediamo cosa è successo nel 2018, con atti veramente repressivi all'interno della loro Nazione nei confronti di chi la pensa in modo diverso da chi è oggi al comando.

Questo è un mondo che non ci appartiene, che è distante dai nostri valori, un mondo veramente distante dai valori dell'Italia, ma, direi di più, dell'Europa. Come hanno evidenziato altri colleghi in Aula, l'Europa è divisa, ma l'Italia non deve esserlo: l'Italia deve essere unita sui valori, per condannare quello che oggi sta facendo la Turchia. Dobbiamo essere uniti! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Abbiamo visto un Ministro che oggi ha letto la nostra risoluzione e poi è uscito ed è andato via: ma l'ha letta bene? Ne elenco i tre punti fondamentali. Non so se devo contare «1, 2 e 3» oppure «0, 1 e 2»: oggi il Ministro non c'è, quindi, non essendoci il Ministro, posso contare «1, 2 e 3». Lo dico perché ogni tanto si parte da zero e si arriva a due, ma io alla mia bambina alle elementari insegno a contare «1, 2 e 3». (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Primo punto: no al processo dell'adesione della Turchia all'Europa. Non ha i nostri valori, se ne stia fuori. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Il loro Ministro degli affari esteri vuole a tutti i costi dire che per la Turchia è importante entrare in Europa: sì, per loro, ma per noi no. Ebbene, Di Maio ha detto di no a questo. Ha detto di no alla nostra risoluzione che, al punto 2, chiede la sospensione dei fondi dell'Unione europea alla Turchia: stop soldi alla Turchia. Vediamo a cos'altro dice di no. Dice di no al punto 3: controllo dei flussi migratori.

Questi sono i tre impegni che noi abbiamo chiesto al Governo e il Governo oggi, attraverso il Ministro, si è detto contrario. Chiedo con veemenza se c'è, da parte dei colleghi del Movimento 5 Stelle, che oggi sono molto attenti al Ministro, l'intenzione di ascoltare il loro Ministro oppure di prendersi la responsabilità di votare a favore anche della nostra risoluzione. Mi dispiace che non abbiate accolto la proposta di votarla per parti separate, anche per quello che è successo qualche settimana fa, per dire che cos'è la Turchia: hanno fatto scendere nove persone da un mezzo; li hanno messi lì e li hanno trucidati. Tra questi c'era Khalaf, di trentacinque anni, segretario del partito Futuro siriano. Questo è ciò che fanno loro alle vite umane. Questa è la differenza tra noi e loro. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[MALAN](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, di fronte all'azione intrapresa dalla Turchia in Siria nei confronti dei curdi, messa in atto con il pretesto della lotta ai terroristi, non possiamo che invocare e essere coerenti con i principi fondamentali del diritto internazionale, i principi contenuti nella nostra Costituzione, che ci chiede la ricerca di risoluzioni pacifiche delle diatribe internazionali, il principio di umanità per le atrocità che vediamo commesse e il principio di riconoscenza verso i curdi, che hanno sostenuto in prima linea, con gravi perdite e un grandissimo coraggio, lo scontro con il cosiddetto Stato islamico.

La condanna di questa azione è, perciò, doverosa e ci vede, con sfumature diverse, tutti concordi. Si tratta di un'azione messa in atto con mezzi atroci e con l'ausilio di milizie tra le peggiori esistenti:

abbiamo visto i filmati delle decapitazioni, metodi non molto diversi da quelli dell'Isis. Quando viene invocato il principio della lotta al terrorismo per mettere in atto metodi terroristici, non possiamo che respingere una visione di questo genere.

La Turchia sicuramente avrà anche colpito dei terroristi, ma sta colpendo soprattutto i curdi, che, per questioni ormai secolari, vede come un nemico comunque, al di là del fatto che siano terroristi o no. Questa Turchia è completamente diversa dalla Turchia verso la quale c'erano state delle aperture circa quindici anni fa. All'epoca la Turchia aveva, almeno in parte, aspirazioni europee e desiderava diventare un *partner* credibile per l'Europa; c'erano anche stati dei passi in avanti in questo senso. Poi, forse anche perché questa posizione non aveva trovato riscontro, la linea è completamente cambiata e ora la Turchia aspira a un ruolo di nuovo Impero ottomano, con una differenza: diversamente da quest'ultimo sembra esservi una intolleranza religiosa crescente e certamente più marcata di quella che c'era ai tempi di quell'antico Impero.

L'azione intrapresa dalla Turchia mette anche in ulteriore pericolo e ha sottoposto a ulteriori, gravi e pesanti prove le comunità cristiane di quell'area. Le comunità cristiane della Siria sono tra le più antiche o, addirittura, le più antiche di tutta la cristianità: sono sopravvissute in situazioni mutevoli nel corso dei secoli e ora, con la presenza, a suo tempo e in parte ancora oggi, dello Stato islamico e con queste nuove azioni di guerra, vengono ulteriormente messe in pericolo. Sono comunità che meritano tutta la nostra solidarietà, che dovrebbe essere concreta, comunità hanno avuto sempre un ruolo nella difesa della pace, perché, proprio in quanto minoranza, hanno interessi in questo senso.

Va detto peraltro che il regime di Assad, sia del Presidente attuale, sia del predecessore, suo padre, hanno sempre mantenuto condizioni vivibili per queste comunità.

Altro problema legato a questa azione è quello dei *foreign fighters*. Molti sono stati liberati, molti altri si trovano in situazioni, come è stato detto, che li mettono nuovamente in condizione di poter tornare in Europa, nei Paesi dai quali, sia pur in seconda battuta, provengono. È un problema che non può essere ignorato: i Paesi di cui questi *foreign fighters* hanno la cittadinanza non possono fingere che il problema non li riguardi, e occorre un'azione forte ed incisiva.

In tutta l'area mediorientale, a parte Israele, nessun Paese soddisfa i nostri principi di Stato di diritto o di democrazia, eppure quei Paesi devono essere nostri interlocutori per una serie di ragioni: perché qualunque processo di pace e di stabilizzazione non può che coinvolgere coloro che sono sul territorio; perché non possiamo ignorare che ci sarà una ricostruzione della Siria, di cui, come è stato detto, l'Italia era il primo *partner* commerciale fino a prima della crisi, iniziata nel 2011.

Per essere presenti ed efficaci, in primo luogo l'Italia da sola deve fare ciò che può, ma soprattutto deve agire a livello europeo perché l'Europa non sia assente come lo è stata negli ultimi anni. L'Europa è stata assente mentre sono estremamente presenti la Russia, gli Stati Uniti e persino la Cina; l'Europa invece è assente. L'alto rappresentante Mogherini non ha dato senso al suo ruolo. Certo, rappresentare la posizione dei ventotto Paesi dell'UE non è facile, ma di certo l'Europa è stata assente, e sì che l'Europa, in particolare l'Italia, è certamente più vicina a quella zona molto più degli altri interlocutori che ho citato.

Occorre allora, come noi abbiamo proposto, dare quantomeno la disponibilità di una forza di interposizione. Ricordo che in quell'area abbiamo un grande prestigio perché la nostra forza di interposizione, l'UNIFIL, è in gran parte italiana: ha avuto straordinari comandanti italiani e straordinari uomini e donne in divisa che hanno svolto un compito formidabile alla frontiera tra Libano e Israele. Abbiamo quindi la credibilità per avanzare una proposta in tal senso. Ma un'Europa che non riesce ad avere una politica, che non riesce a parlare in difesa dei cristiani, che non è presente, indebolisce tutti. E anche da parte italiana il fatto di aver ritirato il poco che c'era non è una mossa favorevole; così come non lo è il fatto che dal Segretario di Stato degli Stati Uniti ci venga chiesto come mai abbiamo dato accesso ai nostri aeroporti a Mahan Air, che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti indaga per i suoi legami con il terrorismo, al punto da essere stata soprannominata Air jihad. Direi che non è questa la posizione di cui abbiamo bisogno.

Il poco che c'è, il molto poco che c'è nella proposta di risoluzione del Governo non ci trova contrari, ma non possiamo accettare che ci sia così poco e che non ci sia una voglia e una disponibilità ad

incidere. Fin dall'inizio abbiamo visto che il Governo ha escluso qualsiasi tipo di partecipazione sul posto. Ebbene, solo con le parole non si risolve niente: bisogna esserci. Noi abbiamo proposto più volte di agire per avere una forza armata comune in Europa. Se non riusciamo ad avere presenza sul posto e anche disponibilità ad impiegare dei militari sul posto, non avremo credibilità e non potremo portare avanti i buoni principi sui quali, almeno in teoria, siamo tutti d'accordo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[FERRARA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (M5S). Signor Presidente, sin dal 9 ottobre 2019, data dell'inizio dell'offensiva turca nel Nord Est della Siria, il Movimento 5 Stelle e la maggioranza che sostiene questo Governo hanno messo alcuni punti fermi imprescindibili per affrontare tale crisi internazionale. Il nostro Ministro degli affari esteri ha subito convocato l'ambasciatore turco in Italia e chiesto con determinazione la sospensione di ogni combattimento, facendo le dovute pressioni sulla Turchia affinché ponesse fine all'invasione del Nord del Paese arabo.

Signor Presidente, è grazie anche al coraggio delle milizie curde, in particolare delle donne curde, che è stata riconquistata persino Raqqa, la capitale del cosiddetto Stato islamico, contribuendo così alla definitiva sconfitta dei terroristi guidati dal defunto Al Baghdadi, che aveva il fine di formare un califfato salafita al confine tra Siria e Iraq.

Oggi che, alla luce degli ultimi eventi, tale nefasto intento è sfumato, si apre un nuovo scenario su cui dobbiamo riflettere in maniera ancora più approfondita. Dobbiamo riflettere sul sostegno internazionale che è stato dato all'inizio del 2011 a formazioni combattenti integraliste che hanno monopolizzato la ribellione siriana, facendola degenerare in una guerra civile e per procura, in cui sono stati addestrati, armati e finanziati migliaia di *foreign fighter* provenienti da più Paesi. Dobbiamo riflettere su un sostegno diretto ed indiretto che ha permesso a queste organizzazioni terroristiche di devastare un intero Paese, causando più di 500.000 morti, distruggendo intere città, villaggi, infrastrutture e generando indicibili sofferenze.

Dobbiamo riflettere sulla politica estera dell'Unione europea, che spesso ha ceduto agli interessi dei singoli Stati, senza riuscire a perseguire ideali comuni, di pace e non ingerenza negli affari interni di altri Stati.

Dobbiamo altresì riflettere sulle politiche migratorie in relazione a quella politica estera che prima ha causato guerre insensate come in Libia e in Siria e dopo ha dovuto subire le conseguenze di queste scelte scellerate che hanno causato milioni di profughi. A causa delle pressioni migratorie, l'asse politico dei singoli Paesi si è spostato verso l'estrema destra, causando ondate di odio e intolleranza in tutta l'Unione europea, un vero pericolo per chi crede nella fratellanza e la giustizia tra i popoli. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

L'aggressione per procura alla Siria ha provocato milioni di profughi; secondo alcune stime, circa 5 milioni di essi sono scappati, aumentando ancora di più il carico sui Paesi limitrofi come Libano, Giordania, Turchia e Unione europea. Non a caso, con un accordo discutibile si è deciso di elargire ben 6 miliardi di euro al presidente Erdogan per prendersi carico di 3 milioni di siriani. Nei giorni scorsi il Presidente turco ha minacciato rappresaglie verso l'Europa, riaprendo il flusso di profughi siriani verso le frontiere dell'Unione europea. Questo è inaccettabile e noi non vogliamo assolutamente accettare ricatti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In questo contesto, la scelta del presidente Trump di ritirare i propri militari dal nord della Siria ha dato il via libera all'operazione Fonte di pace, un'altra truffa semantica degna di Orwell.

Con tale aggressione a un Paese sovrano, in pochi giorni i turchi hanno occupato importanti fette del confine siriano, attaccando le milizie curde dell'Unità di protezione popolare (YPG). Vorrei altresì ricordare che l'attacco lanciato da Ankara ha coinvolto anche la popolazione civile e tra le vittime c'è pure Hevrin Khalaf, la segretaria generale del Partito Futuro siriano e attivista per i diritti delle donne, brutalmente torturata e giustiziata a soli trentacinque anni durante un agguato dei miliziani jihadisti filoturchi. L'obiettivo di Erdogan è stato duplice: da un lato deportare con la forza centinaia di migliaia di profughi in Siria, dall'altro impedire qualsiasi *chance* alla formazione di uno Stato curdo ai confini.

Sono molteplici gli episodi di violazione dei diritti umani da parte dell'esercito turco e dei gruppi paramilitari che appoggiano l'invasione del Nord della Siria. Il problema è che, sin dai tempi di Atatürk, sono forti le spinte turche per penetrare in Siria, per ridar gloria ad un impero ormai perduto. Noi del MoVimento 5 Stelle siamo molto soddisfatti che il nostro Ministro degli affari esteri abbia subito preso una posizione forte e chiara, fin dai primi giorni dell'invasione turca, con l'immediata convocazione del loro ambasciatore, la ferma condanna dell'aggressione militare e dell'inaccettabile ricatto di Erdogan sui profughi.

Abbiamo oltremodo apprezzato la richiesta della Farnesina di un embargo europeo sugli armamenti alla Turchia, seguita dalla decisione di sospendere la concessione di nuove forniture belliche italiane ad Ankara, valutando anche i contratti in essere. Ricordo al collega De Falco - come ha appena spiegato il ministro Di Maio - che l'attuale legge in materia, la legge n. 185 del 1990, non prevede automatismi per le sospensioni e richiede quindi procedure *ad hoc*, attivate di volta in volta a discrezione dell'autorità politica. Una volontà politica che il ministro Di Maio ha avuto il coraggio di esprimere, a differenza dei Governi che lo hanno preceduto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Proprio per questo, per non lasciare queste decisioni in balia delle mutevoli maggioranze politiche, il MoVimento 5 Stelle ha proposto un disegno di legge di riforma della legge n. 185 che preveda divieti non aggirabili e sospensioni automatiche.

Come sempre più frequentemente avviene in un contesto multilaterale, anche altri attori si sono mossi, contribuendo a sospendere, almeno per ora, l'offensiva turca in Siria. I curdi stanno collaborando con il governo siriano per il controllo del cosiddetto Rojava, mentre il confine turco-siriano è pattugliato da forze turco-russe, in funzione di deterrenza di nuovi possibili attacchi. A questo punto il baricentro diplomatico si sposta a Damasco e credo che l'Italia dovrebbe iniziare a ripristinare un canale diplomatico con la Siria. Bisogna tornare a discutere con Damasco, anche e non solo per tutelare i curdi siriani, a cui va tutto il nostro riconoscimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Come ricorderanno i colleghi, più di un anno fa, ho presentato un'interrogazione per verificare l'opportunità di riaprire l'ambasciata siriana a Roma. Questo sarebbe un passo importante per ristabilire un dialogo, non solo sulla soluzione della causa curda, ma anche sulla sicurezza collettiva minacciata dal terrorismo jihadista, nei confronti del quale non dobbiamo abbassare la guardia. Le cellule terroristiche dell'ISIS, infatti, pur avendo perso la loro base territoriale e il loro *leader* storico, sono ancora forti e vanno sconfitte con lo sforzo comune di tutti i Paesi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La riapertura dei canali diplomatici con la Siria consentirebbe anche di affrontare il problema della ricostruzione di un Paese martoriato, ricostruzione alla quale l'Italia può contribuire in modo decisivo. A tale scopo, sarebbe auspicabile anche riconsiderare la proroga delle sanzioni europee nei confronti della Siria, che danneggiano una popolazione oltremodo provata.

Infine, riteniamo fondamentale agire in seno alle Nazioni unite per l'invio di una forza multilaterale di interposizione in accordo con la Russia e la Turchia: una missione di caschi blu con compiti di *peace-keeping* e di disarmo e smantellamento delle milizie jihadiste filo-turche.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla proposta di risoluzione n. 3.

NUGNES (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (*Misto-LeU*). Signor Presidente, in realtà non intervengo in dissenso dal mio Gruppo. Anzi, voterò come il Gruppo, ma in dissenso dal parere del Ministro.

PRESIDENTE. Lei vota come il Gruppo Misto?

NUGNES (*Misto-LeU*). Sì, voto come il mio Gruppo.

PRESIDENTE. Allora non può intervenire, senatrice Nugnes. Se interviene in dissenso dal voto del Gruppo Misto, la faccio intervenire. Altrimenti non ne ha facoltà.

NUGNES (*Misto-LeU*). Voto come il Gruppo e come la maggioranza, ma vorrei fare una dichiarazione in dissenso.

PRESIDENTE. Non è questa la sede.

Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di

risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Salvini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dai senatori Ferrara, Garavini, Alfieri, Casini e De Petris.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4 (testo 2), presentata dal senatore De Falco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Seguito della discussione delle mozioni nn. 136, 176, 177, 181 e 182 sull'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza *(Procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento) (ore 13,06)*

Approvazione della mozione n. 136. Reiezione delle mozioni nn. 176, 177 (testo 2), 181 e 182

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni [1-00136](#), presentata dalla senatrice Segre e da altri senatori, con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, [1-00176](#), presentata dal senatore Salvini e da altri senatori, [1-00177](#), presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, [1-00181](#), presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori, e [1-00182](#), presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori, sull'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Ricordo che nella seduta di ieri sono state illustrate le mozioni e ha avuto inizio la discussione.

FERRARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Prima che si vada a completare la discussione, vorrei formulare una proposta a tutti i Gruppi parlamentari, che è quella di lavorare, in questa parte conclusiva della discussione, per individuare un testo comune di mozione - specificherò in seguito perché parlo di mozione e non di ordine del giorno - ovvero a superare, ritirandole, le singole mozioni presentate dai vari Gruppi per addivenire a un testo comune. Lo faccio perché penso che, nello spazio che l'Assemblea ha riservato all'illustrazione e alla discussione delle mozioni, ogni Gruppo abbia avuto ampia possibilità di mostrare e illustrare la propria matrice e il proprio approccio culturale, con il quale viene dato mandato alla costituenda Commissione. Credo anche che sia stato ampiamente possibile per ogni Gruppo mostrare quali possano essere le attese di deliberazione e di lavoro della Commissione.

Oggi, però, il tema è un altro: che cosa delibera il Senato? Ovviamente la risposta è l'istituzione di una Commissione straordinaria che, con ogni iniziativa, promuova il fermo contrasto all'odio, al razzismo, all'antisemitismo. Ma abbiamo due strade davanti a noi: la prima è quella che ci porta a dividerci; una strada a mio avviso scivolosa nella misura in cui, dividendoci nel mandato da affidare alla

Commissione, rischiamo di creare una classifica culturale che assegni un peso diverso a un tipo di odio e di intolleranza. Penso, invece che ci debba unire... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, posso chiedere attenzione per una proposta rivolta all'intera Assemblea, alla quale bisognerà dare una risposta. Se cortesemente, vista anche l'importanza dell'argomento, possiamo dedicare qualche minuto di attenzione, avremo la possibilità di dare una risposta coerente.

Prosegua pure, senatore Ferrari.

FERRARI (PD). Stavo dicendo che per evitare, dividendoci sulle votazioni, di lasciare intendere che questo Senato abbia implicitamente formulato una classifica di peso culturale, di diversità di odio e di intolleranza, penso che dobbiamo seguire l'altra strada, ovvero dire che non esiste classifica, che c'è un'unica direzione di lavoro su cui quest'Assemblea dà mandato alla Commissione.

Soprattutto, quest'Assemblea compie un atto simbolico nell'istituire, prima di ogni altra istituzione di questo Paese, una Commissione che sia rivolta a ridurre ogni forma di odio e di intolleranza in questo Paese.

Per queste ragioni, io chiedo che si usino questi minuti che abbiamo ancora disposizione in discussione generale per addivenire a una riformulazione della mozione Segre. Dico questo in quanto lo strumento della mozione, nel momento in cui si va ad istituire una Commissione straordinaria, mi pare più adatto rispetto ad un ordine del giorno riassuntivo.

Quindi, il mio auspicio è che si riformuli la mozione Segre, lasciando che la prima firma sia, appunto, della senatrice Segre a cui far seguire tutte le prime firme, in ordine di consistenza dei Presidenti di tutti i Gruppi del Senato.

Concludo, signor Presidente, ringraziandola per il tempo che mi ha concesso, affermando che quest'Assemblea non può nemmeno restare indifferente rispetto alla presenza della senatrice Segre. Nessuna ipocrisia, ma nessuna indifferenza. *(Applausi dai Gruppi PD e IV-PSI)*.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, anticipo l'intervento che avrei fatto in discussione e, quindi, prego gli Uffici di depennare il mio nome dall'elenco degli iscritti a parlare.

Indubbiamente, raccogliamo l'invito del Partito Democratico per cercare di trovare una soluzione per una mozione comune, visto il tema, molto delicato. Chiaramente tutti siamo assolutamente d'accordo nel voler contrastare qualsiasi forma di odio, di violenza e di antisemitismo. C'è un problema, però. Noi della senatrice Segre ci fidiamo, perché sappiamo che la sua è una proposta basata sulla buona fede, sulla volontà di cercare davvero di contrastare determinati fenomeni. In altri, questa fiducia non l'abbiamo, perché abbiamo timore che, come sempre, quando si istituiscono queste Commissioni, si finisca per farne un uso strumentale. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Faccio un esempio. Anzi, ne faccio più di uno, così ci capiamo. Sostenere che la famiglia è formata dall'uomo e dalla donna è considerato da qualcuno come odio nei confronti di altri tipi di famiglie? Sì o no? Perché qualcuno lo fa notare. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Sostenere che gli islamici portano con sé anche il germe dell'antisemitismo, visto che quando fanno le manifestazioni bruciano le bandiere di Israele in piazza, è considerato odio oppure no? Noi vogliamo avere queste risposte! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Sostenere che l'immigrazione illegale porta nel nostro Paese sicuramente delle difficoltà e che può mettere a repentaglio anche il nostro stile di vita e la nostra civiltà è considerata una forma di odio? Queste risposte sono determinanti per capire cosa vogliamo andare a istituire.

Non vorremmo, infatti, che, partendo da una buona proposta della senatrice Segre, della quale abbiamo grande e assoluto rispetto, e che ammiriamo nella sua volontà di battaglia e di portare avanti determinati temi, sempre e comunque (quindi, da questo punto siamo d'accordo), non si arrivi a un testo che poi, essendo sgradito al politicamente corretto e, quindi, al pensiero dominante, venga usato per colpire le opinioni di altre persone o di altri soggetti. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Quindi, la nostra posizione dipende da cosa e da come la maggioranza risponde ai quesiti che ho messo sul tavolo. Se nel testo della mozione si mette in evidenza in modo chiaro che vengono tutelate le libertà di opinioni e che tutto ciò, anche sgradito al politicamente corretto, deve essere comunque, di

fatto, preservato, proprio perché la libertà di opinione deve essere garantita, a questo punto saremo ben lieti di presentare una mozione comune. Altrimenti, ognuno voterà la propria e si assumerà la propria responsabilità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei anticipare ai Capigruppo, che hanno ovviamente diritto di intervenire, appunto in quanto Capigruppo, che è proprio questa la richiesta avanzata dal collega Ferrari. Se mentre la Presidenza procede con gli interventi in discussione esisterà un momento di incontro che porterà a una posizione condivisa, alla fine di questo momento saremo in grado di formulare una proposta unitaria. Altrimenti l'Assemblea procederà alle votazioni delle singole mozioni.

FARAONE (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, rinvio al mio intervento in sede di dichiarazione di voto su quello che penso relativamente alla mozione.

Per quanto riguarda il tema posto dal collega Ferrari, che stimo e apprezzo (e devo dire di aver apprezzato anche il suo tentativo di far convergere tutti in una mozione condivisa), le dico, Presidente, che il Gruppo Italia Viva non apporrà nessuna firma ad una mozione con il Gruppo Lega perché i contenuti sono radicalmente alternativi, considerato (sia quanto scritto sia quanto detto dal senatore Romeo). *(Applausi dal Gruppo IV-PSI. Applausi ironici dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Grazie di esistere!

FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, riguardo la proposta appena avanzata, oggettivamente non sembrano esserci i tempi per arrivare ad una mozione condivisa se prima non ci mettiamo attorno a un tavolo per vedere di cosa stiamo parlando.

La mozione in discussione a prima firma della senatrice Segre, pone molti punti critici. Lo spiegheremo in fase di dichiarazione di voto, però, per anticipare la questione, considerando le voci d'odio inserite nell'attuale mozione, viene di fatto esclusa Fratelli d'Italia ed è chiaro che per noi diventa un problema avere una mozione che non ci riconosce e che pone tra le parole da stigmatizzare, ad esempio, il nazionalismo e l'etnocentrismo. Da questo aspetto si arriva ad inserire, tra le parole d'ordine che competono la Commissione, anche epiteti, pregiudizi o stereotipi che vogliono dire tutto o il contrario di tutto.

Quindi, se la senatrice Segre o altri Gruppi vorranno riproporre una mozione che realmente contrasti le parole d'odio e che miri effettivamente ad una Commissione che contrasti l'antisemitismo e ogni forma liberticida, Fratelli d'Italia sarà ben lieta di aderirvi e avrà l'onore di affiancare la propria firma a quella della senatrice Segre. Se invece la mozione rimarrà quella originaria, purtroppo non potrà farlo. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

MALAN (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, esprimo apprezzamento per la proposta avanzata dal senatore Ferrari. Saremo molto attenti al testo che ci verrà proposto. Riteniamo anche noi che sarebbe opportuna una soluzione unitaria, perché su un tema di questo genere sarebbe quasi paradossale dividersi.

Condividiamo le preoccupazioni su alcuni aspetti, in particolare delle premesse, della mozione a prima firma della senatrice Segre. Pertanto auspichiamo un testo che non dia l'idea di arrivare alle conclusioni prima ancora che la Commissione sia istituita.

Speriamo che la cosa vada a buon fine e che sia presentato un testo unitario perché si tratta di essere concordi nel togliere l'acqua in cui nuota chi vuole alimentare l'odio che si trasforma troppo spesso in violenza ed è un cancro per la società. Pertanto credo che su questo dovremmo riuscire a trovare un accordo.

Il senatore Romeo ha posto delle condizioni, purtroppo il senatore Faraone, invece, ha posto una pregiudiziale e ha detto addirittura che non firmerà pregiudizialmente. Spero che si riesca, nonostante questo, ad arrivare ad una conclusione perché una cosa sono le condizioni, altra è il pregiudizio

fondamentale che porta a non firmare nulla insieme agli altri. Credo che su questo dovremmo proprio dare un esempio positivo di tolleranza e, nel rispetto dei principi che condividiamo, credo che dovremmo andare verso una soluzione unitaria. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. In attesa della sintesi politica, proseguiamo con la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) (PD). Signor Presidente, cari colleghi, inizialmente vorrei rivolgere un pensiero grato e commosso e ringraziare per la sua presenza la senatrice Segre, promotrice di questa importante iniziativa. Una gratitudine che si unisce, in questi giorni, alla solidarietà per il moltiplicarsi di attacchi alla sua persona, soprattutto sul *web*. Signor Presidente, colleghi, sia chiaro a chi ci ascolta e all'Italia intera che le offese a Liliana Segre - occorre dirlo con forza - sono offese a tutte e a tutti noi, al nostro Paese, all'Italia.

La senatrice Segre è un faro di lucidità, di equilibrio, di passione per la libertà, per l'uguaglianza, per il rispetto reciproco, temi a me molto cari. Nei momenti più difficili, lei ha fatto sempre sentire la sua voce con grande coraggio, ricordandoci il valore della memoria e soprattutto l'importanza di restare vigili, di restare sempre attenti, con gli occhi ben aperti. In questi momenti - fatemelo dire - il mio affetto, il mio ringraziamento e credo quello di tutto il Senato vanno al Presidente della Repubblica per averci donato questa meravigliosa collega e per aver nominato la senatrice Segre senatrice a vita. Grazie, Presidente. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Lonardo)*.

Gli ultimi anni hanno visto intensificarsi le manifestazioni pubbliche di odio, attraverso discorsi, dichiarazioni e concreti episodi di discriminazione e di violenza. È davvero dolorosissimo affermarlo, ma in molti casi parole di odio sono state utilizzate anche nelle sedi politiche e istituzionali. Da questa preoccupazione nasce l'urgenza di istituire una Commissione speciale che si occupi di monitorare, vigilare, ma anche e soprattutto, colleghi, riflettere, studiare e capire le ragioni più profonde di questo fenomeno, di cui molti di noi, oltre che la senatrice Segre, ed io stessa siamo stati spesso oggetto. L'istituzione di una Commissione speciale è molto importante per cominciare a ricucire, a rimettere insieme i brandelli del tessuto sociale e civile di questo Paese, per provare a ricucire questa nostra Italia, per tornare ad un uso responsabile del linguaggio, ad un certo livello, e soprattutto per imparare a riconoscere la violenza e anche per individuare gli strumenti più adeguati per combatterla. Per questo la Commissione va istituita e soprattutto va messa nelle condizioni di lavorare presto e bene. Non basta e non basterà appuntarsi sul petto la medaglia del voto di oggi, una semplice medaglia e poi si vedrà: l'istituzione della Commissione deve essere veloce e deve seguire ad un vero e serio impegno politico.

Vedete, colleghi, alla base della proposta della senatrice Segre c'è un'intuizione fondamentale: l'importanza di far luce con responsabilità e coraggio su uno dei lati più oscuri di questo nostro tempo e di farlo attraverso una Commissione di tecnici, ma soprattutto di politici. È la politica che deve assumere su di sé in prima persona la responsabilità di tornare a leggere il Paese, di interpretarne ogni piega e soprattutto ogni ferita.

L'odio e la violenza, in tutte le loro manifestazioni, sono un segno di sgretolamento sociale, ma quando l'odio e la violenza sono dirette verso chi è vulnerabile o verso chi è ritenuto diverso, assistiamo ad un salto di qualità di questa violenza che non può lasciarci indifferenti.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 13,25)

(Segue CIRINNA'). In questi casi, infatti, non è minata soltanto la pacifica convivenza, ma è messo a rischio lo stesso senso della coesione civile e politica del nostro Paese. Penso all'odio e alla violenza contro gli stranieri, alimentati insieme a una insulsa e pericolosa guerra agli ultimi e ai penultimi. Penso alla violenza contro le donne, che nasce dall'assenza di cultura del rispetto e della parità. Penso infine all'odio e alla violenza verso le persone e la comunità LGBT+, che negli ultimi mesi sono state di nuovo uno dei bersagli preferiti della peggiore propaganda, dalle famiglie arcobaleno che "non esistono" - lo disse addirittura un Ministro in quest'Aula - alla ridicolizzazione dell'identità di genere e della dignità delle persone transessuali, passando per infiniti episodi di violenza. La mozione cita infatti anche l'identità di genere e l'orientamento sessuale tra le ragioni che ispirano l'odio e la violenza. Non accade spesso, e anche di questo va dato atto alla saggezza della senatrice Segre; parole

poco diffuse in molti atti di politica, che lei invece ha utilizzato.

Concludo, signor Presidente. Lasciatemi dire, però, che su questo punto specifico non abbiamo molto tempo; è ora di farsi coraggio e di approvare una legge contro le discriminazioni e l'omobitrofobia, come quella che è stata appena incardinata alla Camera. È ora che questa Commissione si insedi e lavori bene. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevocchi. Ne ha facoltà.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Signor Presidente, anche noi ringraziamo la senatrice a vita Liliana Segre per essersi fatta promotrice di questa iniziativa e di questa mozione; sosteniamo quindi convintamente l'istituzione di questa Commissione.

Vorrei cogliere questa occasione per citare le parole di Hannah Arendt, nel suo famosissimo saggio "La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme": «Non era stupido: era semplicemente senza idee (una cosa molto diversa dalla stupidità), e tale mancanza di idee ne faceva un individuo predisposto a divenire uno dei più grandi criminali di quel periodo». Mancanza di idee, mancanza di capacità di immaginare, mancanza di capacità di comprendere cosa stesse accadendo; essere esclusivamente calati nella propria realtà quotidiana, aver smarrito la capacità di pensare dal punto di vista di qualcun altro, a volte anche essere spaventosamente normali - per usare le parole di Hannah Arendt - può portare a trasformarci in leoni da tastiera, che seminano odio perché sono privi di quella capacità che ieri Tomaso Montanari ci ha ricordato, citando Marc Bloch, consistere nella ricerca della verità, nel metodo del dubbio che scardina ogni autoritarismo, quindi nello studio della storia, ma soprattutto nel prendere ad esempio il metodo storico per sviluppare in ciascuno di noi quella capacità di pensiero critico che è quella che ci porta ad avere sempre come faro il dubbio e a non lasciarci andare vittime della nostra quotidiana realtà, che ci aliena dal presente e che non ci fa più provare empatia nei confronti del prossimo. Chiusi in un egoismo totale, diventiamo leoni da tastiera, dove scaricare le frustrazioni derivanti dalla nostra mancanza di idee, dalla nostra mancanza di pensiero critico, dalla nostra mancanza di un progetto e di una prospettiva per il futuro.

Poiché la Commissione di inchiesta si propone anche di portare avanti delle azioni di proposta, mi auguro che essa abbia anche un ruolo predominante per guidare, insieme al Ministero dell'istruzione e al Ministero per i beni e le attività culturali, progetti tesi a colmare questa mancanza di immaginazione, di idee e di pensiero critico. Altrimenti noi non avremo un reale cambiamento di prospettiva culturale e purtroppo non sarà sufficiente la legislazione a scardinare un *trend* che vede di nuovo tutte le minoranze del mondo, a livello nazionale e internazionale, vittime di narrative tese per lo più a procurarsi consenso elettorale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garavini. Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sentiamo ancora nelle nostre orecchie gli insulti e le urla dei componenti di Casa Pound alcuni mesi fa, a Torre Maura, mentre calpestavano violentemente i panini dedicati a bambini ospitati in un centro di accoglienza. Abbiamo ancora presenti le immagini delle Pietre d'inciampo divelte e trafugate alcuni mesi fa nel centro di Roma. È lo stesso sconcerto e lo stesso senso di impotenza che abbiamo provato anche in questi giorni venendo ad apprendere degli insulti, delle offese e delle volgarità che sono state rivolte alla senatrice Liliana Segre, che ringraziamo per il suo grande impegno di testimonianza *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)* ed anche per essersi resa artefice della mozione che oggi andiamo ad approvare.

Sono soltanto alcuni degli esempi di quelle espressioni di violenza e di quegli atti discriminatori che stanno aumentando consistentemente nel nostro Paese; se ne sono denunciati oltre 700 in un anno, il che vuol dire che sono quadruplicati in un solo anno. Sono soltanto la punta di un *iceberg* dal momento che andrebbero aggiunti tutti i casi invece non denunciati perché magari si temono ritorsioni o perché si teme di non trovare tutela. È un'*escalation* che preoccupa molto nei numeri. Ma soprattutto ci preoccupa un altro aspetto e cioè la crescente legittimazione che si sta verificando in Italia, indipendentemente dal fatto che si tratti di attacchi personali, sulla Rete o di attacchi verbali. C'è uno sdoganamento purtroppo anche da parte di esponenti istituzionali. Sempre più frequentemente l'insulto diventa prassi quotidiana; l'incitazione alla violenza diventa elemento caratterizzante o addirittura motivo di vanto. Penso, per esempio, giusto per concretizzare, agli attacchi ai profughi, agli attacchi

alle ONG, agli attacchi agli avversari politici, che hanno un approccio solidaristico sulle questioni dei migranti.

Nelle elezioni politiche del 2018 Amnesty International, la più importante organizzazione indipendente che si occupa di diritti umani, analizzando quella che è stata la campagna elettorale, ha rilevato come certi partiti italiani propongano degli stereotipi discriminatori, razzisti o incitanti all'odio e alla violenza. Non ci stupisce che individui questi partiti nell'emisfero destro di questo Parlamento e - ripeto - non lo diciamo noi, ma un'Organizzazione internazionale.

Proprio alla luce di questa situazione emergenziale, credo che sia estremamente importante che proprio noi, qui, nel cuore delle istituzioni, come Parlamento, ci dotiamo di uno strumento, quello di una Commissione contro l'odio, contro l'incitazione alla violenza, consapevoli del fatto che proprio nelle pieghe delle istituzioni si vanno ad annidare quell'odio e quella xenofobia che noi invece vogliamo contrastare.

Possiamo purtroppo constatarlo anche in alcuni passaggi delle mozioni oggi presentate. Ad esempio in quella della Lega - e mi rivolgo ai colleghi di quel Gruppo - laddove si scrive espressamente - che «risulta difficile attribuire al fenomeno razzismo una dimensione di emergenza nazionale».

Come si fa, alla luce dei dati che ho appena citato?

Signor Presidente, tramite lei voglio dire questo: chi minimizza l'odio e il razzismo ara quel terreno che porta all'aumento dell'odio e del razzismo e se ne rende corresponsabile. Pertanto, Presidente, mi auguro ancora che i colleghi delle minoranze vogliano ripensarci e sottoscrivere la mozione della senatrice Segre, nella stessa formulazione depositata quest'oggi. Questo sarebbe un messaggio simbolico importante, non soltanto per il Paese, ma anche per le nostre coscienze. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

*VERDUCCI (PD). Signor Presidente, colleghi, senatrice Segre, c'è un'ideologia del razzismo che rischia di attecchire in questo tempo difficile, fatto di troppe politiche sbagliate e di ingiustizie sociali; un'ideologia che viene usata in modo spregiudicato, per lucrare consenso elettorale, per ingannare chi è più debole e metterlo non contro i potenti, ma contro chi è ancora più debole, come i migranti, come chi fugge da guerre e atrocità, additato come usurpatore. C'è un aumento esponenziale dei casi di violenza legati a razzismo, xenofobia, antisemitismo, neofascismo, che per essere debellati devono essere innanzitutto chiamati con il loro nome e denunciati a viso aperto, senza mai chiudere gli occhi.

Il razzismo e l'odio sono virus subdoli, che avvelenano il nostro modo di pensare e si alimentano nell'indifferenza, nell'omertà, come accade per la mafia, e, come la mafia, sono un baco nelle nostre coscienze. Perché siano sconfitti serve che la nostra democrazia sia viva, dia risposte a chi più si sente solo, escluso, emarginato, riesca a buttare giù i muri delle diseguglianze. Per sconfiggerli servirà «un esercito di maestri», come diceva Gesualdo Bufalino, perché è la conoscenza che rende liberi, sicuri di sé e partecipi del destino degli altri, che è il nostro destino; liberi dalle catene del pregiudizio e degli stereotipi, dalla frustrazione che sfocia in intolleranza, dalla propaganda del linguaggio d'odio, di denigrazione, che corrompe la società, che criminalizza la solidarietà, che tradisce i valori della nostra Costituzione, innanzitutto l'articolo 3, che «dice che tutti i cittadini sono uguali, senza distinzioni».

La democrazia si fonda sull'eguaglianza, laddove il fascismo codificò la sua indole nell'abominio delle leggi razziali. Noi abbiamo il dovere di dirlo: quanto male fa aver avuto un Ministro dell'interno che ignora il 25 aprile, che pubblica libri con editori vicini a organizzazioni neofasciste? Quanti danni fa mistificare la storia? Il fascismo fu la tirannide; i partigiani ci hanno dato la libertà: questo devono sapere i nostri ragazzi, per sapere da che parte stare.

In ogni tempo il fascismo ha le sue forme e il razzismo è una di queste. Il suprematismo è una di queste: l'ideologia che dice che qualcuno viene prima degli altri, la tecnica manipolatoria del capro espiatorio, il diverso contro cui indirizzare il malessere e il risentimento, un ingaggio emotivo al contrario, distruttivo, utilizzato già in passato da tutti i totalitarismi e che oggi viene pompato incessantemente sul *web*, quindi ovunque, in una continua corruzione di morale, di valori, che può inghiottire la nostra democrazia. Ecco perché servono regole stringenti: perché la convivenza è un terreno fragile, che deve essere alimentato, curato, protetto.

Senatrice Segre, la sua, la nostra mozione ha un enorme valore civile e politico. È tutt'uno con la battaglia per non perdere la memoria, per lo studio della storia, per l'insegnamento di ciò che è stato, per dare alle nuove generazioni la consapevolezza necessaria del tempo che vivono, del valore inestimabile dello Stato di diritto, che è l'antitesi del sopruso. Ovunque lei vada, senatrice Segre, in particolare nelle scuole, c'è nei suoi confronti un affetto straripante e anch'io voglio ringraziarla. La sua testimonianza è antidoto contro il veleno della discriminazione. E allora grazie per essere qui, grazie per essere vissuta, per aver dimostrato di essere nata senza colpa e con, invece, il dono e la forza di mostrare i segni impressi sul suo avambraccio e di averli trasformati da simboli di morte in simboli di vita per tutti noi. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S, e del senatore De Falco).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, Governo, colleghi, credo che il mio sia quasi l'ultimo intervento di questa lunga carrellata in cui si sono intrecciate non solo le testimonianze di stima, di apprezzamento, di simpatia e di affetto nei confronti della collega Segre da parte di noi tutti ma sono emerse anche le nostre paure che, in qualche modo, germinano quei semi di intolleranza che probabilmente potremmo riuscire a superare solo con un atto di grande coraggio come la firma di una mozione unitaria.

È fondamentale, come si diceva in precedenza, il valore unitario della mozione, come ha segnalato bene il nostro vice capogruppo Lucio Malan, perché sarebbe il segnale che una parte della battaglia è stata già combattuta e vinta. Se la Commissione, infatti, nasce senza riuscire a trovare spunti di intesa e di dialogo al suo interno è molto difficile che possa confrontarsi con chi è fuori.

La mozione - lo dice anche nella sua intestazione - vuol dire no all'intolleranza in materia razziale, di divisioni di tipo religioso e in ogni sua forma. In tanti modi è emerso come il *web* sia il luogo in cui, a volte, questo odio e questa ostilità crescono. Penso faccia piacere a tutti sapere che ieri la Commissione bicamerale per l'infanzia, presieduta dalla collega Licia Ronzulli, ha approvato all'unanimità un documento che dice no alla violenza che corre sul *web*. È un no convinto e determinato al cyberbullismo. A volte, la parola bullismo assume un significato un po' riduttivo, come se si applicasse esclusivamente al contesto dei minori, dei bambini e degli adolescenti. Non è così; c'è un bullismo da adulti che ferisce, fa soffrire, umilia e offende. Il documento di ieri, firmato all'unanimità - ci tengo a sottolinearlo - dice no. Lo dice, però, al canale attraverso il quale corre la violenza e non dice no alle ragioni della violenza. Dice no ai mezzi e ai modi e, invece, abbiamo bisogno di dire un no ai fini e alle ragioni.

Per questo è necessario che ognuno di noi si interroghi su dove sta il germe fondamentale della violenza. Noi lo sappiamo: il germe è radicato nella paura che ognuno di noi in qualche modo nella vita, a livello personale o anche a livello di piccolo gruppo di appartenenza, può sperimentare. Ricordo - è di questi giorni il centenario della nascita di Giovanni Paolo II - il suo esordio. Lo ricordiamo tutti affacciarsi dalla finestra di piazza San Pietro e dire: «Non abbiate paura!». Era un uomo che veniva da un'esperienza personale di lotta, che aveva vissuto sulla sua pelle la seconda guerra mondiale, le invasioni, il nazismo e il comunismo. Ebbene, si pone come uomo cerniera e di pace che dice: «Non abbiate paura!». Non a caso, tra pochi giorni celebreremo i venti anni della caduta del muro di Berlino. Non c'è persona che non sappia che, al di là delle trattative diplomatiche, dietro la caduta del muro di Berlino c'è il lavoro incessante di Giovanni Paolo II, dell'uomo che ha saputo dire: «Non abbiate paura!». Di qui il nostro messaggio contro la violenza che può armare la voce - le parole possono essere pietre che colpiscono e feriscono - e disgraziatamente, a volte, anche la mano con gesti gravi, pesanti e profondamente lesivi. Dietro queste parole di paura, esiste il fatto che l'uomo non riesce a guardare con fiducia gli altri.

Credo che questo sia il gesto di fiducia che noi meritiamo che si compia qui dentro ed è un gesto di fiducia che meritiamo per l'impegno che ognuno di noi profonde nella sua vita parlamentare quotidiana, ma anche perché ognuno di noi è qui perché espressione di un pezzo del popolo italiano. Se noi sapremo trovare i termini unitivi al nostro interno, allora il popolo italiano troverà una ragione di più per scoprirsi un popolo unico che va verso lavori condivisi che creino le condizioni dell'integrazione, del benessere, di uno sviluppo alla luce dell'intelligenza messa al servizio di tutti gli

altri.

Abbiamo bisogno di questa Commissione. Peraltro, nell'*incipit* della relazione che accompagna la mozione che porta la prima firma della collega Segre si fa riferimento a una mozione che nella XIV legislatura portava la firma della nostra attuale presidente, Elisabetta Alberti Casellati. Lei, allora, si fece interprete di una mozione che aveva come orizzonte di senso i diritti umani: questa cosa mi ha colpito. In questa legislatura, insieme a tanti altri colleghi, facciamo parte di questa Commissione. Ogni Commissione è fatta in modo trasparente e la pluralità delle posizioni si esprime in proporzione al numero delle persone presenti nel Parlamento. Quella è una Commissione di diritti umani.

Mi sono chiesta in che modo si articolerà questa Commissione sui diritti umani che non potrà che collaborare necessariamente, perché nel suo *imprinting* genetico si è voluto mettere alla base la tutela dei diritti umani, il diritto ad avere la propria fede, il diritto alla propria terra, il diritto a potersi muovere con libertà nel proprio territorio. Sarà bello, sarà positivo, sarà ricco collaborare insieme; sarà un servizio, un segnale di speranza che noi vogliamo dare.

Una cosa è certa, e cioè che la violenza e l'intolleranza assumono le sfumature più diverse. Ieri abbiamo sentito citare - e anche alcuni dei colleghi del Partito Democratico hanno voluto riprendere l'argomento - alcune espressioni violente dei colleghi della Lega, ma abbiamo sentito citare le violenze che ancora oggi sono operative, per esempio rispetto a tematiche altrettanto forti e dure da inghiottire come quelle che hanno portato all'esperienza delle foibe. Ricordo che pochi mesi fa per la prima volta siamo riusciti a vedere un film, uno dei pochi, che tratta il tema delle foibe con profondità e lucidità, ma anche alla luce di una grande chiave di lettura che è la dinamica del perdono. Il bello di quel film, *Red Land*, per chi l'avesse visto o meno, è una segnalazione esplicita, poiché termina proprio facendo riferimento al perdono. Non c'è possibilità di vincere le proprie paure; non c'è possibilità di fronteggiare la violenza subita se non in un'ottica che si chiama perdono.

Occorre cominciare il lavoro di questa Commissione mettendo questi paletti, i diritti umani intesi come diritti universali, diritti di tutti, l'impegno personale a livello di ognuno di noi nella sua singolarità e a livello comune nella nostra collegialità, la magnanimità del perdono, la capacità di dire "basta" a ciò che fino ad ora ci ha diviso, "basta" a ciò che fino ad ora è stato oggetto di guerre.

Mi sia concesso un passaggio alla chiusura, che potrebbe sembrare quasi una *boutade*. Non avremmo questo Governo attuale, *absit iniuria verbis*, ovunque ognuno di noi sia posto, in maggioranza o all'opposizione, se i Gruppi che ne fanno parte non fossero stati capaci di compiere quello che a chi è vissuto nella precedente legislatura sembra un assoluto miracolo. I 5 Stelle della precedente legislatura, perlomeno alla Camera - e lei, Presidente, era presente - avevano come unico bersaglio il Partito Democratico, il quale li ricompensava con pari moneta.

Se non ci fosse stata la magnanimità di questa sorta - chiamiamola pure così - di perdono, di integrazione, di guardarsi con occhi diversi, non avremmo il Governo. E avremo il Governo, al di là delle valutazioni su tanti aspetti politici, economici, di legge finanziaria e di quanto volete, finché ci potrà essere questo sguardo che riconosce nell'altro la capacità di guardare nella stessa direzione, che è il bene del Paese.

Pertanto, signori, forse è ancora possibile trovare una soluzione unitaria per questa mozione. Mi io mi auguro che tutti abbiano il buonsenso, il coraggio e un messaggio di speranza da dare al Paese intero. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, ringrazio la collega Segre per la sua presenza in quest'Aula e per la sua mozione. Ho provato a entrare più a fondo nelle ragioni che spingono le società a discriminare e per cui le persone vengono discriminate.

In un'epoca come quella attuale, attraversata da incertezze e spesso da degrado culturale, sembra assolutamente vitale e necessario riaffermare con forza la propria identità, si ha una forte necessità di ancorare la propria esistenza e nel farlo pare altrettanto necessario e inevitabile definire anche ciò che è diverso da sé, per poter meglio definire chi siamo; molto spesso però i modelli a cui facciamo riferimento in realtà non ci appartengono.

Attenzione: ciò significa anche escludere qualcosa di noi e, sciaguratamente, istituire una scala

gerarchica. L'esclusiva unità che le nostre molteplici identità proclamano è nei fatti costruita entro un gioco di potere e di esclusione. Gli stereotipi rappresentano strumenti di semplificazione di una realtà che è complessa. I discorsi che fanno leva sulla paura del diverso divengono dispositivi di controllo dell'incertezza e di potere sugli altri. Si tratta, in pratica, di governare con la paura.

I discorsi e le retoriche sono fondamentali, rappresentano lo strumento per la costruzione - in termini negativi - di queste differenze ed è di questo che oggi stiamo parlando, di *hate speech*, di discorsi che incitano all'odio e all'intolleranza. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha evitato di dare una definizione precisa di *hate speech*, preferendo non limitarne il raggio d'azione. L'obiettivo è di tenere conto delle varie circostanze del caso concreto, pur mettendo a tema la possibilità che i discorsi di odio siano rivolti a diverse categorie costruite su basi razziali, sessuali, religiose, etniche, politiche.

Ritengo che questa impostazione, ripresa dalla mozione a prima firma della senatrice Segre, sia meritevole perché apre la strada a un approccio trasversale che guarda al singolo caso e a come le differenti dimensioni di discriminazione possano moltiplicarsi e anche intersecarsi con un disastroso effetto cumulativo e intersezionale (essere donna e disabile, per esempio, o essere omosessuale e anziano), rendendo così visibili persone o gruppi particolarmente vulnerabili all'interno di minoranze o categorie riconosciute: dei cassettoni.

Il genere e le altre dimensioni culturali e fisiche interagiscono costantemente nella vita delle persone, ma c'è ancora una forte resistenza a riconoscere le identità multiple di ciascuno, la loro complessità e l'appartenenza simultanea a più categorie e gruppi sociali di ognuno. È invece auspicabile che questo passo venga fatto per riconoscere le variegata esperienze quotidiane di discriminazione e violenza che i discorsi di istigazione all'intolleranza veicolano verso chi è raccontato come diverso, verso chi è altro, inteso come alterità da sé; spesso però si tratta di un'alterità fittizia, costruita per differenza da un modello di cittadino ideale: implicitamente il maschio, bianco, di ceto medio o alto, eterosessuale, da cui poi, nei fatti, tutti noi per qualche ragione ci discostiamo.

Tutto ciò poi è aggravato dal fatto che si discute di temi di interesse pubblico in spazi che sono in parte nuovi: mi riferisco al *web* e ai *social*. Spazi in cui si forma l'opinione pubblica, che non sono più popolati da soggetti preposti alla produzione dell'informazione, ma anche e in modo crescente da soggetti spesso non esperti (ed uso un eufemismo), che costituiscono una galassia di fonti informative informali.

Questa massa enorme di informazioni e notizie moltissime volte è disancorata dalla realtà e questa approssimativa percezione della realtà, facilita la circolazione di informazioni parzialmente o del tutto false. Diventa quindi importante l'esistenza di un organismo *ad hoc* che renda disponibili dati e informazioni corrette che rendano così possibile una vera partecipazione al dibattito pubblico e alla costruzione di politiche condivise. Organo che al tempo stesso sia messo nelle condizioni di poter contrastare atti e discorsi che istigano all'intolleranza, all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sulla base di determinate caratteristiche. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Non si intende ovviamente, come paventato da alcuni, limitare la libertà di espressione. Il punto, semmai, è garantire a tutti l'accesso a un dibattito informato, la convivenza tra individui e tra gruppi che hanno orientamenti eterogenei e plurali e che da sempre rappresentano la ricchezza di una democrazia. La diversità c'è sempre stata, c'è ora e ci sarà sempre, dentro e fuori di noi, basta iniziare a non averne più paura. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice De Petris*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[MALPEZZI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, è chiaro a tutti che questa non è una materia da Governo, anche per lo strumento che giustamente è stato utilizzato. Il Governo desidera tuttavia garantire la presenza nella fase di discussione e in quella di votazione per esprimere la sua partecipazione a un tema molto caro e all'iniziativa della senatrice Segre. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto e del senatore Verducci*).

[PRESIDENTE](#). Suspendo quindi i lavori dell'Aula, che riprenderanno alle ore 16,30 con le dichiarazioni di voto.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,57, è ripresa alle ore 16,33*).

Passiamo dunque alla votazione delle mozioni.

[BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole alla mozione della senatrice Segre. Sono soddisfatto che si voti la sua mozione, così come è stata presentata, per il valore in sé che tale mozione rappresenta.

I benefici di una discussione pubblica destinata ad essere arbitrata in Parlamento sono superiori a quelli di qualunque altra forma di decisione - così Hans Kelsen - per cui, istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare non significa processare la storia, ma svolgere un'indagine parlamentare per evitare che la storia si ripeta.

La cronaca di questi giorni ha visto l'attacco alla Sinagoga di Halle, l'assalto di cinquanta neonazisti in divisa al centro culturale ebraico di Budapest e, in Turingia, il successo elettorale di chi ha definito il monumento all'olocausto una vergogna.

Il Senato, nell'approvare l'istituzione della Commissione parlamentare, così come pensata dalla senatrice Segre, assume la volontà e l'impegno, per dirla con le parole di Voltaire, di affermare un'idea di universalità e di libertà intese come frutto di una lotta incessante della ragione contro ogni forma di oscurantismo e, quindi, il prevalere della ragione, della conoscenza, della cultura come unico autentico antidoto all'odio, al razzismo, all'antisemitismo.

È in gioco non solo una decisione parlamentare ma il riconoscimento e la valorizzazione di alcuni diritti fondamentali: la dignità dell'uomo e la sua eguaglianza. È in gioco il riconoscimento dei diritti fondamentali in materia religiosa, sanciti dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 19 e 20 della nostra Costituzione.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito all'ennesima indecente, intollerabile e vile manifestazione di odio attraverso la Rete contro la senatrice Segre ad opera di antisemiti protetti dall'anonimato, fenomeno non solo nazionale. Basti pensare alle parole di Felix Klein, commissario del Governo tedesco per la lotta contro l'antisemitismo - e qui mi permetto di aprire una parentesi: anche noi dovremmo nominarne uno quanto prima - che ha invocato nuove regole per il *web* per contrastare quanto accade oggi in Germania.

Io credo che il nostro Parlamento si debba porre seriamente il problema se sia democrazia consentire simili insulti ed espressioni in quanto protette dal diritto fondamentale della libertà di pensiero o, viceversa, sia democrazia rendere impraticabile, attraverso identificazioni, perquisizioni o rinvii a giudizio, la diffusione di razzismo o antisemitismo. E non si adduca l'argomento che a gestire le piattaforme sono aziende straniere, perché tutto questo avviene in violazione della nostra Costituzione e delle leggi che la attuano. Basta incertezze, basta debolezze. Sì a normative capaci di sanzionare ogni forma di odio, di razzismo, di antisemitismo perché, sia chiaro, stiamo sempre parlando di azioni di uomini contro altri uomini, stiamo parlando, per dirla con le parole di Hannah Arendt, della lezione della spaventosa, indicibile e inimmaginabile banalità del male.

Oggi il nostro voto non è un voto ordinario: è la riaffermazione di un principio di universalizzazione in forza del quale le norme, per essere valide, devono essere riconosciute da tutti. È la riaffermazione di un'etica parlamentare che, come diceva Kelsen, non produce essa stessa le norme ma ne verifica, alla luce di quel principio, la pretesa di validità.

Istituire una Commissione d'inchiesta per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza è un voto importante, molto importante. Non si tratta di far valere la giustizia dei vincitori ma di far vincere i valori della giustizia, della tolleranza, della ragione, della dignità umana, per far sentire forte il richiamo del Parlamento italiano al diritto di ogni individuo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione come un diritto inalienabile che nessun rigurgito neofascista, né pretesa sovranista, potrà mai, ripeto mai, mettere in discussione.

(*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD*).

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, voglio innanzitutto ringraziare la senatrice Liliana Segre per aver presentato la mozione per l'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, che con convinzione ho firmato io stesso insieme a tanti colleghi.

Tali fenomeni non sono nuovi, né sono il frutto di Internet o dei *social network*, come una lettura superficiale vuol far sembrare. Covano purtroppo da sempre nella nostra società, crescono nell'ombra e nei momenti di crisi possono far riemergere dalle tenebre del passato fantasmi, sentimenti, parole d'ordine, emulazioni, scorciatoie pericolose.

La predicazione dell'odio viene amplificata e propagata dai mezzi di comunicazione disponibili. Se i totalitarismi del ventesimo secolo si sono serviti di radio, cinema e giornali, oggi a fare da megafono sono senza dubbio Internet e i *social network* dove il fenomeno esplode in tutta la sua evidenza come sintomo ma non è lì che nasce.

Negli ultimi giorni, una notizia ha colpito me e credo tutti noi. Una madre ha denunciato alle autorità un gruppo WhatsApp intitolato «The Shoah Party», in cui venivano condivise frasi, video, immagini inneggianti al nazismo, al razzismo, all'antisemitismo, all'ISIS e contenuti pedopornografici: un calderone del peggio che si può trovare *on line* gestito da un quindicenne e con la maggior parte dei membri minorenni. È evidente che la lunga serie di mancanze in questa storia parte dalle famiglie, dalla comunità educante, in generale dagli adulti, così come è chiaro che la prima regola disattesa, nella complicità generale, è quella sull'età minima di iscrizione alle diverse piattaforme *social*.

Allo stesso tempo, è fuorviante e ridicolo pensare di poter regolamentare tale accesso mediante documenti di identità: in primo luogo perché rappresenta una ulteriore cessione di dati a piattaforme private - i documenti appunto - con rischi di furti di identità, in secondo luogo perché Internet non ha confini, i *social* sono internazionali e qualsiasi tipo di limitazione su base nazionale potrà essere facilmente aggirata da un qualsiasi dodicenne di media intelligenza.

Da adulto credo che questo sia un problema enorme del tempo in cui viviamo. Dobbiamo usare parole di chiarezza, per non ridurre questo nostro dibattito e il lavoro della Commissione che oggi andiamo ad istituire ad un modo ipocrita per lavarci la coscienza da un lato, mentre dall'altro non facciamo nulla di concreto per sradicare l'ignoranza, la rabbia e le convinzioni che sono alla base di questi fenomeni. Anche in quest'Aula ho sentito qualcuno sostenere che è l'immigrazione la causa che genera il razzismo. Molti di noi avranno visto l'approfondimento che «Report» ha dedicato alle tecniche di manipolazione *on line* gestite e pagate da gruppi politici e penso che si saranno sorpresi nel vedere che alcune azioni erano mirate proprio a un *target* di minorenni. Possiamo fare Commissioni, convegni, discorsi profondi e alzate di scudi, ma finché verranno consentite e sfruttate per convenienza elettorale tali modalità, cari colleghi, l'apporto della politica non aiuterà la soluzione, ma anzi aggraverà il problema. Quante volte i profili *social* di esponenti politici hanno propagandato notizie di cronaca basate su elementi che si sono rivelati falsi, delle *fake news*, pur di lucrare consenso? Moltissime. E quante volte si è avuta una rettifica da parte degli stessi profili? Nessuna.

Lo sfruttamento di queste tecniche, lo stillicidio quotidiano in cui si mischiano notizie vere e false, termini ingiuriosi, minacce fasulle e dati spropositati, hanno negli anni atrofizzato il nostro senso civico. D'altra parte, i discorsi e gli atti discriminatori e razzisti, non poche volte fomentati o compiuti da politici e amministratori, si vanno a tal punto moltiplicando e banalizzando che il razzismo rischia di diventare senso comune. Un senso comune costantemente rafforzato dal ruolo svolto dai mezzi di comunicazione di massa, potenti ripetitori e amplificatori.

Ciò che un tempo era socialmente inaccettabile ora viene rivendicato con orgoglio e accettato - ahimè - con indifferenza, ma la discriminazione, il razzismo, il linguaggio d'odio vanno studiati e contrastati, analizzati per ciò che sono e ciò che a volte diventano: non solo un insieme di idee, opinioni, rappresentazioni, stereotipi, pregiudizi, né solo un sistema di idee che orienta l'azione, ma la premessa per gravi comportamenti di discriminazione, segregazione, rifiuto, disprezzo e infine aggressione.

Anche grazie all'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, fenomeni come xenofobia e razzismo saranno finalmente al centro dell'attenzione politica e istituzionale. Infatti saranno

estremamente utili le raccolte di dati statistici e soprattutto gli approfondimenti basati sull'osservazione di casi empirici, sulla raccolta di testimonianze delle vittime e degli artefici di situazioni di discriminazione e razzismo.

Senatrice Segre, conosciamo bene la sua storia e la sua forza. Gli insulti che riceve ogni giorno non hanno il potere di turbarla e questa è un'ulteriore lezione che ci offre. Ma mi consenta di testimoniare, oltre al ringraziamento per questa proposta, anche la nostra vicinanza e il nostro affetto. La gerarchia dell'ostilità e del disprezzo generalmente cambia in relazione al clima sociale e politico, all'orientamento degli organi di informazione, all'atteggiamento delle istituzioni, a certi eventi nazionali e internazionali e alla traduzione che ne fanno poi i mezzi di comunicazione di massa.

Allora dobbiamo avere a cuore qualsiasi persona sia oggetto di razzismo, nella consapevolezza - ce lo insegna la storia - che ciascuno di noi, per una sola delle sue caratteristiche, potrebbe diventarne vittima. Per vincere questa battaglia c'è bisogno di grande senso critico e di proposte concrete, con un'attenzione prioritaria verso l'educazione e la scuola, che si è già attrezzata da tempo per affrontare questi problemi, senza tacerli e sottovalutarli. Per questi motivi annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali e auguro buon lavoro alla istituenda Commissione. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU, M5S e PD e della senatrice Segre).*

[FARAONE](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, vorrei anzitutto esprimere un rammarico (lo ha fatto, nel suo intervento sulla proposta, il collega Alan Ferrari poco fa): il rammarico di non riuscire, purtroppo, in quest'Aula a trovare l'unità su temi come questi. Un tempo, su argomenti così oggettivi, su una mozione di questo tipo, soprattutto se proposta da una personalità come la senatrice Segre, in due minuti si sarebbero presentate le proposte e si sarebbe trovata un'intesa. Oggi purtroppo - devo dire a causa principalmente dei colleghi della Lega e dei colleghi di Fratelli d'Italia *(Commenti dal Gruppo FdI)* - questo non riesce più ed è un problema per la democrazia, signor Presidente. Sono molto preoccupato e mi rivolgo ai colleghi di Forza Italia, chiedendo e rivolgendo loro l'appello di non seguirli più in questa deriva.

Lo dico perché avevo letto il testo della mozione presentata dai colleghi di Forza Italia qualche giorno fa, prima del voto umbro, e devo dire che avevo parlato con i colleghi del mio Gruppo, dicendo che avremmo votato a favore di quella mozione, perché era una mozione che sostanzialmente ribadiva le stesse cose che sono scritte nella mozione a prima firma della senatrice Segre, seguita dalle firme dei Capigruppo di maggioranza. Purtroppo è accaduto e ho notato che dopo il voto umbro la mozione di Forza Italia è cambiata. Originariamente avevo letto un testo che mi aveva convinto ad esprimere un voto positivo, poi per fortuna ho avuto la possibilità di leggere la seconda mozione e ho visto che il testo era stato cambiato e che c'erano alcuni periodi che andavano nella direzione che mi preoccupa e che ho accennato poco fa essere espressa dalla Lega e da Fratelli d'Italia. L'appello è quello di tenere la barra dritta su questi temi. Quando si affida - lo dico ai colleghi della Lega - a Morisi non soltanto la comunicazione *social* di quel partito e non soltanto la pagina Facebook di Salvini, ma anche la stesura di una mozione su un tema così delicato, si smette di essere un partito che esprime valori positivi per questa democrazia e si comincia a diventare, anche come partito e come Gruppo parlamentare, una fabbrica d'odio.

Quando anche voi smetterete di stare lì a fare delle valutazioni, vi renderete conto, leggendo la mozione che ha come prima firmataria la senatrice Segre, che non c'è, caro senatore Romeo, una valutazione su chi dice cosa: c'è semplicemente una valutazione volta ad imputare a qualcuno un reato o comunque la responsabilità di alcune affermazioni per quello che dice, a prescindere dalla sua provenienza.

Si pone in una mozione, come hanno fatto i Gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia, la teoria che vede, da un lato, il negazionismo per quel reato e per la condanna rispetto a quelle affermazioni, giustificandole col fatto che nel Paese c'è disagio sociale, e, dall'altro, l'affermazione che vi sono alcune categorie, quali l'estrema sinistra o gli islamici, dalle quali proverrebbero affermazioni antisemite o che esaltano tutto ciò che è stato il passato nazista, fascista e tutto quello che conosciamo.

Ebbene, quando leggo una frase del tipo: «questa ebrea di merda si chiama Liliana Segre, chiedetevi che cazzo a fatto per diventare senatrice a vita stipendiata da noi ed è pro invasione? Hitler non ai fatto bene il tuo mestiere» (*sic!*), a me non importa un tubo di quali siano l'appartenenza politica, la cultura di provenienza o la religione che si professa: è un insulto e basta! (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

FERRERO (*L-SP-PSd'Az*). È un'ovvietà.

FARAONE (*IV-PSI*). Pertanto, scrivere nelle mozioni parlamentari che se queste affermazioni le fa qualcuno a cui è stata tolta la casa popolare da un immigrato è legittimo, perché è stato esaltato un disagio sociale, e se invece lo dice un migrante o uno dell'estrema sinistra, diventa un reato d'odio, è veramente una cosa scandalosa! (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

La teoria negazionista che state portando avanti è sbagliata. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo terminare il senatore Faraone. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). In quest'Aula è stata appena citata una preoccupazione sul pensiero unico: lasciamo terminare il collega e ognuno potrà esprimere i suoi intendimenti. (*Applausi ironici del senatore Bossi Simone*).

FARAONE (*IV-PSI*). Invece la mozione della Lega - e proprio per questo faccio riferimento a Morisi - è un po' come la pagina di Salvini: pubblica lì soltanto i video dei reati che vengono compiuti da alcune...

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Lasciamolo andare avanti. Bravo! (*Applausi ironici del senatore Bossi Simone*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Vede, senatrice Segre, a cosa serve la sua mozione?

FARAONE (*IV-PSI*). Presidente, le chiedo se è possibile intervenire in questo modo.

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Faraone, argomentando come tutti ci attendiamo da lei.

FARAONE (*IV-PSI*). Mi disturbano relativamente, ma magari possono tenere a riposo le corde vocali per quando dovranno dire quello che pensano loro della mozione. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Così come, Presidente, ricordo benissimo quando in quest'Aula, sempre dai banchi della Lega, il senatore Salvini ci scomodò per tornare a votare, perché bisognava andare subito al voto... (*Proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Tirate su qualche cartello altrimenti non mi impressionate. Qualche cartello, per favore!

PRESIDENTE. Lasciamo terminare il senatore Faraone. È previsto un intervento anche del Gruppo Lega, della senatrice Pucciarelli, che avrà modo di replicare, se lo crede.

FARAONE (*IV-PSI*). Ricordo ancora quando fu detto che i senatori a vita erano delle figure che bisognava mettere in discussione in Costituzione perché non si comprendeva per quali grandi ragioni fossero qui. Ricordo che la senatrice Segre, così come gli altri senatori a vita, ma in questo momento parliamo di lei, non deve giustificare a nessuno perché è senatrice. Ricordo che è tra i 25 bambini sopravvissuti su 776 detenuti in campo di concentramento ad Auschwitz; è una figura di prestigio, che noi auguriamo presieda la Commissione che andremo a costituire. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*). Perché più di lei e meglio di lei nessuno potrebbe rappresentare quello che noi reputiamo debba svolgere questa Commissione, ossia riuscire a creare le condizioni affinché questo Paese non venga trascinato nell'odio e su quell'odio qualche forza politica possa costruire il proprio consenso. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Signor Presidente, noi dichiariamo il voto favorevole sulla mozione che vede come prima firmataria la senatrice Segre. Avremmo voluto e preferito firmare e votare una mozione all'unanimità. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PELLEGRINI Emanuele (*L-SP-PSd'Az*). Hai detto di no!

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Bevi di meno!

FARAONE (*IV-PSI*). Perché su questi temi torneremo. Saremo un Paese civile e degno quando su questi temi non ci divideremo più. Purtroppo non ci è consentito, perché Lega e Fratelli d'Italia hanno trasformato e stanno trasformando questo Paese in una fabbrica dell'odio. (*Applausi dal Gruppo IV-PSI. Proteste dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI*).

DE BERTOLDI (*FdI*). Ma stai zitto! Buffone! Sei un provocatore!

PRESIDENTE. Colleghi, ci stiamo confrontando su una mozione che tende a stigmatizzare l'odio. Vediamo di replicare con la forza degli argomenti.

[FAZZOLARI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (Fdi). Signor Presidente, prima di ogni altra questione, voglio esprimere la solidarietà mia e di Fratelli d'Italia alla senatrice Liliana Segre per gli ignobili attacchi ricevuti. Chi riversa odio nei confronti di una donna che ha subito da ragazzina il dramma della deportazione in un campo di concentramento non solo è un vigliacco, ma è anche un idiota. (*Applausi dai Gruppi FdI, M5S, FI-BP e L-SP-PSd'Az*).

La persecuzione subita da migliaia di cittadini italiani in quegli anni è una vergogna per la nostra Nazione.

Discutiamo oggi di quella che chiamiamo la Commissione Segre. Purtroppo - e lo dico senza polemica nei confronti della senatrice Segre - non è la Commissione Segre. Non a caso la seconda firmataria è la senatrice De Petris, del partito LeU, lo stesso della presidente della Camera della scorsa legislatura, onorevole Boldrini, che, in qualità di Presidente della Camera, ha presieduto la Commissione Jo Cox. Chiunque di voi potrà verificare gli atti conclusivi della Commissione. Ebbene, la Commissione di cui oggi stiamo discutendo l'istituzione è esattamente la riproposizione della Commissione Boldrini, con una operazione che viene riprodotta al Senato, condendo quella Commissione con argomentazioni che hanno poco a che fare con le finalità della Commissione Boldrini. La finalità, lo vedremo nel corso del mio intervento, altro non è che dotare questo Parlamento di uno strumento di censura nei confronti di chi non si allinea al pensiero unico dominante, mettendo un cappello difficilmente argomentabile fuori da quest'Aula, che è proprio l'antisemitismo.

Fratelli d'Italia è un partito che combatte con fierezza l'antisemitismo. L'ha sempre fatto e per questo abbiamo presentato delle mozioni non provocatorie, come qualcuno ha voluto dire prima, ma nel merito. I principali osservatori mondiali dello Stato ebraico e del fenomeno dell'antisemitismo in Europa certificano preoccupanti e crescenti forme di antisemitismo in Europa, connesse principalmente ai fenomeni di integralismo islamico e a una massiccia immigrazione islamica antisemita in Europa. Proprio per questo abbiamo chiesto nella prima mozione di Fratelli d'Italia di introdurre, tra gli argomenti che deve trattare una Commissione che vuole combattere l'antisemitismo, il tema dell'integralismo islamico, perché, se non si parla di integralismo islamico e si parla di islamofobia, non si sta facendo un dispetto a Fratelli d'Italia, ma alle migliaia di ebrei che hanno dovuto abbandonare l'Europa e trasferirsi in Israele perché subivano persecuzioni da parte degli integralisti islamici. Questo è certificato negli studi proprio di chi tutela le comunità ebraiche in Europa., Chiediamo allora che sia accolta la nostra prima mozione.

Sempre a proposito di antisemitismo, gli stessi studi di tutela delle comunità ebraiche in Europa certificano che la seconda forma di antisemitismo crescente in Europa è quella connessa con l'estrema sinistra, che è gradualmente slittata da posizioni anti-Israele a posizioni antisemite. Lo vediamo in modo lampante ogni 25 aprile, quando viene contestata la brigata ebraica durante i festeggiamenti del 25 aprile, proprio perché ormai l'antisemitismo è entrato a far parte del DNA della estrema sinistra. Poi, certo, i movimenti di estrema destra sono anche antisemiti. Proprio per tale motivo, con la nostra seconda mozione chiediamo di recepire la risoluzione del Parlamento europeo che, sull'importanza di una memoria europea condivisa, lo scorso 19 settembre ha approvato la risoluzione che condanna ogni forma di totalitarismo e di dittatura, compresa quella comunista. Ricordo a tutti i colleghi che questa risoluzione è stata approvata a larghissima maggioranza dal Gruppo Partito popolare europeo, ma anche dal Partito socialista europeo, con il voto favorevole del PD e di chi ne faceva parte prima. Con tale risoluzione - ripeto - si condannano tutti i totalitarismi del Novecento, nazismo e comunismo compresi. Chiediamo, quindi, a quest'Assemblea di recepire quanto stabilito dal Parlamento europeo. Per una volta lo diciamo noi: ce lo chiede l'Europa.

A proposito delle persecuzioni comuniste, sono innumerevoli; voglio solamente ricordare la persecuzione di 3 milioni di russi kulaki, mandati nei *gulag* per essere "rieducati"; 10 milioni di ucraini, uccisi per fame dalla carestia indotta per educare i piccoli agricoltori ucraini al nuovo modello marxista; l'eccidio di 22.000 polacchi nel 1940 nella foresta di Katyn e l'uccisione di migliaia di ungheresi dei carri armati sovietici nella rivolta del 1956. A proposito di razzismo, chiedo a

quest'Assemblea se i morti russi, ucraini, polacchi e ungheresi abbiano un valore inferiore rispetto ai morti italiani, francesi o tedeschi di quell'epoca. (*Applausi dal Gruppo FdI*). Avrete modo di dimostrare come la pensate su questo argomento approvando o bocciando l'adozione della risoluzione del Parlamento europeo, che condanna il nazismo e il comunismo.

La verità, però, è che la Commissione di cui oggi discutiamo ha un'unica finalità, che sono le poche righe finali del dispositivo. Dopo premesse molto condivisibili - chi non vuole contrastare fenomeni di odio, di razzismo e di intolleranza? - arriviamo alle ultime righe, laddove il testo recita: «la Commissione può segnalare agli organi di stampa e ai gestori dei siti Internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza (...) richiedendo la rimozione dal *web* dei relativi contenuti». Avremo quindi una Commissione di censori che, dentro il Senato, stabilirà che cosa si può dire, chi lo può dire e dove lo può dire. Se una cosa non si può dire, verrà mandata la letterina dal Senato della Repubblica italiana a Facebook chiedendo la rimozione della pagina di Fratelli d'Italia, perché la Commissione ha deciso che sono parole d'odio.

Stiamo esagerando? Basta vedere quali sono le parole d'odio previste nel dispositivo della Commissione e menzionate anche oggi, da chi mi ha preceduto. È inserito tra le parole d'odio il termine «nazionalismo». Ora, non so da quando il nazionalismo è una parola d'odio; io mi definisco un patriota, che non è molto distante da nazionalista, ma da domani mi potrete censurare perché sono un nazionalista. Poi l'«etnocentrismo»: anche in questo caso l'immigrazione compatibile, della quale parliamo sempre, diventa un reato; abbiamo scoperto che è reato parlare di sostituzione etnica, eppure i dati del Ministero dell'interno dicono che negli ultimi anni sono entrati in Italia 600.000 clandestini, prevalentemente africani, pakistani e bengalesi, e sono andati via 500.000 italiani prevalentemente giovani. È una sostituzione etnica, ma non lo possiamo dire, perché è vietato.

Sono state classificate come parole d'odio quelle della Meloni, quando ha detto che difenderemo Dio, Patria e famiglia. Sono state classificate come parole d'odio: partecipare alla *convention* della famiglia di Verona, essere contrari alle adozioni *gay* e all'utero in affitto, le campagne di sensibilizzazione contro l'aborto. (*Il microfono lampeggia*). Signor Presidente, sto per finire, mi conceda ancora trenta secondi.

In sostanza, la Commissione che oggi andremo ad istituire stilerà un elenco di parole proibite. Tra di esse, molte sono le parole dei patrioti e dei sovranisti, come ha detto prima il senatore Bressa, il quale in precedenza ha dichiarato che tra le parole d'odio ci sono quelle dei sovranisti. Diventa un po' preoccupante che quest'Assemblea dica che da domani Fratelli d'Italia sarà censurata perché considerata nazionalista e sovranista.

È stata sempre una tentazione della sinistra quella di censurare l'avversario politico, ma mi stupisce il MoVimento 5 Stelle, che ha sempre fatto della libertà di parola in Rete un suo cavallo di battaglia e oggi si piega alla censura in ogni sua forma, anche in Rete. Dispiace molto che una Commissione come quella del contrasto all'antisemitismo, che poteva essere importante e nobile, sia stata piegata per biechi calcoli politici e la volontà di... Senatrice Segre, non mi rivolgo a lei, davvero, so bene che non era la sua volontà. Il risultato finale, da parte del secondo firmatario...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, ma devo chiederle di concludere.

FAZZOLARI (*FdI*). È vero, Presidente. Finisco con la dichiarazione di voto.

Fratelli d'Italia chiede di accogliere le due mozioni che ha presentato sul contrasto all'integralismo islamico e per accogliere la risoluzione del Parlamento Europeo, ed è disposta a votare a favore della Commissione se vengono eliminate le ultime cinque righe, ossia quelle che, alla fine di un lungo discorso anche condivisibile, introducono il diritto di censura del Parlamento nei confronti di chi vuole continuare ad essere un uomo e una donna liberi. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

Saluto ad una delegazione della Repubblica del Kazakhstan

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto e salutiamo la delegazione della Repubblica del Kazakhstan che assiste ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 136, 176, 177, 181 e 182 (ore 17,09)

FEDELI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI (PD). Signor Presidente, prima di venire al merito, visto che è la prima firmataria della mozione di cui discutiamo oggi, voglio innanzitutto esprimere profondo sconcerto e una durissima condanna per gli inqualificabili insulti di cui, come ha raccontato lei stessa, la senatrice Liliana Segre è quotidianamente destinataria. Voglio associarmi, anche a nome di tutto il Partito Democratico, agli attestati di solidarietà nei confronti di una donna straordinaria, testimone vivente dell'orrore della Shoah, che ha messo la sua vita al servizio della memoria e quindi del futuro positivo del Paese, cioè di tutti noi. La ringrazio, senatrice. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S e FI-BP*).

L'odio verso chi porta ancora tatuata sulla pelle l'infamia di Auschwitz è un insulto non solo alla persona, ma alla nostra stessa democrazia, ai valori su cui è fondata. È sul rifiuto dell'antisemitismo, della violenza, degli stereotipi, delle discriminazioni di ogni genere che si basa la nostra convivenza civile e democratica. Lo dobbiamo ribadire con forza. Gli insulti contro Liliana Segre rappresentano tutto ciò contro cui dobbiamo combattere (ignoranza, indifferenza, odio), quindi dobbiamo contrastarlo e mai essere indifferenti, in nessun minuto.

Personalmente sono davvero onorata di avere l'opportunità di sedere in quest'Aula insieme a Liliana Segre (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*) e di poter guardare al futuro potendo contare sulla sua umanità, sul suo spirito d'animo, sulla sua determinazione e sulla capacità di guardare lontano che le deriva da una vita straordinaria e particolarmente impegnativa. Quando si ha la fortuna di poter ascoltare chi è stata testimone diretta di momenti storici e politici così drammatici e decisivi per l'Italia che siamo e che vogliamo continuare a essere, non si può che restare concentrati, ammirati, imparare, condividere e rispettarla sempre.

Venendo al voto, istituire una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza non è una scelta che possiamo prendere in modo distratto, formale o divisivo. Quelli che viviamo sono tempi complessi, di profonda e continua trasformazione, in cui si sono smarriti sicurezze, abitudini, radici, legami di rappresentanza e di fiducia che per tanto tempo hanno caratterizzato il confronto politico, il dibattito pubblico, i vissuti della nostra comunità nazionale e delle nostre comunità territoriali. Sembra quasi che si stia smarrendo l'identità che ci ha fatto riconoscere come Paese tra di noi e nei confronti del resto del mondo. Accoglienza, generosità, altruismo, solidarietà, inclusione, rispetto e valore delle differenze, calore umano ed empatia sono valori scritti nella nostra storia e quotidianità e contribuiscono a generare l'affetto e la stima che il mondo intero ci rivolge e sono ben scritti nella Costituzione in modo chiaro, inequivocabile e irrinunciabile.

Eppure le ragioni che motivano il voto a favore dell'istituzione di questa Commissione straordinaria da parte di tutto il Gruppo Partito Democratico sono vive più che mai, di fronte ai pericolosi slittamenti degli argini che con fatica la società italiana aveva costruito contro la degenerazione del linguaggio, del confronto, dei fondamenti democratici. Purtroppo, da qualche anno siamo avvolti, come molte altre democrazie, in una spirale di insoddisfazione, rabbia e odio che condiziona relazioni sociali, relazioni affettive, mondo del lavoro, scelte politiche. Attitudini e comportamenti razzisti si diffondono in modo inquietante e insidioso perché capaci di toccare fasce sociali molto diverse. Pensate in questo campo anche al fenomeno del bullismo da parte dei ragazzi e talvolta dei genitori: inquina lo spirito di condivisione della conoscenza, che è l'aria naturale della scuola, e il cyberbullismo ha rotto ulteriormente limiti e argini. E i ragazzi portano dentro la scuola esattamente ciò che vivono e che gli adulti trasmettono, quindi c'è una nostra responsabilità.

I *social* sono diventati lo sfogatoio che tutti vediamo ogni momento, alimentato da *news* e da professionisti che fanno dell'aggressività il tono di voce abituale.

La violenza - penso in particolare a quella verso le donne, che più la subiscono - è diventata una chiave relazionale con cui risolvere la complessità dei rapporti in una società che cambia con una velocità che non avevamo mai osservato. Si attacca, si colpisce, si umilia e si uccide infine, per non saper ascoltare, riconoscere, rispettare e condividere le ragioni dell'altro.

Non c'è dubbio, quindi, che occorre reagire, monitorare, approfondire indirizzare e stimolare al cambiamento, anche in rapporto a convenzioni e accordi internazionali, tutti compiti cui la

Commissione straordinaria potrà e saprà ben assolvere.

Credo poi - lo voglio accennare - che sia utile agire anche sul piano della legge, in termini di responsabilità, obblighi e sanzioni. A questo proposito, voglio ricordare un disegno di legge contro l'*hate speech* che come Partito Democratico abbiamo presentato lo scorso agosto e sul quale richiamo l'attenzione di tutti. Si tratta di un disegno di legge che configura l'incitamento all'odio sul *web* come nuova fattispecie di reato e definisce un quadro più stringente di responsabilità, prevenzione, tutela e sanzioni nei confronti dei gestori delle piattaforme, sapendo bene - lo voglio dire in quest'Aula perché a volte ascolto cose che, dal mio punto di vista, sono improprie - che è la legge a definire il merito di che cosa va sanzionato, sapendo che per tutti noi l'articolo 21 della Costituzione, così come l'articolo 3, sono e devono restare il punto di equilibrio da mantenere perché questa è la cultura fondativa della nostra Costituzione, che assolutamente deve rimanere il faro. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Nuges)*.

Ribadisco allora il voto favorevole del mio Gruppo alla mozione istitutiva della Commissione, a prima firma della senatrice Segre, e spero che questo possa essere l'avvio concreto di un percorso fruttuoso anche di un'azione politica e legislativa.

L'ho detto tante volte, lo sapete, ma lo ripeto ancora oggi: credo che la politica abbia un'enorme responsabilità per la situazione in cui ci troviamo. In oltre settant'anni di vita repubblicana, di esperienze maturate e agite nel rispetto dei dettami costituzionali, abbiamo attraversato più di un'occasione di conflitto sociale aspro, di lotta degenerata in violenza, di attacco allo Stato e a chi ne rappresenta valori e principi inderogabili. Mai come oggi, però, la politica si è trovata schiacciata sul cattivo esempio, con linguaggi violenti, aggressività, insulto e derisione in pubblico in un gioco di ostentazione a chi è più bullo in cui vale tutto, in cui la ricerca del primeggiare passa sopra gli altri, non temendo di distruggerli fisicamente o verbalmente, se questo può portare briciole di consenso che, a loro volta, alimentano un senso di onnipotenza in un drammatico circolo vizioso.

Interrompiamo questo circolo vizioso; onoriamo tutti insieme la presenza tra noi di Liliana Segre. Proviamo, per una volta, a dare tutti insieme un buon esempio. Per questo faccio di nuovo un appello affinché, al termine delle dichiarazioni di voto, quest'Assemblea possa trovare un punto di sintesi unitario.

Colleghi, spetta a noi dare il primo segnale di cambiamento; noi dobbiamo spegnere l'incendio dell'odio e praticare la capacità di guardarci e di dialogare fra di noi, pur sapendo che abbiamo tante differenze, ma le differenze, se sono rispetto reciproco, sono un valore cui tutti ci dobbiamo attenere. Per questo mi auguro di poter assistere, alla fine, ad un voto unanime in quest'Aula sulla mozione che ha presentato Liliana Segre.

Chiudo, signor Presidente, con una frase di Liliana Segre, che vorrei ascoltassero tutti gli adulti, ma anche le ragazze e i ragazzi: «Avendo vissuto i risultati dell'odio, avendo visto le facce e i comportamenti, non potrei mai istigare all'odio».

Per queste ragioni, senatrice Segre, sono convinta che questa Commissione avrà un'importanza fondamentale per educare e per cambiare le cose in essere. Grazie. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e della senatrice Segre)*.

PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatori, la nostra Costituzione sancisce all'articolo 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». All'articolo 3 si stabilisce invece che: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Orbene, nel corso dell'ultimo decennio il legislatore italiano è intervenuto su più fronti volti alla lotta e alla

sconfitta della repressione delle minoranze e contro la violenza di genere, promuovendo la tutela delle stesse. Per ciò che concerne le minoranze etniche, nel 2016 il legislatore è intervenuto inserendo il comma 3-*bis* nell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, al fine di introdurre l'aggravante speciale del negazionismo (negazione della Shoah e dei genocidi in generale). Il legislatore è inoltre intervenuto a tutela dei più deboli con la legge 15 ottobre 2013, n. 119 e contro il cyberbullismo nel 2017, nonché - nel 2019 - con le novità del codice rosso contro la violenza sulle donne.

A livello di normativa nazionale qualunque istigazione alla commissione di reati è punibile già come norma generale e non solo speciale. In particolare, l'istigazione a delinquere viene descritta come il comportamento di chi «istiga a commettere uno o più reati». L'apologia di reato non viene definita in modo specifico; il codice si limita a punire «chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti».

Ancora, la Costituzione italiana vieta in maniera esplicita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista. Per rafforzare questa previsione, al fine di evitare che potesse essere facilmente aggirata, il legislatore ha pensato di punire anche coloro che si attivano per costituire organizzazioni che si ispirano ai principi fascisti, nonché tutti quei comportamenti che esaltino l'ideologia del Ventennio. In pratica, l'ordinamento giuridico proibisce l'apologia del fascismo.

Ricapitolando, la normativa interna, partendo dalla Costituzione, ci offre un ampio spettro per le garanzie delle minoranze, ramificandosi con norme rinvenibili nel codice penale e, infine, scendendo nel dettaglio delle leggi speciali, anche di ultima generazione.

Nell'analizzare i fenomeni più gravi di intolleranza verso le minoranze e le condotte di apologia delle leggi razziali e antisemitiche, vediamo che gli stessi si sono verificati in maniera particolare in Germania, Francia e Belgio. È essenziale che anche in Italia vengano monitorati e condannati fermamente eventuali fenomeni di antisemitismo all'interno di gruppi o effettuati da singoli individui e, in generale, condannati tutti i comportamenti di intolleranza e istigazione all'odio e alla violenza.

Insieme alla vigilanza sul possibile insorgere di questi fenomeni, occorre però combattere anche quelle condizioni in cui si verifica una lotta tra poveri. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È necessario quindi prevedere misure per un sostegno importante alle politiche dello Stato sociale, accompagnate da una gestione dei flussi migratori compatibile con il nostro tessuto economico. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Concludendo, abbiamo già gli strumenti idonei a reprimere ogni condotta sopra descritta, semplicemente applicando quello che è previsto dalle nostre leggi e contenuto nella nostra Costituzione e nella normativa comunitaria e convenzionale.

Ben venga l'istituzione di una Commissione che affronti questi temi e che sia di supporto. Tuttavia, approvare però l'istituzione di una Commissione così come richiesta nella mozione a prima firma della senatrice Segre rischierebbe, da un lato, di andarsi a sovrapporre agli organismi già esistenti (con un'ipotetica frammentazione e liquefazione di responsabilità) e, dall'altro, di essere utilizzata in modo strumentale nell'affrontare alcuni argomenti (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). In ultimo, tale Commissione rischierebbe di essere di parte, in quanto non affronterebbe in modo puntuale il monitoraggio del fenomeno della cristianofobia. Su questo tema i dati del 2019 portano a evidenziare che il *trend* è in aumento, con 245.000 persone perseguitate e oltre 4.000 uccise per la loro fede. Vedete, colleghi, il contrasto a questi crimini non si attua eliminando il crocifisso dalle scuole: non ci si nasconde dietro alla laicità del nostro Stato per giustificare quest'atto, che porta esclusivamente a cancellare chi siamo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP*).

Caro ministro Fioramonti, se oggi siamo in uno Stato laico, se oggi noi donne siamo in quest'Aula, se io posso non coprimi i capelli o il volto e se in questo momento parliamo di tutela delle minoranze e di combattere gli atti di discriminazione, lo possiamo fare proprio grazie a quello che il crocifisso rappresenta. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e della senatrice Tiraboschi*).

Concludendo, non aver voluto trovare quei punti di condivisione per far nascere la Commissione con il consenso di tutte le forze politiche è stata un'occasione persa. E complimenti al collega Faraone per l'ennesima volta, perché da quanto ha detto in Aula abbiamo capito tutti come si intende utilizzare - almeno dalla sua parte - la Commissione che dovrà nascere. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP*).

Pur senza nulla togliere alla senatrice Segre, cui vanno tutta la mia ammirazione e solidarietà, con questi presupposti e a queste condizioni, il Gruppo Lega si asterrà dal votare l'istituzione di questa Commissione. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

[MALAN \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, la necessità di combattere l'incitamento all'odio e i fenomeni che incitano alla violenza è sicuramente un'istanza non solo che condividiamo, ma che è alla base del nostro impegno politico. Siamo per la libertà di espressione e, di conseguenza, la mia libertà di espressione mi impone di tollerare quella degli altri. Altra cosa è commettere reati, come istigare a compiere atti di violenza o diffondere notizie false allo scopo di mettere in cattiva luce una persona o un gruppo di persone.

Ci si è giustamente soffermati sul punto con la dovuta attenzione e solidarietà, che ribadiamo alla senatrice Segre, la quale recentemente è stata oggetto di attacchi attraverso i *social media*: sappiamo cos'ha dovuto passare nella sua infanzia e soprattutto sappiamo quello che milioni di altre persone, ebrei come lei, ma non solo, hanno subito negli anni Trenta e Quaranta, durante la Shoah.

L'antisemitismo è forse l'aspetto anche simbolicamente più evidente della gravità dei fenomeni d'intolleranza, ma quello di oggi non è uguale a quello di ottant'anni fa: le cose sono cambiate e purtroppo negli ultimi anni c'è stata anche una recrudescenza di questi fenomeni. Tutte le statistiche ce lo dicono: in Francia i relativi episodi sono passati da 311 a 541 nell'ultimo anno; in Germania da 1.504 a 1.646; anche in Italia vi erano stati 16 episodi di antisemitismo nel 2012 e si è arrivati a 48 nell'anno seguente e a 181 nel 2018. In Germania, come dicevo, si è passati da 1.504 a 1.646 episodi in un anno, tra i quali gli atti violenti contro persone sono passati da 37 a 62. In aggiunta al fenomeno portato avanti da estremisti di destra - in altre parole nazisti - ma non solo, un'indagine dell'Università di Bielefeld in Germania, dove c'è stato il maggiore numero di atti, ci dice che il 65 per cento degli atti di antisemitismo e oltre l'80 per cento di quelli di antisemitismo aggressivi con violenza sulle persone sono stati compiuti da estremisti islamici. Non è più la stessa cosa di ottant'anni fa: non è né più né meno grave, è altrettanto ma non possiamo pensare che il fenomeno sia ancora sempre lo stesso di ottant'anni fa.

Siamo contro qualunque incitazione alla violenza e, a volte, un certo modo violento di fare politica porta anche a conseguenze gravi. Ricordo l'episodio dell'aprile 2013, quando una persona, un italiano, sparò davanti a Palazzo Chigi ferendo quattro carabinieri. Uno di questi carabinieri, il brigadiere Giangrande, è stato privato per sempre dell'uso delle braccia e delle gambe. A lui va tutto il nostro pensiero e la nostra riconoscenza. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az*). Ebbene, il criminale, subito catturato, si giustificò dicendo che voleva colpire un politico, uno a caso essendo vicino alla Camera, ma di solito, i politici non si vestono con la divisa dei carabinieri. Cosa ancora più grave, questo signore pensava che questa fosse una buona scusa. Egli così ragionava: ho sparato, ho distrutto la vita delle persone, ma pensavo che fosse un politico. Ecco, un certo modo di fare propaganda politica ha anche queste conseguenze.

Noi siamo sicuramente favorevoli a studiare i modi per combattere questi fenomeni. Siamo anche preoccupati da certe sentenze che sono state pronunciate, dove, in qualche modo, si derubricano gli insulti, anche le accuse specifiche, con l'attribuzione di fatti specifici, perché sono fatti sui *social media*. Non mi riferisco qui alla questione riguardante Fedez e Chiara Ferragni, che sono stati accusati con normali insulti, anche se sempre negativi. Mi riferisco al caso di quella ragazza, alla quale sono stati attribuiti fatti particolari (di essere una psicopata, che il padre la picchiava eccetera) e che ha presentato querela. Ebbene, la procura di Roma ha disposto l'archiviazione, dicendo che sui *social media* si scrivono cose per sfogarsi e, pertanto, non si procura un danno. Invece, si fa ancora più danno che attraverso la diffamazione su un quotidiano o un settimanale, perché almeno lì vi può essere la smentita. Come si fa, invece, a smentire un'affermazione diffusa attraverso Facebook e poi "esplosa" e letta da milioni di utenti, che non si sa che fine fa? Dunque, anche su questo aspetto, serve attenzione. Avremmo voluto votare una mozione unitaria e l'abbiamo detto chiaramente. Purtroppo, fin da quando è arrivata questa proposta dal senatore Ferrari, c'è stata subito la contrarietà pregiudiziale del senatore

Faraone, Presidente del Gruppo Italia Viva, il quale poi, non contento di questo, ci ha dato un piccolo saggio di che cosa vogliono dire *hate speech* e anche *fake news*. Egli ha affermato che Forza Italia ha cambiato la sua mozione a seguito dei risultati delle elezioni. Sì, è vero, abbiamo fatto alcune modifiche, aggiungendo alcune righe, che non cambiano assolutamente l'impostazione della nostra mozione. Sono semplicemente delle integrazioni, perché abbiamo raccolto, da colleghi, l'istanza di specificare alcuni punti. Pertanto questa, è una *fake news*. È attraverso quello che ha detto, facendo praticamente passare per negazionisti coloro che non si piegano alle sue imposizioni, il senatore Faraone ha invece dato un esempio di cos'è un discorso di odio. Per fortuna, non gli darà retta nessuno e dunque ciò non avrà conseguenze. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az*). Non è però questo il modo di fare. Questo è il modo di innescare una spirale di odio.

Noi non apprezziamo alcuni passaggi della mozione di maggioranza. Pur ribadendo la nostra stima e la concordia con l'intento della senatrice Segre sullo spirito di questa Commissione, vi sono, però, alcuni passaggi che non apprezziamo. Ne cito due, per non restare nel generico: quando, tra i fenomeni da combattere, si include anche il nazionalismo aggressivo (ed è poi una cosa tutta da vedere che cosa sia il nazionalismo aggressivo), ma, soprattutto, quando si cita positivamente un documento dove si dice che andrebbero perseguite penalmente espressioni dannose, offensive o sgradite. Qui abbiamo un fenomeno che già abbiamo visto e che non è accademia. Vi sono infatti dei casi, all'estero soprattutto, dove un gruppo può ritenersi offeso da un qualche comportamento altrui anche non lesivo della propria dignità. Ma quando qualcun altro semplicemente afferma la propria identità, afferma la propria fede, quando esprime magari un giudizio in cui sostiene che sia meglio la società occidentale, basata sullo Stato di diritto, sull'eguaglianza dell'uomo e della donna, sulla libertà religiosa, quando sostiene che è meglio quel tipo di società piuttosto che la società basata sull'imposizione di una religione, sulle decapitazioni, sulla discriminazione della donna, io credo che questo si possa dire e che dovremmo dirlo. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az*). Una interpretazione distorta dell'*hate speech*, tuttavia, potrebbe portare a ritenere che quella sia propaganda della superiorità di una certa società (che poi la si può far passare per etnia). Noi riteniamo invece che la necessità della libertà sia superiore. Dunque, come ha detto la senatrice Modena in discussione generale: sì a combattere i discorsi di odio, no a limitare la libertà di espressione, quando naturalmente non va oltre i limiti che la legge impone.

La senatrice Binetti ha ricordato che solo superando quelle barriere di odio si può avere una società ordinata.

Concludo citando un caso: Nelson Mandela, in Sudafrica, ha subito decenni di incarcerazione in carceri davvero dure e ha promosso in modo pacifico un passaggio di poteri e un'evoluzione del Governo con l'accesso da parte di tutti alle cariche e all'elettorato. Lui per primo avrebbe potuto diffondere l'odio. Quando allora invece si usano toni di odio e di violenza quantomeno verbale - dalla quale può derivare quella fisica - quando ci sono premesse che non hanno nulla a che fare con quello che ha patito Nelson Mandela, forse bisognerebbe farsi qualche domanda sul proprio comportamento. Noi siamo per la libertà e siamo contro l'istigazione alla violenza per cui voteremo a favore delle nostre mozioni e ci asterremo, per quelle espressioni che ho citato, sulla mozione della maggioranza che sarà approvata, ma parteciperemo con impegno e grande attenzione ai lavori della Commissione. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto comprensivo «Polo 1», di Galatina, in provincia di Lecce, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 136, 176, 177, 181 e 182

(ore 17,37)

MARILOTTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARILOTTI (M5S). Signor Presidente, colleghi, senatrice Segre, il linguaggio è uno strumento potente. Le parole possono essere finestre che si aprono al mondo o barriere che costruiscono muri e respingono. L'incitamento all'odio deve essere inteso come comprensivo di tutte le forme di

espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano la xenofobia, l'odio contro le persone più vulnerabili della società o altre forme di avversione generate dall'insofferenza e dal disprezzo del diverso.

La società attuale ha visto un incremento degli episodi di intolleranza, emarginazione e odio e assistiamo ad un imbarbarimento del linguaggio, uno scivolamento verso atteggiamenti che minano le basi di una convivenza civile.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,38)

(Segue MARILOTTI). Vittime di questo graduale regresso sono innanzitutto le minoranze religiose, etniche e linguistiche, le persone più deboli e fragili della società. Leggiamo sui giornali episodi di antisemitismo e manifestazioni estremiste in cui non c'è pudore a mostrare simboli ed emblemi che rimandano a ideologie che pensavamo ormai superate dalla storia, ideologie che hanno trascinato i popoli europei nella tragedia della Seconda guerra mondiale, causando disastri, persecuzioni ed orrori di cui le nostre città, le comunità e i sopravvissuti portano ancora cicatrici materiali e morali.

La proliferazione dell'*hate speech* pone una serie di nuove sfide per contrastarlo. L'*hate speech on line* non è intrinsecamente differente dalle analoghe espressioni *off line*, anche se alcuni nodi e caratteristiche specifiche si rinvergono maggiormente nel *web* come l'estrema diffusione e la permanenza in Rete delle parole e delle immagini denigratorie, la facilità di condivisione e la transnazionalità che rende più difficile e lunga una risposta giurisdizionale efficace. Internet ha facilitato la comunicazione e la circolazione delle notizie ma talvolta ha anche amplificato la diffusione di parole, immagini, gesti e comportamenti lesivi della dignità di persone e gruppi.

Stiamo parlando di atti che hanno conseguenze sociali. Qui non si sta parlando del sentimento d'odio inteso come componente vitale dello spirito umano, il distico elegiaco «Odi et amo» del poeta Catullo, uno dei *tòpoi* più diffusi della letteratura mondiale è fuori discussione; così come la cosmologia del filosofo agrigentino Empedocle, per il quale odio e amore sono i principi stessi che muovono il mondo. Su questo tema in ogni tempo c'è stata ricchezza di dibattito filosofico. Se per Aristotele la comunità organizzata nasce per naturale inclinazione dell'uomo alla socialità, per Thomas Hobbes è una spinta egoistica, l'*homo homini lupus*, a esigere uno Stato fondato sul diritto. Tra i maestri del sospetto, troviamo Schopenhauer, che in un celebre aforisma afferma che l'uomo è l'unico essere vivente della terra che goda delle disgrazie di un suo simile (*Applausi dal Gruppo M5S*); o Nietzsche, che nella «Genealogia della morale» afferma che le pulsioni e i sentimenti apparentemente più disinteressati celano, in verità, impulsi negativi ed egoistici. Per arrivare a Freud, che definisce Eros e Thanatos i due impulsi vitali della psiche umana.

L'odio, dunque, è parte della natura umana e non può essere del tutto estirpato, che si tratti di odio di classe o di invidia sociale o di rancori atavici. Noi non siamo per un pensiero unico e omologante, siamo per una libera espressione dei pensieri e dei sentimenti, se questi non ledono la libertà altrui.

Nel tentativo di estirpare il male dal mondo, Hegel nella «Fenomenologia dello spirito» fa coincidere l'inizio della storia della civiltà umana con un contrasto dialettico tra le autocoscienze, la molla, la *start up* - diremmo oggi - è il desiderio. Non si tratta di un desiderio materiale come il cibo o la ricchezza, bensì morale: il desiderio dell'individuo di essere riconosciuto dagli altri come persona. Io credo che questa lezione sia ancora oggi attuale, tutti gli esseri umani hanno questo bisogno, non solo necessità materiali e di vita, ma di affermare la propria personalità e a nessuno deve essere permesso di negare questa sacrosanta aspirazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per fare ciò dobbiamo costruire percorsi culturali ed educativi indirizzati ad una pedagogia sociale, che renda l'individuo consapevole delle conseguenze delle sue azioni verso l'altro, sia esso una nazione, un'etnia, una religione, una categoria di persone o singoli individui. Si pensi solo alla diffusione tra i giovani di certi linguaggi e comportamenti ascrivibili nella formula del cyberbullismo, ma anche ad altre forme violente di isolamento ed esclusione di bambini o ragazzi da parte di coetanei che in casi estremi ha condotto giovani al suicidio. Tali atteggiamenti non sempre hanno rilevanza penale, ma possono costituire un pericolo, una minaccia per la convivenza civile.

Ma non c'è solo la Rete. L'autorità Agcom ha condannato il preoccupante acuirsi, nelle trasmissioni televisive, del ricorso ad espressioni di discriminazione nei confronti di categorie o gruppi di persone

in ragione del loro particolare *status* economico-sociale, della loro appartenenza etnica, del loro orientamento sessuale o del loro credo religioso. Già nel 2014 è stata aperta la campagna nazionale «No hate speech», con la messa in onda, anche sulle reti della Rai, di *spot* televisivi e radiofonici che si inseriscono all'interno dell'omonimo progetto internazionale, promosso dal Consiglio d'Europa come forma di tutela dei diritti umani di fronte a fenomeni di odio e di intolleranza. Anche un gruppo di editori ha promosso recentemente la campagna «Anche le parole possono uccidere», per indicare il pericolo del linguaggio violento e offensivo.

Nonostante questi sforzi, il fenomeno è purtroppo ancora in crescita. È una sfida del nostro sistema educativo. Bisogna avere il coraggio di investire risorse affinché i nostri bambini e i nostri ragazzi imparino a disciplinare i propri naturali impulsi in un ambiente accogliente, in grado di offrire stimoli, che li inducano a vivere i valori della convivenza, vista non come appiattimento o rinuncia ai propri valori di riferimento, ma come arricchimento nell'incontro con l'altro e con la diversità.

Credo che il Parlamento debba occuparsi di questi temi. Per questo, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, dichiaro il convinto voto a favore della mozione di maggioranza per l'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e Misto-LeU. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 136, presentata dalla senatrice Segre e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Vivi, prolungati applausi).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 176, presentata dal senatore Salvini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 177 (testo 2), presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 181, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 182, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Per la pubblicazione di atti parlamentari

PARRINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, chiedo la parola sull'ordine dei lavori. Prenderò poco tempo, quello necessario a denunciare ai colleghi e a lei personalmente - al quale se possibile chiederò anche un intervento diretto - due fatti che ritengo gravi sul piano della correttezza parlamentare e politica.

Il primo fatto è il seguente. Ieri, durante il dibattito sul calendario dei lavori d'Aula, il collega Romeo ha replicato a un'obiezione giusta, a mio avviso, del senatore Faraone, sostenendo (cito il Resoconto stenografico): «A noi non risulta siano mai pervenute richieste al Senato, da parte del Gruppo Partito Democratico o di altri Gruppi, affinché Salvini venisse a riferire in Aula» (su Moscopoli). Chi mi conosce sa che io detesto le polemiche e non voglio farne nemmeno in questa occasione, però nell'udire queste parole mi sono sentito profondamente offeso e vorrei ricordare che il sottoscritto ha chiesto all'allora ministro Salvini di venire a riferire in Aula sui fatti che sono noti giornalmicamente

con il nome di «Moscopoli», attraverso cinque interrogazioni parlamentari (*Applausi dai Gruppi PD, M5S e IV-PSI*), due delle quali sono state presentate il 17 luglio, due il 24 luglio e una il 13 agosto. Le interrogazioni sarebbero state sette se due non fossero state inopinatamente bloccate dalla Presidenza del Senato, che ha ritenuto di giudicarle inammissibili e ha impedito la loro pubblicazione. In aggiunta alle interrogazioni due richieste dirette all'allora ministro Salvini di riferire in Aula sulla vicenda Moscopoli sono state avanzate dal collega Alan Ferrari in interventi fatti in Assemblea l'11 e il 16 luglio. Siccome questa vicenda ha avuto gravi risvolti di politica estera, di sicurezza nazionale e politici, credo che non sia accettabile che nell'Aula del Senato si violi la verità dei fatti in maniera così palese e smaccata, come ieri è stato fatto da parte del collega Romeo.

Aggiungo però un'osservazione su una questione, a mio avviso, ancora più grave riguardante questo tema: il 16 luglio, a mia prima firma, è stato depositato un disegno di legge per proporre l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su Moscopoli. Del merito di questa proposta si può pensare quel che si vuole, ma quando la settimana scorsa ho scoperto che, a tre mesi dal deposito del disegno di legge a mia prima firma, lo stesso ancora non era stato pubblicato, mi sono trovato di fronte ad un fatto che credo sia senza precedenti nella nostra storia parlamentare. Ripeto: da oltre tre mesi un disegno di legge depositato su un argomento così scottante è bloccato presso la Presidenza del Senato e non pubblicato. Se non è pubblicato significa che questo disegno di legge per i cittadini italiani non esiste, non è visibile sul sito, non si sa che l'iniziativa è stata presa. Il 25 ottobre scorso noi abbiamo scritto.....

PRESIDENTE. Senatore Parrini, questo è un intervento da fine seduta.

PARRINI (*PD*). È un intervento su una cosa molto grave, non so se le è presente. Le chiedo di appurare in maniera urgente come mai un fatto di questa gravità è avvenuto, perché sono tre mesi che ho depositato il disegno di legge, che è bloccato senza spiegazione alcuna. Lo scorso venerdì abbiamo scritto una lettera formale al Presidente, che però non ci ha risposto. Avrei voluto chiedere queste cose stamani direttamente al presidente Alberti Casellati, il quale però non mi ha dato la parola. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S e IV-PSI*).

PRESIDENTE. Il mio auspicio, senatore Parrini, è che il Presidente dia una risposta rispetto alla sua epistola.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 (Relazione orale) (ore 17,54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1140.

Il relatore, senatore Vescovi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VESCOVI, relatore. Signor Presidente, l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico è stato fatto a luglio 2017 e prevede l'istituzione di cattedre e la collaborazione reciproca tra le parti per motivi artistici, e tra le biblioteche e i musei dei due Paesi. Sono cinque articoli. Gli importi di spesa sono pari a 200.000 euro per il 2019, 193.000 euro per il 2020 e 200.000 euro per il 2021.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[ALFIERI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD)*. Signor Presidente, su questo disegno di legge, come sui successivi disegni di legge di ratifica, annunciamo il voto favorevole del Partito Democratico, trattandosi di accordi che spaziano dalla cooperazione culturale e scientifica all'assistenza doganale, al tema dell'energia. Sono tutti accordi che attendono da tempo una ratifica. Penso sia opportuno garantire che possano essere ratificati in tempi rapidi, così da darne attuazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Alfieri. Spero sia di stimolo e di esempio per gli altri.

[FERRARA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(M5S)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FI-BP)*. Signor Presidente, accolgo anch'io lo stimolo e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su tutte le ratifiche degli accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. Chiedo di poter consegnare agli atti il testo integrale della mia dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017 (Relazione orale) (ore 17,57)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1141.

Il relatore, senatore Lucidi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[LUCIDI](#), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo, sottoscritto nel febbraio 2017 tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra.

L'accordo in esame, frutto di un *iter* negoziale durato quasi quattro anni, è finalizzato ad istituire un partenariato per rafforzare il dialogo politico tra Unione europea e Afghanistan, per migliorare le relazioni fra le parti e per sviluppare la cooperazione bilaterale in un'ampia gamma di settori, tra i quali sicurezza, sviluppo sostenibile e commercio, anche al fine di promuovere la collaborazione in ambito multilaterale e di incoraggiare l'inserimento del Paese asiatico nel sistema economico internazionale.

Il testo, che intende porsi anche quale strumento di promozione e sostegno dei principi democratici dei diritti umani, dello Stato di diritto e della pace, dispone altresì in ordine alla cooperazione tra le parti

nella lotta contro il terrorismo, la corruzione, il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il traffico di sostanze stupefacenti, così come nella gestione delle migrazioni.

Venendo al disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'analisi della compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, esprimo a nome del mio Gruppo, Italia Viva-PSI, il voto favorevole non solo su questo provvedimento, ma anche sulle ratifiche che seguiranno. Sono tutte ratifiche abbastanza datate nel tempo ed estremamente opportune proprio perché vanno a toccare una serie di aspetti relativi sia alla collaborazione in campo culturale, sia alle forme di estensione di accordi in ambito di difesa e di giustizia.

Ecco perché ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo.

GALLONE *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FI-BP)*. Signor Presidente, chiedo che il testo scritto della mia dichiarazione di voto sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle dichiaro il voto favorevole al provvedimento di ratifica al nostro esame.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1263) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16

dicembre 2013 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 18,02**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1263, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

PETROCELLI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, vorrei sottolineare alcuni aspetti della ratifica in esame.

L'Accordo ha lo scopo di incrementare una collaborazione bilaterale tra le Forze armate di Italia e Serbia, così come già fatto con la Repubblica del Montenegro. Esso va a colmare una lacuna giuridica dal momento che, dal 2003 il nostro Paese ha con l'Unione di Serbia e Montenegro un accordo di tal genere. Pertanto, sono indetti a procedere anche con Belgrado con ciò che abbiamo fatto con Podgorica.

Chiedo all'Assemblea di esprimere un voto favorevole alla ratifica in esame e alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

GALLONE (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FI-BP*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo cui appartengo e chiedo di allegare al Resoconto della seduta odierna il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle annuncio il voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1361) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1361, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, si tratta di esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Kazakistan, dall'altra, sottoscritto nel dicembre 2015, e del correlato Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

L'Accordo in esame, frutto di un *iter* negoziale durato più di tre anni e destinato a sostituire un Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e il Paese asiatico risalente al 1995, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le parti in una serie di ambiti quali la sicurezza regionale, lo Stato di diritto, l'istruzione, il commercio, gli investimenti, l'energia e i trasporti, ma anche l'ambiente e la gestione delle risorse idriche, in una prospettiva di *partnership* che coinvolga le rispettive società civili.

Il testo, che si compone di 287 articoli, suddivisi in nove titoli, si inserisce nell'ambito della strategia europea per l'Asia centrale, che interessa molteplici Paesi, finalizzata al rafforzamento politico ed economico dell'Unione nella regione. L'Accordo, fondato innanzitutto sul rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, impegna le parti a favore della realizzazione dei principi dell'economia di mercato quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile nonché a contribuire alla pace, alla stabilità e allo sviluppo economico a livello regionale e internazionale.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GALLONE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, chiedo che il testo scritto della mia dichiarazione di voto sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, dedichiamo il voto favorevole che ci apprestiamo a esprimere al provvedimento in esame agli amici della delegazione kazaka presente oggi in Senato.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1142) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 (Relazione orale) (ore 18,07)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1142.

Il relatore facente funzione, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[PETROCELLI](#), *f. f. relatore*. Signor Presidente, mi limiterò a fare brevi annotazioni.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica al nostro esame intende fornire un quadro giuridico di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali proprio nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia. Esso va a rinnovare l'ultima intesa relativa a tali ambiti che risaliva addirittura al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica.

Con questo Accordo miglioriamo la conoscenza e la comprensione tra i due popoli; promuoviamo i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e, soprattutto, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo allo stesso tempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Kirghizistan.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, anticipo che vorrei consegnare il testo del mio intervento

affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, intervengo per rilevare come anche da una ratifica di questo tipo emerga quale sia la richiesta e la domanda di lingua italiana nel mondo, atteso che anche nella Repubblica kirghisa emerge come la necessità e la richiesta di insegnamento della nostra lingua abbiano una loro rilevanza, una loro dimensione.

Mi preme rilevare questo perché, anche in prossimità dell'esame del disegno di legge di bilancio che ci attende, occorre tener presente il patrimonio dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana e, quindi, la necessità che ci siano risorse e si metta in campo tutta una serie di misure. Penso - per esempio - che la previsione di personale di ruolo che possa promuovere la nostra cultura italiana nel mondo possa trovare spazio in quest'Aula anche attraverso uno strumento come la ratifica di un accordo come quello in esame.

[GALLONE](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FI-BP*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[FERRARA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*M5S*). Signor Presidente, quello che andiamo ad aggiornare è un Accordo risalente al 1960 e, di conseguenza, obsoleto. Uno dei principi su cui esso si basa è il rispetto reciproco e, quindi, una cooperazione su base paritaria e rispettosa delle differenze dei nostri popoli e dei nostri sistemi politici.

Con l'approvazione di oggi permetteremo di proseguire e avviare relazioni ancora più strette anche in campo universitario, con il finanziamento di borse di studio e di ricerche comuni, ma soprattutto daremo la possibilità di avviare corsi di lingua italiana.

Mi sembra quindi che l'Accordo in esame vada nella direzione che questa maggioranza vuole potenziare, ovvero la valorizzazione della nostra cultura, delle nostre istituzioni culturali, del nostro *know how* nel settore scientifico e tecnologico.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1143) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011 (Relazione orale) (ore 18,12)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1143.

Il relatore facente funzioni Petrocelli ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

[PETROCELLI](#), *f. f. relatore*. Signor Presidente, colleghi, sono diversi gli organismi che si occupano a livello internazionale di energia, intesa dal punto di vista delle fonti sia rinnovabili sia di quelle tradizionali. La particolarità del Forum internazionale dell'energia (IEF) è di essere un organismo a cui partecipano attualmente 72 Stati, tra cui anche gli Stati Uniti e la Cina, e una piattaforma globale di dialogo e confronto focalizzata intorno alle risorse energetiche soprattutto tradizionali. Rispetto ad altri organismi internazionali nel settore dell'energia, ha una sua specificità che voglio sottolineare e che consiste nella vocazione universale e neutrale, con l'adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale su base paritaria, di contribuire a dare stabilità ai mercati e certezza degli investimenti nei grandi progetti di produzione energetica, ma anche infrastrutturali.

In particolare, tengo a sottolineare che la partecipazione al Forum internazionale dell'energia da parte

dei Paesi consumatori e importatori di energia assume importanza per gli investimenti e le collaborazioni che il Forum stesso consente, con evidenti vantaggi in termini di economie di scala, di scambi di informazione e di riduzione dei rischi di approvvigionamento.

Per tutti questi motivi propongo all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI *(IV-PSI).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI).* Signor Presidente, annunciando il voto favorevole del mio Gruppo, chiedo di poter allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

LUCIDI *(M5S).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S).* Signor Presidente, intervengo solo per rafforzare quanto già espresso nella relazione dal collega Petrocelli.

Abbiamo interpretato in maniera molto efficace e funzionale l'Accordo in esame, che rappresenta anche una sorta di novità per quanto riguarda il contesto internazionale. Lo accogliamo dunque con molto favore e per questa ragione annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

GALLONE *(FI-BP).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FI-BP).* Signor Presidente, visto che sono passati ormai quasi nove anni da quando con la Conferenza ministeriale straordinaria di Riad del 22 febbraio 2011 l'Italia, assieme ad altri 84 Paesi, ha adottato la carta istitutiva del Forum internazionale per l'energia, con lo scopo di stabilire un dialogo permanente tra i Paesi produttori e i Paesi consumatori di energia nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le rispettive economie, questa piattaforma globale è fondamentale e, soprattutto, è focalizzata intorno alle risorse energetiche tradizionali, come - ad esempio - il petrolio.

Lo scopo e l'interesse reciproco delle parti dell'Accordo è di contribuire alla stabilità dei prezzi di queste *commodity*, dalla quale può derivare anche una maggiore certezza degli investimenti nel settore. Sappiamo come oggi il petrolio sia una delle variabili cosiddette esogene della crescita dell'economia, non tanto perché utilizzato per la produzione di energia, quanto per gli altri utilizzi, compresa l'autotrazione.

Ci ricordiamo, peraltro, di quanto la volatilità del suo prezzo sui mercati abbia pesato negli ultimi anni, nonostante la volontà di andare verso un mondo meno soggetto alle energie fossili. Questa volontà, però, deve fare i conti con i numeri, che vedono ancora predominante nel mondo la produzione di

energia da carbone (38 per cento del totale) e il gas naturale (23 per cento).

Il Forum ha obiettivi condivisibili, quali quelli di formare una base condivisa di conoscenza e di interessi; promuovere la stabilità e la trasparenza nei mercati dell'energia per lo sviluppo economico, anche in un'ottica di sostenibilità del mercato dell'energia.

L'Italia, come Paese consumatore e importatore di petrolio e di gas, ha quindi pieno e fattivo interesse a partecipare al Forum.

Ricordo che già nella passata legislatura il nostro Gruppo aveva espresso un voto favorevole su un disegno di legge che conteneva diversi accordi, tra cui quello al nostro esame, poi non ratificati definitivamente prima della fine della legislatura.

Per queste ragioni ribadisco dunque il voto favorevole di Forza Italia alla ratifica in esame e chiedo di poter allegare il testo del mio intervento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PRESIDENTE. Colleghi, sono state avanzate nove richieste di intervento: non possiamo fare un'ulteriore seduta solo per gli interventi di fine seduta. Avendo approvato in un quarto d'ora sei ratifiche di accordi internazionali, trovo non fattibile impiegare tre quarti d'ora per gli interventi di fine seduta.

Quindi, nonostante alle ore 19 ci sia la partita Napoli-Atalanta, faremo svolgere tutti gli interventi, ma per non più di due minuti ciascuno.

PEPE *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, con il mio intervento intendo esprimere solidarietà e vicinanza ai lavoratori della FCA di Melfi e dell'indotto, i quali da qualche mese sono «vittime» di contratti di solidarietà, ovvero sono costretti a ferie forzate, a causa di un eccesso di personale e delle fermate individuali e collettive obbligatorie, in parte dovute al cambio di produzione e, in parte, alla mancanza di ordini.

Queste fermate obbligatorie comportano un taglio medio di circa 350 euro lordi al mese, cui si aggiunge la perdita dovuta alle fermate individuali. Purtroppo questo accade dopo che l'FCA di Melfi ha investito più di un miliardo nell'ultimo anno e nonostante l'esistenza di un piano industriale - mi riferisco a quello per gli anni dal 2019 al 2021 - che prevede un investimento di 5 miliardi di euro destinato alla FCA di Melfi (in parte alla Jeep Compass e in parte alla Jeep Renegade Hybrid). Purtroppo la ripresa è prevista per il 2020, con un primo *step* nel marzo e un secondo nel giugno del 2020.

Intanto a farne le spese oggi sono i lavoratori, con questa perdita consistente che si incrementerà fino alla fine dell'anno, quando la percentuale dei contratti di solidarietà raggiungerà addirittura il 60 per cento (passando infatti dal 48 al 60 per cento).

Signor Presidente, che cosa chiedo? Siccome la produzione industriale e la dignità dei lavoratori possono e devono andare avanti di pari passo, chiedo che l'FCA concretizzi gli investimenti citati e il Governo non si accontenti di fare vertici, ma dia un aiuto concreto al settore auto e, soprattutto, a quello dell'ibrido. In caso contrario, la ripresa del prossimo anno farà produrre auto, ma non le farà vendere e ci troveremo quindi, di nuovo, nella medesima difficoltà che si scaricherà tutta sulle spalle e sul futuro dei lavoratori. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

GINETTI *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI *(IV-PSI)*. Signor Presidente questa mattina, alle ore 7,40 la comunità e le istituzioni si sono ritrovate in piazza San Benedetto, a Norcia, per commemorare il grave terremoto di quel terribile 30 ottobre 2016: una scossa di magnitudo 6,5, violenta, la più forte in Italia dal 1980.

Si aprirono la terra e le strade, crollarono abitazioni, campanili e mura cittadine. Crollò la basilica di

San Benedetto e furono feriti luoghi celebri d'Italia. Castelluccio di Norcia fu rasa al suolo e ferito il Colle dell'Infinito di Recanati, l'ermo colle dell'idillio di Leopardi.

La memoria va anche alle oltre 300 vittime della prima scossa - quella del 24 agosto - e alle migliaia di sfollati che continuano ad assistere a una devastazione continua in un territorio fragile, ma abitato da popolazioni solide e forti, che non si sono arrese e il cui sguardo va ancora alla zona rossa, a ciò che resta delle loro abitazioni e attività, spesso mai abbandonate, nemmeno nei momenti più difficili del freddo e lungo inverno. Sto parlando di lavoratori, piccoli imprenditori agricoli, che hanno scelto di non abbandonare un patrimonio di storia e generazioni.

Signor Presidente, oggi la lotta è contro non più il terremoto, ma la burocrazia che rallenta la ricostruzione e l'uso dei fondi stanziati, impiegati con difficoltà. Stiamo parlando di macerie e rovine da abbattere, per poi ricostruire. Per questo motivo e per scongiurare lo spopolamento, tanta speranza è riposta nel nuovo cosiddetto decreto terremoto, varato il 21 ottobre scorso dal Governo, per l'estensione di una serie di misure tra cui lo stato di emergenza.

È necessario ripensare alle norme, ma anche al sistema di *governance* della ricostruzione tra competenze diffuse, uffici speciali, Comuni e altri livelli. È nostro compito scongiurare il rischio che anche i pochi rimasti a custodire la vita di quei luoghi perdano la speranza di rinascita e rigenerazione.

(Applausi dal Gruppo IV-PSI).

[BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo anche io sull'argomento affrontato dalla senatrice Ginetti.

Ero presente questa mattina alla cerimonia di commemorazione a tre anni dalla scossa di terremoto. Purtroppo, per certi aspetti sembra ieri, perché alcuni dei problemi non sono ancora risolti.

Ma, come ha fatto presente la nostra collega, senatrice Donatella Tesei, che ha scelto volutamente la giornata di oggi come prima uscita ufficiale da Presidente della Regione, questo è il momento dell'unità che - come ha ricordato questa mattina - deve portare non solo alla ricostruzione delle pietre, ma anche a trovare quello spirito di comunità che ha rischiato di perdersi negli ultimi anni.

Come Lega, continueremo allora a essere non solo fisicamente presenti, ma anche vicini negli atti a quelle popolazioni. Così com'è stato fatto in questi quattordici mesi ogni qual volta è stato possibile, in ogni provvedimento, anche di fronte a quello richiamato poco fa dalla collega Ginetti, non mancherà il nostro contributo per risolvere i problemi, perché l'unità del Paese viene prima delle divisioni e dei colori politici. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, lo sciame sismico che ha colpito l'Italia centrale nel 2016 è stato denominato di Amatrice, Norcia e Visso. Da sindaco di Visso credo di averlo vissuto come pochissimi altri, non solo qui dentro, ma probabilmente in tutta l'area interessata. Ricordo che nel mio Comune, già dopo la scossa del 24 agosto, avevamo riscontrato 250 inagibilità, compresa la sede comunale.

I nostri trascorsi, però, ci avevano insegnato a saper gestire tale situazione e, per questo, la mente andò subito alla ricostruzione. Ricordo gli incontri con l'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi e l'allora commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, collega Errani, finalizzati appunto ad accelerare i tempi della ricostruzione. Ricordo le proposte che avevo avanzato in tal senso, di recuperare la legge n. 61 del 1998, che aveva portato a una delle migliori ricostruzioni d'Italia. Purtroppo, però, quei due mesi non si rivelarono sufficienti, perché poi il 26 e successivamente il 30 ottobre fummo colpiti da due delle scosse più distruttive mai rilevate nella storia d'Italia.

Ricordo l'angoscia della domenica mattina: non me n'ero mai andato da quei luoghi e quindi, dopo quella scossa così distruttiva, vi era la preoccupazione che, nonostante l'evacuazione di tutta la popolazione e il divieto che avevo disposto di entrare nelle case, qualcuno ci fosse comunque andato, magari per cercare di recuperare qualche bene di valore o semplicemente per prendere qualche vestito o genere di prima necessità. Accertato che neppure quella volta avevamo avuto morti o feriti,

l'emergenza occupò tutto il nostro tempo.

Adesso non voglio imputare le responsabilità di quella che sicuramente sarà una delle peggiori ricostruzioni d'Italia, se non la peggiore in assoluto, né voglio ribadire quanto già giustamente affermato da un nostro collega. Mi voglio però riservare un auspicio: so che è nelle mie prerogative di parlamentare presentare un disegno di legge di gestione dell'emergenza, ma so anche, da persona concreta, che quel disegno di legge, se non fosse condiviso da tutti i colleghi, rimarrebbe carta straccia, del tutto inutile. Traiamo quindi una lezione da quanto è successo: impariamo a gestire le emergenze durante il tempo di pace, perché in tempo di guerra si può solo fronteggiare l'emergenza. Spero che questo messaggio venga recepito da tutti. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo anch'io sullo stesso argomento, visto che mi occupo della questione del terremoto del Centro Italia dall'indomani della scossa del 24 agosto.

Oggi è il 30 ottobre e sono passati tre anni dalla botta grossa, che fu di 6,5 gradi della scala Richter e che è stata ricordata anche in un film del regista Sandro Baldoni, a imperitura memoria. Non fece morti come quella del 24 agosto, con 299 vittime, ma essa creò tanta devastazione, con l'epicentro a Norcia e Preci, nella Regione Umbria, allargando a 140 i Comuni del cratere.

Con tanta devastazione, a tre anni di distanza, c'è il rischio di spopolamento, ma si legge ancora nelle facce di quegli uomini e donne tanta dignità.

C'è tanta dignità. C'è tanta speranza; una speranza che è stata rinforzata anche nei giorni scorsi, quando il tribunale ha fatto cadere le accuse di abuso di ufficio della casetta di nonna Peppina. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP).* Quindi, cadendo questa accusa, vengono a cadere anche quelle per le altre 1.300 persone che hanno costruito una casetta uguale.

Per il terremoto e per la ricostruzione, ovviamente, non servono dei decreti a mo' di *spot* elettorale, emanati a distanza di pochi giorni dalle elezioni, vendendo il fumo anziché l'arrosto e interpellare i portatori di interesse come - per esempio - i professionisti, sui quali temiamo verrà scaricato, una ulteriore responsabilità.

La Lega ha svolto per due anni, quando era in minoranza, una azione responsabile verso le comunità del terremoto. E l'ha svolta in quindici mesi, quando era al Governo, e la riprenderà comunque, anche in questi mesi e in futuro. Per noi, infatti, l'obiettivo è venire incontro alle esigenze delle povere popolazioni. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[SAVIANE](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SAVIANE](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, egregi colleghi, voglio oggi ricordare il drammatico evento che un anno fa devastò il Nord-Est e una parte molto importante dei territori in cui vivo in provincia di Belluno.

La notte di Vaia - così ormai è entrato nella mente di chi, il terribile uragano, l'ha vissuto e di chi l'ha sentito raccontare - arrivò fra la domenica e il lunedì del 28 ottobre del 2018. Venti fortissimi e piogge alluvionali si abbattono sull'arco alpino, mutando quasi irreversibilmente il paesaggio dolomitico. Le raffiche di scirocco vanno oltre i 150 chilometri orari e piegano, senza pietà e con una furia incredibile, interi boschi, allagano paesi interi, annientano strade, tetti e gli animi increduli della gente.

Ricordo con particolare emozione ancora oggi il senso di impotenza e di smarrimento che ho provato nei giorni successivi il disastro, quando ho potuto recarmi in Val Visdende a vedere un bosco ormai orizzontale: un senso di solitudine, un silenzio cupo, uno sguardo al cielo che era ritornato azzurro per riprendere fiato e forza.

Vaia è stata un'esperienza che ha rivelato a tutti la vera natura delle persone che vivono la montagna: gente silenziosa che raramente alza la voce, ma che sa unirsi in maniera straordinaria, che non perde coraggio e lotta per rimanere in territori difficili, a volte ostili ma di una bellezza inenarrabile.

(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Ecco, a un anno da quella notte, voglio *in primis* ricordare qui in Senato la gente comune che ha vissuto il dramma e ha cercato di riportare, passo dopo passo, con un lavoro incessante, tutta alla

normalità. E quando parlo di gente comune mi riferisco, altresì, a tutti i volontari (con la V maiuscola); a tutti quelli che hanno prestato il loro tempo, il loro cuore per aiutare e aiutarsi. In quei giorni tumultuosi e di difficile gestione, la Regione Veneto, con i suoi apparati, ha messo in moto una macchina di prima emergenza senza precedenti. Ricordo ancora i comunicati e gli aggiornamenti continui diramati dal governatore Luca Zaia, dall'assessore Bottacin e dagli uffici della Protezione civile.

Anche lo Stato ha dimostrato vicinanza, con l'arrivo immediato del ministro dell'interno Matteo Salvini e, pochi giorni dopo, del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati; giorni insonni, senza tregua, perché niente si inceppasse e nessuno rimanesse indietro o dimenticato. Durante i trecentosessantacinque giorni la guardia non si è mai abbassata: c'è stata, infatti, una continua corsa a raccogliere fondi per risanare i danni, promossa da enti, associazioni e quant'altro.

Ad un anno dal passaggio di Vaia, la Regione Veneto ha aperto innumerevoli cantieri, per un totale di 467.910 milioni di euro. Il commissario Luca Zaia ha delegato a 160 soggetti attuatori le competenze, in modo tale da rafforzare autonomia e sussidiarietà, distribuendo immediatamente le risorse per operare un modello vincente.

La tempesta Vaia è stata una dura prova per tutti, ma ha dimostrato come si possono affrontare giorni difficili e ripartire, grazie all'intelligenza, all'umanità e al cuore che da sempre caratterizzano le genti delle terre alte e tutti i veneti. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

[VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, la data del 30 ottobre, così come quella del 24 agosto, è indelebile per noi che viviamo nei territori del cratere sismico del 2016 e per tutti gli italiani, perché gli eventi così drammatici, le morti del 24 agosto, le devastazioni del 26 del 30 ottobre e poi del gennaio successivo videro una grande reazione popolare emotiva e di solidarietà di tutti i cittadini italiani.

Voglio dedicare questo intervento alle nostre popolazioni; alla resistenza di questi anni; a chi ha dovuto sobbarcarsi difficoltà enormi; alle famiglie che sono state costrette a dividersi e poi, finalmente, hanno potuto ricongiungersi; a chi non vuole abbandonare e non abbandonerà i nostri territori montani appenninici, che non possiamo perdere perché sono vitali non solo per le nostre regioni colpite ma per tutto il nostro Paese. Dovremmo dare e daremo servizi, sconfiggeremo il cinismo, lo sciacallaggio e le strumentalizzazioni che sono state troppe negli ultimi anni, torneremo a dare gli ospedali e le scuole che servono per far crescere le nuove generazioni; il lavoro e le imprese per fare in modo che il territorio torni a essere protagonista.

È il coraggio che fa la differenza, come è stato in questi anni e come sarà nei prossimi mesi. Rivolgo davvero l'abbraccio più grande a tutti noi in questa sfida così vitale e importante, in questo giorno così simbolico per la nostra Repubblica e per l'intero nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[GALLONE](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, desidero stasera da questi banchi, che sono ancora quelli della rappresentanza popolare, dare voce ai sindaci dei piccoli comuni italiani e in particolare ai sindaci della Lombardia sull'emergenza che sta colpendo il buon funzionamento delle loro amministrazioni, in attesa che il nuovo Ministro dell'interno risponda alla nostra interrogazione che giace da molto tempo.

Nei piccoli Comuni della Lombardia e in tutta Italia - nel Veneto, nella Sardegna, in Puglia - si registra una perdurante e grave carenza di segretari comunali. Il protrarsi di tale situazione potrebbe determinare la paralisi amministrativa di moltissime amministrazioni, perché quello offerto dalla figura del segretario costituisce, in particolare nei comuni di minori dimensioni, un indispensabile supporto atto a garantire legittimità degli atti assunti dagli enti.

Nel passato Governo l'allora Vice Ministro dell'economia e delle finanze dichiarava che erano già sul tavolo alcune ipotesi che trovavano anche il consenso degli interessati e su cui, in ogni modo, si poteva lavorare per una condivisione fra tutti gli attori istituzionali.

Anche ANCI e UPI hanno rappresentato le necessità relative alla carenza degli enti e, quindi, vorrei che restasse agli atti, in attesa della risposta da parte del nuovo Ministro dell'interno, che i sindaci sono

le prime sentinelle del nostro territorio e devono essere supportati in ogni modo possibile. Non basta ricordare e ripetere quanto sono bravi, quanto sono belli e quanto sono eroici: dimostriamo loro di essere capaci di metterli nelle condizioni di lavorare e amministrare. Noi possiamo solo ricordarvelo, perché il pallino delle scelte e delle decisioni è in mano al vostro Governo. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az).*

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 31 ottobre 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 31 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,39)*.

Allegato A

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SULLA SITUAZIONE IN SIRIA PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4 E 5

(6-00081) n. 1 (30 ottobre 2019)

[Salvini](#), [Romeo](#), [Candiani](#), [Vescovi](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Bagnai](#), [Barbaro](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Borgonzoni](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Fregolent](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Martì](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Pazzagliani](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffì](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Pucciarelli](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Siri](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#).

Respinta

Il Senato,

premessò che:

il 9 ottobre 2019 la Turchia ha dato il via all'operazione militare "Primavera di pace", mirata ufficialmente a creare, nel Nord-Est della Siria, una zona cuscinetto di 30 chilometri che sia posta sotto il controllo dell'esercito turco e delle forze arabo-siriane vicine ad Ankara;

l'obiettivo dell'offensiva turca nel territorio conosciuto come Kurdistan siriano prelude da una parte a un tentativo di sostituzione etnica ai danni dei curdi locali e a vantaggio dei profughi arabo-siriani riparati nella Repubblica di Turchia a partire dal 2011, dall'altra a neutralizzare le forze curde presenti nella regione;

l'operazione militare è stata preceduta da bombardamenti e colpi di mortaio contro obiettivi curdi, per poi proseguire via terra con l'azione di circa 5.000 soldati dell'esercito turco e decine di milizie arabe vicine alla Turchia;

nel territorio del Kurdistan siriano sono tenuti prigionieri circa 12000 miliziani dell'ISIS, e circa 80.000 familiari dei combattenti dell'ISIS;

la Turchia ha accettato il 17 ottobre un accordo, previa mediazione effettuata dal segretario di Stato USA Mike Pompeo, per un cessate il fuoco temporaneo nel Nord della Siria, richiedendo però come condizione la creazione di una zona di 32 chilometri libera dalla presenza di miliziani curdi ai propri confini;

il 22 ottobre un nuovo accordo, raggiunto a Sochi tra Erdogan e il presidente russo Putin, ha esteso la tregua militare e confermato la linea della Turchia sulla stabilizzazione di una "safe zone" lungo la frontiera turco-siriana, libera dalla presenza di milizie curde;

considerato altresì che:

dal 2000 ad oggi la Turchia ha ricevuto quasi 30 miliardi di euro di finanziamenti attraverso la Banca europea per gli investimenti (BEI) e dal 2002 oltre 10 miliardi di euro di fondi pre-adesione;

dal 2016 ad oggi sono stati messi a disposizione 6 miliardi di euro da parte di Unione e Stati

membri per la gestione dello strumento per la Turchia a favore dei rifugiati;

il Governo turco ancora non riconosce la sovranità della Repubblica di Cipro, la cui parte settentrionale è sotto occupazione turca dal 1974 e non è riconosciuta dalla comunità internazionale;

nel giugno 2018 il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità che i negoziati di adesione con la Turchia sono giunti di fatto a un punto morto e che non si può prendere in considerazione l'apertura o la chiusura di nuovi capitoli;

dopo la revoca dello stato di emergenza nel luglio 2018, la Turchia ha introdotto molti dei suoi elementi più repressivi nella legislazione vigente. Il nuovo sistema presidenziale ha abolito in gran parte il sistema preesistente di bilanciamento dei poteri, determinando un'ulteriore politicizzazione della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario; si è verificato, inoltre, un notevole arretramento per quanto riguarda la libertà di espressione, di riunione e di associazione;

vi sono state violazioni ripetute, e sempre più frequenti, delle acque territoriali e dello spazio aereo di Stati membri quali Grecia e di Cipro da parte della Turchia;

nel febbraio 2018 la Marina militare turca aveva bloccato la nave Saipem 1200 di ENI in una zona a largo della costa sudorientale di Cipro, concessa in licenza alla compagnia italiana, che è stata costretta a rinunciare alle trivellazioni; a partire dal maggio 2019 la Turchia ha avviato una serie di trivellazioni in cerca di idrocarburi nel Mediterraneo orientale, a largo della Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro, con le navi da perforazione Fatih e Yavuz;

il ripetuto impegno del Governo turco nei confronti dell'obiettivo di adesione all'UE non è stato accompagnato da misure ed azioni corrispondenti;

la Turchia continua a negare il riconoscimento del genocidio armeno perpetrato nell'impero ottomano, che ha causato oltre un milione e mezzo di vittime innocenti;

le continue minacce del presidente turco Erdogan di ricattare l'Unione attraverso l'invio di milioni di rifugiati in Europa;

il ministro degli esteri turco Cavasoglu, in una recente intervista ad uno dei principali quotidiani italiani, ha dichiarato di considerare "l'ingresso nell'Unione europea una priorità strategica della Turchia e un'aspirazione largamente condivisa dal popolo turco. È cruciale che rimanga questa prospettiva e non vi siano discriminazioni nel negoziato verso la Turchia",

impegna il Governo:

a richiedere l'interruzione definitiva del processo di adesione della Turchia all'Unione europea, alla luce degli ultimi eventi nel Nord-Est della Siria, oltre che delle ripetute azioni illegali nel Mediterraneo orientale e nel mar Egeo, lesive oltretutto degli interessi energetici italiani, e della grave situazione dello stato di diritto interno al Paese, in netto e progressivo peggioramento a seguito del tentativo di colpo di stato del luglio del 2016, ribadendo che la Turchia non rispetta in alcun modo i criteri sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 49 del TUE per far parte dell'Unione;

a richiedere, inoltre, la sospensione definitiva dell'erogazione dei fondi di preadesione e di altri contributi finanziari europei alla Turchia;

a rafforzare, alla luce degli ultimi eventi nel Nord-Est siriano, che comportano il rischio di fuga dei miliziani dell'ISIS prigionieri nella regione e il potenziale ritorno dei *foreign fighters* con cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE, il controllo dei flussi migratori e la vigilanza antiterroristica, promuovendo una rigorosa politica di contrasto all'immigrazione.

(6-00082) n. 2 (30 ottobre 2019)

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla situazione in Siria,

premessi che:

l'offensiva turca in Siria sta mettendo seriamente a rischio la stabilità e la sicurezza dell'intera regione oltre che le prospettive del processo politico per la pace in corso, guidato dalle Nazioni Unite,

causando ulteriori sofferenze ai civili e forti destabilizzazioni nel quadro internazionale;

il presidente turco Erdogan ha assunto da tempo una pericolosa deriva islamista che si traduce, nella politica interna, nella compressione dei più elementari diritti politici e sociali dei cittadini turchi, e, nella politica estera, nella costante incitazione ad uno scontro di civiltà in nome dell'islamismo politico che mette a serio rischio gli equilibri e la pace internazionale;

il Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) di Erdogan rivendica la tradizione dell'islam politico, e sta occupando ogni carica dello Stato con cui il sultano Erdogan ha costruito una modernissima e preoccupante "democrazia islamista";

l'adesione della Turchia alla Nato ha, sino ad oggi, "coperto politicamente" la deriva islamista del sultano Erdogan, nonostante numerosi riscontri della sua politica di contiguità con il jihadismo globale per il tramite del servizio di *intelligence* (MIT);

in particolare, nel contesto della guerra all'ISIS, i funzionari turchi spesso hanno garantito accoglienza all'interno dei confini del Paese della mezzaluna ai militanti dell'ISIS che scappavano dai curdi, fatto che è confermato dalla notizia che molti jihadisti catturati dai curdi nel Nord della Siria fossero in possesso di documenti per entrare e uscire regolarmente dal territorio turco e abbiano affermato di essere stati assistiti da funzionari turchi;

altra terribile circostanza di riscontro è costituita dal fatto che miliziani jihadisti hanno collaborato con i militari turchi non solo nell'occupazione di Afrin, città a Nord della Siria, ma anche nella conseguente pulizia etnica;

ulteriormente due funzionari dell'*intelligence* turca, catturati dai guerriglieri curdi nel Nord dell'Iraq nel 2017, hanno fornito nomi e contatti di una presunta rete di assistenza all'ISIS e ad altri gruppi jihadisti che sono operativi in Siria e in Iraq, una rete di assistenza che farebbe capo direttamente al Governo turco di Erdogan;

a ciò si aggiunga che Wikileaks ha pubblicato 58.000 email che testimoniano il coinvolgimento del genero di Erdogan, Berat Albayrak, nel sostegno al mercato illegale del petrolio dell'ISIS rubato dai pozzi di Siria e Iraq, la cui vendita finanziava il Califfato nell'acquisto di armi;

inoltre, la figlia del presidente turco, Sumeyye Erdogan, ha organizzato a Sanliurfa - città nella parte sud orientale della Turchia vicina al confine siriano - un centro medico che include un ospedale per curare i feriti dell'ISIS;

secondo diversi osservatori Erdogan sarebbe il principale sponsor del terrorismo jihadista nella regione, una sorta di padrino per i "fratelli" del Califfato, che in Turchia vengono sostenuti e protetti;

recentemente, a New York, durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il ministro degli esteri egiziano, Ahmed Hafez, ha lanciato precise accuse contro Erdogan, sostenendo che il Presidente turco supporta il terrorismo dell'ISIS anche in Libia, attraverso la costante fornitura di assistenza militare, armi e addestramento;

Erdogan sta perseguendo una politica di terrore che mira a destabilizzare l'Europa attraverso attentati e stragi contro i curdi che fa parte di un piano ben preciso: indebolire tutti di fronte ai possibili prossimi attentati terroristici di matrice islamica;

al fine di rappresentare la simbolica battaglia ingaggiata contro l'Europa, l'Occidente e la Cristianità, riproducendo la retorica jihadista volta a cancellare le tracce della Cristianità proprio dalle terre della prima Cristianità, il sultano Erdogan ha ancora nel marzo 2019 ribadito che Santa Sofia, la storica chiesa della Cristianità costruita nel 537 dall'imperatore bizantino Giustiniano, "non sarà più museo; il suo *status* cambierà. La chiameremo moschea", alimentando la retorica islamista e anticristiana della "fratellanza dei naxbantiya" a cui appartiene;

la politica estera del sultano Erdogan è ugualmente aggressiva, a partire dalle roboanti e inaccettabili affermazioni in ordine alla islamizzazione dell'Europa attraverso l'invito ai turchi europei alla proliferazione come quando alimentando la frustrazione degli immigrati turchi in Europa dichiarava stentoreo "Non fate tre, ma cinque figli perché siete il futuro dell'Europa";

il presidente Erdogan ha deciso di egemonizzare l'area nella convinzione che il futuro della Turchia sia non quello di piccola potenza regionale, ma di guida dell'islam politico;

inoltre, nei giorni scorsi, incredibilmente e in spregio ad ogni norma, il ministro dell'energia

turco Fatih Donmez ha dato sfacciatamente l'ordine di iniziare le trivellazioni nel cosiddetto Blocco 7, non solo e non tanto di pertinenza del Governo di Nicosia, quanto e soprattutto assegnato ad un consorzio formato da ENI e Total;

l'inaudita posizione turca si inserisce nella sfacciata prosecuzione della sua temeraria politica energetica che, utilizzando il Governo di Cipro del Nord, sostiene, in spregio alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, che l'aera marittima oggetto di interrogazione appartenga alla piattaforma continentale turca;

l'atteggiamento di aperta sfida turca pregiudica gli interessi all'approvvigionamento energetico nazionale, atteso che ENI detiene buona parte delle concessioni cipriote, ma soprattutto è una nuova sfida alla comunità internazionale ed un chiaro messaggio all'islamismo politico di cui, anche con queste azioni, vuole rivendicare la guida;

considerato che:

l'attacco turco dei giorni scorsi alla Siria è da condannare con la massima fermezza, anche considerando la minaccia lanciata da Erdogan all'Unione europea di «aprire i confini e inviare 3,6 milioni di rifugiati in Europa», qualora si cercasse di descrivere l'operazione militare nel Nord della Siria come un'invasione;

è necessario dunque rivedere complessivamente la posizione nei confronti della Turchia e non limitarsi ad affrontare la delicata questione delle attività illegali di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale, nel tratto marino di sovranità cipriota e dato in concessione a ENI e Total, per le quali, peraltro, il Consiglio europeo ha già deciso la messa a punto "di un regime quadro di sanzioni restrittive rivolte alle persone fisiche e giuridiche responsabili o coinvolte nelle attività di trivellazione" e invita l'Alta rappresentante e la Commissione a presentare rapidamente proposte a tal fine";

nel corso delle dichiarazioni rese lo scorso 16 ottobre in Aula, al Senato, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva affermato che «L'Italia, da subito orientata, anche unilateralmente, verso la moratoria nella vendita di armi alla Turchia, ha fermamente voluto, fin dalla fine della scorsa settimana, farne oggetto di un dibattito in sede europea. [...]. Il Governo italiano, che ha subito dato seguito al provvedimento di sospensione dell'*export* di armi alla Turchia, è convinto che si debba agire con la massima determinazione, per evitare ulteriori sofferenze al popolo siriano e a quello curdo in particolare e per contrastare iniziative destabilizzanti della regione.» e, pressoché contestualmente, anche nel corso di un'informativa alla Camera, lo stesso Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale annunciava «l'apertura di un'istruttoria per i contratti in essere sugli armamenti alla Turchia» e il «blocco delle esportazioni», al fine di «dimostrare che l'Italia non aspetta, che l'Italia non si gira dall'altra parte, che l'Italia non chiude gli occhi di fronte alle vittime civili, che l'Italia come Paese democratico non ritiene accettabile l'azione della Turchia»;

a fronte di tali dichiarazioni trionfalistiche, la risposta italiana a tale drammatica situazione è ancora del tutto insufficiente e, ad oggi, non è comunque chiaro quali urgenti iniziative di competenza il Governo abbia in concreto adottato per dar seguito, in maniera completa ed efficace, agli impegni presi né, per la verità, si capisce cosa si intenda per "istruttoria sui contratti in essere" ovvero quale valore vincolante possa da essa discendere,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni ulteriore iniziativa di competenza volta a bloccare immediatamente tutte le esportazioni di armamenti verso la Turchia, anche con riferimento a contratti già in essere;

2) ad assumere ogni iniziativa in sede europea volta a:

a) bloccare e annullare il processo di adesione della Turchia all'Unione europea;

b) sospendere tutti i fondi di preadesione e gli aiuti finanziari di cui ancora gode la

Turchia;

c) prevedere l'adozione, sin da subito, di severe sanzioni "selettive" - anche di natura finanziaria e commerciale - contro Erdogan e ogni altro esponente dell'amministrazione turca che si rendano responsabili di violazioni dei diritti umani, azioni destabilizzanti per l'equilibrio europeo nonché operazioni volte a minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità internazionale;

d) promuovere una moratoria comune tra tutti i Paesi europei delle forniture di armi alla Turchia.

(6-00083) n. 3 (30 ottobre 2019)

[Ferrara](#), [Garavini](#), [Alfieri](#), [Casini](#), [De Petris](#).

Approvata

Il Senato,

premessi che:

a partire dal marzo 2011 la Siria è stata agitata da movimenti di protesta ascrivibili alle cosiddette «primavere arabe». Dal 2012 i disordini sono degenerati in una guerra intestina che ha coinvolto l'esercito siriano ed una molteplicità di entità civili o paramilitari, talvolta indirizzate o influenzate da altri Paesi della regione;

in tale contesto è presto emerso il coinvolgimento di combattenti stranieri (cosiddetti *foreign fighters*), la cui attività è riconducibile al jihadismo islamista militante che ha sostanzialmente contribuito alla nascita del sedicente «Stato Islamico» (Daesh o ISIS), proclamato nel 2014;

le pressioni espansionistiche del Daesh hanno trovato argine in uno schieramento eterogeneo di forze, tra le quali formazioni politico-militari di estrazione curda che si sono dimostrate decisive nelle operazioni di contenimento della deriva jihadista e che sono riuscite a sconfiggere il sedicente «Stato Islamico» nel quadrante ad esse delegato dalla coalizione internazionale anti-Daesh e dagli Stati Uniti. Nello specifico, il contributo delle componenti curde è stato determinante nell'azione sul campo a difesa di Kobane e nella riconquista di Raqqa, che era divenuta la capitale siriana di Daesh. Tali obiettivi sono stati conseguiti dopo strenui combattimenti nelle città e nei villaggi e con enorme sacrificio in termini di vite umane e di sofferenze e violenze subite dalla popolazione civile curdo-siriana;

la battaglia curda ha acquisito un profondo valore simbolico, anche alla luce del modello di governo locale di ispirazione democratica, partecipativa e pluralista instaurato nell'area liberata. In questo quadro ha assunto particolare rilevanza il ruolo delle donne delle forze armate curde, che hanno offerto al mondo un esempio di straordinario coraggio e valore nella difesa del loro popolo, del territorio e della loro dignità;

il 7 ottobre 2019 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaspettatamente annunciato l'immediato ritiro delle truppe statunitensi dal Nord-Est della Siria, dando il via libera all'offensiva turca, motivata da Ankara con la necessità di instaurare una fascia di sicurezza in territorio siriano, a ridosso del confine tra Siria e Turchia, in cui reinsediare circa due milioni di profughi siriani, con pesanti ripercussioni sugli equilibri etnici nella regione del Rojava;

le modalità del ritiro statunitense, improvviso e non concordato con i principali attori internazionali, hanno esposto l'intera area del Nord-Est siriano a pericolosi scenari di instabilità, tra cui la rivivificazione dello Stato islamico, sconfitto ma tuttora in attività, nonché all'apparente sottovalutazione degli interessi di tutti gli attori internazionali che hanno una forte proiezione nella regione;

l'offensiva lanciata da Ankara il 9 ottobre 2019, denominata «Fonte di pace» ha colpito il Nord-Est della Siria con attacchi indiscriminati che hanno coinvolto la popolazione civile. Tra le vittime, anche la segretaria generale del Partito Futuro siriano e attivista per i diritti delle donne Hevrin Khalaf, brutalmente torturata e giustiziata a soli 35 anni durante un agguato dei miliziani filo-turchi, infiltrati da jihadisti;

il 10 ottobre il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha disposto la convocazione dell'ambasciatore turco in Italia per condannare fermamente l'aggressione turca. Il Ministro ha, altresì, definito «un ricatto inaccettabile» quello fatto dal presidente Erdogan, che ha minacciato di inviare 3,6 milioni di profughi siriani in Europa;

il 16 ottobre, il Ministro ha firmato un atto interno alla Farnesina per sospendere la concessione di nuove forniture per l'acquisizione di materiali d'armamento italiani alla Turchia ed ha avviato un'istruttoria per la valutazione della sospensione dei contratti in essere. La sospensione delle forniture di armi era stata già disposta da altri Paesi europei come Germania, Francia, Paesi Bassi, Norvegia e

Finlandia;

il 17 ottobre gli Stati Uniti e la Turchia hanno annunciato un cessate il fuoco immediato di 120 ore, al fine di permettere ai combattenti curdi di ritirarsi dal corridoio di sicurezza, una *safe zone* di circa 120 chilometri di ampiezza e 32 chilometri di profondità al confine tra Turchia e Siria;

il 22 ottobre, a seguito di un incontro a Sochi tra il presidente Putin e il presidente Erdoğan è stato siglato un *memorandum* d'intesa che ha stabilito una nuova tregua di 150 ore, per consentire ai curdi di lasciare il corridoio di sicurezza e di demilitarizzarlo. L'accordo prevede, tra l'altro, che Turchia e Russia pattugolino congiuntamente un'area fino a 10 chilometri entro il territorio siriano oltre il confine turco, ad esclusione della città di Qamishli;

l'accordo tra Turchia e Russia è giunto a seguito della decisione dei curdi siriani di rivolgersi al regime siriano di Bashar al-Assad e ai suoi alleati russi per cercare protezione dall'offensiva turca;

il 24 ottobre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione non legislativa con la quale, tra l'altro: «condanna fermamente l'intervento militare unilaterale turco nel Nord-Est della Siria, che costituisce una grave violazione del diritto internazionale, compromette la stabilità e la sicurezza dell'intera regione, causa ulteriori sofferenze alle persone già colpite dalla guerra, provoca lo sfollamento di massa dei civili e potrebbe contribuire al riemergere del Daesh, che è tuttora una minaccia per la sicurezza della Siria, della Turchia, della regione più in generale, dell'UE nonché a livello mondiale, e ostacola l'accesso all'assistenza umanitaria»;

la risoluzione chiede, inoltre, il ritiro immediato delle truppe turche e «invita il Consiglio a prendere in considerazione l'adozione di misure economiche adeguate e mirate contro la Turchia, che non devono ripercuotersi sulla società civile» ed a «prendere in considerazione (...) la sospensione delle preferenze commerciali nel quadro dell'accordo sui prodotti agricoli e, in ultima istanza, la sospensione dell'unione doganale UE-Turchia»;

il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sebbene si sia riunito per affrontare la questione, non è ancora intervenuto;

la Turchia ricopre un ruolo cruciale in ambito NATO, un'alleanza militare difensiva il cui Statuto tuttavia prevede, all'articolo 1, l'impegno delle Parti alla composizione pacifica di qualsiasi controversia internazionale in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite;

considerato che:

le SDF sostengono di avere in custodia più di 10.000 combattenti dello Stato islamico. Al riguardo, particolare preoccupazione destano le notizie relative alla fuga di centinaia di presunti membri del Daesh, compresi *foreign fighters* di origine europea, dai luoghi di detenzione rappresentando una minaccia immediata alla sicurezza regionale ed europea;

a seguito di numerosi casi di ferite ed ustioni anomale registrate negli ospedali del Nord della Siria, in particolare Tal Tamr e al-Hasakah, fonti di stampa riferiscono che le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) starebbero raccogliendo informazioni relative al possibile utilizzo di armi chimiche contro i curdi in Siria, probabilmente napalm o fosforo bianco;

lo scorso 18 ottobre il segretario generale di Amnesty international Kumi Naidoo ha accusato le forze turche e i loro alleati di aver compiuto «serie violazioni e crimini di guerra» e di aver dimostrato, nelle azioni militari, un «estremo disprezzo per la vita dei civili»;

sempre secondo Amnesty international la Turchia avrebbe rimpatriato forzatamente i rifugiati siriani, violando il principio di *non-refoulement* ed esponendo civili innocenti a possibili, ulteriori, violazioni dei diritti umani;

secondo i dati delle Nazioni Unite il conflitto ha già generato 300.000 sfollati, tra cui 80.000 bambini. Con un comunicato del 22 ottobre l'UNICEF ha, inoltre, riferito della morte di 5 bambini ed il ferimento di 26;

considerato, infine, che:

fonti di stampa riferiscono che, secondo fonti dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani in

Siria, il 28 ottobre 500 soldati americani sarebbero rientrati nelle basi del Nord-Est della Siria, dalle quali si erano ritirati durante l'offensiva turca,

impegna il Governo:

a chiedere con forza alle autorità turche che venga mantenuta la condizione di non belligeranza anche dopo la tregua pattuita con gli accordi di Sochi e a condannare fermamente nuove iniziative unilaterali;

ad attivarsi nelle competenti sedi internazionali affinché non siano perpetrate ulteriori violazioni dei diritti umani in tutto il territorio siriano e affinché sia preservata l'incolumità della popolazione siriana, la sicurezza delle strutture sanitarie, nonché quella degli operatori umanitari e dell'informazione;

ad intervenire in seno alle Nazioni Unite, affinché si preveda l'invio di una forza multilaterale di interposizione, sulla base di un mandato ONU in accordo con la Russia e la Turchia, con obiettivi di *peacekeeping*;

a proseguire l'azione già avviata in sede ONU e UE, confermando l'impegno già assunto dall'Italia, per una immediata sospensione delle esportazioni di armamenti, affinché analoghe misure vengano adottate da più Stati possibile;

a prevedere l'immediata messa in campo di strumenti di aiuto umanitario e di supporto alla popolazione civile, in sinergia con le Nazioni Unite e gli operatori umanitari presenti sul terreno;

ad attivarsi presso le competenti sedi internazionali al fine di ottenere lo smantellamento delle milizie jihadiste, reresi responsabili di atroci crimini verso la popolazione civile;

ad agire a livello UE affinché le future decisioni inerenti alla proroga delle sanzioni UE alla Siria siano subordinate, a seguito di un monitoraggio da parte dell'inviato speciale dell'ONU Geir O. Pedersen, all'andamento dei lavori del Comitato costituzionale siriano, tenendo in debita considerazione anche le istanze della comunità curda;

a valutare, in linea con la posizione della UE, le condizioni che possano permettere la riapertura dei canali diplomatici con Damasco in linea con la risoluzione 2254 delle Nazioni Unite. (6-00084) n. 4 (30 ottobre 2019)

[De Falco](#), [De Bonis](#), [Fattori](#), [Nugnes](#), [Martelli](#).

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'intervento militare dell'esercito turco nel Nord-Est della Siria contro i curdi ha causato morte e distruzione, costringendo alla fuga centinaia di migliaia di persone;

l'attacco turco è del tutto immotivato, non costituendo i curdi alcun tipo di minaccia per la sicurezza della Turchia, che - di fatto - ha scatenato un'offensiva militare con lo scopo di mettere in atto una vera pulizia etnica verso coloro che hanno già sopportato lo sforzo maggiore per sconfiggere le forze del cosiddetto Califfato;

la Turchia ha goduto nella sua aggressione della colpevole acquiescenza degli Stati Uniti, dell'appoggio della Russia e della debolezza delle posizioni degli Stati della UE, che si sono disuniti e si sono limitati a misure quasi simboliche, non rispondendo come sarebbe stato necessario nemmeno alle provocazioni del Capo dello Stato turco Erdogan, che ha minacciato di far "invadere" l'Europa da migliaia di profughi, qualora l'Unione europea si fosse opposta alla sua aggressione militare;

l'Unione europea ha deciso di procedere nei confronti della Turchia ad una politica di embargo nel commercio degli armamenti, che, però, ha lasciato liberi i singoli Stati membri di agire ciascuno per se stesso, indebolendo evidentemente la posizione europea nei confronti dell'aggressione turca;

considerato che:

per quel che riguarda l'Italia, l'esportazione degli armamenti è regolamentata dalla legge n. 185 del 1990, la quale all'articolo 1, comma 6, lettera a), espressamente vieta "L'esportazione ed il transito di materiali di armamento verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere";

il nostro Governo ha quindi l'obbligo di agire autonomamente e fermare la consegna dei materiali di armamento destinati alla Turchia;

nella sua informativa alla Camera dei deputati del 15 ottobre 2019, il Ministro degli esteri rivendicava una serie di risultati positivi ottenuti dall'Italia assieme ai *partner* europei, dichiarando tra l'altro, l'accoglimento dai parte degli Stati UE della volontà italiana di aprire "una profonda riflessione sul blocco delle esportazioni di armamenti verso la Turchia; riflessione che è stata accolta positivamente (...)", ed aggiungeva che l'Italia avrebbe, tramite i necessari provvedimenti del Ministro stesso, messo in atto tutti gli atti occorrenti a bloccare l'esportazione italiana di armi verso la Turchia;

la decisione, però, avrebbe riguardato solo i contratti futuri e non quelli già in essere, in contrasto con la normativa sopra ricordata che è conforme anche all'articolo 51 della carta ONU;

si tratta di una scelta che, evidentemente, indebolisce e di molto la determinazione di non esportare armamenti verso uno Stato aggressore quale è la Turchia;

relativamente alla volontà di aprire "un'istruttoria dei contratti in essere", come annunciato dal Ministro durante la citata informativa alla Camera, essa è, quindi, del tutto inutile, ai sensi della citata legge n. 185 del 1990, e appare solo un modo per non dare, in maniera solo apparentemente legittima, seguito alle disposizioni legislative vigenti e bloccare immediatamente le esportazioni di armi verso la Turchia;

ritenuto che:

quindi non vi fosse nemmeno la necessità di coordinarsi preventivamente sul tema con i *partner* europei, per prendere una decisione che la legge prevedeva già, se non per evitare speculazioni indegne, non appare comprensibile la decisione ricordata di bloccare le esportazioni "da qui in avanti", ma facendo salvi quei contratti in essere che continueranno a fornire armamenti alla Turchia oggi, quando l'aggressione è in atto;

non appare infatti, né lecita, né moralmente accettabile questa scelta, che consente che armamenti continuino ad essere destinati alla Turchia per un tempo anche prolungato, secondo le singole previsioni contrattuali, magari per anni, favorendo la sua aggressione ai curdi, e anzi di fatto aiutandola a portarla a termine;

la situazione sul terreno non è affatto risolta, anzi si stanno registrando scontri tra esercito turco e truppe siriane, e quindi il conflitto è in essere e non è certo sufficiente prendere provvedimenti piuttosto di facciata che concreti,

impegna il Governo:

1) ad applicare immediatamente quanto previsto dal citato articolo 1, comma 6, lettera *a*), della legge n. 185 del 1990, disponendo l'immediata sospensione di tutte le forniture di armamenti in essere nei confronti della Turchia non mantenendo un'ambiguità che non può che favorire, di fatto, l'aggressione turca nei confronti dei curdi;

2) ad agire in ambito europeo per ottenere una vera e concreta azione comune della UE nei confronti della Turchia, in particolare per quel che riguarda la vendita di armamenti e che eviti eventuali indegne speculazioni.

(6-00084) n. 4 (testo 2) (30 ottobre 2019)

[De Falco](#), [De Bonis](#), [Fattori](#), [Nugnes](#), [Martelli](#).

Respinta

Il Senato,

premessi che:

l'intervento militare dell'esercito turco nel Nord-Est della Siria contro i curdi ha causato morte e distruzione, costringendo alla fuga centinaia di migliaia di persone;

l'attacco turco è del tutto immotivato, non costituendo i curdi alcun tipo di minaccia per la sicurezza della Turchia, che - di fatto - ha scatenato un'offensiva militare con lo scopo di mettere in atto una vera pulizia etnica verso coloro che hanno già sopportato lo sforzo maggiore per sconfiggere le forze del cosiddetto Califfato;

la Turchia ha goduto nella sua aggressione della colpevole acquiescenza degli Stati Uniti, dell'appoggio della Russia e della debolezza delle posizioni degli Stati della UE, che si sono disuniti e

si sono limitati a misure quasi simboliche, non rispondendo come sarebbe stato necessario nemmeno alle provocazioni del Capo dello Stato turco Erdogan, che ha minacciato di far "invadere" l'Europa da migliaia di profughi, qualora l'Unione europea si fosse opposta alla sua aggressione militare;

l'Unione europea ha deciso di procedere nei confronti della Turchia ad una politica di embargo nel commercio degli armamenti, che, però, ha lasciato liberi i singoli Stati membri di agire ciascuno per se stesso, indebolendo evidentemente la posizione europea nei confronti dell'aggressione turca; considerato che:

per quel che riguarda l'Italia, l'esportazione degli armamenti è regolamentata dalla legge n. 185 del 1990, la quale all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), espressamente vieta "L'esportazione ed il transito di materiali di armamento verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere";

il nostro Governo ha quindi l'obbligo di agire autonomamente e fermare la consegna dei materiali di armamento destinati alla Turchia;

nella sua informativa alla Camera dei deputati del 15 ottobre 2019, il Ministro degli esteri rivendicava una serie di risultati positivi ottenuti dall'Italia assieme ai *partner* europei, dichiarando tra l'altro, l'accoglimento dai parte degli Stati UE della volontà italiana di aprire "una profonda riflessione sul blocco delle esportazioni di armamenti verso la Turchia; riflessione che è stata accolta positivamente (...)", ed aggiungeva che l'Italia avrebbe, tramite i necessari provvedimenti del Ministro stesso, messo in atto tutti gli atti occorrenti a bloccare l'esportazione italiana di armi verso la Turchia;

la decisione, però, avrebbe riguardato solo i contratti futuri e non quelli già in essere, in contrasto con la normativa sopra ricordata che è conforme anche all'articolo 51 della carta ONU;

si tratta di una scelta che, evidentemente, indebolisce e di molto la determinazione di non esportare armamenti verso uno Stato aggressore quale è la Turchia;

relativamente alla volontà di aprire "un'istruttoria dei contratti in essere", come annunciato dal Ministro durante la citata informativa alla Camera, essa è, quindi, del tutto inutile, ai sensi della citata legge n. 185 del 1990, e appare solo un modo per non dare, in maniera solo apparentemente legittima, seguito alle disposizioni legislative vigenti e bloccare immediatamente le esportazioni di armi verso la Turchia;

ritenuto che:

quindi non vi fosse nemmeno la necessità di coordinarsi preventivamente sul tema con i *partner* europei, per prendere una decisione che la legge prevedeva già, se non per evitare speculazioni indegne, non appare comprensibile la decisione ricordata di bloccare le esportazioni "da qui in avanti", ma facendo salvi quei contratti in essere che continueranno a fornire armamenti alla Turchia oggi, quando l'aggressione è in atto;

non appare infatti, né lecita, né moralmente accettabile questa scelta, che consente che armamenti continuino ad essere destinati alla Turchia per un tempo anche prolungato, secondo le singole previsioni contrattuali, magari per anni, favorendo la sua aggressione ai curdi, e anzi di fatto aiutandola a portarla a termine;

la situazione sul terreno non è affatto risolta, anzi si stanno registrando scontri tra esercito turco e truppe siriane, e quindi il conflitto è in essere e non è certo sufficiente prendere provvedimenti piuttosto di facciata che concreti,

impegna il Governo:

1) ad applicare immediatamente quanto previsto dal citato articolo 1, comma 6, lettera *a*), della legge n. 185 del 1990, disponendo l'immediata sospensione di tutte le forniture di armamenti in essere nei confronti della Turchia;

2) ad agire in ambito europeo per ottenere una vera e concreta azione comune della UE nei confronti della Turchia, in particolare per quel che riguarda la vendita di armamenti e che eviti eventuali indegne speculazioni.

(6-00085) n. 5 (30 ottobre 2019)

[Bernini](#), [Malan](#), [Aimi](#), [Craxi](#), [Romani](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#),

[Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, premesso che:

desta forte preoccupazione ciò che sta avvenendo sul confine Nord della Siria per via dell'azione militare promossa dal Governo turco in territorio curdo;

garantire sostegno umanitario alle popolazioni civili colpite, senza pregiudicare la lotta al terrorismo, deve rappresentare una delle maggiori priorità di politica estera del nostro Paese;

assumere una posizione unitaria a livello europeo nei confronti della Turchia - che in questi giorni sembra aver adottato un atteggiamento "ultimativo" nei confronti degli Stati membri UE paventando l'apertura delle frontiere qualora lo Stato non ottenga quanto pattuito in termini economici per il contrasto al terrorismo e all'immigrazione clandestina - è quanto mai necessario;

secondo stime ONU, nell'intero Nord-Est della Siria 1.650.000 persone hanno bisogno di assistenza umanitaria;

l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha riferito di 200.000 sfollati;

secondo l'osservatorio siriano per i diritti umani, dal 9 ottobre 2019, data in cui è scattata l'offensiva turca nel nord est della Siria, sarebbero oltre 70 le vittime civili del conflitto e tra queste 21 sarebbero bambini;

sempre secondo l'osservatorio, nel vicino Kurdistan iracheno sarebbero inoltre già approdati circa 500 curdi siriani fuggiti in questi giorni dalla regione autonoma del Rojava;

a margine della presentazione del rapporto dell'ONU Yilmaz Orkan, dell'Ufficio d'informazione del Kurdistan in Italia (Uiki), ha spiegato alle agenzie di stampa italiane il compromesso trovato dai curdi con il Governo siriano per ottenere sostegno militare contro l'avanzata turca: "Il Rojava ha creato un'esperienza federalista democratica e chiede a Damasco l'autonomia nella Siria nord orientale. Ora abbiamo chiesto sostegno all'esercito di Bashar Al-Assad, tuttavia in questi anni di guerra al presidente abbiamo sempre contestato l'autoritarismo. Noi siamo curdi, ma anche siriani. Va difesa la Siria unita e chiediamo un Paese democratico e federale. Se la Turchia entra, non ne uscirà mai, quindi Damasco deve intervenire per proteggerla";

dall'inizio della guerra in Siria, nel 2011, la Turchia combatte il regime siriano di Bashar al Assad, con l'obiettivo di instaurare in Siria un regime islamista sunnita opposto a quello sciita degli Assad; nel 2014, però, il Governo turco ha cominciato a concentrarsi sempre di più sui curdi siriani, visti come una minaccia alla propria sicurezza nazionale in quanto diventavano sempre più forti a seguito delle vittorie ottenute contro l'ISIS anche grazie all'appoggio di diversi stati occidentali;

in questo quadro, stando alle analisi degli osservatori internazionali, la Turchia ha l'obiettivo di creare una sorta di 'cuscinetto' per evitare di trovarsi le Unità di protezione del popolo (Ypg), braccio siriano del partito dei lavoratori curdi PKK, al di là del confine;

questa "safe zone" profonda oltre 30 chilometri, sarebbe anche utilizzata dal Governo turco per costruire al suo interno 140 villaggi in cui ricollocare almeno due milioni di rifugiati siriani che attualmente vivono in Turchia;

il Governo americano, dopo aver proposto una tregua di cinque giorni al fine di consentire il ritiro delle milizie curde dalla zona di sicurezza di 30 chilometri nel Nord-Est della Siria e contestualmente quelle dell'esercito ufficiale turco, ha annunciato l'intenzione di ritirare anche le sanzioni al Governo turco imposte il 14 ottobre ultimo scorso;

il Consiglio europeo ha preso atto della pausa delle operazioni militari ed ha esortato nuovamente la Turchia a rispettare il diritto internazionale umanitario;

a seguito delle conclusioni del Consiglio del 14 ottobre 2019 è stata ribadita la volontà degli Stati membri di "...sospendere le licenze di esportazione di armi in Turchia";

tuttavia la posizione assunta dall'Europa sembra essere marginale rispetto alla trattativa che in questi giorni stanno portando avanti Turchia, Russia ed USA, che ha tra l'altro deciso di ritirare circa

1.000 militari dal confine turco siriano;
tenuto conto che:

a seguito del peggioramento delle condizioni di sicurezza dell'area a ridosso del confine turco con la Siria, la NATO ha accolto la richiesta della Turchia di incrementare il dispositivo di difesa area integrato per difendere la popolazione dalla minaccia di eventuali lanci di missili dalla Siria; sino dal 2013, cinque Paesi dell'Alleanza hanno contribuito all'operazione schierando le loro batterie missilistiche: Germania, Italia, Spagna, Olanda e Stati Uniti d'America;

l'Italia all'interno della missione "Operazione *Active Fence*" schiera in Turchia una batteria antimissile dell'Esercito italiano con un contingente nazionale che prevede dal 1° gennaio 2018 un impiego massimo di 130 militari del 4° Reggimento artiglieria contraerei "Peschiera" e con elementi di *staff* del Comando artiglieria contraerei di Sabaudia;

in questo quadro, e visti gli sviluppi geopolitici che si sono verificati in quest'area di crisi dall'inizio della missione, pur rivendicando con orgoglio l'appartenenza dell'Italia all'organizzazione internazionale, è quanto mai opportuno che il Governo intervenga in sede NATO per ridiscutere le finalità della stessa;

il 22 ottobre ultimo scorso a Sochi un vertice di alcune ore tra Vladimir Putin e Recep Erdoğan ha portato ad una nuova intesa che ha prorogato di 150 ore il tempo per il ritiro dei guerriglieri curdi dalla "zona di sicurezza";

contestualmente gli eserciti russo e turco stanno pattugliando assieme la "zona di sicurezza" in territorio siriano;

considerato che:

nella notte del 27 ottobre ultimo scorso nel villaggio siriano di Barisha, a 20 chilometri dalla frontiera Nord-Ovest con la Turchia, un'operazione militare coordinata dall'esercito americano con la collaborazione dell'*intelligence* irachena e curda ha portato all'uccisione del *leader* dello "Stato islamico" Abu Bakr al-Baghdadi;

tale successo conferma l'intenzione degli Stati Uniti d'America di continuare senza sosta la lotta al terrorismo islamico e all'Europa davanti ad una assunzione di responsabilità molto seria nei confronti delle aree di crisi del Medio Oriente la cui stabilizzazione deve rappresentare uno dei principali obiettivi di politica estera dell'UE;

in questo quadro, riaprire un forte dibattito sulla realizzazione di un esercito unico europeo deve rappresentare per il nostro Paese il principale obiettivo da perseguire in sede di "Consiglio affari esteri",

impegna il Governo:

ad operare per la rapida definizione di una posizione unitaria a livello europeo con la richiesta di una Forza multilaterale di interposizione al confine turco siriano per garantire una stabilizzazione dell'area da trasferire in sede di Consiglio di sicurezza ONU;

a farsi carico in sede ONU di un accordo tra le parti per permettere immediatamente l'accesso libero, rapido e sicuro in tutta la Siria alle agenzie umanitarie attraverso le strade più dirette e portare sostegno umanitario a chiunque ne abbia bisogno, in particolare in tutte le aree assediate e difficili da raggiungere, e per liberare tutte le persone illegalmente detenute, soprattutto donne e bambini;

ad assicurarsi in sede internazionale che le parti cessino immediatamente ogni attacco contro i civili e gli obiettivi civili, in particolare strutture e personale medico, rispettando gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compresi il diritto umanitario internazionale e i diritti umani;

a farsi carico a livello europeo di riaprire un confronto serio tra tutti gli Stati membri al fine di addivenire alla costruzione di un esercito unico europeo in cui confluiscono le esperienze delle migliori forze speciali militari di ciascun Paese e che possa sia difendere i confini europei sia intervenire in operazioni di *peacekeeping*;

a definire in modo chiaro e definitivo gli accordi presi con la Turchia in merito alla lotta al terrorismo ed alla collaborazione nella gestione dei flussi migratori.

MOZIONI

Mozioni sull'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di

intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

(1-00136 p.a.) (05 giugno 2019)

[Segre](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Alfieri](#), [Astorre](#), [Auddino](#), [Bellanova](#), [Bini](#), [Biti](#), [Boldrini](#), [Bonifazi](#), [Bonino](#), [Buccarella](#), [Cerno](#), [Cirinnà](#), [Collina](#), [Comincini](#), [Conzatti](#), [Cucca](#), [D'Alfonso](#), [D'Angelo](#), [D'Arienzo](#), [De Falco](#), [De Lucia](#), [Endrizzi](#), [Errani](#), [Fedeli](#), [Ferrari](#), [Ferrazzi](#), [Florida](#), [Garavini](#), [Giacobbe](#), [Ginetti](#), [Granato](#), [Grasso](#), [Grimani](#), [Guidolin](#), [Iori](#), [Laforgia](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Lanzi](#), [Laus](#), [Magorno](#), [Maiorino](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Margiotta](#), [Marilotti](#), [Marino](#), [Matrisciano](#), [Mautone](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Mollame](#), [Montevecchi](#), [Monti](#), [Moronese](#), [Nannicini](#), [Nencini](#), [Nocerino](#), [Nugnes](#), [Paragone](#), [Parente](#), [Parrini](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Pinotti](#), [Pittella](#), [Rampi](#), [Renzi](#), [Riccardi](#), [Ricciardi](#), [Richetti](#), [Rojc](#), [Romagnoli](#), [Romano](#), [Rossomando](#), [Sbrollini](#), [Stefano](#), [Sudano](#), [Taricco](#), [Trentacoste](#), [Valente](#), [Vattuone](#), [Verducci](#), [Vono](#), [Zanda](#), [Donno](#), [Pesco](#), [Accoto](#), [Gallicchio](#), [Airola](#), [Evangelista](#), [Pirro](#), [Presutto](#), [Dell'Olio](#), [Garruti](#), [Leone](#), [Vanin](#), [Angrisani](#). -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

tradizionalmente in Senato l'istituzione della Commissione straordinaria o speciale attesta l'attenzione dell'Istituzione per la tutela e lo sviluppo dei valori costituzionali, come avvenne il 2 agosto 2001 con l'approvazione della mozione 1-00020 della XIV Legislatura, a prima firma Alberti Casellati, sull'istituzione di un organo del Senato per la tutela dei diritti umani. Alla stessa stregua di quel nobile precedente, occorre oggi corrispondere ad istanze fortemente sentite, anche nelle sedi interparlamentari, come dimostra il fatto che il Consiglio d'Europa ha recentemente istituito la "No hate parliamentary alliance", con lo scopo di prevenire e contrastare l'incitamento all'odio. Di questa rete fanno parte parlamentari di tutti i Paesi, che intendono impegnarsi a livello nazionale e internazionale contro l'odio in tutte le sue forme e in particolare contro l'*hate speech*;

negli ultimi anni si sta assistendo ad una crescente spirale dei fenomeni di odio, intolleranza, razzismo, antisemitismo e neofascismo, che pervadono la scena pubblica accompagnandosi sia con atti e manifestazioni di esplicito odio e persecuzione contro singoli e intere comunità, sia con una capillare diffusione attraverso vari mezzi di comunicazione e in particolare sul *web*. Parole, atti, gesti e comportamenti offensivi e di disprezzo di persone o di gruppi assumono la forma di un incitamento all'odio, in particolare verso le minoranze; essi, anche se non sempre sono perseguibili sul piano penale, comunque costituiscono un pericolo per la democrazia e la convivenza civile. Si pensi solo alla diffusione tra i giovani di certi linguaggi e comportamenti riassumibili nella formula del "cyberbullismo", ma anche ad altre forme violente di isolamento ed emarginazione di bambini o ragazzi da parte di coetanei;

è un fatto che non esiste ancora una definizione normativa di *hate speech*; tuttavia in base alla raccomandazione n. (97) 20 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 30 ottobre 1997, il termine copre tutte le forme di incitamento o giustificazione dell'odio razziale, xenofobia, antisemitismo, antislamismo, antigitanismo, discriminazione verso minoranze e immigrati sorrette da etnocentrismo o nazionalismo aggressivo. Per meglio definire il fenomeno si ricorre alle categorie dell'incitamento, dell'istigazione o dell'apologia. Il termine incitamento può comprendere vari tipi di condotte: quelle dirette a commettere atti di violenza, ma anche l'elogio di atti del passato come la "Shoah"; ma incitamento è anche sostenere azioni come l'espulsione di un determinato gruppo di persone dal Paese o la distribuzione di materiale offensivo contro determinati gruppi. Chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale e chi incita a commettere atti di discriminazione o di violenza è incriminato a titolo di pericolo presunto quando il pregiudizio razziale, etnico, nazionale o religioso si trasforma da pensiero intimo del singolo a pensiero da diffondere in qualunque modo, con «argomenti», quali la superiorità della propria razza, etnia, nazione o gruppo, ma anche compiendo o incitando a compiere atti di discriminazione;

nel 2014 è stata lanciata la campagna nazionale "No hate speech", con la messa in onda, anche sulle reti della RAI, di *spot* televisivi e radiofonici che si inseriscono all'interno dell'omonimo progetto internazionale, promosso dal Consiglio d'Europa come forma di tutela dei diritti umani di fronte a

fenomeni di odio e di intolleranza espressi attraverso il *web*, in preoccupante crescita: soltanto in Italia, circa il 41 per cento dei casi di discriminazione segnalati nel 2012 sono da ricondurre al *web*. Anche un gruppo di editori e di riviste italiani ha promosso recentemente la campagna "Le parole uccidono", per indicare il pericolo del linguaggio violento e offensivo. Esiste inoltre un tavolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui partecipano le istituzioni che hanno la possibilità, in base alle loro competenze, di sensibilizzare i giovani a contrastare l'odio diffuso *on line*;

considerato che:

il fenomeno denunciato è purtroppo in crescita in tutte le società più avanzate. La comunità internazionale da anni sta cercando delle strategie di contenimento e di contrasto. La norma fondamentale che vieta ogni forma di odio deve essere considerato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo nel nostro Paese dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, che, *ex* articolo 20, prevede che vengano espressamente vietati da apposita legge qualsiasi forma di propaganda a favore della guerra, ma anche ogni appello all'odio nazionale, razziale o religioso che possa costituire forma di incitamento alla discriminazione o alla violenza. Insomma l'insieme di quei fenomeni che oggi sono meglio noti come *hate speech*. La stessa legge prevede le relative misure e sanzioni penali. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà d'espressione, Frank La Rue, ha precisato che ci sono differenze tra espressioni che costituiscono un'offesa secondo il diritto internazionale e che andrebbero perseguite penalmente, espressioni dannose, offensive o sgradite, che tuttavia gli Stati non sono tenuti a proibire penalmente, ma che possono giustificare una sanzione civile, e, invece, espressioni che non danno luogo a sanzioni penali o civili, ma che comunque causano preoccupazione in merito alla tolleranza e al rispetto altrui. Anche il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD), seppur non ricorrendo esplicitamente all'uso dell'espressione *hate speech*, ne ha comunque identificato le varie manifestazioni: si tratti di discorsi orali o scritti, veicolati nei *mass media* o su *internet*, attraverso simboli o immagini. Resta vero che una precisa definizione di *hate speech* è resa difficile dal fatto che la Convenzione ha stabilito vari *standard* di protezione, definendo la discriminazione come qualsiasi distinzione basata sull'etnia, sul colore o sulla nazionalità, che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o indebolire il godimento di qualsiasi diritto umano o libertà fondamentale. È stabilito altresì che gli Stati considereranno reato punibile per legge le seguenti categorie di attività: ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza o incitamento a tali atti, rivolti contro qualsiasi gruppo di individui di diverso colore o origine etnica; andrà inoltre punita ogni assistenza ad attività razziste compreso il loro finanziamento;

l'espressione *hate speech*, nonostante non sia indicata nella Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), è stata usata dalla Corte per la prima volta l'8 luglio 1999. La Corte ha però evitato una definizione precisa del fenomeno (nel timore che ciò limitasse il proprio futuro raggio d'azione), ricorrendo di volta in volta ad un approccio mirato, che tenesse conto delle varie circostanze del caso concreto: l'intento dello *speaker*, l'intensità e la severità dell'espressione, il fatto che essa fosse diretta o indiretta, esplicita o velata, singola o ripetuta. Un approccio articolato di estrema importanza e utilità nella ricerca di più adeguate e incisive politiche di risposta e contrasto al problema. La CEDU differenzia i discorsi di odio per categorie (razziali, sessuali, religiosi, etnici o politici). Gli *hate speech*, stando alla definizione del dizionario Oxford, consistono in un intenso ed estremo sentimento di avversione, rifiuto, ripugnanza, livore, astio e malanimo verso qualcuno. Diversamente dall'*hate speech*, i crimini di odio (*hate crimes*) costituiscono un'offesa penale diretta intenzionalmente contro una vittima predeterminata e pertanto possono rendersi necessarie restrizioni di carattere repressivo;

gli *hate speech* sono difficili da definire e suscettibili di applicazioni arbitrarie, i codici penali di molti Stati membri, infatti, con riferimento all'incitamento alla violenza o all'odio, utilizzano svariate terminologie e di conseguenza vari criteri di applicazione. Gli aspetti più divergenti fra le varie legislazioni dipendono per lo più dai seguenti fattori: il peso attribuito all'intento, alla motivazione, allo strumento di comunicazione prescelto, al contesto e alle conseguenze prevedibili in date circostanze. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa definisce gli *hate speech* come le forme di espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia,

l'antisemitismo o più in generale l'intolleranza, ma anche i nazionalismi e gli etnocentrismi, gli abusi e le molestie, gli epiteti, i pregiudizi, gli stereotipi e le ingiurie che stigmatizzano e insultano;

al riguardo è intervenuta anche l'Unione europea con l'adozione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008, che, nella lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, ricorre al diritto penale. Secondo questa decisione gli Stati membri devono garantire che siano punibili i discorsi di incitamento all'odio, intenzionali e diretti contro un gruppo di persone o un membro di essi, in riferimento alla razza, al colore, alla religione o all'etnia. Deve risultare, altresì, punibile l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio, quale che sia la forma di diffusione: scritti, immagini o altro materiale. Lo stesso dicasi per l'apologia o la negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e di quelli di guerra e, infine, quanto ai comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico o minacciosi, offensivi e ingiuriosi. La stessa Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea (OSCE) si è impegnata, con la decisione 9/2009 "Combating hate crimes", a riconoscere e sanzionare i crimini dell'odio in quanto tali, cioè basati su motivi razzisti o xenofobi;

anche in Italia ovviamente esiste un'ampia produzione normativa in materia e importanti iniziative legislative sono state incardinate la scorsa Legislatura e annunciate di recente. Basti ricordare la legge 13 ottobre 1975, n. 654, di recepimento della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1966 e il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, "decreto Mancino", che reprime l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Nel corso della XVII Legislatura è stata approvata invece la legge 16 giugno 2016, n. 115, che recepisce la già ricordata decisione quadro europea 2008/913 GAI, ed attribuisce rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, ma in genere di tutti gli atti di genocidio e di crimini di guerra e contro l'umanità. L'interruzione della legislatura ha invece impedito l'approvazione definitiva della "legge Fiano", che colpisce con strumenti aggiornati ogni forma di apologia del fascismo. Sempre nella XVII Legislatura la Camera dei deputati ha istituito una Commissione sui fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo intitolata alla parlamentare del Regno Unito, Jo Cox, uccisa nel 2016 per motivi di odio e intolleranza. Con l'istituzione della Commissione, composta da parlamentari e non, si intese corrispondere all'invito del Consiglio d'Europa ad una sempre maggiore sensibilizzazione dei Parlamenti nazionali in fatto di conoscenza e contrasto di tutte le forme di intolleranza e razzismo;

rilevata, pertanto, l'esigenza di provvedere all'immediata istituzione di un organismo *ad hoc*, in modo tale da permettere al Senato della Repubblica di onorare la sua tradizione e l'impegno per la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone,

delibera di istituire una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, costituita da 25 componenti in ragione della consistenza dei gruppi stessi; la Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari; la Commissione ha compiti di osservazione, studio e iniziativa per l'indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche. Essa controlla e indirizza la concreta attuazione delle convenzioni e degli accordi sovranazionali e internazionali e della legislazione nazionale relativi ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e di istigazione all'odio e alla violenza, nelle loro diverse manifestazioni di tipo razziale, etnico-nazionale, religioso, politico e sessuale. La Commissione svolge anche una funzione propositiva, di stimolo e di impulso, nell'elaborazione e nell'attuazione delle proposte legislative, ma promuove anche ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, sovranazionale e internazionale. A tal fine la Commissione: a) raccoglie, ordina e rende pubblici, con cadenza annuale: 1) normative statali, sovranazionali e internazionali; 2) ricerche e pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; 3) dati statistici, nonché informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da istituzioni, organismi o associazioni che si occupano di questioni attinenti ai fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, sia nella forma dei crimini d'odio, sia dei fenomeni di cosiddetto *hate speech*; b) effettua, anche in collegamento con analoghe

iniziative in ambito sovranazionale e internazionale, ricerche, studi e osservazioni concernenti tutte le manifestazioni di odio nei confronti di singoli o comunità. A tale fine la Commissione può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi, nonché con organismi sovranazionali e internazionali ed effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri, anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per il contrasto all'intolleranza, al razzismo e all'antisemitismo, sia nella forma dei crimini d'odio, sia dei fenomeni di *hate speech*; c) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali in materia di prevenzione e di lotta contro ogni forma di odio, intolleranza, razzismo e antisemitismo; la Commissione, quando necessario, può svolgere procedure informative ai sensi degli articoli 46, 47 48 e 48-*bis* del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell'esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in allegato al documento prodotto dalla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento; entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione trasmette al Governo e alle Camere una relazione sull'attività svolta, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate; la Commissione può segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti *internet* casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal *web* dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca.

(1-00176) (15 ottobre 2019)

[Salvini](#), [Romeo](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Bagnai](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Calderoli](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Casolati](#), [Centinaio](#), [Corti](#), [Iwobi](#), [Lunesu](#), [Marti](#), [Nisini](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pittoni](#), [Ripamonti](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saponara](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [De Vecchis](#), [Fregolent](#), [Ferrero](#), [Marin](#), [Pizzol](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pazzaglini](#), [Cantù](#), [Pucciarelli](#). -

Respinta

Il Senato,

premessi che:

al netto delle difficoltà di ottenere dati precisi sui cosiddetti "crimini d'odio", spesso incompleti e parziali, provenienti da fonti governative e ministeriali, istituzioni internazionali e organizzazioni non governative, risulta difficile attribuire al fenomeno razzismo una dimensione di emergenza nazionale, come definito da diversi esponenti politici;

da quello che emerge da una comparazione internazionale dei crimini d'odio all'interno dell'Unione europea fornita dall'Odhr (Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani istituito dall'Osce) l'Italia presenta numeri estremamente minori rispetto ai grandi Paesi europei;

il *trend* registrato in Italia, inoltre, risulta sovrapponibile con la grande ondata di sbarchi e il fenomeno di immigrazione incontrollata, che ha coinvolto il nostro Paese dal 2013;

in Italia il fenomeno migratorio, causato dallo sviluppo di violente e rapide evoluzioni delle dinamiche internazionali estranee alla volontà del nostro Paese, e non da reali fattori di attrazione del nostro tessuto economico-sociale, associato ad una fallace gestione del sistema di accoglienza e di mancato controllo delle frontiere esterne, è maturato all'interno di un'evidente situazione di difficoltà economica, particolarmente complessa e pesante in diverse zone della nostra società;

considerata l'importanza che un'efficace politica di gestione delle frontiere e del fenomeno migratorio comporta al fine di agevolare il processo di integrazione, e al contempo acuire il tema del conflitto sociale, il Governo Conte I è riuscito ad incidere concretamente sulla riduzione progressiva del numero degli sbarchi, nel 2018 dell'80 per cento e nel 2019 del 96 per cento rispetto al 2017;

la crisi che ha coinvolto il sistema economico italiano, acuita dalle ricette economiche imposte

dalle politiche di *austerity* richieste dalle istituzioni europee, ha intaccato la facilità di accesso ai servizi di *welfare* di base per i cittadini più esposti, aumentato il tasso di disoccupazione e precarizzazione del mondo del lavoro, ed ha conseguentemente causato una competizione al ribasso tra cittadini italiani e immigrati, in special modo nelle aree periferiche delle grandi città, amplificando il risentimento sociale verso gli stranieri;

l'attuale struttura del nostro sistema di *welfare*, infatti, non recepisce adeguatamente il nuovo contesto socio-demografico italiano, causato dai mutamenti derivanti dagli ultimi flussi migratori: pertanto, data la differenza di reddito tra famiglie italiane e straniere, unita ad una differente composizione del nucleo familiare, gli immigrati riescono ad avere un accesso facilitato a diversi servizi di protezione sociale, ovvero di edilizia popolare, occupando i primi posti delle graduatorie. Fenomeno, questo, che acuisce il sentimento di ingiustizia percepito dai cittadini italiani, specialmente delle classi sociali maggiormente colpite dalla crisi economica;

anche un autorevole esponente, nonché fondatore di una delle forze di maggioranza, Beppe Grillo, in un *post* a propria firma pubblicato sul suo "blog" il 2 marzo 2019, a margine di una manifestazione organizzata dal Pd a Milano "contro le discriminazioni", scriveva che in Italia "chiunque abbia un minimo di buon senso non vede alcun razzismo", definendo quest'ultimo un "falso problema" alla luce dei milioni di poveri presenti nel Paese;

è importante ribadire che la lotta a istanze antidemocratiche e xenofobe non deve trasformarsi in una ricerca di censura preventiva nei confronti di chi pone all'attenzione dei cittadini rilevanti problematiche sociali derivanti dall'immigrazione;

valutato, altresì, che:

vanno monitorati e condannati fenomeni di antisemitismo all'interno di gruppi, o perpetrati da individui isolati, di ispirazione ideologica neo-nazista, come dimostra l'ultimo attacco avvenuto ad Halle, in Germania;

è necessario sottolineare che il fenomeno dell'antisemitismo, declinato negli episodi di violenza più gravi, in Europa si sta sviluppando prevalentemente in seno alle comunità arabo-islamiche, come dimostrano i numerosi attacchi perpetrati nei confronti di simboli e individui delle comunità ebraiche;

in Belgio e Francia il fenomeno è radicato, anche alla luce della presenza di numerose *enclaves* islamiche presenti nelle periferie delle grandi città, vere e proprie basi operative per gli autori dei principali attentati nei confronti delle comunità ebraiche nazionali, come, tra gli altri, l'attacco alla scuola di Tolosa nel 2014, al museo ebraico di Bruxelles nel 2014, al supermercato Hypercasher a Parigi nel 2015;

il morbo dell'antisemitismo e dell'odio nei confronti di Israele si annida, coperto dallo schermo dell'antisionismo, anche in ambienti vicino all'estrema sinistra, come dimostrato dalla continua polemica che ogni anno, il 25 aprile, coinvolge la Brigata Ebraica, o dalle numerose manifestazioni in favore della Palestina nelle quali, come in quella di Milano del gennaio 2018, si odono *slogan* di chiara matrice anti ebraica comuni negli ambienti "jihadisti" del Medio Oriente, o si vedono bruciare le bandiere di Israele, come accaduto a Torino nel 2009 e a Venezia nel 2012;

considerato, infine, che:

i cristiani, nel mondo, rappresentano la comunità maggiormente colpita da persecuzioni, e il *trend* è in continuo aumento. Secondo l'annuale rapporto sulla libertà religiosa dei cristiani nel mondo "World Watch List" di Porte Aperte, sono 245 milioni i cristiani perseguitati nel mondo, considerando come fenomeni di persecuzione discriminazione culturale e sociale, disconoscimento familiare, privazione di lavoro e di reddito, allontanamento dalle amicizie, impossibilità a sposarsi, limitazioni educative e scolastiche, abusi fisici, torture, rapimenti, mutilazioni, distruzione di proprietà, imprigionamenti e assassini;

la maggior parte di questi crimini continua nell'impunità, apaticamente sottaciuti da larga parte della comunità internazionale, denotando una scarsa attenzione al fenomeno,

impegna il Senato, qualora dovesse essere istituita una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, ad inserire tra i temi che dovrà affrontare la suddetta Commissione:

- 1) la valutazione dell'importanza della crescita economica e l'accessibilità a strumenti di *welfare* di base per i cittadini, quale vero strumento per contrastare la tensione sociale;
- 2) l'importanza di politiche per una gestione dei flussi migratori rigorosa e controllata, a tutela non solo dei cittadini italiani, ma anche dei migranti che sono legalmente presenti nel Paese;
- 3) l'incremento di forme di controllo all'interno dei centri di culto islamici, spesso illegali, in quanto luoghi che diverse volte hanno assunto una forte connotazione politica e nei quali si è svolta propaganda antisemita e in antitesi con i nostri valori culturali e costituzionali;
- 4) il rispetto delle minoranze senza che da ciò ne derivi una negazione della nostra identità, evitando un arretramento dal punto di vista culturale che, travestito da laicità di maniera, rappresenterebbe un pericoloso prologo all'erosione delle fondamenta della nostra civiltà e ad incoraggiare, al contempo, iniziative concrete che sviluppino un dibattito sul tema della cristianofobia. (1-00177 p.a.) (testo 2) (29 ottobre 2019)

[Bernini](#), [Malan](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#). -

Respinta

Il Senato,

premessi che:

la pubblica attenzione è sempre più richiamata sui crescenti fenomeni di "*hate speech*", discorsi di odio e intolleranza diffusi attraverso i mezzi di comunicazione e in particolare sul *web*, in special modo nei riguardi delle minoranze, promuovendo, incitando o giustificando la violenza, la diffamazione e la discriminazione nei confronti di una singola persona o di un gruppo di persone per motivi etnici, religiosi, sessuali o legati a condizioni personali, come ad esempio la disabilità;

l'espressione "*hate speech*" ha origine nella giurisprudenza americana e, sebbene non sia indicata nella convenzione istitutiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), è stata usata dalla Corte fin dall'8 luglio 1999, evitando una definizione precisa del fenomeno che avrebbe potuto limitare il suo futuro raggio d'azione;

a livello internazionale la fonte di riferimento è il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge n. 881 del 1977, che inserisce una specifica restrizione, disposta all'articolo 20, sul divieto di appelli all'odio nazionale, razziale o religioso, che costituiscano incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza, così come ogni propaganda in favore della guerra, e richiede l'adozione delle necessarie misure e sanzioni per proibire tali azioni;

gli *hate speech*, in mancanza di precisa e univoca definizione, sono suscettibili di applicazioni arbitrarie; infatti, i codici penali di molti Stati membri, in riferimento all'incitamento alla violenza o all'odio, utilizzano varie terminologie e differenti criteri di applicazione, in base alle motivazioni, al contesto nel quale vengono utilizzati e agli strumenti di diffusione utilizzati;

la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, è intervenuta sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, prevedendo che gli Stati membri debbano garantire la punibilità dei discorsi di incitamento all'odio, intenzionali e diretti contro un gruppo di persone o un membro di essi, in riferimento alla razza, al colore, alla religione o all'etnia; l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio, anche mediante la diffusione di scritti, immagini o altro materiale; l'apologia o la negazione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e, infine, i comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico o minacciosi, offensivi e ingiuriosi;

considerato che:

la Nuova Mappa dell'intolleranza 4, ideata da VOX Diritti - Osservatorio Italiano sui diritti - in collaborazione con l'Università Statale di Milano, l'Università di Bari, l'Università La Sapienza di

Roma e il Dipartimento dell'Università Cattolica di Milano, ha esaminato le comunicazioni attraverso "Twitter" nel periodo tra il mese di marzo e il mese di giugno 2019, definendo preoccupanti i dati raccolti, nei quali si evidenziano come vittime soprattutto alcune categorie quali migranti, musulmani, ebrei;

in Italia non esiste una definizione normativa di *hate speech*;

la Commissione sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio, istituita dalla Camera dei deputati il 10 maggio 2016, intitolata il 4 luglio successivo a Jo Cox, la deputata laburista aggredita e uccisa da un nazionalista in Inghilterra il 16 giugno di quell'anno, nella relazione finale approvata il 6 luglio 2017 ha indicato, senza reali riferimenti statistici, lo Stato italiano come il Paese europeo con il più alto tasso di disinformazione in tema di immigrazione, che si evidenzerebbe, ad esempio, in una forte sovrastima del numero di stranieri e in particolare di musulmani; in risposta a questi dati il *dossier* Statistico Immigrazione 2018, realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, insieme al Centro Studi Confronti e all'UNAR, si propone di fornire una più documentata analisi della realtà sul quadro migratorio internazionale e nazionale;

è doveroso contrastare condotte moralmente censurabili e lesive della dignità di persone e gruppi sociali, in quanto rappresentano un ostacolo alla convivenza della comunità sociale; occorre però attenzione al fine di non limitare in alcun modo il principio della libera manifestazione del pensiero, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, fuori e dentro il *web*;

non va trascurato, infatti, il pericolo che nel sanzionare lo *hate speech*, si arrivi a limitare indebitamente la libertà di espressione, che non può non includere la libertà di polemica, anche aspra; occorrono criteri oggettivi e simmetrici, non soggettivi e asimmetrici; non si può vietare un certo comportamento o espressione sulla base del fatto che qualcuno afferma di esserne offeso, altrimenti si tutelano maggiormente gli intolleranti rispetto agli altri; anzi, coloro che si dicono "offesi" dalla pacifica manifestazione dell'altrui identità, cultura o religione, al fine di impedirla, attuano una forma di prevaricazione inaccettabile; dall'altra parte, non può essere in nessun modo accettabile, contro chiunque sia rivolta, una comunicazione volta ad attribuire falsamente comportamenti, atti o dichiarazioni, specialmente quando questi configurano dei reati; una recente sentenza della Corte di Cassazione che sostanzialmente tutela gli insulti diffusi attraverso i *social media* rischia di incentivare addirittura questi fenomeni;

sono sempre più frequenti, inoltre, le espressioni di avversione pregiudiziale nei confronti dei cristiani o dei valori cristiani, come ad esempio la famiglia, che sfociano spesso in atti vandalici e aggressioni;

secondo l'Osservatorio sull'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa (OIDAC) che ha sede a Vienna negli ultimi 10 anni c'è stato un aumento esponenziale di atti di violenza, aggressioni, furti e vandalismo ai danni di chiese e statue e simboli cristiani;

il fatto che in questo caso la vittima sia la maggioranza e non una minoranza non rende meno preoccupante il fenomeno;

contrastarlo attraverso strumenti adeguati deve rappresentare uno dei principali obiettivi dello stato di diritto;

desta preoccupazione, inoltre, l'*escalation* di fenomeni di intolleranza di carattere politico nei confronti di persone, sedi o manifestazioni perpetrati da frange estremiste volte a reprimere con la forza e la violenza la libera manifestazione del proprio pensiero sancita dall'articolo 21 della nostra Carta Costituzionale;

delibera di istituire una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, anticristianesimo e istigazione all'odio e alla violenza, costituita da 20 componenti in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari ed elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari;

la Commissione controlla e vigila sull'attuazione delle convenzioni, degli accordi internazionali e della legislazione nazionale riguardanti i fenomeni di odio, di intolleranza, di razzismo e di istigazione agli stessi o alla violenza, denominati come fenomeni di "*hate speech*"; a tal fine, la Commissione svolge i seguenti compiti: ricognizione delle normative nazionali e internazionali e di

ogni documentazione utile sulla materia; studi e ricerche relativi al fenomeno degli "*hate speech*"; formulazione di proposte finalizzate all'armonizzazione e all'adeguamento della legislazione nazionale con la normativa europea; a tal fine la Commissione può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi nonché con organismi sovranazionali e internazionali ed effettuare missioni in Italia o all'estero e avvalersi della collaborazione di esperti e può affidare l'effettuazione di studi e di ricerche a istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni;

entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione trasmette al Governo e alle Camere una relazione sull'attività svolta, comprendente i risultati delle indagini, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate;

l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta dei propri membri; ciascun membro può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari; le sedute e tutti gli atti della Commissione sono pubblici, salva diversa deliberazione della Commissione stessa da assumere a maggioranza assoluta dei suoi membri; per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

(1-00181) (29 ottobre 2019)

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Rauti](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#). -

Respinta

Il Senato,

premessi che:

è pienamente condivisibile ogni iniziativa volta a contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza in tutte le loro manifestazioni di tipo razziale, etnico-nazionale, religioso, politico e sessuale;

per fronteggiare efficacemente la crescente spirale di odio, intolleranza, razzismo e antisemitismo, cui si sta assistendo negli ultimi anni, si ritiene assolutamente necessario avviare e rafforzare un'intensa attività di sensibilizzazione per mantenere vivo il ricordo delle tragiche vicende, che hanno interessato la storia, anche più recente, delle nostre Nazioni, anche al fine di «onorare la memoria delle vittime dei regimi totalitari e autoritari» e gettare le basi per una «riconciliazione fondata sulla verità e la memoria»;

ciò, peraltro, è stato ribadito nei giorni scorsi dalla "Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa (2019/2819/RSP)", che, approvata a larghissima maggioranza, ha riconosciuto espressamente che «la memoria delle vittime dei regimi totalitari e autoritari, il riconoscimento del retaggio europeo comune dei crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e di altro tipo», sono di vitale importanza per costruire la resilienza europea alle «moderne minacce esterne»;

è indubbio che una maggiore consapevolezza storica possa costituire un sicuro antidoto contro il dilagare preoccupante di forme di odio e violenza, fomentate oggi anche «attraverso la diffusione dell'incitamento all'odio online, che spesso porta a un aumento della violenza, della xenofobia e dell'intolleranza»;

nella citata risoluzione, dopo aver richiamato l'impegno «a fare tutto il possibile per garantire che gli orribili crimini totalitari contro l'umanità e le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani siano ricordati», anche per assicurare che essi non si ripetano mai più, si ribadisce con forza la contrarietà a «ogni potere totalitario, a prescindere da qualunque ideologia», e si invitano tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a formulare «una valutazione chiara e fondata su principi riguardo ai crimini e agli atti di aggressione perpetrati dai regimi totalitari comunisti e dal regime nazista»;

considerato che:

qualora dovesse essere istituita una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, essa dovrebbe svolgere altresì una funzione propositiva, di stimolo e di impulso, nell'elaborazione e nell'attuazione delle

proposte legislative, nonché di promozione di ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, sovranazionale e internazionale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, anche raccogliendo, ordinando e rendendo pubblici ricerche, pubblicazioni scientifiche, dati statistici, informazioni e documenti sui risultati delle attività svolte da istituzioni, organismi o associazioni che si occupano di questioni attinenti ai fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, anche «nella forma dei crimini d'odio»;

è, pertanto, estremamente importante, oltre che opportuno, che essa, nello svolgimento della sua attività di prevenzione e di contrasto, recepisca quanto indicato nella citata risoluzione che, parificando i crimini e gli atti di aggressione perpetrati dai regimi totalitari comunisti e dal regime nazista, ha condannato indistintamente tutte le manifestazioni e la diffusione di ideologie totalitarie;

spesso è proprio «la distorsione dei fatti storici» ad istigare intolleranza, razzismo, antisemitismo, odio e violenza, nelle loro diverse manifestazioni di tipo razziale, etnico-nazionale, religioso, politico e sessuale, oltre che ostacolare la «realizzazione di una memoria europea condivisa»,

impegna il Senato a garantire che l'istituenda Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza riconosca e recepisca, nello svolgimento della propria attività, il contenuto e i principi della "Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa (2019/2819/RSP)".

(1-00182) (29 ottobre 2019)

[Ciriani](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Rauti](#), [Ruspancini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#). -

Respinta

Il Senato,

premessi che:

è pienamente condivisibile ogni iniziativa volta al contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza;

la mozione istituenda della Commissione rileva come "negli ultimi anni si sta assistendo ad una crescente spirale dei fenomeni di odio, intolleranza, razzismo, antisemitismo e neofascismo", ma non fa riferimento esplicito alcuno ai fenomeni di odio ed intolleranza frutto del proselitismo fondamentalista islamico;

il fenomeno del cosiddetto *hate speech*, termine col quale si indicano "tutte le forme di incitamento o giustificazione dell'odio razziale, xenofobia, antisemitismo, antislamismo, antigitanismo, discriminazione verso minoranze e immigrati sorrette da etnocentrismo o nazionalismo aggressivo", deve riguardare al pari anche tutte le forme di intolleranza religiosa, come quella diffusa dall'integralismo che impone la legge islamica (la cosiddetta "sharia") o prevede la morte nei casi di apostasia e blasfemia;

il termine incitamento all'odio può comprendere, tra i vari tipi di condotte, anche quelle dirette a commettere atti di violenza e di condanna di chi crede e sostiene la libertà di pensiero e di espressione, l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, la laicità dello Stato o anche semplicemente i valori cristiani;

considerato che:

è particolarmente attuale il problema delle persecuzioni che subiscono i cristiani nel mondo, trucidati in nome del fanatismo e radicalismo religioso; secondo i dati del Rapporto 2018 pubblicato dalla Ong Portes Ouvertes/Open Doors (World Watch List 2018 Report) oggi sono oltre 215 milioni i cristiani che subiscono persecuzioni nel mondo: da esso risulta che "l'oppressione islamica continua a essere la fonte principale di persecuzione dei cristiani, non confermandosi solamente ma estendendo la sua morsa in varie aree";

negli ultimi anni, più precisamente dal marzo 2004 al dicembre 2018, le vittime degli attentati rivendicati dall'estremismo islamico contano ben 729 morti e 4.783 feriti, solo in Unione europea;

è in crescita una forma di "nuovo" antisemitismo europeo, portato avanti dai fondamentalisti

islamici presenti in Europa, oggetto di osservazione e di monitoraggio tanto in Francia che in Germania;

il "Rapporto sulle tendenze e gli episodi di antisemitismo nel 2017", presentato dal ministro della Diaspora, Naftali Bennett, in onore della Giornata della Memoria, ha rilevato che l'aumento della popolazione di rifugiati e immigrati, arrivati in Europa negli ultimi anni, sta diventando un fattore di rischio significativo per le comunità ebraiche;

secondo alcuni sondaggi, oltre il 50 per cento dei rifugiati nell'Europa occidentale, molti dei quali musulmani, ha idee antisemite;

è, pertanto, estremamente importante integrare l'ambito di operatività della istituenda Commissione, ricomprendendo tra i fenomeni che posso generare incitamento o giustificazione dell'odio anche quelli derivanti dall'intolleranza religiosa, con particolare riferimento all'integralismo islamico,

impegna il Senato ad ampliare e integrare l'ambito di operatività della istituenda Commissione.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 ([1140](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito

provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017 ([1141](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013 ([1263](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 1.979 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, comma 1, numero 2), 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale ([1361](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 281 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del Protocollo allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 15.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 ([1142](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato,

fatta a Riad il 22 febbraio 2011 ([1143](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione XVI della Carta stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla Carta di cui all'articolo 1, pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per il contributo finanziario obbligatorio, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1140

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1141

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1263

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1361

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1142

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1143

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Dichiarazione di voto della senatrice Gallone sul disegno di legge n. 1140

La ratifica in oggetto prevede l'esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico.

I nostri due Paesi sono già legati da un accordo di cooperazione nel settore della difesa e l'Italia negli anni Settanta e Ottanta ha impegnato più di mille miliardi in Mozambico nella cooperazione allo sviluppo. Nel 1995-1996 il nostro Paese copriva l'8 per cento dell'export e l'11 per cento dell'import. Nonostante i tentativi di sviluppo però il Mozambico permane ancora uno dei Paesi più poveri del pianeta, ancorché sia potenzialmente ricco di risorse, come le grandi riserve di carbone e di idrocarburi, oltretutto di oro e diamanti, senza poi dimenticare il turismo costiero.

Tuttavia il modello di sviluppo mozambicano non si è rivelato sufficiente. I grandi progetti di investimento legati allo sfruttamento minerario ed energetico (in Mozambico è presente l'Eni) non hanno avuto ricadute occupazionali all'altezza delle aspettative.

Ci auguriamo quindi che questo accordo possa contribuire a sviluppare questo Paese e la sua economia.

Annuncio pertanto il voto favorevole dei senatori di Forza Italia alla ratifica in esame così come annuncio già che ribadiremo questo voto per tutte le ratifiche all'esame oggi.

Dichiarazione di voto della senatrice Gallone sul disegno di legge n. 1141

L'Accordo in esame conferma l'impegno, iniziato nel 2001, dell'Unione europea volto a favorire il futuro sviluppo del Paese centro-asiatico.

La Parti riconoscono il loro impegno nella tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali, inclusa la parità fra uomo e donna, la lotta al terrorismo e al crimine organizzato, il rispetto del diritto internazionale e dei principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite. L'Accordo intende rafforzare il dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan e sviluppare la cooperazione in diversi settori, tra cui la sicurezza, il commercio, gli investimenti, lo sviluppo sostenibile, la cultura, la sanità e la prevenzione delle malattie.

Per quanto riguarda i rapporti italo-afghani, si consideri che l'Italia nel quadro NATO partecipa alla missione Resolute Support che ha come fine l'addestramento delle forze militari e di polizia afgane e la consulenza alle istituzioni di quel Paese, allo scopo di garantirne la sicurezza e di consolidare lo Stato di diritto.

Dal febbraio 2018 sono in corso colloqui di pace tra il Governo di unità nazionale afgano e i gruppi talebani (che controllano una parte del Paese), nella speranza che questi ultimi collaborino alla lotta contro i gruppi terroristici legati all'Isis presenti nel Paese centro-asiatico.

Anche la Cina, che da tempo sta espandendo i propri interessi commerciali nel Paese considerato un'importante area sul tracciato della Via della seta, si sta proponendo come potenza stabilizzatrice dell'area favorendo il dialogo di pace tra il Governo afgano e i talebani. I prossimi negoziati si terranno a Pechino il 28 e il 29 ottobre. Obiettivamente nell'area centro-asiatica l'influenza politico-militare americana ed europea si sta affievolendo, atteso anche l'atteggiamento neoisolazionista di Washington.

Forza Italia annuncia il proprio voto favorevole, pur nella consapevolezza che, stante l'evoluzione del quadro politico afgano, difficilmente l'Accordo in esame potrà trovare integrale applicazione.

Testo integrale della relazione orale del senatore Petrocelli sul disegno di legge n. 1263

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dalla Serbia nel dicembre 2013.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati dal Senato, ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale.

Si ricorda che la nuova Intesa è destinata a superare l'attuale normativa bilaterale di settore, disciplinata da un Accordo ormai risalente e non esclusivo, sottoscritto nel novembre 2003 dal nostro

Paese con l'Unione di Serbia e Montenegro. A seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro nel 2006, infatti, Podgorica ha nel frattempo provveduto a sottoscrivere un nuovo accordo di cooperazione bilaterale in ambito militare con l'Italia, aspetto questo che ha indotto anche Belgrado e Roma a stipulare un nuovo accordo che disciplinasse in modo più completo ed esclusivo la cooperazione di settore.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 1.979 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto della senatrice Gallone sul disegno di legge n. 1263

L'approvazione dello strumento pattizio sottoposto al nostro esame offre l'opportunità di rinsaldare il rapporto di amicizia, sorto più di un secolo fa, tra l'Italia e la Serbia e mantenuto sino ad oggi dalle ottime relazioni diplomatiche che intercorrono tra i due Paesi.

Parlando di legami storici e di cooperazione militare tra l'Italia e la Serbia, mi piace ricordare la gloriosa operazione che ebbe luogo tra il 1915 e la primavera del 1916, quando l'Intesa affidò alla Marina militare italiana il salvataggio dell'esercito serbo costretto in ritirata dalle armate degli imperi centrali attraverso i monti albanesi; operazione condotta con successo nelle acque dell'Adriatico che salvò la vita a più di 150.000 soldati e a un gran numero di profughi.

La ratifica in esame sostituirà il precedente Accordo tra il Governo italiano e il Consiglio dei ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa (legge n. 276 del 9 dicembre 2005), divenuto inattuale a seguito dell'indipendenza conseguita dal Montenegro e del nuovo atto pattizio in materia sottoscritto da quest'ultimo con l'Italia (legge del 16 novembre 2015 n. 213).

Il presente Accordo si compone di un preambolo, che richiama la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e di 13 articoli.

Esso prevede, tra l'altro, che la cooperazione potrà svilupparsi in: politica di difesa e sicurezza, ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari; approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa; formazione e addestramento, organizzazione delle Forze armate; amministrazione e gestione delle risorse umane; supporto logistico. L'Accordo, nel rispetto delle norme sul controllo, l'esportazione e il transito dei materiali di armamento, in attesa dell'imminente adesione della Serbia all'Unione europea, semplificherà le procedure di scambio di prodotti per la difesa tra i due Paesi.

È recente notizia (26 ottobre 2019) che la Serbia ha chiesto l'adesione all'Unione economica euroasiatica, una sorta di mercato comune dei Paesi ex sovietici, nonostante abbia presentato nel 2009 domanda di adesione anche all'Unione europea. Si tratta dunque di un Paese diviso tra aspirazioni europee e antichi legami con il mondo russo - ortodosso.

L'Italia ha già ratificato accordi analoghi con gli altri Paesi dell'area balcanica. L'approvazione della presente ratifica costituisce per entrambi i Paesi un rafforzamento delle capacità militari, anche quelle connesse al settore industriale, e una ulteriore occasione per rafforzare la stabilità di quell'area geopolitica di particolare rilevanza strategica per il nostro Paese.

Dichiarazione di voto della senatrice Gallone sul disegno di legge n. 1361

L'Accordo all'esame dell'Aula, raggiunto dopo un *iter* negoziale durato più di tre anni, sostituisce un precedente strumento pattizio, risalente al 1995, adottato dall'Unione europea e dal Kazakistan.

L'Accordo rafforzato di partenariato definisce la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra l'Unione europea e il Paese asiatico. Il testo si compone di un preambolo, nove titoli, 287 articoli e 7 protocolli. Le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico al fine di promuovere: «L'osservanza del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani, dei principi dello Stato di diritto e del buon governo, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali».

Le Parti si impegnano altresì a promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita secondo i principi

dell'economia di mercato, indirizzando l'economia del Kazakhstan, attualmente ancora in fase di transizione, verso la piena partecipazione al libero mercato. In tale processo si inserisce l'adesione, nel 2015, del Kazakhstan all'Organizzazione mondiale del commercio.

Il Titolo III (Commercio e imprese) rappresenta la parte più corposa dell'Accordo. Essa, tra l'altro, regola lo scambio di merci, la cooperazione doganale, le questioni sanitarie e fitosanitarie, gli appalti pubblici, le materie prime, l'energia e la concorrenza.

La cooperazione si estende inoltre ad altri importanti settori: politica estera, sicurezza, giustizia, migrazione, asilo, gestione delle frontiere, contrasto al traffico di droga, alla criminalità organizzata e transnazionale, istruzione, formazione, cultura, ricerca e innovazione. Forza Italia ha dichiarato il voto favorevole a tale ratifica anche alla Camera (AC 1648).

La ratifica di questo importante Accordo, negoziato in sede europea, contribuirà a consolidare le relazioni tra l'Italia e il Kazakistan, favorendo al contempo la stabilità, la sicurezza e il processo di democratizzazione di quell'area geografica.

Gli importanti scambi, in particolare quelli commerciali, che potranno intercorrere con il Kazakistan rappresentano certamente un'opportunità di grande interesse per le aziende italiane.

Alla luce di queste considerazioni, esprimo il voto favorevole di Forza Italia.

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1142

Presidente, onorevoli colleghi, la cultura è lo strumento principe per promuovere il dialogo tra gli Stati e tra i popoli, ed è senza dubbio positivo quando le relazioni internazionali passano per il reciproco scambio culturale e identitario.

Ne siamo convinti e, come Gruppo Italia Viva-Psi, non possiamo quindi che salutare con favore la ratifica di questo Accordo che prevede, tra le altre iniziative, anche l'insegnamento della lingua italiana nella Repubblica kirghisa, così come quello della lingua kirghisa in Italia.

Condividiamo inoltre lo spirito dell'Accordo laddove prevede lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità.

Riteniamo ottimo anche il fatto che si favoriscano iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico e si implementino le cooperazioni universitarie attraverso i convegni e le borse di studio.

Condividiamo anche lo spirito che ispira la collaborazione nei campi dello sport, delle politiche giovanili e dei media.

Ma, soprattutto, per un Paese con la nostra varietà architettonica, museale e storica, ben venga che si realizzi quella parte dell'Accordo che prevede cooperazioni nel settore della conservazione del patrimonio artistico e archeologico.

Ancor più meritevole è la parte del Trattato che si prefigge di impedire i trasferimenti illeciti di beni culturali; una piaga, quella dei reati legati al mercato nero delle opere d'arte, che è senza dubbio nostro interesse combattere.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole di Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto della senatrice Gallone sul disegno di legge n. 1142

L'Accordo in esame sostituisce l'Accordo di cooperazione culturale risalente al 1960 tra l'Italia e la ex Unione Sovietica della quale la Repubblica kirghisa faceva parte.

Scopo dell'Accordo è quello di favorire l'interscambio culturale, su base di reciprocità, ed anche quello di diffondere la lingua e la cultura italiana alla quale i Kirghisi sono fortemente interessati.

L'Accordo promuoverà altresì l'interscambio in campo scientifico e tecnologico attraverso la cooperazione tra istituzioni universitarie e interesserà il settore della conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, anche impedendo trasferimenti illeciti di beni culturali.

Lo strumento pattizio incoraggerà altresì la collaborazione nel settore dello sport, delle politiche giovanili e dei mezzi di comunicazione.

L'Accordo si inserisce nel quadro del partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Kirghisa per promuovere la cooperazione culturale, risalente al 1995.

L'Accordo rappresenta inoltre un'occasione per intensificare i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Repubblica Kirghisa.

Per queste ragioni esprimo il voto favorevole di Forza Italia.

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1143

Presidente, onorevoli senatori, il tema dell'approvvigionamento e del consumo energetico è senza dubbio di estrema attualità, soprattutto in un contesto in cui il governo globale dell'energia è in evoluzione, ancor più nel nostro Paese. L'Italia infatti è stata parte attiva nel dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia fin dai suoi inizi. Pensiamo alla Conferenza di Parigi del 1991 o anche al terzo Forum internazionale delle imprese dell'energia del 2008, tra gli appuntamenti che hanno portato infine alla firma di Riad.

È quindi positivo, per il nostro Paese, che si ratifichi questa carta istitutiva. È positivo che questo documento avvii un Forum finalizzato alla collaborazione tra Governi dei Paesi consumatori-importatori di energia, Paesi produttori-esportatori e Paesi di transito, con l'auspicio che, alla base di questo scambio, debba esserci naturalmente la consapevolezza del riconoscimento delle interdipendenze che legano le singole economie.

Tra gli effetti che salutiamo come positivi di questo Trattato c'è senza dubbio il fatto che si prefigga di promuovere la stabilità e la trasparenza nei mercati dell'energia per lo sviluppo economico; così come la sicurezza delle forniture e della domanda di energia; l'ampliamento dei commerci su scala globale; la crescita degli investimenti nelle risorse e nelle tecnologie dell'energia.

Un altro aspetto rilevante, che riteniamo corretto e idoneo, è l'obiettivo di definire e proporre principi e linee guida per migliorare il funzionamento, la stabilità e la sostenibilità del mercato dell'energia.

Infine, significativo è l'intento di facilitare le convergenze tra Stati membri, produttori, consumatori e di transito, tenendo presente i problemi globali dell'energia e le realtà delle imprese che operano nel settore.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto positivo del Gruppo Italia Viva-Psi.

Dichiarazione di voto della senatrice Gallone sul disegno di legge n. 1143

Ormai sono quasi nove anni che con la Conferenza ministeriale straordinaria di Riad del 22 febbraio 2011, l'Italia, assieme ad altri 84 Paesi, ha adottato la Carta istitutiva del Forum interazionale per l'energia. Lo scopo è quello di stabilire un dialogo permanente tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le rispettive economie. Questa piattaforma globale è soprattutto focalizzata intorno alle risorse energetiche tradizionali, quali il petrolio (non a caso il principale promotore del Forum è l'Arabia Saudita) e il gas naturale. Lo scopo - di interesse reciproco delle parti in accordo - è quello di contribuire alla stabilità dei prezzi di queste *commodity*, dalla quale può derivare anche una maggiore certezza negli investimenti nel settore. E sappiamo come il petrolio sia oggi una delle variabili cosiddette esogene della crescita dell'economia, non tanto perché utilizzato per la produzione di energia quanto per gli altri utilizzi compresa l'autotrazione. Ci ricordiamo inoltre di quanto la volatilità del suo prezzo sui mercati abbia pesato negli ultimi anni, nonostante la volontà di andare verso un mondo meno soggetto alle energie fossili.

Ma questa volontà deve però fare i conti con i numeri che vedono ancora predominante nel mondo la produzione di energia da carbone (38 per cento del totale) e il gas naturale (23 per cento).

Percentuali che scendono per l'energia prodotta in Europa, laddove essa ha investito nel nucleare (25 per cento) e dove quindi il carbone pesa per il 20 per cento e il gas naturale per il 19 per cento. L'Italia avendo rinunciato al nucleare ha una dipendenza maggiore dal fossile e le fonti rinnovabili rappresentano solo il 17 per cento del totale prodotto.

Il Forum ha obiettivi condivisibili quali quelli di formare una base condivisa di conoscenze e di interessi e di promuovere la stabilità e la trasparenza nei mercati dell'energia per uno sviluppo economico, anche in un'ottica di sostenibilità del mercato dell'energia. L'Italia come Paese consumatore-importatore di petrolio e di gas ha quindi pieno e fattivo interesse a partecipare al Forum. Ricordo che già nella passata legislatura il nostro Gruppo aveva espresso un voto favorevole a un disegno di legge che conteneva diversi accordi - tra cui quello al nostro esame - poi non ratificati definitivamente prima della fine della legislatura. Per queste ragioni ribadiamo il voto favorevole di Forza Italia alla ratifica in esame.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Mozioni sull'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:
sulla votazione della mozione 1-00136, i senatori Cesaro e Causin avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Briziarelli, Bruzzone, Castaldi, Cattaneo, Crimi, Damiani, De Poli, Di Piazza, Fantetti, Fusco, Garnero Santanchè, Laniece, Lupo, Malpezzi, Marcucci, Margiotta, Masini, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Nastri, Ortolani, Pacifico, Pianasso, Piarulli, Pizzol, Renzi, Ripamonti, Ronzulli, Sbrana, Segre, Siclari, Sileri, Tesi e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giro, per attività di rappresentanza del Senato; Giacobbe, per partecipare a un incontro internazionale; Candura e Ortis, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario il deputato Emanuele Cestari in sostituzione del deputato Tullio Patassini, dimissionario.

Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" la deputata Michela Rostan in sostituzione della deputata Lucia Annibali, dimissionaria.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Mautone Raffaele, Castellone Maria Domenica, Romagnoli Sergio, Urraro Francesco, Marinello Gaspare Antonio, Pisani Giuseppe, Gaudiano Felicia, Romano Iunio Valerio, Lannutti Elio, Angrisani Luisa, De Lucia Danila, Corrado Margherita, Granato Bianca Laura, Castiello Francesco, Gallicchio Agnese, Ricciardi Sabrina, Di Marzio Luigi

Disposizioni in materia di prevenzione del virus dell'epatite C (HCV) (1581)
(presentato in data 29/10/2019);

senatori Balboni Alberto, Ciriani Luca, Rauti Isabella, Bertacco Stefano, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, Fazzolari Giovanbattista, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, La Russa Ignazio, Maffoni Gianpietro, Nastri Gaetano, Petrenga Giovanna, Ruspandini Massimo, Totaro Achille, Urso Adolfo, Zaffini Francesco

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo (1582)
(presentato in data 29/10/2019);

senatori Abate Rosa Silvana, Fattori Elena, Mollame Francesco, Agostinelli Donatella, Naturale Gisella, Trentacoste Fabrizio, Fenu Emiliano, D'Angelo Grazia, Piarulli Angela Anna Bruna, Giannuzzi Silvana, Auddino Giuseppe, Gaudiano Felicia, Pisani Giuseppe, Di Marzio Luigi, Marinello Gaspare Antonio, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Nocerino Simona Nunzia, Romano Iunio Valerio, Guidolin Barbara, Campagna Antonella, Lorefice Pietro, Lannutti Elio, Urraro Francesco, Giroto Gianni Pietro, Vaccaro Sergio, Anastasi Cristiano, Lezzi Barbara, Pavanelli Emma, La Mura Virginia, Accoto Rossella, Pirro Elisa, Pellegrini Marco, Presutto Vincenzo, Grassi Ugo, Romagnoli Sergio, Castiello Francesco, Gallicchio Agnese, Paragone Gianluigi, Santangelo Vincenzo, Leone Cinzia, Fede Giorgio, Ricciardi Sabrina, Di Girolamo Gabriella, Santillo Agostino, Ferrara Gianluca, Airola Alberto, Montevecchi Michela, Vanin Orietta, Angrisani Luisa, Corrado Margherita, Granato Bianca

Laura, Pacifico Marinella, Corbetta Gianmarco, Lucidi Stefano
Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli (1583)

(presentato in data 29/10/2019);

senatori Iannone Antonio, Ciriani Luca, Rauti Isabella, Balboni Alberto, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, Fazzolari Giovanbattista, Garnerò Santanche' Daniela, La Pietra Patrizio Giacomo, Maffoni Gianpietro, Petrenga Giovanna, Totaro Achille, Urso Adolfo

Esenzioni dall'IVA per le autoscuole riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operanti in territorio italiano (1584)

(presentato in data 29/10/2019);

senatori Lannutti Elio, Paragone Gianluigi, Leone Cinzia, Santangelo Vincenzo, Mantero Matteo, Donno Daniela, Di Girolamo Gabriella, Di Marzio Luigi, Croatti Marco, Romagnoli Sergio, Pesco Daniele, Campagna Antonella, Nocerino Simona Nunzia, Auddino Giuseppe, Romano Iunio Valerio, Mautone Raffaele, Marinello Gaspare Antonio, Santillo Agostino, Morra Nicola, Di Nicola Primo, Pisani Giuseppe, Trentacoste Fabrizio, Fenu Emiliano, Fattori Elena, Mollame Francesco, Coltorti Mauro, Evangelista Elvira Lucia, Corrado Margherita, Ricciardi Sabrina, Crucoli Mattia, Lomuti Arnaldo, Vaccaro Sergio, Anastasi Cristiano, L'Abbate Patty, Giarrusso Mario Michele, Dell'Olio Gianmauro, Pellegrini Marco, Pirro Elisa, Airola Alberto, Lucidi Stefano, Mininno Cataldo, Lanzi Gabriele, Castiello Francesco, Gallicchio Agnese, Maiorino Alessandra, Mantovani Maria Laura, Corbetta Gianmarco, Presutto Vincenzo, Lorefice Pietro, Botto Elena, Accoto Rossella, Garruti Vincenzo, Dessi' Emanuele, Angrisani Luisa, De Lucia Danila, Russo Loredana, Granato Bianca Laura, Lupo Giulia, Cioffi Andrea, La Mura Virginia, Buccarella Maurizio, Floridia Barbara, Montevecchi Michela, Nugnes Paola, Martelli Carlo, Pavanelli Emma, Matrisciano Susy, Lezzi Barbara, Taverna Paola, Pacifico Marinella, Marilotti Gianni, Riccardi Alessandra, Giannuzzi Silvana, Naturale Gisella

Disposizioni per il pagamento dell'IMU da parte della Chiesa cattolica (1585)

(presentato in data 23/10/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Gov. Conte-I: Ministro ambiente e tutela del territorio e del mare Costa

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (1571)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.1939 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.907, C.1276)

(assegnato in data 30/10/2019).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Calderoli Roberto

Elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica e abolizione dell'istituto dei senatori a vita (1540)

(assegnato in data 30/10/2019)

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Calderoli Roberto

Riduzione dell'età anagrafica degli elettori e dei requisiti di età per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1541)

(assegnato in data 30/10/2019).

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 ottobre 2019, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione:

sentenza della Corte (Quinta sezione) del 5 settembre 2019, causa C-443/18, Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato - Protezione sanitaria dei vegetali - Direttiva 2000/29/CE - Protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali - Articolo 16, paragrafi 1 e 3 - Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 - Misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) - Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) - Misure di contenimento - Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante infette in una fascia di 20 km nella zona infetta - Articolo 7, paragrafo 7 - Obbligo di monitoraggio - Ispezioni annuali - Articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9 - Misure di eradicazione - Inadempimento costante e generale - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Obbligo di leale cooperazione (*Doc. XIX, n. 57*) - alla 9a Commissione permanente;

sentenza della Corte (Quinta sezione) del 18 settembre 2019, causa C-526/17, Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Direttiva 2004/18/CE - Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Concessioni di lavori pubblici - Proroga della durata di una concessione esistente per la costruzione e gestione di un'autostrada, senza pubblicazione di un bando di gara (*Doc. XIX, n. 58*) - alla 8a Commissione permanente;

sentenza del Tribunale (Prima sezione) del 17 settembre 2019, cause riunite T-119/07 e T-207/17, Repubblica italiana e Eurallumina spa contro Commissione europea. Aiuti di Stato - Direttiva 2003/96/C - Accise sugli oli minerali - Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina - Esenzione dall'accisa - Carattere selettivo - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001 - Legittimo affidamento - Presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Motivazione contraddittoria (*Doc. XIX, n. 59*) - alla 6a Commissione permanente;

sentenza della Corte (Decima sezione) del 5 settembre 2019, causa C-333/18, Lombardi srl contro Comune di Auletta, Delta Lavori spa, Msm Ingegneria e Robertazzi Costruzioni srl. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Ricorso di annullamento avverso la decisione di attribuzione di un appalto pubblico, proposto da un offerente la cui offerta non è stata scelta - Ricorso incidentale dell'aggiudicatario - Ricevibilità del ricorso principale in caso di fondatezza del ricorso incidentale (*Doc. XIX, n. 60*) - alla 8a Commissione permanente;

sentenza della Corte (Quinta sezione) del 26 settembre 2019, causa C-63/18, Vitali spa contro Autostrade per l'Italia spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Lombardia. Articoli 49 e 56 TFUE - Aggiudicazione degli appalti pubblici - F5Direttiva 2014/24/UE - Articolo 71 - Subappalto - Normativa nazionale che limita la possibilità di subappaltare nella misura del 30% dell'importo complessivo del contratto (*Doc. XIX, n. 61*) - alla 8a Commissione permanente;

sentenza della Corte (Seconda sezione) dell'11 settembre 2019, causa C-46/18, Caseificio sociale San Rocco e altri contro AGEA e Regione Veneto. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Settore del latte e dei latticini - Quote - Prelievo supplementare - Regolamento (CEE) n. 3950/92 - Articolo 2 - Riscossione del prelievo da parte dell'acquirente - Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore - Importo del prezzo del latte - Applicazione obbligatoria di una trattenuta - Rimborso dell'importo del prelievo in eccesso - Regolamento (CE) n. 1392/2001 - Articolo 9 - Acquirente - Inosservanza dell'obbligo di effettuare il prelievo supplementare - Produttori - Inosservanza dell'obbligo di versamento mensile - Tutela del legittimo affidamento (*Doc. XIX, n. 62*) - alla 9a Commissione permanente;

sentenza della Corte (Nona sezione) del 12 settembre 2019, cause riunite C-199/18, C-200/18 e C-343/18. Pollo del Campo s.c.a. e altri contro Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. 104 di Modena e A.U.S.L. Romagna e SAIGI società cooperativa agricola e altri contro Regione Emilia-Romagna e A.U.S.L. Romagna. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 882/2004 - Articolo 27 - Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti - Finanziamento - Tasse o diritti dovuti per i controlli ufficiali - Possibilità per gli Stati membri di esonerare alcune categorie di operatori - Importi minimi delle tasse (*Doc. XIX*, n. 63) - alla 9a Commissione permanente;

sentenza della Corte (Seconda sezione) dell'11 settembre 2019, cause riunite C-612/17 e C-613/17., Federazione italiana golf contro Istituto nazionale di statistica e Ministero delle finanze e Federazione italiana sport equestri contro Istituto nazionale di statistica. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti. Regolamento (UE) n. 549/2013 - Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea - Allegato A, punto 20.15 - Controllo svolto da un Comitato olimpico nazionale su federazioni sportive nazionali costituite in forma di istituzioni senza scopo di lucro - Allegato A, punto 20.15, seconda frase - Nozione di "intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività" - Portata - Allegato A, punto 20.15, prima frase - Nozione di "capacità di determinare la politica generale o il programma" di un'istituzione senza scopo di lucro - Portata - Allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase - Presa in considerazione delle quote associative versate dagli aderenti all'istituzione senza scopo di lucro (*Doc. XIX*, n. 64) - alla 7a Commissione permanente;

sentenza della Corte (Prima sezione) del 4 settembre 2019, causa C-347/18, Alessandro Salvoni contro Anna Maria Fiermonte. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano. Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 53 - Attestato relativo a una decisione in materia civile e commerciale di cui all'allegato 1 - Poteri dell'autorità giurisdizionale d'origine - Verifica d'ufficio della sussistenza di violazioni delle norme sulla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori (*Doc. XIX*, n. 65) - alla 2a Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Le senatrici Vanin, De Petris e Nocerino hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00049 della senatrice Fattori ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ostellari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02393 del senatore De Poli.

Mozioni

[CONZATTI](#), [GARAVINI](#), [FARAONE](#), [NENCINI](#), [SBROLLINI](#), [BONIFAZI](#), [CUCCA](#), [COMINCINI](#), [SUDANO](#), [VONO](#), [RENZI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [MAGORNO](#), [MARINO](#), [PARENTE](#) - Il Senato, premesso che:

la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, che ha scelto la data del 25 novembre e ha invitato i Governi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative a realizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica;

il fenomeno della violenza nei confronti delle donne viene definito dall'articolo 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica che nella sfera privata»;

la violenza sulle donne affonda le sue radici in una profonda e persistente sperequazione di potere tra uomini e donne e in un'organizzazione patriarcale della società, che ancora oggi permea le pratiche e la

vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia;

tutti i dati e le ricerche pubblicate negli ultimi anni dicono che la violenza contro le donne nel nostro Paese è un fenomeno ampio, trasversale e strutturale. Nella gran parte dei casi gli autori di violenza sono il *partner*, i parenti o gli amici. Nei casi più gravi la violenza sulle le donne può portare al femminicidio;

negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte a livello normativo, perseguendo tre obiettivi: prevenire i reati, proteggere le vittime e punire gli autori di violenza. In tal senso, sono state introdotte misure, sostanziali e processuali, volte a garantire alla vittima di reati di violenza domestica e di genere, una tutela più incisiva ed efficace e ad imprimere tempestività alla risposta giudiziaria;

il «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne» per il triennio 2017-2020, approvato nel novembre 2017 in Consiglio dei ministri, è uno strumento importante volto a dare piena attuazione alla Convenzione di Istanbul. Esso ripropone i tre assi strategici della Convenzione di Istanbul: prevenire, proteggere e sostenere, perseguire e punire, oltre ad un asse trasversale di supporto all'attuazione relativo alle politiche integrate. Il piano, dovrà essere rinnovato nel 2020;

la prevenzione resta centrale nella lotta alla violenza di genere. Essa passa inevitabilmente da una profonda opera di promozione di una cultura ispirata alla parità di genere, al superamento degli stereotipi, del sessismo e della misoginia. Un cambiamento che deve investire in maniera decisa e forte tutti gli istituti scolastici e gli enti di formazione e culturali e gli organismi di comunicazione;

centrale è il ruolo della scuola di ogni ordine e grado al fine di educare al rispetto, contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze;

nel mondo della comunicazione viene ancora riservata poca attenzione al ruolo che i *media* possono avere per consolidare una coscienza sociale diffusa di condanna del fenomeno. Troppe volte, soprattutto nei casi di femminicidio, i *media* tendono a far passare un messaggio fuorviante e diseducativo, sia sul piano del linguaggio, che su quello della rappresentazione della notizia, utilizzando espressioni come «Amore malato», «eccesso di amore», «raptus», «gigante buono», che richiamano ad una sorta di giustificazionismo dell'azione violenta;

nell'era del *web*, la violenza, come è noto, corre anche in rete e le donne sono le principali vittime del discorso d'odio *on line*, il cosiddetto *hate speech*. L'odio in rete si sta diffondendo come un fiume in piena ed è in costante crescita nel nostro Paese. È ormai evidente che si tratta di un problema da affrontare con provvedimenti specifici, tanto a livello nazionale che mondiale;

la Convenzione di Istanbul, nel parlare di violenza economica, fa riferimento alla circostanza fattuale della sottooccupazione femminile, che rende difficoltosa la fuoriuscita autonoma dal trauma della violenza, aggravata dalla mancanza di strumenti di *welfare* a sostegno dei percorsi di libertà e autonomia. Questo fa sì che spesso le vittime restino o tornino dal *partner* violento, per una assenza di alternative nell'affrontare le difficoltà economiche. Al fine di contrastare le forme di violenza che rendono la donna economicamente dipendente, occorre introdurre specifici e dedicati interventi carattere normativo per incentivare l'occupazione femminile e per supportare i percorsi di autonomia; occorre valorizzare e sostenere le buone pratiche e gli strumenti adottati a livello regionale, come il cosiddetto «reddito di libertà» o i centri di inserimento in percorsi lavorativi. Misure di sostegno economico e formative, specifiche per le donne vittime di violenza, che servono a sostenere l'autonomia e lo sviluppo di un progetto di vita indipendente e che aiutano le donne a scardinare il ricatto della dipendenza economica dall'uomo violento;

il ruolo dei centri va certificato, valorizzato e potenziato quale strumento fondamentale per la lotta contro la violenza maschile sulle donne. In tal senso, va garantita su tutto il territorio la presenza di case rifugio e di centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti accreditati, privilegiando quelli che garantiscono la qualità dei servizi e la competenza professionale;

le regioni, in virtù della loro competenza di tipo concorrente in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, devono adoperarsi affinché le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere diano puntuale attuazione alle linee guida nazionali, coinvolgendo in modo strutturale anche i medici di medicina generale;

sul fronte della tutela delle donne vittime di violenza e in funzione preventiva e rieducativa, è

fondamentale il trattamento e la riabilitazione degli uomini maltrattanti anche nella fase di esecuzione della pena. I dati dicono che, espiata la pena, gli uomini violenti tendono a recidivare reati della stessa natura. Su questo aspetto è intervenuta solo parzialmente la legge 19 luglio 2019, n. 69, impegna il Governo:

- 1) a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul;
- 2) ad assumere le iniziative necessarie ad approvare un nuovo piano nazionale antiviolenza per il triennio 2020-2023;
- 3) a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione scolastica e la formazione degli educatori, assumendo iniziative per destinare a tale scopo nuove risorse finanziarie;
- 4) ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima, forze dell'ordine, magistrati, personale della giustizia, Polizia municipale e personale sanitario, anche nell'ambito di specifici capitoli di spesa destinati alla violenza di genere;
- 5) ad adottare iniziative per introdurre strumenti di *welfare* volti a sostenere economicamente le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza e a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e l'indipendenza abitativa;
- 6) ad adottare iniziative volte ad incrementare le risorse destinate al Fondo per le pari opportunità, al Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, al Fondo antitratta e, in generale, a tutte le politiche per la promozione della parità di genere e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne;
- 7) a garantire su tutto il territorio la presenza di case rifugio e di centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti accreditati, privilegiando quelli che garantiscono la qualità dei servizi e la competenza professionale;
- 8) ad adottare le iniziative normative ed organizzative necessarie all'attuazione della legge 11 gennaio 2018 n. 4, che tutela gli orfani a causa di crimini domestici, al fine di renderla finalmente pienamente operativa.

(1-00184)

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [MAIORINO](#), [SANTILLO](#), [ANGRISANI](#), [GIARRUSSO](#), [LEONE](#), [PIARULLI](#), [LANNUTTI](#), [TRENTACOSTE](#), [ABATE](#), [NOCERINO](#), [MANTOVANI](#), [GAUDIANO](#), [MAUTONE](#), [GALLICCHIO](#), [VANIN](#), [GIANNUZZI](#), [PRESUTTO](#), [CASTELLONE](#), [RICCARDI](#), [LA MURA](#), [FEDE](#) - Il Senato,

premessi che:

i cambiamenti che stanno avvenendo in questi anni fanno parte di una nuova era industriale: la quarta rivoluzione industriale che presenta alla base un insieme di tecnologie abilitanti che si aggregano grazie ad *internet* dando vita, in maniera sistemica, a nuovi paradigmi produttivi. Basti pensare a come le *smart technologies* (*internet of things*, *big data*, *cloud*, *additive manufacturing*) e la robotica avanzata rappresentino la possibilità di innovare, non solo prodotti o processi, soprattutto l'organizzazione delle imprese e il loro approccio ai mercati e ai clienti. La quarta rivoluzione industriale riguarda tutta la manifattura e, di conseguenza, la filiera agroindustriale, dall'agricoltura alla trasformazione industriale fino alla meccanica per il *Food&Beverage*. Non può, infatti, non considerarsi come la digitalizzazione consenta una maggior flessibilità produttiva, recuperi di efficienza e competitività;

l'agricoltura cosiddetta di precisione, strategia gestionale che si avvale di moderne strumentazioni e che mira all'esecuzione di interventi agronomici, tenendo conto delle effettive esigenze culturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo, rappresenta indubbiamente la principale espressione di questo nuovo approccio tecnologico al sistema di gestione delle aziende agricole e come tale risponde all'obiettivo della rivoluzione digitale sulla filiera agroindustriale, ossia la massima resa con il minor impatto ambientale. Al riguardo, alcuni studi hanno previsto e stimato una crescita sensibile del mercato mondiale dei mezzi e degli strumenti utili a tale tipo di agricoltura, con considerevoli tassi annui di sviluppo del comparto. Il settore dell'agricoltura in Italia detiene alcuni primati europei,

a partire dal valore aggiunto; ed ancora, il sistema agroalimentare nazionale conta oltre 1 milione di imprese che danno lavoro a più di 1,4 milioni di persone (917 mila in agricoltura e 486 mila occupati nell'industria di trasformazione, circa il 14 per cento del PIL con 219,5 miliardi di euro compresa la ristorazione), così come le esportazioni di prodotti agroalimentari, di primaria importanza negli scambi con l'estero, hanno raggiunto un valore di 41,8 miliardi di euro nel 2018, pari al 9 per cento delle esportazioni totali nazionali;

la fase della modernizzazione, periodo che contraddistingueva i processi di innovazione nel dopoguerra, aveva come obiettivo l'aumento della produttività, al fine di velocizzare i tempi di raggiungimento dell'autosufficienza alimentare. Tuttavia, se, da un lato, la modernizzazione ha prodotto indubbi vantaggi, dall'altro lato, sono emersi anche alcuni aspetti negativi legati ai modelli di produzione intensiva e specializzata, con danni sull'ambiente, sulla fertilità dei suoli, sulla perdita di biodiversità, ma anche sulla qualità stessa degli alimenti. Occorre, infatti, considerare come oggi l'innovazione agricola, tecnica ed organizzativa, abbia come oggetto principale la tutela della sicurezza alimentare unitamente all'introduzione progressiva di modelli agricoli più sostenibili sul piano ambientale;

si afferma, ogni giorno di più, un modello di sviluppo rurale di natura territoriale ove l'agricoltura intreccia sempre maggiori relazioni con il territorio di riferimento, alimentando percorsi locali di sviluppo. Pertanto, l'innovazione si caratterizza per la promozione di prodotti di qualità, come quelli biologici e tipici, per i quali la "visibilità" del territorio diviene elemento di riconoscimento e di scelta del prodotto da parte del consumatore. Ed ancora, il radicamento territoriale della produzione e dell'innovazione apre le porte a diverse attività in quanto lo spazio rurale diventa una superficie sia di produzione che di consumo (a titolo meramente esemplificativo, produrre bioenergie e ospitare turisti); considerato che:

il tema del rapporto tra tecnologia e lavoro è tornato al centro del dibattito pubblico. Nella relazione "Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale (documento conclusivo), depositata nell'ottobre 2017, elaborata dalla 11a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, si legge " (...) la nuova rivoluzione industriale appare caratterizzata da tecnologie sempre più disponibili a basso costo per le imprese e le persone, destinate ad evolvere con ritmi e contenuti imprevedibili. Le conseguenze possono riguardare sia i modelli di business che i processi produttivi che, soprattutto, una nuova modalità di relazione con i consumatori e con i mercati, attraverso percorsi di coordinamento più efficienti, personalizzati ed immediati resi possibili dalla tecnologia. (...) La definizione di Industria 4.0 nasce in Germania come un vero e proprio paradigma economico nel quale la tecnologia non è che uno strumento per ripensare l'intera economia industriale. Questo si basa sull'utilizzo della rete internet all'interno dei processi produttivi per ottimizzare l'integrazione e il coordinamento sia all'interno della fabbrica sia lungo tutta la supply chain nel rapporto con i fornitori e soprattutto con i consumatori. La novità principale del paradigma è quella di poter offrire prodotti personalizzati (mass customization) ad un prezzo che consente la vendita su mercati ampi. Il tutto è reso possibile da molteplici tecnologie oggi accessibili per le imprese a costi sostenibili come i CPS (Cyber Physical Systems) che consentono tramite l'Internet delle cose di costruire processi dinamici e flessibili pronti ad adattarsi alle richieste dei consumatori, i big data da loro prodotti che consentono di monitorare ed ottimizzare i processi in tempo reale, la robotica collaborativa che può contribuire a ridurre la fatica dei lavoratori e migliorarne la produttività così come i wearable devices e gli esoscheletri (...)"

come emerge dai dati e dai numeri diffusi dagli organi di stampa, il 2018 è stato un anno *record* in termini di produzione di macchine utensili, *robot* e automazione a favore di quella che è l'era della quarta rivoluzione industriale. La quarta rivoluzione industriale ha un importante impatto sulla produzione, favorendo la crescita della domanda e continuando a promuovere l'emancipazione del Paese verso orizzonti tecnologici, che si allontanano sempre più dal modo tradizionale di fare impresa. In particolare, la legge di Bilancio per il 2019 (di cui alla legge n. 145 del 2018), ha sottolineato l'importanza di rivedere il concetto di industria 4.0 facendolo evolvere in impresa 4.0, con lo scopo di sottolineare che tali argomenti non riguardano solo le grandi multinazionali, bensì soprattutto le

piccole e medie imprese. Esse risentono ancor di più dell'esigenza di modificare il proprio processo produttivo, puntando all'interconnessione e alla multidimensionalità;

considerato altresì che:

la Politica agricola comune (PAC) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. La PAC, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, persegue i seguenti obiettivi: incrementare la produttività dell'agricoltura; assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori;

la ricerca, l'innovazione e la formazione rappresentano le chiavi per allineare il settore primario alle esigenze di sostenibilità, coerentemente con le previsioni strategiche di Europa 2020 e con la programmazione dei fondi europei che sostengono la ricerca e l'innovazione per il periodo 2014-2020. Ed infatti, proprio da queste considerazioni nasce il Piano strategico nazionale per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale (2014-2020) che, dopo una dettagliata analisi dei fabbisogni di innovazione del sistema agroalimentare e forestale italiano, definisce la strategia di intervento articolandola su 6 aree tematiche. Orbene, come si legge sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, "il Piano è inteso come strumento dinamico: aggiornamenti della strategia e dei contenuti tecnico-scientifici delle 6 aree strategiche descritte e del settore Pesca intervengono nel corso della sua durata e possono riguardare specifici aspetti dei settori produttivi citati nel Piano o altri aspetti da integrare, ove necessari. Fra gli strumenti per la realizzazione degli obiettivi del PEI a livello nazionale, oltre alla programmazione formulata nei PSR delle Regioni e delle Province autonome, un ruolo chiave è svolto dalla Rete Rurale Nazionale che si raccorda, nel suo operato in tema di innovazione, alla Rete europea per l'innovazione. (...) Ed ancora, il "Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale" descrive la strategia per il periodo 2014-2020 condivisa da Mipaaf e Regioni per le azioni di innovazione e ricerca, rispondendo al dettato della prima delle sei priorità del regolamento europeo per lo sviluppo rurale (Regolamento UE n. 1305/2013): "Promuovere il trasferimento di conoscenze ed innovazione nel settore agricolo e forestale nelle zone rurali". La strategia per l'innovazione e la ricerca, basata sull'analisi dei fabbisogni di innovazione del settore, è stata delineata a seguito di un percorso ampiamente partecipato tra Mipaaf, Regioni, imprese, settori produttivi e ricercatori nel periodo 2012-2014";

inoltre, "dando seguito alla propria Comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" [COM (2017)713], pubblicata il 29 novembre 2017, lo scorso 1° giugno la Commissione europea ha presentato le proposte legislative per la riforma della Politica Agricola Comune valida per il periodo 2021-2027. (...) Il Parlamento europeo ed il Consiglio sono ora chiamati a valutare, sulla base della procedura legislativa ordinaria, gli schemi di regolamento per la loro successiva approvazione (...) "; considerato, infine, che:

nelle linee programmatiche presentate alle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato dal ministro Teresa Bellanova, in data 9 ottobre 2019, si legge che: " (...) Il Piano strategico nazionale, che rappresenta uno dei tratti caratterizzanti della proposta di riforma della PAC post 2020, dovrà essere un'opportunità anche per le regioni. Per il nostro Paese rappresenta la possibilità di dare risposte alle diverse realtà produttive, valorizzando le differenze e allo stesso tempo tenendo alta l'ambizione di costruire politiche di lungo respiro per il settore primario. (...) Allo stesso modo ritengo fondamentale il lavoro in ambito europeo, per riaffermare il ruolo e il modello di agricoltura italiano, soprattutto in vista della riforma della Politica Agricola Comune e nella definizione degli accordi commerciali. Partiamo da un elemento chiave: i fondi europei per la PAC 2020 non devono prevedere tagli. È necessario: assicurare al settore agricolo e agroalimentare le risorse comunitarie necessarie per attuare politiche volte al rafforzamento della competitività del Made in Italy, al miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi e proprio al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili dell'Agenda 2030; migliorare l'attuale proposta di riforma della PAC post 2020 in modo da salvaguardare il ruolo delle Regioni nella programmazione e gestione delle politiche, in particolare dello sviluppo rurale.; negoziare a livello UE politiche volte al rafforzamento del sostegno al reddito

delle imprese agricole, in particolare a carico dei settori produttivi più rilevanti per il Made in Italy, rivedendo ed estendendo il modello delle Organizzazioni Comuni di Mercato; riorientare il sostegno della PAC in modo da privilegiare i settori più strategici ed evitare lo spopolamento delle aree rurali; tutelare tutto il Made in Italy e garantire trasparenze e reciprocità negli accordi commerciali. Su tutti questi punti il dialogo con voi sarà costante per aggiornarvi sull'avanzamento delle trattative e per verificare i progressi del negoziato, così come condividere i miglioramenti da apportare ad alcuni accordi per una più forte salvaguardia del Made in Italy (...);

ed ancora, riguardo all'innovazione sostenibile, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha ribadito come per rispondere alla crisi climatica serva invertire la rotta attraverso investimenti sull'innovazione sostenibile. Al proposito, ha evidenziato che: "(...) La sostenibilità deve essere basata su tre pilastri: economica, sociale e ambientale. Bisogna passare da un'economia lineare, il cui destino finale è il rifiuto o lo spreco, a una vera economia circolare". Per quanto concerne l'agricoltura di precisione è stato specificato che: "È necessario sostenere i progetti di diffusione di queste tecnologie per una migliore gestione dei suoli, degli allevamenti, dell'acqua per irrigare". Riguardo la ricerca è stata precisata la necessità di "investire nella ricerca pubblica per tutelare le colture tradizionali italiane, anche alla luce del necessario adattamento climatico (...)",

impegna il Governo:

- 1) a promuovere e sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, con riferimento al comparto primario ed al connesso indotto produttivo, le politiche di sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione delle tecnologie digitali alla base della cosiddetta "quarta rivoluzione industriale";
- 2) a valorizzare e favorire, in sinergia con le Istituzioni dell'Unione europea, lo sviluppo di un nuovo paradigma basato sulla sostenibilità dell'agricoltura e delle economie rurali attraverso un potenziamento dei piani strategici nazionali, in un'ottica di tutela dell'innovazione, nonché della crescita inclusiva ed ecocompatibile dei processi produttivi e commerciali del settore agroalimentare;
- 3) nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto del quadro di misure già adottate, ad assicurare una perdurante promozione del "Made in Italy" e delle eccellenze in campo agroalimentare, al fine di garantire una sempre maggiore distribuzione, riconoscibilità e competitività delle produzioni nazionali nei mercati esteri.

(1-00185)

Interrogazioni

[GIAMMANCO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il divario infrastrutturale fra Nord e Sud assume dimensioni sempre più rilevanti, contribuendo notevolmente allo stato di depressione dell'economia del Mezzogiorno, da cui deriva un conseguente e crescente fenomeno di spopolamento che riguarda soprattutto i giovani e i soggetti più qualificati;

per quanto riguarda la rete autostradale, a fronte di una media nazionale di 23 chilometri ogni 1.000 chilometri quadrati, il Sud può contare su soli 20 chilometri ogni 1.000 chilometri quadrati, con picchi in discesa per le regioni Basilicata e Molise, che possono contare, rispettivamente, su soli 3 e 8 chilometri ogni 1.000 chilometri quadrati;

le linee ferroviarie vedono anch'esse persistere un notevole differenziale con il resto della Penisola, con 36 chilometri ogni 1000 chilometri quadrati in Sicilia e Sardegna, contro i 55 chilometri ogni 1.000 chilometri quadrati del dato nazionale;

per quanto riguarda le linee viarie nel loro complesso, è stato calcolato un indice di presenza: il risultato appare molto diversificato, in quanto se l'indicatore medio nazionale è pari a 153, nelle isole scende drammaticamente a 130;

la Commissione europea ha lanciato nei giorni scorsi un severo monito all'Italia, minacciando sanzioni, a causa del mancato rispetto degli impegni presi dal nostro Paese in merito agli investimenti infrastrutturali nel Sud: in particolare, nel biennio 2014-2016 a fronte di un impegno in investimenti pari allo 0,47 per cento del Pil delle regioni meridionali, risulta essere stato impiegato solo lo 0,4 per cento. Il 2017 ha visto un ulteriore peggioramento, con una percentuale che è scesa allo 0,38 per cento; il Ministro in indirizzo ha annunciato, nell'audizione alla Camera dei deputati in data 22 ottobre 2019, un grande piano di investimenti per il Sud;

il Ministro per gli Affari regionali, in data 23 ottobre, in audizione davanti alla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati, ha evidenziato come dal 2001 al 2019 non siano state utilizzate le risorse che dovevano essere garantite su infrastrutture e sviluppo al Mezzogiorno. In particolare, la quota media di trasferimenti al Sud non è mai andata oltre il 24 per cento, con picchi del 19 per cento e del 28 per cento, quando avrebbe dovuto essere garantito il 34 per cento, in base al principio di "riequilibrio territoriale" previsto dalla legge n. 18 del 2017 con la clausola del 34 per cento, che obbliga le amministrazioni centrali a destinare a vantaggio delle Regioni del Sud un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento;

secondo il rapporto Svimez 2019 calano ancora gli investimenti pubblici nel Sud, poiché nel 2018 sono stati investiti in opere pubbliche soltanto 102 euro *pro capite* rispetto ai 278 nel Centro-Nord, si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda promuovere al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e privati in infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle isole;

come intenda provvedere, per le parti di competenza, affinché il monito della Commissione europea sia positivamente raccolto, anche tenendo conto dell'emergenza infrastrutturale che stanno vivendo il Sud e in particolare le isole.

(3-01209)

GARAVINI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nei primi giorni di settembre 2019, nell'emisfero boreale, hanno preso avvio le attività scolastiche e formative in italiano che, in decine di Paesi, coinvolgono centinaia di migliaia di alunni, sia nelle istituzioni scolastiche all'estero, che nei corsi di lingua e cultura italiana organizzati dagli enti promotori in varie forme e collocazioni;

il rispetto delle tempistiche relative alle operazioni di individuazione delle esigenze di personale da soddisfare per completare annualmente il contingente da inviare all'estero, di selezione con evidenza pubblica delle figure richieste, di assegnazione individuale alle varie sedi e istituti scolastici, nonché ai soggetti promotori di attività formative, rappresenta la condizione essenziale per il regolare avvio dell'anno scolastico, auspicato da famiglie e studenti, nonché una prova di serietà e di efficienza rispetto alle autorità scolastiche locali;

per l'anno scolastico 2019/2020, su 764 unità di contingente estero, secondo quanto risulta all'interrogante, al momento sarebbero assenti oltre 170 docenti, uno su tre aspetterebbe la nomina;

i precedenti più immediati, in particolare i gravi ritardi accumulati nella predisposizione delle graduatorie e, di conseguenza, nel trasferimento di personale all'estero nelle fasi di avvio dell'anno scolastico 2018/2019, avevano già destato legittime preoccupazioni sulla capacità del nostro attuale sistema amministrativo di rispettare il calendario previsto e di corrispondere alle diffuse attese dell'utenza;

proprio in considerazione di queste preoccupazioni, già nel mese di luglio era stata presentata un'interrogazione ai Ministri sullo stesso tema,

si chiede di sapere:

quali azioni urgenti intendano porre in essere i Ministri in indirizzo affinché si sblocchi l'*iter* delle assegnazioni;

quale sia l'arco temporale entro il quale si pensa di garantire una piena normalizzazione delle attività formative.

(3-01210)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica", ha affidato alle Province la competenza per la realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore compresi i conservatori di musica; successivamente con l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si prevede che ai

conservatori si applichi la normativa vigente in materia di edilizia universitaria, escludendo la competenza e l'obbligo delle Province a sostenere i costi di locazione e le spese di manutenzione e di funzionamento per le sedi dei conservatori musicali, essendo questi ultimi stati riconosciuti a tutti gli effetti quali istituti superiori di studi musicali, dotati di personalità giuridica che godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile;

anche i massimi organi di revisione amministrativa e quelli di giurisdizione civile dello Stato sono concordi nel ritenere che le spese ordinarie e di funzionamento, nonché quelle straordinarie, per la gestione dei conservatori musicali, siano a carico del Ministero dell'istruzione e non delle Province (Consiglio di Stato, Sezione II, 14 novembre 2007 con il parere n. 3679; Corte di Cassazione, con sentenza della Sezione III civile n. 19287 depositata il 12 settembre 2014);

in particolare la richiamata sentenza della Cassazione precisa che la nuova disciplina (legge n. 508 del 1999) delinea un sistema in cui i conservatori ed alti istituti artistici vengono allineati alle università in considerazione dell'alta formazione che essi forniscono nel settore musicale con la possibilità di rilasciare diplomi di livello universitario;

la Provincia di Padova, preso atto della situazione, con nota prot. n. 66408 dell'11 settembre 2018 ha comunicato al conservatorio statale di Musica "Cesare Pollini" di Padova, al Ministero dell'istruzione ed al Comune di Padova la volontà di procedere alla restituzione al Comune di Padova degli edifici in uso al conservatorio, non essendo più di sua competenza la manutenzione ordinaria e straordinaria, di funzionamento e gestione, e di provvedere alla voltura delle utenze entro e non oltre il 31 ottobre 2019;

in data 18 marzo 2019 il Comune di Padova riprendeva possesso degli edifici ospitanti il conservatorio;

ad un anno dalla comunicazione, né il Ministero, né il conservatorio hanno preso in carico gli oneri relativi al funzionamento dell'istituto musicale;

considerato che l'art. 3 dello statuto del conservatorio di musica "Cesare Pollini" stabilisce che: "Il Conservatorio è dotato di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ed è dotato di personalità giuridica",

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, con urgenza, per individuare le risorse finanziarie necessarie alla gestione dell'istituto musicale, in attuazione della legge n. 508 del 1999, al fine di garantire la continuità didattica e la copertura dei costi del Conservatorio "Cesare Pollini" di Padova, non più di competenza della Provincia di Padova.

(4-02401)

BERUTTI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il sindacato CO.I.S.P., Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia, ha organizzato per il 29 ottobre 2019 una mobilitazione nazionale in diverse città per denunciare la mancanza, nella legge di bilancio per il 2020 di stanziamenti adeguati per il comparto sicurezza;

lo stesso sindacato ha evidenziato come le forze di polizia si trovino costrette ad operare con strutturali carenze di organico che comportano effetti negativi, talvolta dalle conseguenze tragiche, per la tutela delle donne e degli uomini in divisa e per tutti i cittadini;

secondo la rappresentanza sindacale, risultano carenze anche nel pagamento del lavoro straordinario prestatato da maggio 2018 dagli agenti della Polizia di Stato, nonché mancanze significative negli stanziamenti per gli equipaggiamenti necessari al servizio quotidiano;

l'interlocuzione delle scorse settimane tra il Governo e il sindacato non ha condotto secondo quest'ultimo ad una soluzione sostanziale delle gravi problematiche denunciate,

si chiede di sapere:

se risultino al Ministro in indirizzo le criticità descritte;

quali siano i dati in possesso sulla dotazione organica delle forze di polizia e sul loro rapporto con i fabbisogni di personale;

quali provvedimenti intenda adottare per far fronte alle difficoltà denunciate dalle forze di polizia.

(4-02402)

[ANGRISANI](#), [DE LUCIA](#), [CORRADO](#), [SANTILLO](#), [VACCARO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

da quanto risulta agli interroganti, nel piano di riorganizzazione territoriale regionale delle Poste Italiane si evince che intenzione ferma dell'Ente nazionale sarebbe quella di trasferire l'attuale sede del reparto "recapito corrispondenza" dalla città di Sarno (Salerno) a Scafati (Salerno) per imprecisate esigenze di "taglio della spesa";

il comune di Sarno è uno dei più popolosi e densamente abitati dell'intera area territoriale dell'agro nocerino-sarnese e presenta una conformazione geomorfologica del tutto particolare, contraddistinta da continui saliscendi viari, strade del centro storico strette e scoscese, e caratterizzato da alcuni quartieri collocati in altura;

nel piano di accorpamento regionale, il comune di Sarno, sarebbe l'unico classificato dalle Poste italiane con una "divisione in 13 zone di reparto", quindi già considerato grande, molto popoloso e di difficile copertura, a rientrare in questo processo di inglobamento, avendo ben presente che il secondo comune interessato da tale fusione sarebbe San Giorgio del Sannio classificato a "6 zone di reparto"; considerato che:

la toponomastica cittadina di Sarno presenta tuttora delle storiche carenze e tangibili difficoltà di individuazione certa degli indirizzi;

tale piano di riorganizzazione pare non tener affatto conto dell'inevitabile esigenza di tutela della qualità e dell'efficienza di un servizio pubblico che dovrebbe, nel caso si procedesse al distacco citato, coprire capillarmente una superficie territoriale di circa 40 chilometri quadrati, più i chilometri che separerebbero le due cittadine della provincia di Salerno, costringendo i lavoratori e gli impiegati delle Poste dell'attuale sede a raggiungere la nuova e procedere in un illogico ritroso alla consegna della corrispondenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno un coinvolgimento degli enti locali nel piano di riorganizzazione territoriale regionale delle Poste Italiane da attuare al fine di conoscerne l'effettiva utilità sociale e vantaggiosità economica.

(4-02403)

[VALENTE](#), [BITI](#), [ALFIERI](#), [IORI](#), [PITTELLA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Napoli, con ordinanza sindacale del luglio 2019, ha indicato ad Asia Napoli, azienda partecipata che effettua i servizi di igiene ambientale, il comprensorio ex Icm di via nuova delle Brece come sito di stoccaggio temporaneo per i rifiuti raccolti sul territorio comunale, in attesa di trasferimento agli impianti di trattamento;

l'amministrazione comunale ha disposto questa misura straordinaria sulla base di una situazione di criticità dovuta, tra l'altro, al fermo temporaneo per manutenzione del termovalorizzatore di Acerra, che però risulta essere rientrato pienamente operativo addirittura in anticipo rispetto al previsto;

in realtà, il detto provvedimento dell'amministrazione comunale prolunga semplicemente una situazione che vede il sito di stoccaggio operativo già da lungo tempo nella ricezione di grossi quantitativi di rifiuti da tutta la città e, in particolare, della frazione umida che è la causa principale delle esalazioni denunciate dagli abitanti dell'area est della città, frazione umida che viene rifiutata dagli impianti di compostaggio fuori regione a causa della sua pessima qualità;

considerato che:

di questa situazione emergenziale stanno facendo le spese innanzitutto gli abitanti di Napoli est, che da mesi protestano per i miasmi provenienti dal sito di stoccaggio, il quale, per le ragioni evidenziate, da temporaneo è diventato di fatto permanente, creando una condizione di vero e proprio allarme igienico-sanitario in un'area della città già fortemente compromessa dal punto di vista ambientale, tanto da essere stata dichiarata Sito di interesse nazionale (SIN);

nell'incontro istituzionale sul tema, svoltosi a Roma in data 24 ottobre 2019 tra il Ministro dell'ambiente e il Sindaco di Napoli, quest'ultimo ha dato assicurazioni rispetto al fatto che il sito in questione verrà svuotato entro pochi giorni e comunque entro la fine del mese,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo nell'incontro recente citato abbia potuto appurare le reali cause dell'emergenza in corso nello stabilimento di stoccaggio di via delle Breccie, ed in particolare se ritenga che una situazione emergenziale che si protrae da lungo tempo possa essere causata soltanto da un termovalorizzatore temporaneamente fermatosi, oppure sia causata da un problema strutturale riguardante la qualità della raccolta differenziata attuata dall'azienda Asia e più in generale il ciclo dei rifiuti nel Comune di Napoli;

se, alla luce della situazione particolarmente critica venutasi a verificare da lungo tempo nella gestione dei rifiuti a Napoli, non ritenga necessaria e non più rinviabile l'adozione di provvedimenti immediatamente efficaci, come ad esempio il commissariamento o l'istituzione di una cabina di regia, che consenta alla città di uscire da un'emergenza che interessa decine di migliaia di cittadini napoletani.

(4-02404)

[VALENTE](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [LAFORGIA](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [STEFANO](#), [VONO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

già nel 2012, rispondendo all'interpellanza urgente 2/01706, presentata alla Camera dei deputati sul riconoscimento scientifico della Sindrome di alienazione genitoriale (PAS), il Ministro della salute *pro tempore*, tramite il Sottosegretario professor Cardinale, dichiarò che "sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine « disturbo », in linea con la comunità scientifica internazionale, l'Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica, tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici";

da quella data, nonostante altri numerosi tentativi in ambito forense per il riconoscimento scientifico di tale costrutto, nulla di rilevante è mutato e ad oggi la PAS come disturbo continua a sollevare pesanti dubbi nella comunità scientifica, venendo essa anche esclusa dalla nuova stesura del DSM-5, dove compare alla stregua di un problema relazionale, non assurto al livello di sindrome, né disturbo;

la Corte di Cassazione, intervenendo sul tema, ha più volte ritenuto la PAS priva di riconoscimento scientifico e ancora nel 2019, con sentenza n. 13274 della prima Sez. Civile depositata il 18 maggio 2019, ha riconosciuto che la PAS non è sufficiente di per sé sola, e cioè in mancanza di ulteriori e approfondite indagini, ad allontanare il figlio dal genitore;

nonostante dunque le pronunce a livello scientifico e giurisprudenziale, nei tribunali italiani continuano a verificarsi episodi, come testimoniato anche di recente dalle cronache di stampa, nei quali PAS o alienazione parentale o genitoriale sono utilizzate per giustificare il rifiuto del bambino a frequentare un padre dopo la separazione, come se il comportamento in questione fosse un disturbo da curare o su cui intervenire con apposito trattamento sanitario;

di conseguenza, questa diagnostica non può giustificare trattamenti sanitari, medici e/o psicologici che per altro devono far parte di una procedura sanitaria che, a partire dalla diagnosi appropriata di malattia, consiglia (e non impone) il trattamento più adeguato alla luce delle linee guida validate da organismi scientifici nazionali ed internazionali;

inoltre, le prassi diagnostico-terapeutiche vanno poi eseguite nei luoghi opportuni (ospedali, servizi territoriali o studi professionali accreditati e riconosciuti) rispettando, oltre che le procedure scientifiche, anche le norme dei codici deontologici, che prevedono la salvaguardia della libertà del paziente di accettare o meno la terapia proposta, come ricordato dalla sentenza n. 13506 del 2015 della Corte di cassazione;

di contro, alle procedure corrette in campo sanitario, nei casi di diagnosi di PAS/AP (ne è conferma quello di Laura Massaro salito alle cronache recenti) il consulente diagnostica (implicitamente come malattia) un disturbo relazionale inesistente, perché escluso da documenti normativi dell'OMS e nel DSM-5, indicando per di più il trattamento sanitario conseguente, dalle caratteristiche fortemente traumatiche, non approvato né sancito dalla comunità scientifica nella sua impostazione, nonché contrario alla deontologia professionale;

nella quasi maggioranza di questi casi, l'intervento proposto ed attuato dai tribunali è rappresentato da un trattamento sanitario imposto, forzoso, contro la volontà del minore, in presenza di un suo

manifesto disagio, in assenza di altro valido consenso scritto, tale da farne un trattamento simil-volontario, ma soprattutto che si configura come un trattamento sanitario obbligatorio, non compreso nelle prerogative della magistratura ma disciplinato dagli articoli 33 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga utile predisporre una specifica forma di monitoraggio da parte dell'Autorità sanitaria affinché tale costruito ascientifico (PAS o AP) non venga utilizzato dagli operatori sanitari, né dai consulenti forensi con la qualifica di medici e psicologi;

se intenda promuovere iniziative volte a monitorare l'applicazione di trattamenti sanitari giustificati, esplicitamente o meno, da PAS/AP, nonché a valutare quanto casi di questo genere confliggano con la corretta applicazione della legge n. 833 del 1978 sul trattamento sanitario obbligatorio;

se consideri opportuna l'istituzione presso il Ministero di una commissione *ad hoc* che si faccia carico, oltre che delle azioni indicate, anche di valutare sia gli esiti di provvedimenti basati su diagnosi e trattamenti sanitari inappropriati, sia l'impatto sulla salute dei bambini coinvolti nelle misure già attuate, valutando anche caso per caso, là dove ve ne sia necessità, tale impatto;

se intenda predisporre, in accordo con il Ministro della giustizia, misure che regolino la gestione dell'intervento sanitario in ambito forense.

(4-02405)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

gli scienziati dell'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), la struttura scientifica dell'ONU che si occupa di cambiamenti climatici, hanno recentemente lanciato un forte allarme: entro il 2030 bisogna ridurre la CO2 almeno del 45 per cento, perché, in caso contrario, le temperature potrebbero innalzarsi di più di 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali, provocando conseguenze catastrofiche, incontrollabili ed irreversibili;

insomma, non è più procrastinabile la transizione verso un sistema produttivo e di consumo non più basato su sprechi e fonti fossili e non più energivoro come l'attuale, ma orientato verso principi di sobrietà e di equa distribuzione delle risorse;

in Basilicata, però, si va in tutt'altra direzione, con l'aggravante che ciò che accade è spesso ignoto al di fuori dei confini regionali. Solo i gruppi attivi nella difesa dell'ambiente e dei diritti dell'uomo ne sono a conoscenza grazie ai canali del *web* ed alle informazioni provenienti da associazioni, movimenti e cittadini, che da decenni si battono contro i danni ambientali provocati dall'attività estrattiva;

in questa piccola regione, di soli 9.995 chilometri quadrati e con una popolazione di circa 560.000 abitanti al 2018 ed in continuo decremento, si trova il più grande giacimento *on-shore* (in terra ferma) d'Europa e si estrae più dell'80 per cento del petrolio italiano, con conseguenze drammatiche sulla salute dei cittadini, sull'ambiente in generale e, in particolare, sulla qualità dell'acqua, bene comune che qui è presente in abbondanza e la cui tutela dovrebbe essere assolutamente prioritaria, considerata la prospettiva di progressiva desertificazione dell'intero pianeta;

la Basilicata, invece, è priva di un Piano regionale di tutela delle acque e di un Piano paesistico regionale e continua a puntare sulle fonti fossili e sullo sfruttamento dei grandi giacimenti che, purtroppo, sono diffusi ovunque sul suo territorio;

dai dati UNMIG (Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse del Ministero dello sviluppo economico) del 31 dicembre 2018, la Basilicata risulta interessata da 19 concessioni di coltivazione (estrazione), 6 permessi di ricerca già accordati ed 1 concessione di stoccaggio, oltre a 17 nuove istanze di permesso di ricerca di petrolio e gas in terraferma, già presentate ed in attesa di autorizzazione. Se tutte queste nuove istanze venissero concesse, più del 60 per cento del territorio lucano sarebbe interessato da attività estrattive;

sempre secondo i dati dell'UNMIG, in Basilicata ci sono 487 pozzi petroliferi perforati in terra ferma, di cui 271 sono in provincia di Matera e 216 in provincia di Potenza. Ad oggi i pozzi in produzione sono circa 40;

considerato che:

attualmente dovrebbe essere in atto una sospensione delle nuove istanze e delle attività di prospezione

e ricerca, per effetto della legge 11 febbraio 2019, n.12, ma dopo l'approvazione della legge non sono stati emanati gli atti amministrativi necessari a decretare concretamente la sospensione;

la legge prevede la redazione, a cura del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del PiTESAI (Piano per la transizione sostenibile delle aree idonee) che dovrebbe individuare le aree in terraferma ed in mare in cui sarà possibile estrarre idrocarburi. La legge prescrive, però, che il Piano per la terraferma venga adottato d'intesa con tutte le Regioni entro il 13 agosto 2020 e stabilisce che nel caso in cui non si raggiunga un accordo, entro il termine ultimo del 12 febbraio 2020, entri in vigore solo il Piano per le aree marine. In questo caso il Piano per la terraferma decadrebbe e per le estrazioni *on-shore* tutto tornerebbe alla situazione *ante legem*, ossia all'attuale possibilità di estrarre dovunque;

a dieci mesi dalla scadenza dei termini di legge per la redazione e condivisione in Conferenza unificata Stato Regioni del PiTESAI nessuna azione è stata messa in campo dalla Regione per garantire informazione, partecipazione, trasparenza, condivisione con gli enti locali, sulle aree che detto piano potrebbe destinare a permessi, istanze e rinnovi delle concessioni. Nel mese corrente è in scadenza la concessione "Val d'Agri" e il suo rinnovo potrebbe comportare una rinegoziazione dei quantitativi di idrocarburi estraibili;

per i gravi fatti (fin qui accertati che per la loro gravità hanno indotto la Magistratura a includere il disastro ambientale tra le ipotesi di reato) all'attenzione dell'Autorità giudiziaria in relazione all'illecito smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi da attività estrattive, alle perdite di greggio semi lavorato che hanno interessato la falda acquifera, non è più il caso di fidarsi delle compagnie petrolifere;

infatti, un articolo *on line* della "Basilicata24" del 26 ottobre titola: "Petrolio, da domani Eni estrarrà in Basilicata senza compensazioni ambientali;

il 7 maggio 2019, l'ENI inviava alla Regione Basilicata una missiva avente il seguente oggetto: "Concessione di coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi "Val d'Agri"- istanza di aggiornamento proroga decennale", tuttavia, la stessa Regione Basilicata ha convocato la riunione per il 10 ottobre, a pochi giorni dalla scadenza della concessione;

eppure, sarebbe il caso di valutare seriamente l'opportunità di bloccare immediatamente le estrazioni almeno per motivi precauzionali. Un'azione risarcitoria per i danni ambientali e di immagine arrecati al territorio, assieme ad un serio piano di investimenti per la transizione energetica, potrebbe garantire il reimpiego delle maestranze nelle opere di bonifica nel breve termine e, nel medio termine, in nuove attività produttive collegate alla riconversione dell'intero sistema produttivo regionale;

in subordine potrebbe ipotizzarsi una proroga limitata nel tempo (ad un anno per esempio e non a dieci) condizionata: 1) alla verifica, con l'interessamento del Ministero dell'ambiente e della Corte europea dei diritti umani, delle effettive capacità della Regione Basilicata di garantire condizioni minime di efficienza e trasparenza delle attività di controllo e monitoraggio necessarie per tutelare la salute dei propri cittadini rispetto ai rischi connessi allo sfruttamento delle risorse petrolifere; 2) dalla sottoscrizione da parte delle compagnie petrolifere di congrue garanzie fidejussorie rivolte a garantire la copertura dei rischi connessi alle loro attività in modo da evitare che, come la storia ci insegna, i costi delle bonifiche necessarie ricadono sulla collettività; 3) da una riforma dell'ARPAB che metta finalmente in condizione di operare autonomamente da condizionamenti politici e/o imprenditoriali, dotandola di risorse tecniche e umane adeguate, restituendole la credibilità necessaria a riconquistare la fiducia dei cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano del parere che nessun rinnovo automatico sia concepibile, soprattutto in una tale condizione di assoluta incertezza sanitaria, giudiziaria, sui controlli ambientali, eccetera e proprio nel momento in cui si annuncia di voler perseguire politiche di transizione energetica;

se non ritengano che venga cancellato il meccanismo delle proroghe automatiche e che si promuova, senza indugio, la programmazione delle tappe concrete per l'uscita dell'Italia dal fossile e che gli investimenti annunciati per l'avvio della transizione energetica partano proprio dalla Regione Basilicata.

(4-02406)

[CAUSIN](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'incidente avvenuto domenica 20 ottobre 2019 durante un'esercitazione della protezione civile, nel quale è stata abbattuta da un trattore la colonna di ingresso di Villa Pisani a Stra (Venezia) e ripreso da molte testate nazionali e locali, oltre al coinvolgimento di "volontari" per l'esecuzione dei lavori, è l'ennesimo caso di incuria e cattiva gestione del Polo museale del Veneto, già denunciato in diversi articoli stampa;

lo scorso 22 ottobre 2018, erano state inviate segnalazioni da parte del dottor Giovanni Panebianco, Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, per denunciare la situazione delicata del Polo museale del Veneto, con sede a Venezia. La segnalazione riprendeva quanto già denunciato in merito alla situazione amministrativo-contabile del Polo museale del Veneto;

era stata inoltre denunciata la situazione debitoria del Polo al quale, negli ultimi quattro anni, sono stati notificati decine di decreti ingiuntivi, comprensivi degli interessi e spese, per mancato pagamento di utenze luce e di fatture di vari fornitori, per un debito complessivo che si aggira intorno ai 2 milioni di euro;

la situazione debitoria è stata confermata dallo stesso direttore del Polo in una sua intervista rilasciata ad una testata locale il 13 aprile 2018. L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto chiarimenti al Polo museale del Veneto in merito alla possibile opposizione ai decreti ingiuntivi, senza però ricevere risposta alcuna, tanto da comunicare che si sarebbe astenuto dal proporre opposizione "non essendo pervenuto riscontro alle dette missive". Alcuni di questi decreti sono addirittura disponibili sulla Rete privata virtuale del Ministero;

è stato aperto un fascicolo presso la locale sezione della Corte dei Conti del Veneto, vista l'attività di indagine della Procura;

sono stati avviati controlli degli ispettori del lavoro per una verifica sulla correttezza dell'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo in alcuni musei del Polo in violazione delle previsioni dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, così come modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che reca disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa ed in caso affermativo quali azioni abbia intrapreso o intenda intraprendere per regolarizzare la gestione del Polo museale del Veneto e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

(4-02407)

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in Toscana nel territorio tra i comuni di Montignoso (Massa e Carrara) e Pietrasanta (Lucca) è sita la discarica denominata cava Fornace, gestita da Programma ambiente Apuane SpA, del gruppo ALIA SpA;

Cava Fornace nasce come discarica di inerti, per essere successivamente riclassificata, nel 2007, a discarica di rifiuti non pericolosi e speciali, con deroga a quanto previsto per i rifiuti pericolosi contenenti amianto, nonché diverse tipologie di "codici a specchio";

in questo periodo una media di 35 *camion* al giorno, provenienti da tutta Italia fanno tappa a Montignoso, nel sito di cava Fornace. La discarica per lo smaltimento di rifiuti, nata per accogliere scarti di lavorazione come la marmettola, nel 2003 viene riclassificata e oggi, al suo interno, ammette derivati da terre di bonifica e materiali come l'amianto;

il sito, recentemente, confermato da Asl essere un'industria insalubre di 1° classe, si trova tra l'altro a ridosso di un'oasi protetta del WWF conosciuta come "Lago di Porta" e di aree turistiche molto importanti della Versilia come Forte dei Marmi, Pietrasanta, Cinquale, Marina di Massa;

la volontà del territorio, e dei cittadini, dei comitati, condivisa anche dalla politica locale e regionale,

almeno formalmente, non trova riscontro purtroppo nei fatti. Tutti chiedono la chiusura in sicurezza del sito, ma la Regione Toscana ne ha autorizzato il riempimento fino a 98 metri sul livello del mare. Riempimento che presuppone ulteriori 10 anni di attività del sito. E solo dopo si potrà procedere alla chiusura. Tutti chiedono più controllo, ma sistematicamente sono disattesi o parziali;

per la sua chiusura si sono espressi, a favore, attraverso la mozione 1079/2017, avente oggetto "In merito alla Cava Fornace (Ex Cava viti)", discarica ricadente nei Comuni di Montignoso (MS) e di Pietrasanta (LU) approvata all'unanimità dal Consiglio regionale in data 6 dicembre 2017 e il cui dispositivo impegna la Giunta regionale «(...) a procedere verso la più celere possibile chiusura della discarica di Cava Fornace presso i Comuni di Montignoso (Massa e Carrara) e Pietrasanta (Lucca)»; «ad attivarsi per provvedere ad una contestuale e risolutiva realizzazione di uno specifico piano di messa in sicurezza e bonifica ambientale dell'area in cui risiede l'impianto per la gestione dei rifiuti»; la mozione 1311/2018 avente oggetto In merito alla chiusura della discarica Cava Fornace, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale in data 1° agosto 2018 e il cui dispositivo impegna la Giunta regionale «[...] ad adottare tutti gli atti di propria competenza relativamente alla tematica in oggetto», valutando la possibilità di escludere l'ipotesi di arginatura della discarica da quota più 43 metri sul livello del mare a quota più 98 metri sul livello del mare;

preso atto dell'ammissione, rilasciata alla stampa in data 1° ottobre 2019 da parte del Consiglio di amministrazione della società di gestione della discarica Programma Ambiente Apuane, circa l'attuale flusso di mezzi pesanti «passato temporaneamente da circa 10 al giorno a circa 35, nella giornata di massimo afflusso», in direzione del sito di rifiuti; rilevata l'assoluta incongruenza tra gli atti approvati all'unanimità dal Consiglio regionale e le effettive condotte rilevate e ammesse dal gestore circa l'attività in discarica; e preso atto delle preoccupazioni manifestate dai cittadini e dalle amministrazioni locali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica di Cava Fornace;

quali misure intenda intraprendere per fare chiarezza sull'attività del sito attraverso una migliore un'attività di controllo dell'attività del sito stringente;

se intenda informarsi sulle motivazioni per cui il sito, malgrado la volontà manifesta del territorio, sia attivo e per quale motivo si sia autorizzata una ulteriore fase.

(4-02408)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00737, del senatore Nannicini ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-01210 della senatrice Garavini, sull'assegnazione di personale docente italiano all'estero.

Interrogazioni, ritiro di firme

La senatrice L'Abbate ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-02285, del senatore Lannutti ed altri.

